STATUTO

DELL'

OSPITALE DI S. MATTEO

ED ANNESSI ISTITUTI

IN PAVIA

EDIZIONE DOCUMENTATA

PAVIA
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI FUSI
1872.

STATUTO

DELL'

OSPITALE DI SAN MATTEO

ED ANNESSI ISTITUTI

IN PAVIA

EDIZIONE DOCUMENTATA

PAVIA
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI FUSI
1872.

INDICE

VITTORIO EMANUELE

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visto lo Statuto organico dello Spedale di S. Matteo in Pavia;

Vista la relativa deliberazione della Deputazione Provinciale in data delli 15, 16 e 24 Novembre 1870, e 8 Febbrajo 1871;

Vista la legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 24 Maggio p. passato;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

È approvato lo Statuto organico dell'Ospedale di S. Matteo in Pavia, in data 1.° Luglio 1871, e composto di 124 articoli.

Art. 2.

Il detto Statuto sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro predetto, che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Valdieri addì 18 *Agosto* 1871.

Firmato = **VITTORIO EMANUELE.**

Contrassegnato = G. LANZA.

(L. S.)

Per Copia conforme
Il Direttore Capo della 4.ª Divisione
GEMELLI
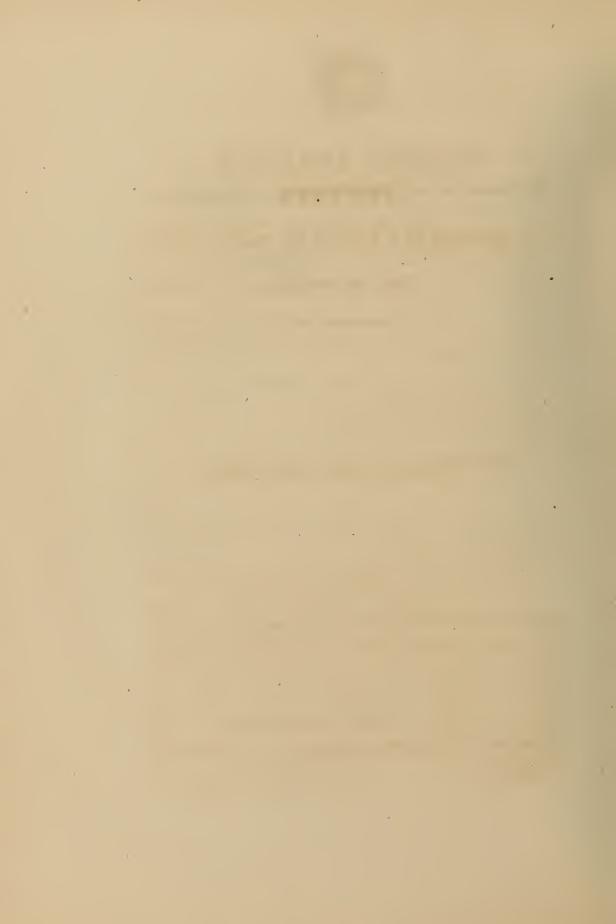
STATUTO

DELL'OSPITALE DI S. MATTEO ED ANNESSI ISTITUTI

IN PAVIA

I.° — Scopi dell'istituzione.

1.

L' Ospitale di San Matteo, fondato in Pavia nel 1449, è destinato a procacciare, mediante la cura e il trattamento gratuiti, nel limite de' suoi mezzi, la guarigione agl' infermi poveri, d' ambo i sessi, attaccati da malattie acute e sanabili e non croniche, nè contagiose, i quali abbiano domicilio nei Comuni designati nell' elenco annesso al presente Statuto — salvo il disposto della fondazione speciale per i pellagrosi, di cui all' articolo seguente.

2

2.

Per effetto di benefico assegno dell' Imperatore Giuseppe II.°, sono accolti per la cura gratuita nell' Ospitale dodici pellagrosi dei Comuni lombardi appartenenti al territorio dell' Ospitale stesso, cioè sei maschi e sei femmine, nel primo stadio della malattia, in modo che risultino occupati contemporaneamente non più di dodici letti ripartiti come sopra.

3.

Gl' infermi, benchè poveri e domiciliati nei Comuni inscritti nel detto elenco, sono esclusi dal beneficio quando abbiano già ricetto in qualche altro Stabilimento.

4.

Nei casi di ferimento e negli altri urgenti e gravi nei quali sia impossibile il rimando, l' Ospitale accoglie eziandio gli estranei al suo territorio, salvo rimborso della spesa da parte degli ammalati stessi o delle loro famiglie, o dei Comuni cui appartengono.

5.

A titolo di reciprocanza e giusta le vigenti convenzioni internazionali, l' Ospitale riceve altresì gli esteri

che cadono malati nella città di Pavia, salvo i rimborsi conseguibili in via diplomatica nei casi contemplati dalle dette convenzioni.

6.

L' ospitale si presta inoltre ad accogliere e ritenere per la cura e il trattamento, contro il pagamento di quella diaria che verrà stabilita nel Regolamento, i cronici, nei casi determinati nel Regolamento stesso, gli alienati di mente, i venerei, gli scabbiosi, i tignosi, i vajolosi, i petecchiosi, ecc. — gli addetti ai corpi militari ed altri simili, come quelli delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza, ecc. — non che i poveri dei territorii non compresi nell' annesso elenco e in fine i dozzinanti a carico proprio.

Lo che tutto s' intende subordinatamente alla capacità degli speciali scomparti e dei locali per ciò disponibili, e non mai con pregiudizio dello scopo primario dell' Opera pia.

7.

Sotto quest' ultima condizione la Rappresentanza dell' Ospitale — dove ne sia richiesta dallo Stato, dalla Provincia, dal Municipio o da altri Corpi morali costituiti, e quando non ostino contrarie circostanze — può allestire ed amministrare istituti speciali congeneri e ricoveri sussidiarii o succursali, fissi o temporanei e

d' occasione, contro rimborso delle spese d' impianto e di quelle di cura e trattamento dei ricoverati, secondo le convenzioni peculiari stipulate all' uopo.

8.

Contro il debito compenso, l' Ospitale può, col mezzo della propria Farmacia, somministrare i medicinali a quelle altre Opere pie della città, le quali ne facciano richiesta.

La vendita dei medicinali ai privati è assolutamente vietata.

9.

L' Ospitale contiene in apposite sezioni gl' istituti clinici occorribili alle relative esercitazioni ed investigazioni pratiche della Università locale.

Similmente appresta il materiale per gli studii anatomici, cioè i cadaveri umani; e occorrendo, anche i locali per alcuni di tali studii, che altrove non avrebbero appropriata sede.

Così pure nella cerchia de' suoi mezzi contribuisce a quanto può abbisognare per uno studio medico-chirurgico complementare e di perfezionamento.

10.

Tutti questi istituti scolastici fanno parte integrante

dell' azienda ospitaliera comune, cosicchè nel raggiungere lo scopo dell' istruzione, sia tenuto sempre e principalmente di mira il fine essenziale dell' Opera pia e l' unità di amministrazione indispensabile a conseguirlo.

11.

Per convenzioni generali e particolari stipulate col Governo e col concorso, ove sia d' uopo, di altri corpi rappresentativi locali, sono stabilite le norme con le quali viene regolata la competenza passiva e il servizio dei detti istituti, tanto in rapporto al pio Stabilimento, quanto in rapporto alla pubblica istruzione.

II.° — Mezzi generali onde si mantiene l' istituzione.

12.

I mezzi con cui lo stabilimento provvede, in via normale, alle sue spese, consistono:

a) nei redditi di varia natura prodotti da tutti gli enti patrimoniali immobili e mobili che ora possede, e da quelli che in avvenire acquisti per qualsivoglia titolo;

b) nei proventi delle rette pagate da quelle categorie d' infermi, che non hanno diritto all' accoglimento gratuito;

c) nei compensi provenienti dalla conduzione di speciali istituti e ricoveri sussidiarii fissi od eventuali di scopo affine, gestiti dietro richiesta del Governo, della Provincia, del Municipio o di altri Corpi morali;

d) negl' importi dei lasciti, delle donazioni ed elemosine, non assegnate espressamente a titolo di patrimonio, quando non oltrepassino il valore di lire *duecento*;

e) nei prodotti delle alienazioni di effetti riconosciuti non più servibili all' uso cui erano destinati, quando ciascuna alienazione non importi più di lire *duecento*.

III.° — Mezzi speciali e modi con cui si esercita l' istituzione.

13.

Al ricovero, al trattamento, all' assistenza e alla cura degl' infermi l' Opera pia provvede coll' allestimento e la manutenzione di acconcie infermerie fornite dei letti e di tutte le altre suppellettili occorribili, nelle proporzioni richieste dal bisogno — con la somministrazione del vitto regolato da un conveniente sistema dietetico — coll' opera medica, chirurgica, ostetrica dell' opportuno personale sanitario — colla somministrazione dei farmaci non solo, ma ben anco, ove occorra, d' altri rimedii e presidii, a norma dei casi — in fine, con un regolare servizio d' infermieri e di veglie proporzionato al numero dei ricoverati.

14.

Per la migliore assistenza delle inferme avvi poi nell' Ospitale un Consorzio di donne (soggette a norme speciali, ma senza vincolo di voti religiosi , nè dipendenza da verun potere ecclesiastico) in modo espresso dedicate a quella pietosa missione.

15.

All' assistenza spirituale degl' infermi sono destinati nell' Ospitale alcuni sacerdoti cattolici; salvo per altro agl' infermi stessi di richiamare a se dall' esterno i ministri d' altre religioni a seconda delle proprie credenze.

16.

Per le malattie contagiose o speciali (art. 6.) si allestiscono e mantengono riparti appositi, a norma del bisogno, costantemente separati dalle infermerie ordinarie.

17.

Nell' Ospitale si possono aprire e mantenere sale per i convalescenti, quando appositi lasciti o donazioni ne forniscano sufficienti mezzi.

18.

Nel caso di grande concorso d' infermi o di altre circostanze, in cui si verifichi una deficenza di locali, l' Opera pia, sempre nei limiti de' suoi mezzi, può anche provvedere a che gli ammalati della città non accolti per far posto a quelli provenienti da lungi e più bisognosi di soccorso, vengano convenientemente curati a domicilio, finchè duri il bisogno.

19.

A beneficio dei poveri della città, per determinate malattie, sono aperte alcune ambulanze e dispensarii, sotto le norme stabilite nel Regolamento del Pio Luogo.

20.

I cadaveri dei ricoverati resisi defunti nel Pio Luogo sono ritenuti e sorvegliati per un congruo tempo in apposita sala d' osservazione, e poscia, dietro le formalità sanitarie e di stato civile dalle leggi vigenti prescritte, per cura dello stesso Pio Luogo vengono fatti trasportare e seppellire nel cimitero della città.

21.

Nel duplice scopo dell' istruzione e della beneficenza

si mantiene nell' Ospitale una biblioteca medico-chirurgica donata all'Ospitale stesso dal benemerito Alessandro Brambilla; la quale, accresciuta annualmente in proporzione dei mezzi per essa assegnabili, è messa a disposizione del personale sanitario dello Stabilimento per quelle studiose indagini, a cui questo si dedichi, sia per iscopi scientifici in generale, sia nel particolare e immediato interesse degl' infermi.

22.

Un armamentario chirurgico, pervenuto del pari all' Ospitale dal prefato Brambilla, ed accresciuto esso pure annualmente in conformità del bisogno, si conserva a disposizione del detto personale, tanto per gli usi del servizio, quanto per le esercitazioni e gli studii occorrenti al miglior disimpegno del servizio stesso.

23.

Allo scopo dell' istruzione medico-chirurgica, tutte le infermerie ordinarie e straordinarie, oltrecchè gli istituti clinici propriamente detti, possono essere messe a disposizione degli studiosi, giusta le norme dello Stabilimento; e così del pari la Farmacia può venire aperta al tirocinio pratico degli studenti universitarii applicati a questo ramo delle scienze mediche.

24.

Per lo stesso intento presso l' Ospitale non è vietata l' istituzione di alcuni gabinetti o collezioni scientifiche attinenti alla medicina e alla chirurgia compatibilmente colla capacità dei locali per ciò assegnabili e con le esigenze del buon servizio degl' infermi.

L' Opera pia presta, dentro determinati confini, i mezzi materiali necessarii alla formazione di siffatte Raccolte, ma queste però diventano un' esclusiva proprietà dell' Ospitale.

IV.° — Condizioni principali per il godimento dei benefici della istituzione.

25.

Tutti coloro che chiedono ricovero nell' Ospitale sono ricevuti, di massima, alla porta dello Stabilimento, dove un apposito ufficio giudica se possano o non possano essere accolti.

Solo nei casi di bisogno e dentro le mura della città gl' infermi ammissibili si mandano a levare gratuitamente, con acconci mezzi di trasporto, da dove giacciono.

In tutti gli altri casi, al trasferimento degli ammalati all' Ospitale sono tenuti di provvedere a proprie

spese le loro famiglie o i Comuni cui appartengono o quegli altri Corpi morali o privati che diano luogo all' invio degli ammalati stessi.

26.

L' ammissione degl' infermi può seguire anche senza preavviso in qualunque ora del giorno e, nelle urgenze, eziandio della notte.

Godono per altro una precedenza nell' accoglimento, a parità di condizioni fisiche, quegl' infermi pei quali siasi avuto un preavviso di spedizione qualche tempo innanzi, in confronto di quelli che non figurino prenotati.

27.

Gl' infermi ammissibili nell' Ospitale di Pavia vengono accolti, qualunque sia la religione alla quale appartengono.

28.

I fanciulli al di sotto dei sette anni non vengono accettati, salvo le eccezioni stabilite nel Regolamento amministrativo.

29.

Ogni ammalato che appartiene al territorio ospi-

taliero deve produrre all' Ospitale per ottenervi l' ammissione gratuita:

a) un certificato che comprovi il domicilio di lui in uno dei luoghi del territorio stesso;

b) un certificato di miserabilità;

c) un' attestazione medica sulla qualità e sullo stadio della malattia.

30.

Gl' infermi domiciliati nel Comune di Cambiò in Lomellina, per una particolare disposizione d' un benefattore, si accolgono ancorchè mancanti dell' attestato di miserabilità.

31.

Per tutti gli ammalati che si ricevono nell' Ospitale contro i compensi all' uopo stabiliti, si esige una anticipazione a titolo di deposito, o quelle altre garanzie che sono prescritte nel Regolamento amministrativo dell' Istituto.

Il pagamento dei compensi predetti spetta in ogni caso al Comune d' onde gl' infermi provennero, salvo a questo il regresso verso il Comune di domicilio, o verso gli altri che di ragione.

32.

La misura delle rette e in genere dei compensi per la cura e il trattamento degl' infermi affetti da malattie comuni e non aventi diritto alla accettazione gratuita viene riveduta e può esser variata ogni quinquennio, ma in importi che non superino il costo medio del malato comune nell' ultimo anno del quinquennio stesso. — Quella dei compensi pei dozzinanti in proprio e per i malati speciali, cioè: mentecatti, cronici, venerei, scabbiosi, ecc. è riveduta e può essere variata ogni triennio, ma in cifra che mai non oltrepassi il doppio del costo medio sopra detto.

La rappresentanza dell' Opera pia ha facoltà di ridurre, in determinati limiti, le diarie a favore di quei dozzinanti, che per qualche legittima causa siano meritevoli di tale riguardo.

33.

Qualunque infermo deve subire all' atto del suo ingresso una visita di ricognizione della qualità della malattia ond' è affetto.

Il giudizio pronunciato a questo riguardo dal personale sanitario dello Stabilimento a ciò destinato si ritiene inappellabile.

34.

Tutti gl' infermi ricoverati nel Pio Luogo sono indistintamente soggetti alle discipline generali ivi stabilite e alle norme particolari dettate espressamente per essi.

35.

I ricoverati che, ammoniti, non si uniformano alle regole dello Stabilimento, possono essere dimessi, sebbene non ancor guariti, quando non lo impedisca il loro stato fisico.

36.

La visita degl' infermi nell' Ospitale per parte degli estranei è concessa sotto le condizioni limitative prescritte nel Regolamento o nelle altre norme dell' Ospitale stesso.

37.

Il giudizio intorno alla dimissibilità degl' infermi spetta esclusivamente all' Ospitale.

Le spese di trasporto dei convalescenti al rispettivo loro domicilio sono a carico dei medesimi, o dei Comuni, o degli altri Corpi morali e privati, ai quali essi appartengono; — e ciò anche quando i mezzi di trasporto

siano procurati dall' Ospitale stesso, al quale debbono in questo caso venire rimborsati gl' importi relativi.

38.

L' Istituto non è responsabile degli effetti di qualunque specie recati seco dagl' infermi, quando questi non ne abbiano fatto regolare consegna al personale incaricato di ritirarli e custodirli.

39.

Le spese per gli onori funebri resi alle persone morte nell' Ospitale rimangono totalmente a carico di chi le ha ordinate.

40.

Sull' importo dei compensi prescritti per gl' infermi che non hanno diritto alla cura gratuita, decorre l' interesse legale a favore dell' Opera pia ogni qualvolta si verifichi un ritardo del pagamento oltre i termini fissati nei Regolamenti di essa.

Laddove il ritardo si prolunghi o il pagamento sia contestato, viene dimesso l' infermo quando si trovi tuttora nel Pio Luogo e lo stato di esso non lo impedisca, salvo del resto ogni altra ragione d' indennità.

41.

Per tutto quanto riguarda l'istruzione medico-chirurgica, le condizioni di compenso e le pratiche discipline, in quanto non siano già stabilite dal presente Statuto, dal Regolamento o da altre norme dell' Istituto, vengono dettate e stipulate nei contingibili casi, in conformità del bisogno.

42.

Il solo fatto dell' ammissione ad uno dei benefici dell' Istituto non equivale mai all' esercizio di un diritto.

V.° — Rappresentanza.

Requisiti, elezione, ecc.

43.

L' ospitale di S. Matteo è amministrato da un corpo collegiale composto di cinque membri, di cui uno Presidente, eletti a schede segrete e a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio comunale di Pavia — che prende il nome di *Consiglio amministrativo dell' Ospitale di San Matteo ed annessi Istituti in Pavia.* —

Fra i detti membri viene possibilmente annoverato un medico.

44.

L' ufficio dei membri del Consiglio ospitaliero è gratuito.

45.

Sono eleggibili a tale ufficio coloro, i quali tengono domicilio nel Comune di Pavia, hanno diritto di essere elettori amministrativi, e non hanno oltrepassato l' età di settantacinque anni.

46.

Non possono far parte del Consiglio amministrativo coloro che ricevono stipendio od altro assegno, o in qualunque modo dipendono dall' Ospitale di San Matteo o dagl' istituti annessi — che trovansi col medesimo in lite vertente — che non hanno reso conto di gestioni anteriori — che coprono altri uffici stipendiati.

Non possono entrare contemporaneamente nel Consiglio gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero. — Avverandosi questa incompatibilità andrà escluso l' amministratore meno anziano di voti; a pari anzianità, il più giovane; il nuovo eletto da quello già in ufficio: nei casi di elezione contemporanea quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe un numero maggiore, e a parità di suffragi il giovane dal provetto.

47.

Cessa dall' ufficio quel membro riguardo al quale sopravvenga alcuna delle incompatibilità enunciate nell' articolo precedente.

48.

L' elezione si fa dal detto Consiglio comunale nella tornata ordinaria d' autunno, e nei casi straordinarii al più presto possibile.

49.

Il Presidente dura in ufficio quattro anni. — Gli altri membri, eletti per quattro anni, si rinnovano per quarto ogni anno. — La scadenza è determinata dalla sorte nei primi tre anni dalla elezione generale; in seguito dalla anzianità. — Tanto il Presidente quanto gli altri membri sono sempre rieleggibili. — L' eletto in surrogazione di altro uscito anzi tempo rimane in ufficio solo quanto avrebbe potuto il suo predecessore.

50.

Fra due eletti contemporaneamente si avrà per anziano colui che ottenne maggiori voti, e a parità di voti, il più vecchio.

51.

I consiglieri eletti entrano in ufficio colla prima adunanza che ha luogo dopo il giorno della loro elezione.

52.

Fuori delle scadenze ordinarie, cessano dall' ufficio:

a) i membri che presentano le proprie dimissioni;

b) quelli che trasferiscono altrove il proprio domicilio;

c) quelli condannati per reati comuni;

d) quelli che senza causa giustificata non intervengono a cinque adunanze ordinarie consecutive del Consiglio, o si rifiutino, pure senza motivo ammissibile, di compiere le speciali incumbenze loro affidate.

Nelle scadenze ordinarie, i membri cessanti non lasciano l' ufficio se non quando si trovino in posto i successori, benchè sia spirato il termine dell' ufficio stesso.

53.

Tutti i membri del Consiglio sono solidariamente responsabili dell' amministrazione loro affidata.

54.

Le prestazioni di essi, secondo le attribuzioni rispet-

tive, sono personali, e in ogni caso non delegabili a persone estranee all' Opera pia.

55.

I membri del Consiglio non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

Non possono nè pure prendere parte direttamente o indirettamente a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscono all' Ospitale.

Attribuzioni generali della Rappresentanza.

Alla Rappresentanza in genere spettano le seguenti attribuzioni:

56.

Riguardo alla tutela e alle disposizioni regolamentari dell' Istituto:

La vigilanza a che siano costantemente osservate nell' amministrazione le leggi dello Stato e le disposizioni delle Autorità tutelari, oltre allo Statuto e alle regole particolari dell' Opera pia.

La formazione del Regolamento d' amministrazione con la relativa pianta del personale — delle Istruzioni personali e speciali, norme, direttive, ecc.

Le proposte alle Autorità sopradette per le eventuali modificazioni dello Statuto e del Regolamento; — e la produzione alle medesime di tutti gli atti che richieggono la loro approvazione o sanzione.

57.

Riguardo alla propria legittima esistenza:

La deliberazione degli atti che concernono sè stessa, per la costante sua costituzione e per il suo funzionamento regolare in conformità al disposto del presente Statuto.

La sopravveglianza alla tenuta dei verbali delle proprie sedute.

58.

Riguardo alla gestione generale:

L' assunzione della consegna dell' Opera pia e la revisione periodica di tutti gl' inventarj generali e parziali di essa.

La formazione e discussione del Bilancio preventivo.

La promozione degli affari ordinarii e straordinarj dell' amministrazione.

La sopravveglianza a tutti gli atti e registrazioni d' ordine, tenuta del protocollo, conservazione dell' archivio, ecc.

La deliberazione di tutti gli atti risguardanti il patrimonio, le rendite, la erogazione di queste per gli scopi dell' istituto.

L' ispezione dei mastri e di tutte le altre registrazioni e lavori contabili.

La formazione e presentazione degli annui Rendiconti materiali di patrimonio e rendita e dei rendiconti morali dell' amministrazione.

La delegazione di uno o più de' suoi membri per l' intervento nella stipulazione di atti pubblici.

59.

Riguardo alla gestione speciale:

La deliberazione sulla concessione dei benefici dell' Opera pia nei casi contestabili.

La periodica determinazione delle rette e degli altri compensi per gl' infermi, che non hanno diritto alla gratuita accettazione nell' Ospitale.

Gli accordi col Governo e con altri Corpi morali per quanto riguarda l' istruzione medico-chirurgica.

La deliberazione di tutti gli altri provvedimenti che concernono:

a) i mezzi speciali impiegati per raggiungere gli scopi della istituzione, cioè in primo luogo, il ricovero, il trattamento, l' assistenza e la cura degli ammalati, in secondo luogo le esercitazioni pratiche di medicina e chirurgia, la biblioteca, l' armamentario, le raccolte scientifiche, ecc.

b) le condizioni d' ogni specie sotto l' osservanza delle quali è concesso il godimento dei benefici dell' istituzione.

60.

Riguardo al personale :

La nomina, la sospensione, il licenziamento , la giubilazione e quant' altro concerne gl' impiegati e salariati dell' Opera pia.

Il riconoscimento della validità delle cauzioni da prestarsi dal Cassiere ed altri impiegati, nella misura determinata nei Regolamenti.

61.

La Rappresentanza si occupa, in fine, di tutti gli atti che riguardano l' amministrazione del patrimonio, l' uso delle entrate e l' interesse materiale e morale dell' Opera pia, con l' approvazione dell' Autorità tutoria ogni volta che occorra.

62.

Il Consiglio amministrativo dell' Ospitale , come Amministratore di altre Opere pie della città , vi attende secondo gli Statuti particolari delle Opere pie stesse, i cui patrimonii, le rendite e gli atti debbono tenersi costantemente divisi da quelli dell' Ospitale.

63.

Lo stesso Consiglio ha cura che siano fedelmente soddisfatti i lasciti particolari e tutti gli altri obblighi dell' Ospitale a favore dei terzi.

64.

La Rappresentanza ha facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni e dei suoi uffici a due Capi di servizio stipendiati, cioè: un Segretario-capo e un Direttore medico; e ciò nei modi e limiti stabiliti nel Regolamento d' amministrazione.

Essa può inoltre demandare ai detti Capi di servizio la firma di spedizione degli atti di secondaria importanza, la quale, per altro non potrà aver luogo che sotto la formola: *Per il Presidente.*

Attribuzioni principali del Presidente.

65.

Al Presidente appartiene in principal modo di vegliare a che tutti gl' impiegati dell' amministrazione osservino nell' esercizio dei loro uffici le leggi vigenti e le disposizioni dell' Autorità tutoria, e le norme particolari dell' Opera pia.

66.

Il Presidente distribuisce gli affari su cui il Consiglio deve deliberare tra i membri del Consiglio stesso.

Convoca le adunanze, ne dirige le discussioni, e formola le deliberazioni da consegnarsi nei relativi processi verbali;

Fa eseguire le deliberazioni del Consiglio, quando non ne sia peculiarmente affidato l' incarico ad altro dei consiglieri;

Firma il carteggio d' ufficio;

Ordina l' emissione dei mandati di pagamento;

Rappresenta l' Opera pia in giudizio, e fa gli atti conservatorii dei diritti di essa;

Procede alle ordinarie e straordinarie verificazioni di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per verbale da rassegnarsi al Consiglio;

Cura la produzione dei conti;

Sovrintende a tutti gli uffici;

Può sospendere d' urgenza gl' impiegati e salariati dell' Opera pia, riferendone al Consiglio nella prima adunanza.

67.

Nelle assenze temporarie e in caso d' impedimento, il Presidente viene surrogato dal membro più anziano di elezione: se havvi parità di voti, dal maggiore di età.

Attribuzioni principali
degli altri membri della Rappresentanza.

68.

I Consiglieri hanno tutti individualmente l' obbligo d' invigilare a che l' amministrazione dell' Istituto proceda nel miglior modo che sia possibile. — Perciò essi debbono assicurarsene di persona col mezzo di frequenti visite ed ispezioni in qualunque parte dello Stabilimento e delle sue succursali; e massime nelle infermerie, in riguardo al trattamento immediato degl' infermi.

69.

Essi hanno diritto come il Presidente alla iniziativa delle proposte, le quali dal medesimo vengono fatte registrare sull' *ordine del giorno* per la discussione in altra delle prossime adunanze ordinarie o straordinarie.

70.

Quando nelle adunanze la votazione non sia segreta, ciascun membro del Consiglio può far inserire nel verbale di seduta i motivi del proprio voto.

71.

I Consiglieri studiano le pratiche loro affidate dal Presidente e intorno ad esse riferiscono al Consiglio per le opportune deliberazioni.

72.

Ciascuno dei Consiglieri può essere delegato alla particolare direzione di un ramo di servizio dell' Opera pia.

Adunanze, deliberazioni, ecc.

73.

Le adunanze del Consiglio Ospitaliero per la deliberazione degli affari dell' Opera pia hanno luogo in Pavia, in uno dei locali di proprietà dell' Istituto, e si distinguono in ordinarie o straordinarie.

Le ordinarie si tengono, di regola, una volta alla settimana: le straordinarie quante volte ne occorra il bisogno, dietro convocazione del Presidente o dietro domanda di due membri del Consiglio stesso.

74.

Gli oggetti da trattarsi vengono fatti conoscere ai

consiglieri nella lettera di convocazione spedita a ciascuno di essi, ventiquattro ore prima della seduta, salvo i casi d' urgenza manifesta, nei quali basta un tempo discrezionalmente più breve.

75.

Le adunanze del Consiglio sono legali quando vi siano presenti tre de' suoi membri.

Però trattandosi di eventuali proposte per variazioni del presente Statuto e del Regolamento le sedute vogliono essere presenziate da tutti i membri che si trovano in carica.

76.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta di suffragi, salvo che rispetto agli oggetti, per i quali nel presente Statuto è specialmente prescritta l'unanimità.

77.

Il voto del presidente prevale allorchè si verifichi eguaglianza di suffragi.

78.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a voti secreti. — Ed hanno poi luogo allo stesso modo

ogni volta che ciò sia richiesto, seduta stante, da tre membri del Consiglio.

79.

Nessuna proposta estranea all' ordine del giorno può mettersi a partito, salvo il caso d' assoluta urgenza.

80.

Sono nulle le deliberazioni adottate sopra oggetti estranei agli scopi della istituzione.

81.

Alle sedute del Consiglio assiste, ogni volta che occorra, ciascuno dei due Capi di servizio in qualità di relatori, ma essi non vi hanno giammai che un voto puramente consultivo.

82.

Di ciascuna adunanza si redige processo verbale, che viene poi sottoscritto da tutti gli intervenuti e autenticato dal Segretario o da chi ne fa le veci.

VI.° — Gestione.

Divisione del servizio.

83.

La gestione dell' Opera pia si divide in generale e speciale.

La gestione generale riguarda l' amministrazione del patrimonio e l' erogazione delle rendite per gli scopi dell' Istituto.

La speciale concerne l' assistenza medico-chirurgica e il servizio materiale e morale immediatamente prestato agl' infermi.

84.

Attendono al servizio generale amministrativo ed economico i seguenti uffici :

La Segreteria — con un Segretario-capo ed alcuni Segretarii di sezione o Aggiunti — compresi in essa gli uffici di :

Protocollo, **Spedizione**, e **Archivio** ;

La Ragioneria ;

La Tesoreria ;

L' Economato e i **magazzini** ;

L' Ufficio degl' Ingegneri ;

Gli Agenti di campagna;

Gli altri uffici occorribili per le funzioni di minor conto.

85.

Attendono al servizio speciale sanitario ed analogo:

Un Direttore-medico;

Un Segretario-medico;

Un Ispettore sanitario-disciplinare;

L' Ufficio di accettazione degl' infermi e di residenza;

L' Ufficio di registrazione degl' infermi;

I Medici e **Chirurghi primarii;**

I Medici-Chirurghi secondarii;

I Medici-Chirurghi secondarii — aspiranti;

I Praticanti sanitarii;

Le Levatrici;

La Farmacia;

Le Dedicate;

L' Ufficio dei Capo-infermieri;

Gl' Infermieri dei due sessi;

Gli Assistenti spirituali;

Gli altri uffici meno importanti pel disimpegno di rami speciali.

86.

Le incumbenze di tutti gli Uffici sono determinate nel Regolamento amministrativo, e sviluppate poi in apposite Istruzioni.

Regole principali dell' amministrazione.

87.

L' Ospitale si tiene costantemente associato alla raccolta degli atti del Governo.

88.

Le deliberazioni circa proposte da farsi per varianti da introdursi nello Statuto, debbono essere prese in seduta piena e a voti unanimi.

89.

Nel Regolamento amministrativo sono determinati e graduati i segni di onoranza dedicati dall' Istituto a' suoi benefattori.

90.

Gl' inventarii generali e parziali dell' Opera pia debbono ogni anno essere riveduti ed approvati con deliberazione apposita; e, tenuti sempre in corrente per le varianti, sono poi riscontrati in contradditorio quando avvengono cambiamenti di amministrazione.

Con espressa deliberazione viene del pari preso atto

ogni anno dell' esame portatosi allo stato delle iscrizioni ipotecarie.

91.

I sopravanzi d' entrata vengono capitalizzati in aumento del patrimonio.

92.

Le migliorie ai beni mobili ed immobili di qualunque specie non possono venir considerate e registrate nei conti come un semplice tramutamento o come un accrescimento di patrimonio se non quando questo carattere appaja in esse manifesto ; perocchè diversamente si debbono esporre fra le spese di manutenzione.

93.

Col mezzo di timbro , sigillo od altra impronta su cui figurino i simboli e il nome dell' Istituto, si segnano non solo tutti gli atti , libri e registri del Pio Luogo , ma ben anco tutti i suoi effetti mobili su cui si possa praticare tale operazione.

Sull' accesso dei fabbricati o in altri luoghi facilmente visibili viene del pari esposta una leggenda, da cui risulta l' appartenenza di essi all' Ospitale.

94.

Tanto le riscossioni e i pagamenti, quanto la vendita o cessione di effetti (siano pure inservibili) non possono mai aver luogo che mediante atto regolare.

95.

Le accettazioni di eredità si fanno col beneficio d' inventario.

96.

Per la depennazione di qualunque credito oltre all' importo di L. 100, che sia ritenuto inesigibile o condonabile, è richiesta una deliberazione del Consiglio a voti unanimi.

L' unanimità è parimenti richiesta nelle deliberazioni di ogni spesa non ordinaria, oltre all' ammontare di L. 5000 — in quelle che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnino l' Opera pia a iniziare liti non riguardanti l' esazione delle sue rendite — in quelle finalmente che riflettono la vendita degli stabili e l' assunzione di mutui passivi.

97.

Eccettuati i fondi boschivi, per massima è proibita

la conduzione dei fondi in economia. — Essi debbono allogarsi in affitto ad abili agricoltori per la costante coltivazione, secondo la qualità dei terreni.

98.

Gli affitti e locazioni di qualunque natura non debbono di regola stipularsi per una durata maggiore di dodici anni.

La cauzione da prestarsi dagli affittuarii deve corrispondere di regola all' ammontare del fitto di due anni.

99.

I fondi reddituali esuberanti all'ordinario andamento della beneficenza debbono impiegarsi nel più breve tempo possibile, affine di evitare la loro infruttuosa giacenza.

100.

Nell' interesse dell' Opera pia sono di massima vietati i contratti d' enfiteusi, di vitalizio, di deposito e in genere tutti i contratti aleatorii.

101.

È vietato l' impiego dei capitali fuori dello Stato. — I titoli di credito al portatore debbono farsi intestare all' Opera pia.

102.

La costituzione di mutui attivi si fa nel limite di un decennio e non può mai aver luogo se non contro le più ampie garanzie ipotecarie.

103.

Almeno una volta all'anno si dà corso a una generale sollecitazione dei debitori morosi; con avvertenza che per l'esazione dei crediti contestati, avanti di ricorrere all'esecuzione, si deve sempre procedere in via amministrativa invocando l'appoggio delle Autorità competenti.

104.

Alle vendite, agli affitti e alle forniture, di regola, si provvede mediante asta pubblica.

105.

I rendiconti materiali tanto di patrimonio quanto di rendita e i rendiconti morali, come i bilanci dell'Istituto, vengono pubblicati per le stampe.

106.

Le provviste per la rifornitura dei magazzini nello Stabilimento vengono d'ordinario proporzionate al bisogno annuale, in base alla media dei malati ricoverabili, con l'aggiunta di una scorta, non mai maggiore del decimo della media stessa, in previsione delle necessità straordinarie.

107.

Nel principale fabbricato ospitaliero non è lecito ricoverare un numero di ammalati che ecceda la media normale, dovendosi, al bisogno, ripartire gli esuberanti nelle succursali stabili o provvisorie distaccate dal nosocomio.

Del pari è vietato di collocare nelle infermerie, eziandio nei casi di grande affluenza di ammalati, una triplice fila di letti.

108.

Dell'entrata e del successivo movimento degli ammalati nelle varie infermerie, deve tenersi una giornaliera statistica, coi relativi riassunti mensili ed annuali, massime allo scopo che riesca provato e fatto conoscere nelle sue vere proporzioni l'adempimento della beneficenza.

109.

Per avvisare ai provvedimenti che riescano a mantenere il buon andamento del servizio sanitario degli ammalati, il personale medico-chirurgico primario è convocato in periodiche adunanze da tenersi nei modi prescritti dal Regolamento dell' Opera pia.

In queste adunanze si tratta, senza voto deliberativo, qualunque oggetto scientifico attinente all' arte medica e riferito in qualche punto alle pratiche emergenze nosocomiali.

110.

In fine, per iniziare lo studio e l' attivazione di quei nuovi sistemi che valgano a migliorare, pur colla desiderabile economia, tutti i mezzi speciali adoperati per il conseguimento degli scopi dell' Istituto, il Consiglio ospitaliero, ogni anno, in una o più adunanze espressamente convocate, si occupa in modo particolare:

Della sistemazione delle infermerie, cioè di tutto quanto si riferisce alla costruzione e distribuzione interna del nosocomio;

Della igiene, ventilazione, riscaldamento, ecc;

Dei servizii accessorii d' acqua, latrine, ecc;

Del materiale, manutenzione delle suppellettili, biancherie, ecc;

Del servizio medico chirurgico, e della classificazione degl' infermi secondo la natura della malattia;

Dell' ammissione degli ammalati nell' Ospitale e dell' ordine e disciplina da osservarsi nelle infermerie ;

Delle misure adottabili in favore dei convalescenti;

Del personale addetto all' assistenza e al servizio dei malati;

Del sistema dietetico e farmaceutico ;

Della statistica nosografica , ecc. ;

Dei mezzi per ajutare il progresso dell' insegnamento medico — chirurgico.

Personale.

111.

Il personale dello Stabilimento si divide in generale e speciale, in corrispondenza alla divisione degli uffici e servizii ai quali è applicato.

112.

Esso è stabile o amovibile , graduato e stipendiato secondo la pianta organica unita al Regolamento amministrativo, insieme col quale viene approvata dalla Autorità tutoria.

113.

Di massima gli uffici dell' Opera pia vengono conferiti mediante pubblici concorsi.

114.

La nomina, la sospensione, il licenziamento, e la collocazione in quiescenza di tutto il personale spettano al Consiglio ospitaliero.

115.

Agl' impiegati e alle loro vedove e figli è concessa una pensione, nella misura e sotto le condizioni stabilite nel Regolamento amministrativo.

La pensione o altro assegno equivalente, non può, per altro, corrispondersi all' impiegato, nè alla vedova e figli di lui, se non dopo ch' egli abbia compiuto nel Pio Luogo un effettivo servizio di dieci anni.

Il servizio per un tempo da cinque a dieci anni potrà dar causa a provvedimenti eccezionali stabiliti nel Regolamento.

116.

Il Tesoriere e gli altri funzionarii ai quali si affidano in consegna oggetti o valori di qualche entità sono tenuti a dare una competente cauzione nell' importo determinato nel Regolamento amministrativo.

117.

A nessun impiegato si possono corrispondere emolumenti o altri assegni in natura sotto qualsivoglia titolo, eccettuati gli agenti di campagna, e quegli impiegati che per ragione di servizio sono tenuti ad abitare nell' interno dello Stabilimento.

118.

È assolutamente vietato al personale di ricevere denaro od altro qualsiasi compenso da coloro che siano ammessi al beneficio del Pio Luogo, dalle loro famiglie, aderenti, ecc.

119.

È vietato del pari al personale di prender parte in veruna guisa nel proprio interesse, a contratti, appalti, forniture, ecc. che riguardino l' Opera pia.

120.

Nello stesso ufficio o ramo di servizio si ritengono incompatibili due o più funzionarii stretti fra loro in parentela prossima.

Le norme e le eccezioni sono stabilite nel Regolamento.

121.

Il Regolamento amministrativo provvede a tutte le altre disposizioni particolari relative al personale, come ad esempio quelle che riguardano i requisiti, i concorsi, le nomine, le soppressioni di posto, le vacanze per malattia o per riposo, le supplenze, l' orario, la disciplina, ecc.

VII.° — Disposizioni diverse.

122.

Per eccezione al disposto dall' art.° 3.° sono gratuitamente accolti e curati nell' Ospitale i trovatelli infermi appartenenti al Pio Luogo degli Esposti di Pavia, in fino a che questo Stabilimento rimanga unito all' Ospitale stesso.

123.

Nella prima attivazione del presente Statuto e del Regolamento relativo è lecito al Consiglio di decampare dai pubblici concorsi riguardo ai posti già coperti con-

venientemente dagl' impiegati stabili attuali, salvo i movimenti che fra essi possono occorrere per effetto della nuova pianta portata dal Regolamento ora accennato.

124.

La relazione esplicativa del presente Statuto, i Decreti Reali, onde ne fu promossa la compilazione, e gli altri atti importanti che vi si riferiscono, vengono dati alle stampe insieme con lo Statuto medesimo e col Decreto Reale di sua approvazione.

Pavia, 1.° *Luglio* 1871.

IL CONSIGLIO OSPITALIERO

Avv. **Giovanni Maj**

Avv. **Costantino Comelli**

Ing. **Francesco Lunghi**

Dott. **Franzini Carlo**

Ing. **Rinaldo Orlandi**

Camillo Capsoni *A. Seg.*

ELENCO

dei Comuni aventi diritto all' ammissione gratuita dei loro infermi poveri nell' **Ospitale di San Matteo in Pavia.**

Alagna
Albaredo Arnaboldi
Albonese
Albuzzano
Alluvioni di Cambiò
Arena Po
Argine
Badia
Barbianello
Barona
Baselica Bologna con Ronchetto
Bassignana
Bastida de' Dossi
Bastida Pancarana
Battuda
Belgiojoso
Bereguardo
Borgarello
Borgo S. Siro
Bornasco
Bosnasco
Branduzzo
Breme
Broni
Buttirago
Cairo Lomellina
Calcababbio
Calignano
Calvignano
Campo Rinaldo
Campo Spinoso
Candia Lomellina
Canevino
Carbonara al Ticino
Carpignago
Casanova Lonati
Casatico
Casatisma
Cascine Tolentine
Casei Gerola
Casorate Primo
Castana
Casteggio
Castel d' Agogna

Avvertenza — Di tutto il territorio ospitaliero N. 215 Comuni appartengono all' attuale Provincia di Pavia, e N. 8 (cioè: *Alluvioni di Cambiò — Bassignana — Guazzora — Pecetto di Valenza — Pietramarazzi — Piovera — Rivarone — Sale*) a quella di Alessandria. — Questi otto Comuni facevano parte, un tempo, del Principato pavese, ed oggigiorno essi conservano il diritto di ricorrere all' Ospitale di San Matteo.

Castellaro de' Giorgi
Castelletto Po
Castelnovetto
Cava Manara
Ceranova
Cergnago
Cerretto lomellino
Cervesina
Chignolo Po
Cigognola
Codevilla
Copiano
Corana
Corbesate
Cornale
Corpi Santi di Pavia
Corteolona
Corvino S. Quirico
Costa de' Nobili
Cozzo
Cura Carpignano
Donelasco
Dorno
Ferrera Erbognone
Filighera
Fortunago (*)
Fossarmato
Frascarolo
Galliavola
Gambarana
Gambolò
Garlasco
Genzone
Gerenzago
Gerrecchiozzo
Giovenzano
Giussago
Godiasco
Goido
Golferenzo
Gropello lomellino
Gualdrasco
Guazzora
Guinzano
Inverno
Isola Sant' Antonio
Langosco
Lardirago
Liconasco
Linarolo
Lirio
Lomello
Magherno
Marcignago
Marzano
Mede
Mezzana Bigli
Mezzana Bottarone
Mezzana Rabattone
Mezzanino
Mezzano Siccomario
Mirabello
Miradolo
Misano Olona
Montalto pavese
Montebello
Monte Bolognola
Montecalvo Versiggia
Monteleone sui colli pavesi
Montescano
Montesegale
Monticelli pavese
Montù Beccaria
Montù Berchielli
Montù de' Gabbi
Mornico Losana
Mortara
Motta S. Damiano
Olevano di Lomellina
Oliva Gessi
Origioso
Ottobiano
Palestro
Pancarana
Papiago
Parona

(*) *Alias* Gravanago, che in antico non apparteneva al Bobbiese, ma sibbene al territorio ammesso al beneficio.

Pavia (città e borghi)
Pecetto di Valenza
Pietra de' Giorgi
Pietramarazzi
Pieve Albignola
Pieve del Cairo
Pieve Porto Morone
Pinarolo
Piovera
Pissarello
Pizzale
Pizzocorno
Port' Albera
Prado
Rea
Redavalle
Retorbido
Rivanazzano
Rivarone
Robecco pavese
Rocca de' Giorgi
Rocca Susella
Rognano
Roncaro
Rosasco
Rovescala
Ruino (*)
Sale
S. Cipriano Po
S. Damiano al Colle
S. Genesio
S. Giorgio Lomellina
S. Martino Siccomario
S. Perone
S. Zenone al Po
Sannazzaro de' Burgondi
Sant' Alessio con Vialone
Sant' Angelo Lomellina
Santa Cristina e Bissone
Santa Giuletta
Santa Margherita Po
Sartirana di Lomellina
Scaldasole
Semiana
Silvano Pietra
Sommo
Soriasco
Spessa
Spirago
Staghiglione
Stradella
Suardi
Terrasa
Torradello
Torrazza Coste
Torre Berretti
Torre d' Arese
Torre del Mangano
Torre del Monte
Torre de' Negri
Torre de' Torti
Torre d' Isola
Torriano
Torricella Verzate
Torrino
Travacò Siccomario
Trivolzio
Tromello
Trovo
Turago Bordone
Vaccarizza
Valeggio
Valle Lomellina
Valle Salimbeni
Vellezzo Bellini
Vellezzo lomellino
Verretto
Verrua Siccomario
Vigalfo
Villabiscossi
Villanova Ardenghi
Villanterio

(*) *Alias* Torre d' Albera, che in antico non apparteneva al Bobbiese, ma bensì al territorio ammesso al beneficio.

Vistarino
Vivente
Voghera
Volpara
Zeccone
Zelata
Zeme
Zenevredo
Zerbo (**)
Zerbolò
Zinasco

(**) Da non confondersi col Comune di Zerba appartenente al Bobbiese; il qual bobbiese non ebbe mai diritto alla beneficenza, salvo soltanto due luoghi — cioè Fortunago già Gravanago, e Ruino già Torre d' Albera — che in antico non spettavano ad esso.

IL CONSIGLIO OSPITALIERO

Avv. **Giovanni Maj**
Avv. **Costantino Comelli**
Ing. **Francesco Lunghi**
Dott. **Franzini Carlo**
Ing. **Rinaldo Orlandi**

Camillo Capsoni *A. Segr.*

MINISTERO DELL' INTERNO

Visto — d' Ordine di S. M.

IL MINISTRO
G. LANZA

(L. S.)
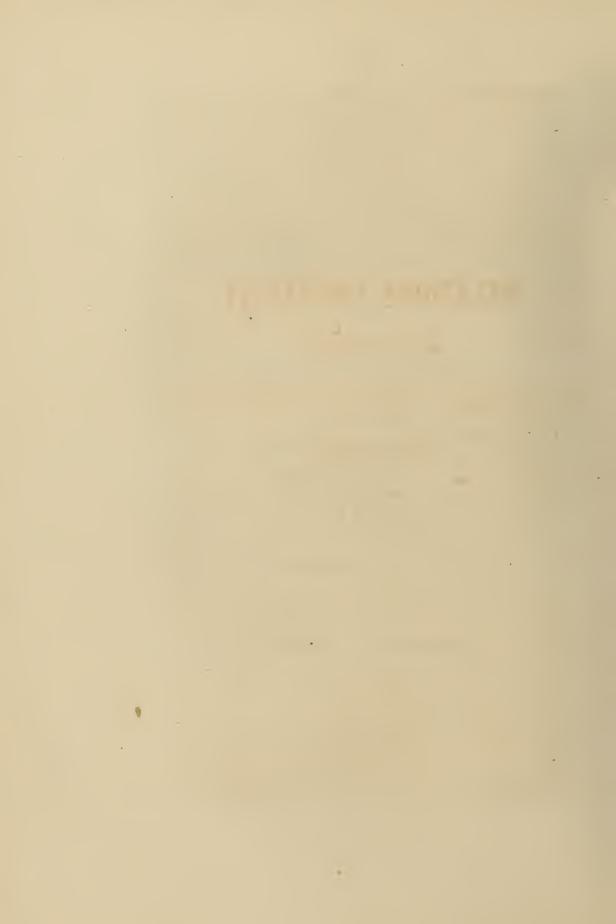
RELAZIONE SPIEGATIVA

DELLO STATUTO

DELL'OSPITALE DI S. MATTEO ED ANNESSI ISTITUTI

IN PAVIA

8

RELAZIONE SPIEGATIVA

DELLO STATUTO

DELL' OSPITALE DI S. MATTEO ED ANNESSI ISTITUTI

IN PAVIA
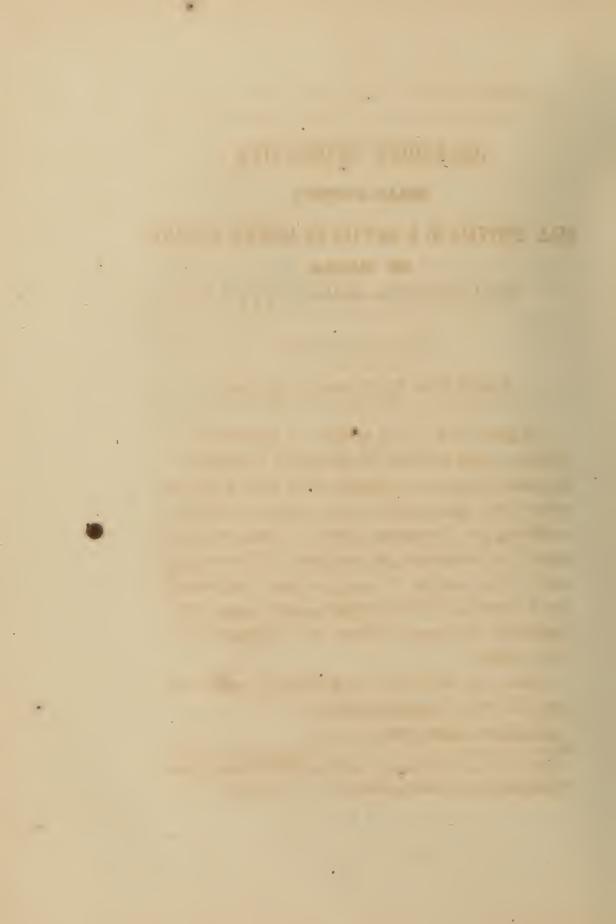
Ragione della forma generale del lavoro.

La prima cosa che ha mestieri di spiegazione è la divisione, ossia la forma del lavoro che si produce. — La forma è anch' essa, checchè se ne dica, parte integrante della sostanza delle cose; perciò si viddero e studiarono più di cinquanta Statuti di istituzioni d' ogni specie, per convincersi che, malgrado le differenze degli scopi e dei caratteri di esse, la legge fondamentale che le governa si divide costantemente in quelle logiche ripartizioni, che sono le stesse per qualunque lavoro di tal natura.

Difatti una istituzione di qualsivoglia specie raffigura alla mente i seguenti punti:

I.° Chi dà e che cosa?

N. B. — La presente Relazione è quella con cui sottoponevasi lo Statuto all' approvazione delle Autorità competenti. —

Con quali mezzi generali, ossia *pecuniarii*?

Con quali mezzi speciali e in quali modi?

Sotto quali condizioni?

2.° Chi sopravveglia l' istituzione?

Chi l' amministra e la dirige?

Chi ne conserva i mezzi e li applica per l' esercizio di essa?

Dal che deriva che uno Statuto si divide, in corrispondenza a tale concetto tanto generale quanto filosofico, anzitutto in due punti, cioè:

1.° Costituzione o consistenza;

2.° Esercizio o amministrazione;

le quali parti poi fanno riscontro a ciò che per gli Stati si chiama: *diritto costituzionale* e *diritto amministrativo*.

In altri termini si potrebbe dire che la prima parte è *impersonale*, la seconda *personale*, giacchè quella riguarda la cosa e l' organismo di essa, questa le persone che la vivificano e la amministrano.

Dietro questo concetto fondamentale è facile convincersi che qualunque regolamento organico si divide acconciamente come segue:

Nome e sede;

Origine;

Scopi;

Mezzi e modi, cioè:

mezzi generali —

mezzi speciali e modi di attivazione.

Condizioni;

Tutela;

Rappresentanza ;
Gestione ;
Disposizioni diverse.

Laonde, lasciando affatto la materia generica, si diede mano alla speciale; vale a dire che, messi da un lato gli Statuti di varia natura, si passò ad occuparsi dello Statuto di un Ospitale, giungendo in questo modo per un continuo processo di determinazione a quello particolare dell' Ospitale nostro.

In questo secondo periodo del lavoro, in cui dal genere si scese alla specie, furono trascorsi moltissimi libri fra leggi e regolamenti e trattati e altra materia affine, senza contare i tanti atti importanti, l' esame dei quali era indispensabile.

E tutto quanto si offerse di ragguardevole come materia da Statuto venne raccolto in non molte pagine, dalle quali non si saprebbe detrarne in complesso forse nè meno una in quanto alle proporzioni del lavoro, senza tema di renderlo monco od imperfetto — tanto più ch'esso corrisponde, qual'è, anche alle esigenze delle istruzioni ministeriali emanate per la formazione degli Statuti delle Opere pie nel settembre 1868 (Alleg. A).

Nome o titolo, e sede.

Gli atti dell' Ospitale, i libri, i sigilli e timbri, le inscrizioni, le denominazioni di aree pubbliche adjacenti,

come piazze, vie, ecc. portano diversi titoli: *della pietà* . . — *di San Matteo maggiore* . . e bene spesso anche accoppiati. Ma il nome che sulle prime s' intese veramente di dare all' Ospitale è da credere che sia quello di *Ospitale della pietà* — come anteriormente ve ne era un altro intitolato *della Carità*.

Per opera del volgo poi, che lo vedeva erigere presso la chiesa di San Matteo, pare gli si applicasse appunto il nome di *Ospitale di San Matteo*: gli fu inoltre attaccato l'epiteto di *grande* Ospitale *(Hospitale magnum)* di *Arcispedale (Archiospitale)* di *Ospitale maggiore*; e quest' ultimo aggettivo probabilmente perchè la Chiesa ed il Monastero su cui venne l' Ospitale fondato si nominavano di *S. Matteo Maggiore*.

Tutti questi titoli trovansi pure adoperati combinandoli variamente insieme; essendovi eziandio chi li ha riuniti tutti, come negli Statuti = *Statuta*, ecc. *Hospitalis magni S.*ti *Matthœi pietatis Papiæ*. (Bolzani, 1760). Così dicasi dei sigilli d'Ufficio, sopra alcuno dei quali è scolpita in giro la leggenda *Hospitale major o magnum*, ecc. come pure negli analoghi fregi tipografici di alcune pubblicazioni (vedi per es. *Ordinationi delle Dedicate al venerando Hospitale di S. Matteo, tradotte dal libro delli Statuti di esso venerando Ospitale*, presso G. B. De Rossi, 1626).

La denominazione *della pietà* fu surrogata da quella popolare, sicchè oggi per i più non designerebbe nè pure l' oggetto. — L'aggettivo *maggiore*, che — anche prescindendo dalla spiegazione che se ne è data qui sopra — nei

primi tempi poteva avere un significato perchè altri Ospitali minori coesistevano, ora — tolto il termine della comparazione — non ha più verun motivo di sussistere.

Il predicato di *San Matteo*, consacrato dall' origine, dal voto popolare, dagli atti privati e pubblici, dalle stesse bolle papali relative allo Stabilimento — adoperato anche nei libri più recenti e accreditati perfino forastieri (Husson) — ricordato finalmente negli stessi decreti regi che riguardano la ricostituzione organica alla quale ora si attende — è il solo titolo che più convenga all' Ospitale, che meglio lo identifica, e che perciò sembra dover essere adottato.

Ritenuto adunque il titolo di *Ospitale di San Matteo*, rimane da giustificare l' aggiunta che vi si fece della frase = *ed annessi istituti* = in sostituzione di quella che finora mantenne di = *ed uniti Luoghi pii.*

Sebbene lo Statuto riguardi esclusivamente l'Ospitale, cioè non contenga le norme relative all' Istituto di Santa Corona e al Pio Luogo degli Esposti, che in addietro si consideravano come parte integrante dell' Ospitale stesso, pure è manifesto che nella gestione amministrativa di questo, massime in riguardo al pubblico, non v' ha alcuno che soglia scompagnare da esso le altre due anzidette Opere pie tanto strettamente vincolate fra loro per diverse ragioni. D' altronde, quando anche cessasse affatto qualunque relazione a questo riguardo, ognun vede come sussisterebbe sempre la convenienza dell' aggiunta = *ed annessi istituti* = considerando che

l' Ospitale contiene in se le Cliniche, le quali si riguardano per certi lati come altrettanti istituti, e presa da se la clinica Ostetrica, assume il titolo d' istituto di maternità — senza contare tutte le altre istituzioni dipendenti che l' Ospitale amministra, quali sono ad esempio: il Sifilicomio, il Manicomio, le Succursali in genere, e in somma le altre istituzioni presenti e futuri che ad esso Ospitale vogliansi affidate.

Per le ragioni esposte il titolo che si applicò gli è quello di *Ospitale di San Matteo ed annessi istituti in Pavia.*

Origine.

Siccome la sistemazione d' un' Opera pia non si può ragionevolmente effettuare, se non avendo sott' occhi almeno un sunto delle vicende storiche che riguardano la medesima; così si stimò necessario di introdurlo nella presente relazione.

L' Anonimo Ticinese, che scriveva verosimilmente nel 1328, contava in Pavia dieci Ospitali e ne' dintorni presso le mura non meno di sei, tra cui quello del Borgo Ticino detto di Bethlem, assai dovizioso e reputatò — a non parlare poi d' altri ospizii aperti massime nella parte inferiore della città; e soggiungendo che — lontano da molto tempo dalla sua patria — non era certo d' annoverarli tutti.

Questi Ospitali — nel tempo stesso conventi con

chiesa pubblica, affidati a religiosi, or dell' uno, or dell' altro, or d' entrambi i sessi — erano destinati in parte alle malattie comuni, in buona parte ai lebbrosi, agli esposti, ai derelitti e ad altre specialità — tutti offrivano asilo ai pellegrini, come più voleva la condizione di quei tempi di guerra e di religione: alcuni possedevano lauti redditi, altri mediocri, altri nessuno.

Tutti del resto erano mantenuti dalla carità dei cittadini, e quelli deficienti di patrimonio si reggevano mediante le abbondanti clargizioni loro procurate dai così detti Questori degli Ospitali.

Tali Istituti ed altri che furono eretti più tardi, come quello dei *Tre re Magi* detto dei Cani, fondato nel 1374 nella propria casa dal Nobile Melchiore Cani (cioè una sala con 12 letti), e un altro di patronato della nobile famiglia Folperti-Mezzabarba, continuarono le rispettive beneficenze, qual più qual meno, per lungo tratto di tempo nella seconda metà del secolo XV.° e nella prima del successivo, finchè sorse l' Ospitale di San Matteo. Questo accentrò alcuni di quelli esistenti nella città, come ad esempio l' Ospitale di *Santa Maria della Carità*, di giuspatronato della nobile Famiglia Bottigella, e forse anche una parte di quelli dei sobborghi; meno quelli sopraccennati dei Cani e Folperti-Mezzabarba, ed altri di carattere speciale o infeudati a qualche famiglia, verbigrazia l' Ospitale di San Lazzaro, di patronato della famiglia Salimbeni, che esisteva ancora nel 1565, nel qual anno veniva eretto in commenda, continuando poi in questa forma ad esistere fin sullo scorcio del secolo XVII.°

L' Ospitale di S. Matteo fu eretto nel 1449 e fu opera degna della nostra città in quel giro di mezzo secolo circa, in cui entro le sue mura ebbero vita tante ragguardevoli cose, di cui basti citare la concentrazione degli studii e il principio della edificazione della Università, l' impianto della prima Tipografia, la rifondazione della Cattedrale, quella della chiesa detta di Canepanova e quella della chiesa di San Salvatore; la istituzione del Pio Luogo degli Esposti, del Collegio Castiglioni, del Monte di Pietà, ecc. al che può aggiungersi la *torre dal pizzo in giù*, non indegno monumento del fasto di quei giorni.

Una eletta di cittadini pavesi, animati dalle calde esortazioni d'un Fra Domenico da Catalogna Domenicano del Convento di San Appollinare fuori delle mura della città, raccolse i mezzi per la erezione dell' Ospitale nostro, cui si diè luogo difatti, con bolla di Nicolò V.° e sotto la protezione di lui, che lo volle del tutto libero da ogni supremazia, da ogni ingerenza del clero della città e favorito da molte preziose franchigie materiali e morali.

Il Duca Francesco Maria Sforza donò per la fondazione dell' Ospitale due case sue, contigue al Monastero di San Matteo maggiore, approvando ed ajutando con la facoltà di espropriazione la pia opera, con lettera data dal campo contro Milano il 6 febbrajo 1449. — Alla quale liberalità del principe si aggiunse la donazione *inter vivos* fatta, il 22 marzo dello stesso anno, dal Segretario ducale Domenico Feruffini di Alessandria, il

quale, per esortazione dell' amico suo Giovanni Antonio Astolfi, assegnò all' Ospitale molte possessioni in quel di Vigevano, ch' egli aveva avute in dono dai Duchi Filippo Maria Visconti e Francesco Sforza.

Fu posta la prima pietra dell' edificio il giorno di S. Pietro del detto anno 1449 dal Vescovo di Pavia Giacomo Borromeo.

Assunse l' Istituto il titolo di *San Matteo* dall' antica Chiesa di San Matteo maggiore ed unitovi monastero dell' Ordine di S. Benedetto (monaci neri) dipendente dall' Abate di San Benigno di Fruttuaria, diocesi d' Ivrea, che fu soppresso con la detta bolla di Nicolò V.° per l' erezione dell' Ospitale, nella quale si fece uso anche di altre attigue case donatesi da parecchi signori della città che all' uopo ne fecero acquisto.

Chiamossi della *pietà*, come dalla immagine scolpita sull' antica porta con l' iscrizione seguente:

> Hoc piætatis opus confert hæc regia quondam
> Urbs pia, clara viris, pauperis alma domus
> Accipit hic æger, medico curante, salutem,
> Tutus vivit inops; hic viget una fides.

Nel 1451 furono compiute le costituzioni del Pio Luogo dal padre Domenico di Catalogna, le quali vennero poi stampate in Pavia, d' ordine dell' Amministrazione e con l' assenso del Senato, l' anno 1626 dal tipografo Giovanni Battista Rossi, e ristampate nel 1760 coi tipi del Bolzani.

Secondo le Costituzioni di Fra Domenico, la gestione dell' Opera pia era affidata a una società di cittadini

appartenenti a qualunque classe, ammessi dietro votazione della Società medesima, con una lieve tassa d' ingresso consuetudinaria e con giuramento.

La Società, la quale si riuniva per deliberare una volta al mese e più quando occorresse, era poi rappresentata da un Consiglio di amministratori, cui si aggiungevano alcuni Deputati o Consulenti legali, e i *Visitatores* o Ispettori per le prescritte annuali due visite ai beni in campagna.

La Direzione dello stabilimento apparteneva al Ministro (o Viceministro, che così si chiamava, forse per l' onoraria preminenza lasciata al Pontefice) il quale era il Superiore dei Dedicati, come tale eletto o confermato annualmente. Egli insieme cogli Amministratori provvedeva in sedute settimanali ai bisogni dell' Istituto.

Il servizio degl' infermi era principalmente disimpegnato dai Dedicati, monaci perpetui, obbligati al silenzio, occupati anche come impiegati, di conserva con altri della Società, negli uffici di Segretario, Economo, Aggiunto all' Economo, Cassiere, Capo infermiere, Farmacista, Refettoriere, ecc.

Un consorzio di Dedicate, infine, sotto la direzione immediata di una Madre o Superiora, attendeva similmente all' assistenza degl' infermi e alla esecuzione dei lavori muliebri occorrenti nell' Ospitale tanto per gl' infermi stessi quanto per la famiglia dei Dedicati.

Il Padre Domenico, in una sua lettera da Bologna diretta al cittadino Giorgio Brezzo, senza indicazione dell' anno, ma evidentemente innanzi all' apertura della

infermeria femminile, scriveva = *Guardatevi per l' onnipotente Dio , vi priego, non ricevete donne , nè putti, nè vecchi , ma solamente infermi decumbenti d' infermità curabile* — e più sotto — *Nelle vostre case , verso la vostra famiglia scarseggiate come vi piace , ma circa gl' infermi siate magnifici e liberalissimi spenditori.*

L' ottimo frate, riguardo all' accettazione di chi desiderava entrare nella Società, dichiarava nello Statuto: *nec habeamus oculum ad lucrum, vel ad dignitatem personarum, sed ad meritum, videlicet quod sint boni sensus, et bonæ famæ, ac vitæ.*

I soci entrando pagavano, quale tassa d' ingresso, 10 lire imperiali, *consuetudinem a tempore fondationis Hospitali ab omnibus liberaliter observatam.*

Gli Amministratori non dovevano coprire altri impieghi — e duravano in carica due mesi. — Chi non accettava senza legittima causa, pena un fiorino; chi non pagavalo era espulso dalla società.

La società si congregava *una domenica ogni mese.* Adunata, le si porgeva lettura di almeno tre articoli dello Statuto — indi si deliberavano le nomine degl' impiegati e gli altri affari. — Le adunanze della Società erano presiedute dal Ministro e intorno a lui sedevano gli Amministratori. Per la validità di tali adunanze occorrevano almeno dodici intervenuti.

Il Ministro e gli Amministratori, o consiglieri che dir si vogliano, si adunavano poi ogni sesto giorno dove che sia e occorrendo, anche più spesso coi Deputati, il Cassiere, l' Economo, e il Segretario, per deliberare intorno

a qualunque negozio dell' Ospitale fuorchè per la vendita degl' immobili, essendo ciò riservato alla Società.

I Deputati si eleggevano nel giorno di S. Giovanni, ed erano *vel tres vel quatuor vel plures de societate viri graves, maturi et prudentes*, col mandato di disporre intorno al da fare insorgendo qualche lite.

I due Ispettori per le visite ai beni in campagna eran scelti fra i nobili.

Il Segretario, il Medico, l' Economo, gli Avvocati e i Procuratori erano stipendiati.

Il Ministro era scelto fra i Dedicati, e, se di essi nessuno emergeva idoneo, fra i Soci.

Dalla carica di Ministro erano esclusi assolutamente i preti.

Il Ministro o Vice Ministro era veramente il Direttore dell' Istituto; ma quanto al carattere del suo ufficio, notisi che era detto = *Solus extra hospitale non vadat, nec sine signo hospitalis, nec unquam extra hospitale sine magna causa, et semper cum Socio Dedicato. — In die Jovis sancto lavet pedes suorum fratrum in capitulo, cinctus linteo, uno precedente, et pelvim pedibus abluendi supponente, ac alio seguente, et aquam infundente. Posmodum pedes eorum tergat cum pannis ad hoc sibi oblatis.*

Da lato al Ministro era nominato un *Vicarius Ministri.*

Ogni anno, a Natale, il ministro e la Madre presentavano la propria rinuncia, salvo la rielezione.

Pel servizio spirituale erano assoldati due o tre sacerdoti e un chierico.

Il Farmacista era tenuto ad acquistare e dispensare

qualunque farmaco necessario per quanto fosse prezioso, facendolo arrivare al bisogno da Venezia o da Genova.

Il Cantiniere doveva procurare per gl' infermi vino diverso per la state e pel verno, secondo il consiglio dei medici. I vini per la massima parte dovevano essere piuttosto *media et parva, quam grandia, vel potentia.*

E a ciascuno che chiedesse vino per gl' infermi, tosto e largamente doveva darsi, del pari che *l' aqua cocta*, e qualsivoglia commestibile.

I granaj dovevano essere sempre opimi di grani, biade, legumi e farina ben preparata per ammanire, massime agli infermi, pane bianco, tenero e sempre fresco. E dovevano poi contenere le frutte verdi e secche in ispecie pel verno, come uve, fichi amandorle, pere, mele, melogranati, castagne, *et hujus modi talia.*

Le dedicate — raccolte nel Pio Luogo perchè — *ubi non est mulier, ingemiscit æger* — non dovevano mai abbandonarsi all' ozio; ma pregare, leggere, rattoppare gli abiti degl' infermi e della famiglia dell' Ospitale, lavare i panni sucidi, apprestare i cibi e l' acqua pei ricoverati, secondo le prescrizioni dei Medici e del Capo infermiere, allevare la polleria e raccogliere le ova per gl' infermi, conservare le frutta, ecc.

Presso i Dedicati vi aveva una specie di banco per depositi; ma ben inteso senza corrisponsione di frutto.

A quelli della Società era assolutamente proibito di valersi dei cavalli e trasporti dell' Ospitale per uso privato.

Gli oggetti di scarto, di tenue valore, *sicut sunt scutellæ, incisoria, panni antiqui lacerati de lino et de*

lana, et hujusmodi, non si dovevano vendere, ma donare ai poveri.

Nessuna parte dello Statuto risguarda in particolare il servizio dei Medici.

Lo Statuto non si poteva alterare o modificare se non per tre adunanze della Società alle quali intervenissero almeno venti Soci. =

Il primo Vice Ministro o Ministro fu un Delfino Strada, il quale cessando di vivere ai 9 Aprile 1453 lasciò tutti i suoi beni all' Opera pia.

La prima Dedicata fu la nobile Sebellina De Beccaria che morì l' anno 1467.

L' Ospitale fu aperto nel 1456 e il primo infermo ricoverato nella infermeria dei maschi nel giorno 23 giugno dello stesso anno fu un uomo del Monferrato, mentre nella infermeria delle femmine, apertasi 33 anni dopo (6 giugno 1489) fu una certa Maddalena di Robbiate.

Fra le liberalità principali e più antiche merita d' essere ricordato il testamento 3. luglio 1471 del nobile Agostino de Beccaria, il quale chiamò l' Ospitale erede universale de' suoi latifondi *si et dummodo et tandiu, quamdiu hospitale ipsum regetur et gubernabitur per confraternita: tum personarum et civium laycorum et secolarium papiensium, et ad ipsum hospitale et in eo tenebitur infirmaria, et pauperes infirmi recipientur, medicabuntur, et alimentabuntur, prout hactemus per tempora prœterita gubernatum et rectum fuit, ac recepti, nutriti, medicati et alimentati fuerint, et prout fit de presenti, et prout in*

futurum sic perpetuo fieri debere idem dom. testator sperat et credet, venendo, in caso diverso, l' Ospitale privato della eredità, e, in luogo di esso chiamato il collegio dei Mercanti di Pavia.

Nel secolo XVI.° continuando l' entusiasmo dei pavesi per il loro grandioso Istituto, questo si avvantaggiò per ogni rapporto dei cospicui lasciti e delle donazioni che gli pervennero da ogni parte; e malgrado i tempi burrascosi che correvano, non sofferse peripezie talmente gravi che gl' impedissero l' esercizio della sua munifica beneficenza.

In seguito alle deliberazioni del Concilio di Trento sorsero controversie fra l' Amministrazione dell' Ospitale e i Vescovi di Pavia rispetto al diritto di visita che questi pretendevano possedere per effetto delle deliberazioni stesse. L' Amministrazione predetta ottenne però dalla sacra Congregazione dei Cardinali la conferma del privilegio della esenzione dell' Ospitale da qualsiasi ingerenza ecclesiastica dell' Ordinario per dichiarazione 13 Aprile 1575 — e con altra del 22 Agosto 1576 ottenne che le Dedicate non fossero sottoposte alla bolla di Gregorio XIII; lo che venne formalmente comunicato a monsignor Ippolito De Rossi, che in quel tempo era Vescovo di Pavia.

La peste che afflisse la Lombardia nel 1627 propagossi, come è noto, anche in Pavia, dove infierì specialmente negli anni 1629 e 1630, e i danni in cui fu gettata la città dal terribile flagello, ricaddero non lievemente sull' Ospitale. — A ciò s' aggiunsero per esso

altre sciagure pubbliche e particolari per non breve tratto di tempo, le quali, dopo di aver cagionato una progressiva restrizione nell' accoglimento degl' infermi, resero necessaria nel 1638 la chiusura dell' infermeria dei maschi, e dieci anni di poi, anche di tutte le altre; — cosicchè il beneficio restò sospeso e lo sarebbe forse stato per molti anni, se l' Amministrazione mediante la vendita di alcuni stabili e qualche altro eccezionale espediente, e col soccorso dei cittadini, non fosse riuscito a riattivarlo nell' anno seguente.

Fra i principali benefattori del P. L. dal secolo XV. al XVIII furono: Domenico de Ferufini, Delfino de Strada, Agostino de Beccaria, Elisabetta de'Lonati, Alberico de' Castiglioni, Giuseppe de' Visconti-Scaramuzza, Enrico e Cesare de' Fornari, Catone Sacco, Paolo Parato di Crema, Paolo Torquato di Sparvara, Nicolao de' Agosti, Giacomo Francesco de Gambarana, Orazio de Ramos, Antonio de Luca, Cesare de Albonesi, Giovanni Agostino de Ruino, il sacerdote Carlo Moroni, l' imperatore Giuseppe II.° Giovanni Alessandro de Brambilla.

Non si conosce, storicamente, come l' accettazione illimitata degl' infermi si restringesse col tempo al territorio del principato di Pavia.

Pavia, che, come ognuno sa, reggevasi a Comune, diventò Contea nel 1396 e fu costituita in Principato nel 1499; ma non consta, ripetesi, quando cominciò a limitarsi l' accettazione gratuita degli ammalati poveri al territorio del Principato, com' è in corso oggidì. — Verso la metà del secolo XVIII.° vi ha però

traccia di siffatta limitazione. — Il Dott. collegiato di Vigevano Antonio Cattaneo, con testamento 12 agosto 1763, lasciò un vistoso legato all' Ospitale in contemplazione dell' assistenza che veniva dal medesimo prestata ai poveri infermi *segnatamente del Principato di Pavia.*

Nel 1782, Giuseppe II.° aveva istituite le due Cliniche *medica* e *chirurgica* (operativa); e nel 1787 ebbe principio la nuova fabbrica, condotta dall' architetto Pollak, con cui si ampliò e migliorò d' assai l' antico edificio, del quale era centro la nota *crociera* principale. — La chiesa di San Matteo, ch' era stata riedificata nel 1455, fu a tale scopo abbattuta insieme con l' oratorio delle Dedicate detto di Santa Maria del Morone.

Colla riforma edilizia del Nosocomio camminò di pari passo quella amministrativa, perocchè, fatta cessare la Rappresentanza collegiale, il governo austriaco vi sostituì un Amministratore unico, e primo in questa carica fu l' egregio marchese Malaspina nominatovi il 1.° marzo 1785, con a lato un Direttore medico nella persona dell' illustre prof. Frank.

Avanti il 1787 l' edificio nosocomiale ricordava all' aspetto i tempi della sua fondazione. — L' antico ingresso — dice il Giardini — era situato a mezzogiorno vicino al basso rilievo marmoreo rappresentante l' usato simbolo della pietà, che con breve iscrizione ancora vedesi incassato nel muro. Tre arcate aperte nel muro stesso formavano tre ampie porte, due delle quali davano l' accesso e quella di mezzo restava chiusa, e tutte

eran munite di ferrei cancelli. Pochi gradini che si estendevano lungo le dette tre arcate introducevano in un cortile quadrato, nei tre interiori lati difeso da porticato alle stesse arcate corrispondente. Da questo porticato alla sinistra parte si entrava nella chiesa di San Matteo, alla destra nella crociera chirurgica, e dal portico di fronte alla strada si passava nella gran croce in cui era diviso il pio Stabilimento. Quivi sull' alto delle pareti, a fresco, in forma ovale con finte cornici, miravasi la serie dei ritratti dei benefattori, e da ambedue i lati di tutti i quattro bracci stavano collocati i letti, che al bisogno eran chiusi con cortine azzurre. Nel mezzo poi della croce eravi l' altare, al quale celebravasi il santo sagrificio, sì che anche potevano i malati assistervi personalmente.

Nell' anno 1791 venne di nuovo istituita l' Amministrazione nella forma di prima, e il Malaspina fu da questa eletto Vice Ministro, finchè nel 1808 sorsero le Congregazioni di Carità secondo il sistema d' oltralpe, per funzionare lungo il periodo che si chiuse poco dopo la restaurazione austriaca. (Veggasi in allegato B una copia del *Compendio delle discipline dell' Ospitale* nel 1808).

Nel 1808, abbattuto il caseggiato che occupava quasi interamente l' attuale piazza dell' Ospitale, lasciando lungh' esso una via piuttosto angusta, vennero stabilite le alee di alberi, come oggi ancora vi si veggono. Al quale miglioramento ne tennero dietro nel secolo attuale molti altri e per es., dal 1844 al 1849, la rifabbrica di una gran parte dell' edificio.

Nel 1818 Francesco I.° aggiunse alle dette Cliniche quella Medica pei chirurghi, l' Oculistica e l' Ostetrica.

Nell' anno 1820 il Governo separò l' amministrazione patrimoniale dalla reddituale, preponendo a quella un Amministratore, a questa un Direttore, senza dipendenza fra loro; e questo sistema perdurò fino al 1866 in cui fu eletto l'attuale Consiglio ospitaliero. (Alleg.° C — Cronologia conosciuta delle Rappresentanze dell' Ospitale). — (Alleg.° D — Atti e documenti dell' Ospitale).

Tit. I. — Scopi.

Art. 1. — . . . infermi attaccati da malattie acute e sanabili, non croniche.

Il miglior commento di questa dizione, che tende all' esclusione dei cronici dall' accoglimento gratuito, è senza dubbio la pagina degli antichi Statuti che qui si riporta: *Hoc autem ante omnia volumus omnes nosse quod Hospitale hoc nostrum sub Sancti Matthæi Apostoli titulo dedicatum non fuit a nobis cœptum, fundatum et institutum pro solis peregrinis pauperibus colligendis, nec pro antiquis, et decrepitis personis confovendis, nec pro debilibus quibusque tenendis, nec pro Infirmis, qui incurabili, et perpetua laborant ægritudine recipiendis, quia ex hujusmodi Infirmorum qualitate citò nostra repleretur Infirmaria, et hoc tam sumptuosum atque magnificum Hospitale admodum paucis esset utile; verum ad hoc duntaxat, et ob id*

tantummodo a nobis universi noverint esse fundatum, *et institutum, ut in illo acceptentur,* et solummodo maneant illi soli Infirmi, qui et decumbentes sunt, et qui fideli, et vero Medicorum Hospitalis judicio curari, sanarique possunt adhibitis congruis medicinæ remediis. *Unde super hoc Medicorum Hospitalis nostri præsentium et futurorum conscientias, et aggravamus, et oneramus, ne quemcumque Infirmorum recipi, et teneri consulant in dicto Hospitali, nisi eum tantummodo, de quo sciunt, vel coniectant verisimiliter, quod ab infirmitate, qua gravatur, medicinalibus auxiliis poterit relevari. Sive sit pauper, sive dives, sive ignobilis, sive nobilis, sive indigena, sive alienigena (quantum ad receptionem) nulla sit differentia personarum. Nostri ergo Hospitalis Medici animadvertant solerter, et vigilanter, ne aliquo piætatis intuitu, vel affectu, aut cujusquam precatu in contrarium flectantur, et semetipsos onerent, et aggravent Hospitale. Nullus autem prædictorum Infirmorum in Hospitalis Infirmaria receptetur, nisi de consilio Medici modo prædicto, et nisi facta prius Ministro notitia, et de ejus licentia: nec cuiquam alteri de Societate nostra, etiam Magistris, hoc posse concedimus.*

Riguardo al *non fuit a nobis cœptum*, *fundatum*, *et institutum pro solis peregrinis pauperibus colligendis*, *nec pro antiquis et decrepitis personis confovendis*, *nec pro debilibus quibusque tenendis*, si ricorda, per diradare ogni dubbio che insorgesse, come tutti i conventi cui erano uniti gli Ospitali antichi davano ricetto ai pellegrini, i quali vi avevano un' apposita stanza per le brevi soste che facevano in ciascuna delle città per cui

transitavano, operando altresì delle carità diverse agli accattoni, ai vecchi, ecc. per missione religiosa, da non confondersi con lo scopo speciale del Nosocomio.

Di questa parte dei costumi del medio evo è parola in tutte le storie, e in ispecie sull' ospitalità concessa ai pellegrini dagli Ospitali pavesi, veggasi il noto opuscolo dell' Anonimo ticinese.

Su questo proposito, ad esempio, dallo statuto dell'Ospitale di Vercelli appare forse più chiaramente che altrove l' uso dei tempi. Malgrado che lo scopo di esso Ospitale fosse quello della guarigione degl' infermi, nel detto Statuto si parla non solo dell' asilo accordato ai pellegrini, ma sì anche di una scuola per i fanciulli, di una elemosina di biade per i poveri della città, ecc.; insomma della carità multiforme propria dei conventi.

L' esclusione dei cronici dagli Ospitali comuni è d' altronde ormai un canone scientifico ammesso da tutti. In Inghilterra, come risulta dalla autorevole opera di Armand Husson: *Ètude sur les Hôpitaux, ecc.*, che avverrà di citare ancora nella presente relazione, i cronici sono in via ordinaria rimandati ai Ricoveri speciali. In essa opera a tale riguardo è detto:

Les hôpitaux généraux repoussent, pour la plupart, les malades atteints de la petite verole, de fiévres éruptives et contagieuses, d' affections chroniques, *de maladies de peau, ainsi que les femmes en couches.*

Negli Ospitali francesi, massime in quelli di Parigi (tutti dipendenti dal Governo, a differenza degli inglesi che sono essenzialmente liberi) l' accoglimento dei

cronici in addietro era tollerata, o a dir meglio subìta; e con norme di visite periodiche assai rigorose tentavasi di sgombrarne mano mano le infermerie; ma oggigiorno anche in Francia prevale addirittura la rejezione dei cronici dagli Ospitali comuni. Diffatti nell' opera succitata è detto:

Dans ces derniers temps, il c' est introduit un usage abusif qui consiste à admettre, comme malades, des individus qui n' ont que des infirmités ou des affections chroniques. *Ces admissions ont pour but de fair prononcer, par voie de translation, l' evacuation de ces infirmes des hôpitaux sur les hospices, en forçant pour ainsi dire la main à l' Administration. Lorque vous croirez reconnaitre des individus de cette catégorie, vous n' hésiterez pas à refuser l' admission. Vous previendres par la une sorte de fraude, et vous économiserez à l' Administration des frais de journées et d' hôpital qui seraient en pure perte.*

Ainsi, la condition essentielle, indispensable, de l' admission du malade dans l' hôpital, c' est qu' il soit atteint d' une affection curable.

In Lombardia, sia per le antiche costituzioni degli Ospitali, sia per le disposizioni del cessato Governo, i cronici sono esclusi dagli Ospitali stessi — o se vengono ammessi in determinati casi, non lo sono mai gratuitamente, nè, comunque, a pregiudizio dell' accettazione degli ammalati guaribili.

Riguardo ai cronici del Pertusati, che una volta ebbero ricetto nell' Ospitale di San Matteo (alleg.° E.), questo si disimpegnò da qualunque obbligo mediante

una regolare convenzione ch' esiste negli atti e che da nessuno si contesta.

Sull' esclusione dei cronici dal beneficio gratuito non occorre spendere altre parole. Essa è in corso da tempo remotissimo, ed è forse una delle massime più note e radicate in coloro che pel ricovero degl' infermi fanno capo all' Ospitale di Pavia.

Si aggiunge, in fine, che nell' attuale Regolamento d' accettazione è contemplato il ricovero d' infermi affetti da mali acuti e trattabili coesistenti con mali cronici sotto la condizione però del licenziamento non appena vinta la malattia guaribile, ma non si credette prudente l' articolare nello Statuto una disposizione relativa a tale agevolezza, potendosi in ogni caso rimandarla al Regolamento amministrativo.

Art.° 1. — . . . nè contagiose.

La dimostrazione dei principj che fanno escludere dall' accettazione gratuita gli ammalati contagiosi sarebbe cosa oziosa. Basti il rammentare sommariamente i pericoli d' infezione, la necessità di riparti speciali e separati, il grave costo.

Il Governo principalmente e i Comuni sono tenuti di provvedere ai contagiosi, nè un Ospitale può in verun caso, ragionevolmente, costringersi alle funzioni ordinarie di un lazzaretto.

Il Decreto governativo 5 settembre 1806 caricava all' Erario pubblico le spese occorrenti per arrestare la diffusione delle malattie epidemiche contagiose.

Presso il Governo austriaco vigeva assolutamente il sistema dei *sequestri.*

Il nostro Governo ha rallentato assai le rigorose provvidenze anteriori, ma però sancì il principio che i mali contagiosi vogliono essere curati *in luogo,* cioè dove si sviluppano, per evitare i trasferimenti e le conseguenti propagazioni.

Le malattie contagiose sono escluse dall' Ospitale di Milano; e citando la capitale s'intende spiegata rispetto alle medesime la pratica seguita in generale dai nosocomii di Lombardia.

Volendosi estendere poi l' indagine fuori d' Italia, si vede che l' esclusione è del pari sancita per tutti gli Ospitali inglesi, come appare dal brano succitato ricavato dallo studio dell'Husson; il quale Husson, Direttore dell' Amministrazione generale dell' Assistenza pubblica in Francia, mostrava, nel riferire la pratica degli inglesi, il proposito di confermare definitivamente un simile principio anche in Francia.

Gl' infermi da mali contagiosi, come si vedrà in appresso, sono bensì ricoverabili contro il pagamento delle spese che importano, in riparti separati e con le cautele e nei limiti consigliati dalla massima prudenza, ogni qual volta la loro accettazione non nuoca all' accettazione degli ammalati ordinarii.

Art.° 1. — . . . i quali abbiano domicilio. . .

Il codice civile italiano nel determinare il domicilio civile dà luogo alla seguente distinzione.

Domicilio — Luogo, nel quale uno esercita i suoi affari principali;

Residenza — Luogo in cui uno tenga stabile permanenza indipendentemente dallo esercitarvi i suoi principali affari;

Dimora — Luogo in cui uno si trova senza intenzione di trattenervisi stabilmente.

Si ritiene perciò che nessun requisito sia per cautelare con maggior efficacia di quello del *domicilio* la pertinenza degl' infermi chiedenti ricovero nell' Ospitale al territorio giurisdizionale di questo. Soltanto il domicilio determina con precisione la spettanza dell' individuo alla località, cosicchè non rimanga dubbio che la beneficenza venga concessa proprio a coloro cui si vuole e deve farla, e si pone anche più netta la base delle eventuali competenze passive accollabili alla località mittente, ovvero sia al Comune.

Si potrà fare l' obbjezione che questa base del domicilio manca affatto per tutte le competenze passive che riguardino gl' individui mandati da un Comune, ma non domiciliati in esso, e quindi senza la dichiarazione della rispettiva appartenenza, per es. nei casi di scabbiosi, contagiosi in genere, alienati, ecc., per lo che dovrebbe esser meglio attenersi alla sola ragione, al solo *fatto* della *provenienza*, ritenendo che ciò basti in qualunque caso, e posto il principio che per le eventuali competenze passive se ne abbia per contabile il Comune mittente, salvo a questo il regresso verso il Comune di domicilio.

Ma a questa obbjezione si risponde = Non accertandosi il *domicilio* è scalzato il fondamento per determinare comechessia il diritto al beneficio — e si avverte che gli abusi che ne derivano sono innumerevoli per la ragione che — come avviene anche oggi — moltissimi infermi non appartenenti al territorio ospitaliero ottengono ricovero nel nostro Ospitale portandosi momentaneamente in un Comune posto nel territorio medesimo, mentre la *provenienza* basta a determinare l' accettazione gratuita.

Comunque sia, per togliere di mezzo qualunque dubbio, si ritenne il *domicilio* per gli ammalati aventi diritto all' accettazione gratuita, e si dichiararono poi contabili i Comuni di *provenienza* (salvo a loro il regresso verso quelli di domicilio) per gl' infermi poveri non ricoverabili gratuitamente; e ciò si volle articolare formalmente sebbene riguardo a questi si abbia già l' ordinaria garanzia della obbligazione preventiva al pagamento, per la ragione che si danno dei casi che questa obbligazione difetta e non di meno si è costretti ad astenersi dalla rejezione dell' infermo inviato.

Art.° 1. — . . . i quali abbiano domicilio nei Comuni designati nell' elenco annesso al presente Statuto.

Per esaurire questo argomento che risguarda il *territorio ospitaliero* o, in altri termini, la giurisdizione dell' Ospitale, conviene rispondere ai seguenti quesiti:

A chi spetta il diritto al ricovero ed alla cura nell' Ospitale di Pavia?

Agli abitanti di quali luoghi o terre, oltre la città?

Havvi una circoscrizione territoriale ospitaliera?

Gli Statuti originarii dell' Opera pia su questo punto dicono espressamente: *pateat hospitale hoc nostrum .... undecumque ad hospitale nostrum dignati fuerint declinare ....* (pag.ª 47 — edizione del 1760) e più oltre, premesso ciò che riguarda l' ammissibilità quanto all' indole del male, soggiungono che del resto sia pure l' infermo *sive indigena, sive alienigena, quantum ad receptionem nulla sit differentia personarum* (pag.ª 78). Ed il primo infermo infatti, accolto nella infermeria degli uomini — che si aperse nel 1456 — trentatre anni avanti a quella delle donne — fu un individuo del Monferrato.

Or come avvenne che questa accettazione amplissima, inspirata dai sentimenti cattolici del tempo, si restringesse nella forma che attualmente si pratica, cioè limitatamente agli abitanti dell' ex Principato pavese?

Vi fu chi ha cercato di risolvere una siffatta questione mediante un' accurata e non facile indagine sui documenti ospitalieri, e su quant' altro volesse all' uopo.

Ma quella indagine, comunque continuata con una longanimità non comune, tuttavia non condusse in proposito a verun risultato. — La circoscrizione territoriale ospitaliera all' ex Principato pavese compare in tal tempo, che di questa giurisdizione era affatto cancellata ogni pratica applicazione amministrativa, non

trovandosene cenno che nella seconda metà ed inoltrata del secolo scorso. Per cui è da ritenere che le sue origini — se pure ne esistono, di valore giuridico — risalgono più indietro e siano sfuggite alla fatta investigazione.

Ora si dovrà questa investigazione proseguire più oltre? — A parte il tempo non breve, che ancora bisognerebbe impiegarvi, e con poca speranza di riuscita, e col pericolo anche d' intricarsi in un viluppo di controversie e di dubbii, un tale proseguimento non è punto necessario, poichè la questione può essere altrimenti e con sicuro fondamento risoluta.

Avanti tutto si può di leggieri concepire come quell' originario moto espansivo di carità, tanto conforme all' indole dei tempi ed allo spirito religioso dei fondatori e primi benefattori dell' Ospitale, dovesse incontrare un qualche limite nella sua esplicazione pratica specialmente per le non favorevoli circostanze in cui dovette col volgere degli anni trovarsi il pio Stabilimento; ricordandosi le successive diminuzioni di bocche da esso mantenute — come allora dicevasi — diminuzioni rese necessarie da comuni e particolari calamità, e così pure la chiusura nel 1638 d' una parte della infermeria degli uomini, e nel 1648, quella di tutte le infermerie, sì degli uomini che delle donne, riaperte poi l' anno seguente dietro alcune vendite e costituzioni di censi a vita, e mediante nuovi soccorsi di benefattori.

Egli è assai verisimile che, sotto la pressione di

queste gravi contingenze, e coll' affievolirsi dei sentimenti religiosi, i cittadini pavesi circoscrivessero la loro carità ospitaliera entro più ristretti e determinati confini; a ciò fors' anco indotti dal fatto che la più facile e pronta viabilità facesse convergere al P. L. troppi malati di ogni provenienza. E così probabilmente avvenne che i cittadini medesimi per la forza delle cose, a poco a poco e quasi inavvertitamente, dessero al beneficio del patrio nosocomio un carattere, che vorremmo dire municipale — nel senso del Municipio d' allora — limitandolo cioè, non solamente a chi ne avesse maggior bisogno e quindi ai soli poveri (chè originariamente dagli Statuti non era imposta nemmeno la condizione della povertà (*); ma ancora a quei poveri per cui i cittadini medesimi potessero avere un più vivo e diretto interesse e quindi ai poveri abitatori delle terre poste già per lungo tempo sotto la giurisdizione della città — le quali terre erano da loro per la massima parte possedute e mantenevano con Pavia continui rapporti d' ogni maniera. Codeste terre, costituenti l' antico principato pavese, essendo politicamente divenute per circa due terzi retaggio del Duca di Savoja, poi Re di Sardegna, egli

(*) Il citato passo degli Statuti, alle parole già riferite circa le condizioni degl' individui da accettarsi — *pateat hospitale . . . infirmis universis . .* — aggiunge le seguenti: . . . . *cujuscumque gradus et conditionis existant, divitibus et pauperibus* . . . . (pag. 47). — E l' altro passo successivo dice precisamente: *sive pauper*, *sive dives*, *sive ignobilis, sive nobilis* . . . —

è agevole di spiegarsi, con l'ora esposta congettura, alcune circostanze a cui si volle attribuire una soverchia significazione, quasi che implicassero un chiaro e riconosciuto diritto al ricovero nell' Ospitale di Pavia per gli abitanti del detto ex Principato. — Così a cagion d'esempio, s'è creduto di dare una grande importanza al fatto del nessun ostacolo che il Governo Sardo frappose all' applicazione di alcuni beni ecclesiastici situati ne' suoi Stati all' Ospitale di Pavia, trovandosi che nel 1781, in occasione d'un assegnamento di questo genere, il Conte di Perrone in nome del Re scrisse il 20 ottobre di quell' anno al Conte di Firmian, che S. M. di buon grado aderiva alla progettata misura e acconsentiva anzi volonterosa — non ostante qualunque regola potesse in quegli Stati militare in contrario — che, trattandosi d'un Ospitale così meritevole delle regie beneficenze, restino al beneficio di esso col privilegio medesimo d'immunità quei beni che si sono goduti finora immuni dalle case religiose che attualmente li possedono, ecc. — Nella quale benemerenza dell' Ospitale pavese rimpetto al Governo di S. M. Sarda — onde questo si decise all' accennato favore — si trovò designato l' accoglimento dei sudditi Sardi nell' Ospitale, e si volle anche arguirne il relativo diritto. Ma nel fatto la cosa risolvesi in ciò — che nel 1781 sopracitato, premendo al Governo imperiale di sovvenire con prontezza e largamente, come poi fece, con beni di soppressi ordini religiosi, l' Ospitale di Pavia gravissimamente sbilanciato — e non riuscendosi mai

ad ottenere l' assenso del Governo Sardo per quella parte di essi beni che eran posti nel suo territorio — a vincerne la ritrosia si pensò di far valere anche il titolo dell' accoglimento de' suoi sudditi nel detto Ospitale. Per lo che, sentitane prima l' Amministrazione ed avutone in risposta « che l' Ospitale non aveva perciò alcuna espressa ingiunzione da testatori o donatori, ma che tuttavia siccome prima della smembrazione i malati del territorio smembrato si ricevevano, così erasi creduto di proseguire anche dopo a riceverli » il Conte di Firmian ne scrisse al Conte di Perrone mettendo in rilievo il fatto dell' accoglimento dei sudditi Sardi nell' Ospitale, ma (com' egli si esprime ragguagliandone poi il Principe di Kaunitz), guardandosi bene dall' accennare un' obbligazione qualunque in siffatto particolare. Onde la ragione della benemerenza esisteva; però ben diversa da quella sopradetta, e che da taluni si vorrebbe accampare a sostegno di pretesi diritti: potrebbe anzi dirsi una ragione di affatto opposto significato.

E ciò può dare una idea delle controversie e dei dubbii, in cui si correrebbe rischio di avvilupparsi, dove si volesse proseguire quella investigazione storica che superiormente si ricordava. Nel mentre poi come si è detto, anche indipendentemente da esso, la questione può risolversi senza turbamento degli interessi che si costituirono d' intorno all' Opera pia.

Il Regolamento d' accettazione attualmente in vigore per l' Ospitale di Pavia riconosce il diritto al ricovero

in esso — quanto alla provenienza — per tutti i *miserabili* (art. 6) *abitanti della città e dell' ex Principato pavese, il quale oltre il circondario della prima appartenente al Regno Lombardo sino a determinati confini, comprende la bassa Lomellina ed una parte dell' Oltrepò* (Art. 8) *E per l' esatta osservanza di tale diritto* prescrive il Regolamento stesso che debba *trovarsi nella sala di accettazione la mappa geografica dell' indicato territorio, come pure l' elenco di tutti i paesi e Comuni che vi appartengono* (ibidem) — (Alleg. F).

Questo regolamento è stato approvato con dispaccio 12 agosto 1832, dal Governo di Milano — vale a dire da un Governo, che, per l' indole sua e per gl' interessi che era chiamato a tutelare, non avrebbe certo estesa la beneficenza oltre i limiti designati da giuste ed inoppugnabili ragioni.

E poichè vi teneva dietro immediatamente la sua attivazione, gl' infermi furono da allora — cioè da più di 30 anni — accettati secondo le regole testè esposte, e quindi giusta le indicazioni della mappa e dell' elenco surricordati, che furono posti per guida nella sala ed ufficio d' accettazione e che tuttodì vi sussistono.

Del rimanente è pur probabile assai che ciò avvenga anche da tempo ben maggiore; concorrendo ad avvalorare una simile congettura atti e norme regolamentari che risalgono al cadere del secolo passato, ed in cui si trovano in questo proposito perfino le istesse frasi adoperate nel Regolamento d' accettazione ora vigente.

In tutto ciò havvi quanto basta per istabilire un

diritto di possesso incontrovertibile omai , e che d' altronde non metterebbe nemmen conto di porre in controversia.

Evidentemente col nuovo Statuto organico il miglior partito che si presenta è quello di riconoscere un simile diritto — quel diritto cioè che si fonda sullo stato di fatto attuale e permanente da oltre un trentennio almeno, con tutta sicurezza — molto verisimilmente poi fin dal cadere del secolo passato; — e così ritenendo ammissibile all' Ospitale di Pavia gli abitanti delle terre e dei luoghi spettanti già all' ex Principato pavese , quale risulta descritto dall' Elenco a cui si riferisce il Regolamento d' accettazione in vigore, e che da tanti anni ha governato effettivamente l' accettazione medesima.

Se non che questo Elenco, di antica data — per ciò che ebbe a dimostrare la pratica e più ancora un apposito esame — ora non corrisponde molto bene allo scopo, cui deve servire. Dove si pigliassero alla lettera le sue indicazioni, si escluderebbero dal beneficio non poche località, che hanno pur diritto a fruirne, e fors' anche potrebbe farsi luogo al caso contrario. Essendo naturalissimo che noi ci riportiamo alla circoscrizione presente del territorio — o per meglio dire allo stato di fatto presente a noi noto — ne accade che in questo non troviamo il conto di moltissimi luoghi che nel detto Elenco sono indicati, e viceversa. Del che non riesce difficile trovar la ragione nelle modificazioni e nei cambiamenti che col volgere del tempo s' introdus-

sero nelle circoscrizioni e denominazioni dei Comuni. Parecchi Comuni, che già esistevano come tali, ora sono ridotti a frazioni di altri; — luoghi, che prima erano frazioni, son divenuti Comuni; — il capoluogo ed il nome di parecchi Comuni, il nome soltanto di altri si sono cangiati; — qualche luogo è anche scomparso per devastazione di acque straripate o per altra causa; — poi le stesse circoscrizioni maggiori, in cui le comunali si comprendono, hanno subìto dei mutamenti, ecc.

Preso per tanto il partito accennato pur dianzi — si rendeva necessaria una operazione di riscontro, per cui si potesse determinare con sicurezza l'Elenco dei Comuni aventi diritto alla beneficenza ospitaliera di Pavia in perfetta corrispondenza col fatto che dal vecchio Elenco si volle sancito. E questo riscontro non era altrimenti possibile fuorchè col riferirsi alla circoscrizione territoriale presente, qual' è stabilita dalla legge, e che perciò serve di base alle molteplici trattazioni, che occorrono all' Amministrazione ospitaliera in rapporto precisamente coll' accettazione e la cura dei malati.

Una siffatta operazione venne intrapresa da qualche anno, investigando primieramente negli atti ufficiali — poscia richiamando, pure d' ufficio, notizie e schiarimenti da quasi tutti i Sindaci della Provincia — procurandone ancora in modo ufficioso da varie persone che, per cognizioni locali o d' altro genere, fossero capaci di fornirne — ricercandone inoltre nei libri ed altri documenti di storia patria — e ricorrendo in fine

a tutti quei mezzi per cui si potesse raggiungere l' intento.

Coll' impiego continuato e paziente di tutti questi mezzi — nè ci voleva di meno, perchè la cosa non riusciva tanto semplice ed agevole, quanto a prima giunta poteva parere — si conseguiva il risultato, che appare dal Prospetto comparativo che si allega sotto G.

Ora, considerando un simile risultato, si rileva:

1.° Che i luoghi indicati nell' antico Elenco, siccome appartenenti all' ex Principato pavese, poterono riferirsi quasi tutti all' attuale compartimento territoriale del Regno; non essendone rimasti esclusi che i pochi seguenti:

(*) **Cascina dei Magni**
Mezzana del Bellisomi
S. Maria Bagn . . .
Castegnetto
Mezzana Astolfi
Regalia
Navarone
Sanizella
S. Pietro Rava
Valiata.

2.° Che i suddetti luoghi, di cui fu possibile il riferimento, appartengono tutti all' attuale Provincia di

(*)*Cascina de' Magni* = Il Robolini l'accenna aggiungendo: = Lomellina = e null' altro (pag. XIX). *Una Cà de' Magni* parrebbe anche indicata nelle Case sparse del Comune di Canevino.

Mezzana del Bellisomi = L' Elenco del Robolini dice: = Mezzana del

Pavia, ad eccezione degli otto spettanti alla finitima Provincia di Alessandria, come dal succitato Prospetto comparativo e dallo stralcio che se ne allega sotto H.

3.° Che dei Comuni dell' attuale Provincia di Pavia ve ne sarebbero parecchi non ammessi al beneficio ospitaliero di questa città, come dal citato Prospetto comparativo.

Bellisomi - Lomellina. La carta del Borgatta la segna presso il Po, un po' più lontana dal fiume che Mezzana Corti, e verso Sommo. — Lo stesso Robolini poi congettura che sia stata ingojata dal Po.

S. Maria Bagn = Forse è *S. Maria Bagnolo*, indicata dal Robolini aggiungendo: P. Lomellina, V. Langosco = (Infatti Langosco la comprende fra i suoi Cascinali). Ed è tanto più probabile che sia = *S. Maria Bagnolo*, perchè questa dicevasi e dicesi in dialetto *S. Maria Bagneu*, che è qualche cosa di vicinissimo alle indicazioni dell' Elenco ospitaliero.

Castegnetto = L' elenco del Robolini alla pag. XXIV accenna: *Castegnino* Oltrepò. P. Voghera. V. Corvino. (non dice però altro ove parla di Corvino). — *Castagnolo* oltrepò: P. Voghera. V. Montesegale. La risposta avutasi dal Sindaco di Corvino non accenna nulla. Quella di Montesegale indica infatti *Castignoli* fra i Cascinali.

Mezzana Astolfi = Robolini dice: = Mezzana degli Astolfi, oltrepò, poi fa la stessa congettura come per la Mezzana Bellisomi.

Regalia = Robolini dice: oltrepò — e nulla più.

Navarone. = (Nessuna notizia).

Sanizzella = forse la *Sanizzola* così indicata dal Robolini: = Sanizzolla, oltrepò, P. di Voghera — V. Montubeccaria = pag. LX. — La risposta di Mantubeccaria annovera infatti *Sanizzola* fra i suoi cascinali.

S. Pietro Rava = Havvi un *S. Pietro Ravazzolo* indicato dal Robolini nel suo Elenco a pag. LIX.

Un *S. Pietro* è pure accennato nella risposta di Lomello, che lo annovera fra i suoi cascinali. Anche la risposta di Palestro indica un S. Pietro fra i cascinali.

Valiata = (Nessuna spiegazione).

Per quanto ai luoghi indicati nell' antico Elenco, che non si poterono riferire al compartimento attuale della Provincia, egli è da notare che forse più non esistono; perocchè, a senso anche di ciò che congettura il Robolini, o furono ingojati dal Po (come sembra, a suo dire, che avvenisse, per esempio, di Mezzana Astolfi e Mezzana del Bellisomi) od altrimenti accadde che se ne distruggessero i caseggiati, perdendosi ogni memoria della loro ubicazione. Il fatto è che, per quante indagini siansi tentate, mai non si è riuscito a trovarne il conto. Ond' è da ritenere che per questa parte — escludendo i detti luoghi dall' Elenco che si allega al nuovo Statuto — non verranno certo sollevate contestazioni per niegato diritto al beneficio ospitaliero.

In quanto poi alcuno dei luoghi medesimi corrispondesse ad altro esistente di denominazione più o meno simigliante (*S. Maria Bagn* = *S. Maria Bagnolo* = *Castegnetto* = *Castegnino o Castagnolo* = *Sanizella* = *Sanizzola*) non ne deriverebbe inconveniente di sorta, perchè i luoghi corrispondenti sarebbero già ammessi al beneficio come frazioni di Comuni fuor di dubbio appartenenti al territorio ospitaliero.

Rispetto agli altri Comuni della provincia di Alessandria, questo diritto si appartiene a loro in modo incontrastabile. — Prima di tutto è notorio che essi Comuni appartennero un tempo di fatto al Principato pavese. Ed alcuni = come per esempio: *Guazzora* = *Piovera* = *Sale* = si trovano ancora indicati come spettanti all' oltrepò vogherese o provincia di Voghera

nello Editto del Settembre 1779 di S. M. Sarda sul censimento delle provincie, come dicevasi allora, di nuovo acquisto. — D' altro canto è da riflettere che se i comuni stessi non hanno molto usato in addietro dell' accennato diritto, per causa della distanza e delle men facili comunicazioni, ora che questi impedimenti sono tolti, o diminuiti d' assai, hanno cercato di farlo valere. E la Direzione attenendosi, com' era suo debito, al Regolamento in vigore, non ha frapposto verun ostacolo a che lo esercitassero liberamente. Che anzi, essendosi verificato, e più di una volta, che alcuno dei detti Comuni ne facesse oggetto di formale preventiva interpellanza — per conoscere cioè se i suoi malati sarebbero stati accolti o respinti — credette la Direzione di dover rispondere che l' accoglimento avrebbe indubbiamente avuto luogo secondo il disposto del Regolamento succitato.

Da ultimo, per ciò che riguarda i Comuni dell' attuale Provincia di Pavia non indicati come aventi diritto alla cura gratuita nell' Ospedale di Pavia, occorrono le seguenti avvertenze e considerazioni.

a) I 16 Comuni esclusi dal circondario di Pavia, mandamento 2.° pure di Pavia, sono quelli che costituivano già il suo Distretto VII.° (di Landriano) nei compartimenti territoriali austriaci anteriori all' ultimo del 1854; i quali Comuni, in passato non facevano parte del Principato di Pavia, ma del Ducato di Milano, e spedirono sempre, come spediscono tuttavia, i loro malati all' Ospitale maggiore di questa seconda città. Onde non

v' è motivo di rinvenire sulla loro esclusione, da cui non può ragionevolmente derivare nessun reclamo o conflitto; poichè non si tratta in fine che di mantenere tal quale lo stato presente.

b) Così non è da preoccuparsi punto della esclusione dei Comuni del Bobbiese; la quale non potrebbe essere più legittima, perocchè, non solo il Bobbiese propriamente detto, ma eziandio i feudi Malaspina e Del Verme (in cui si comprendono certo tutti questi Comuni esclusi) non formavano parte del Principato pavese, non essendo i medesimi in verun modo sottoposti alla giurisdizione del maggior Magistrato o Pretore di Pavia.

E infatti nel citato Editto di S. M. Sarda del 1775 sul censimento delle provincie di nuovo acquisto, molti di essi — quelli del Mandamento di Ottone — non sono neppure annoverati, siccome parte del Genovese. — E gli atti di cui si è fatta menzione la trovano sotto il titolo — Bobbiese e adjacenti.

D' altronde l' accoglimento degl' infermi talora mandati dai detti Comuni non ebbe mai luogo se non per qualche eccezione imposta da riflessi di umanità o fatta per causa delle Cliniche, nelle quali un po' a ragione, un po' a torto, si accolgono malati di qualunque provenienza. Su di che anzi è da avvertire che si sono verificati non pochi abusi, massime quando il Direttore dell' Ospitale era il professore di Clinica medica. I rimaneggiamenti territoriali hanno portato nel Bobbiese alcuni luoghi da prima inclusi nel detto Principato, come Fortunago e Torre d' Albera, ed a questi il diritto si riconosce. Ma non si può andare più in là.

c) — Similmente non è da preoccuparsi della esclusione dei seguenti Comuni:

Vigevano
Cassolnuovo
Cilavegna
Gravellona
Confienza
Nicorvo
Robbio

Essi appartengono all' alta Lomellina, che non fu compresa mai (o solo in qualche parte e transitoriamente per brevissimo tempo) nell' ex Principato pavese e che per ciò stesso è formalmente esclusa dalla lettera del Regolamento, ove si parla *unicamente della bassa Lomellina.* In via di regola poi i Comuni stessi non hanno spedito mai i loro malati all' Ospitale di Pavia; e quando ne fecero il tentativo, vi si fece opposizione dichiarando esplicitamente e d' ufficio come i medesimi non avessero in proposito diritto veruno. E del resto anche per questi Comuni non è da trascurare l' avvertenza già fatta pei Comuni del Bobbiese; con che si spiega l' accettazione di malati provenienti non solo da questo territorio e dall' alta Lomellina, ma ben anco d' altrove; poichè, se si riassumono le accettazioni secondo il luogo d' invio, si trova che ogni anno furono accolti nell' Ospitale alcune centinaja d' individui provenienti dalle diverse provincie già lombarde del Regno e sopratutto dalle piemontesi e dalle venete.

d) — Come i Comuni dell' alta Lomellina e del

Bobbiese vuol essere trattato quello di Trebbiano Nizza — in confine del Bobbiese per appunto, e che si trova in identiche condizioni. — Veggasi all' uopo il citato Editto di S. M. Sarda, del 1775, che annovera Trebbiano precisamente nel Bobbiese ed adjacenti.

E dopo tutte queste considerazioni ed avvertenze rimane ancora a discutere sulle seguenti località, escluse dall' Elenco del Regolamento di accettazione e purè appartenenti alla Provincia di Pavia:

Mezzana Rabattone
Isola S. Antonio
Gambolò
Borgorato Mormorolo
Staghiglione
Cecima
Godiasco
Rocca Susella
S. Ponzo Semola.

Quanto a *Mezzana Rabattone* ed *Isola di S. Antonio* è sicuramente questione di mutamenti derivati da vicende del Po, e non si ha dubbio a ritenerli come ammessi.

Molto più arduo invece riesce l' assunto per gli altri sette luoghi rimanenti; e la difficoltà crescerebbe nella ragione che si passa ad esporre.

Essa difficoltà è minore per *Cecima* e *S. Ponzo Semola*; i quali luoghi, dice il Robolini, appartennero solo temporariamente al Principato pavese, e nelle carte topografiche di questo (del Borgatta e del Ballada) non si trovano segnati; e inoltre non hanno mai man-

dato, nè mandano i loro malati all' Ospitale di Pavia. E lo stesso potrebbe dirsi di *Borgoratto Mormorolo*, se non fosse che dai registri emerge come da questo paese siansi mandati più d' una volta degl' infermi al detto Ospitale. Su di che è bene di notare che questi asserti circa l' accettazione si appoggiano ai risultati di accurati spogli dei Registri estesi ad un quindicenio. — Sta in fatto poi che i tre indicati luoghi sono veramente bobbiesi. Tant' è che il ripetuto Editto di S. M. Sarda li designa come tali. E il Bobbiese non godette mai del beneficio di questo Nosocomio.

La difficoltà è un poco maggiore per *Gambolò* e per *Rocca Susella*. Sul primo dei quali paesi, se le carte lo escludono dal Principato (quella del Borgatta in modo manifesto) il Robolini però si esprime equivocamente, sembrando in una parte dell' Elenco suo che ve lo comprenda; oltre di che i malati da esso provenienti, e non in picciol numero, furono sempre accettati nell' ospitale; non essendo forse stato privo d' influenza in questo la circostanza del grandioso lascito fatto dall' Agostino Beccaria all' Ospitale — lascito consistente in latifondi che per molta parte esistono appunto in quella località. — E quanto a *Rocca Susella*, di cui pure si accettano i malati, la si trova indicata nei libri storici siccome già appartenente al Principato pavese; e le carte topografiche ve la includono; aggiungendosi ancora a questo riguardo un equivoco, per cui la relativa questione venne pregiudicata — e sarebbe che trovandosi nell' Elenco annesso al Regolamento d' accet-

tazione *Rocca Firello* — e non sapendosi dagli accettanti che questo nome è un equivalente di *Rocca de' Giorgi* — fu generalmente creduto che Rocca Firello fosse una scorrettura di chi trascrisse quello di Rocca Susella; onde l'accettazione dei malati provenienti da quest'ultimo luogo seguiva nel fermo convincimento della sua regolarità.

E finalmente la difficoltà a risolvere la questione diventa massima per *Staghiglione;* il quale non è compreso nell' Elenco annesso al Regolamento d'accettazione, e nel più volte ricordato Editto del Re di Sardegna è indicato come Bobbiese; ma pure dai libri storici e dalle carte topografiche è incluso nel Principato; e d' altronde ha mandato sempre all' Ospitale i proprii infermi, i quali sempre vi furono accettati.

Per lo che, si ritennero esclusi *Cecima*, *S. Ponzo*, *Borgorato;* e s' inclusero in vece: *Gambolò*, *Rocca Susella e Staghiglione.*

Dietro diverse considerazioni, si deliberò poi d'includere nel territorio ospitaliero anche il Comune di *Godiasco*, dal quale provennero più volte gl' infermi poveri, senza che se ne rifiutasse l' accettazione malgrado l' assenza del nome del Comune stesso dall' elenco attuale.

Intorno a che giova notare che il Comune di Godiasco reclamò più volte, a mezzo di autorevoli personaggi, la sua inclusione nel detto territorio; inclusione che non può importare un ragguardevole aggravio all' Opera pia, stante la lontananza del luogo, e la conseguente poca facilità d' inviare un numero grande di ammalati.

Con ciò si ritiene esaurito quanto concerne il *territorio ospitaliero.* —

(« Possono essere accettati (gratuitamente) tutti quei
« forastieri miserabili che temporariamente o stabilmente
« fanno parte della popolazione, come sono i facchini,
« fabbrimuri, spazzacamini, i così detti resegotti e podini,
« i quali per lo più provengono dalle montagne della
« provincia di Genova o dai contorni del lago Maggiore,
« prestando la loro opera a vantaggio degli abitanti di
« questa contrada »).

Il periodo qui sopra esposto si estrasse dall' art.° 8 dell' attuale Regolamento d' accettazione; e lo si riportò per soggiungere che nello Statuto venne a bella posta ommessa la disposizione che contiene.

Ammesso che sia il requisito del *domicilio*, l' accoglimento qui contemplato non può più aver luogo, eccettochè nei casi in cui l' infermo sia effettivamente inscritto sul ruolo di popolazione della città.

La detta disposizione è d'altra parte feconda di molti abusi, com' è facile scorgere dal suo contesto, perciocchè, per effetto di essa basta quasi per qualunque forastiero un giorno di residenza in Pavia per conseguire il diritto all' accettazione. — (Alleg.° I. — Numero degl' infermi annualmente curati nell' Ospitale).

Il continuare l' eccessiva larghezza di quell' articolo nel nuovo Statuto parve nè prudente nè giusto; e del resto, quanto a una provvidenza per le persone cui si riferisce, essa non può in altra forma venir meno, perchè se si tratta d' ammalati *gravi*, questi si ammettono in forza dell' art.° 3 dello Statuto medesimo; e se di

leggieri, possono provvedervi l' istituto di S. Corona, le ambulanze, i dispensarii, gli altri soccorsi molteplici che altrimenti si prestano.

Art. 2. — (I pellagrosi della provincia pavese debbono essere accettati sino al numero di dodici, essendovi un' apposita dotazione sul Monte dello Stato, dietro benefica disposizione dell' Imperatore Giuseppe II.°).

Così dispone il Regolamento attuale ; e trattandosi di una vera fondazione portata da atti governativi del 1788, vi si volle avere uno speciale riguardo coll' introdurla fra gli scopi dell' Istituto.

Avvertesi però che le indagini fatte non condussero al rintraccio dell' atto originale della fondazione stessa, quando non voglia considerarsi come tale il Decreto governativo 29 dicembre 1788. (Alleg.° L.) ; laónde si pensò di attenersi in genere ai dati che emergono dagli atti relativi, e per così dire alla tradizione che se ne ha nello Stabilimento, salvo l' osservanza delle prudenti cautele che l' interesse dell' Opera pia consiglia per evitare i troppo facili abusi.

Art.° 3. — . . . . esclusi dall' accettazione gratuita gl' individui già ricoverati in altro Stabilimento.

Questo articolo fu suggerito da una disposizione consimile contenuta nello Statuto dell' ospitale di Milano.

Ciò che lo fece ammettere non è però tanto l' esem-

pio quì accennato, quanto la pratìca seguita già da un pezzo e senza osservazioni nel nostro Ospitale, al quale si corrispondono appunto le stabilite diarie da tutti gl' Istituti della città, che vi fanno, al bisogno, curare i proprii beneficati, laddove non possano assisterli per bene nelle proprie infermerie.

Questa massima fu anche sancita dal cessato Governo, e se ne ha negli atti una esplicita dichiarazione anche riguardo a un caso concreto occorso col Pertusati fin dal 1846.

Dall' esclusione di cui si tratta furono mediante apposito articolo nelle *Disposizioni diverse*, eccettuati gl' infermi del P. L. degli Esposti. Ciò, come si vedrà a suo luogo, dipende per una parte dalla necessità di concedere una specie di corrispettivo al favore assai notabile che l' Ospitale ritrae dall' Ospizio nel ricovero di quei bambini che arrivano colla madre inferma, in fino a che duri la degenza della stessa nelle infermerie nosocomiali; per l' altra parte dalla opportunità di accogliere, ove torni conveniente, i piccoli trovatelli ammalati nella Clinica per le malattie muliebri e dei fanciulli.

Art.° 6. — L' Ospitale si presta inoltre ad accogliere, contro rimborso della spesa, i cronici, gli alienati di mente, i venerei, ecc.

È inutile a questo riguardo enumerare i motivi per cui si deve far luogo all' accoglimento di tutte queste

categorie d' infermi, giacchè riesce troppo evidente che non solo sarebbe inopportuno ma ben anco impossibile di escluderle, per la ragione che se non si ammettessero, salvo il rimborso delle spese di cura e trattamento, si finirebbe (massime per gli sviluppi e riconoscimenti delle malattie seguiti posteriormente all' accettazione) coll' averle a carico senza compenso di sorta.

Quasi nella stessa forma si provvede alla accettazione di cui si tratta nello Statuto dell' Ospitale di Milano; ma quì da noi una ragione ancor più ragguardevole persuade a volerla; quella, cioè dell' istruzione pubblica, che s' impartisce negl' istituti clinici.

D' altronde non c' è quasi innovazione alcuna nell' accoglimento delle categorie in discorso, perciocchè l' attuale regolamento d' accettazione le contempla, fuori una sola che vi si riterrebbe aggiunta, cioè quella delle malattie delle parti sessuali della donna, d' ordinario classificabili fra le croniche.

È però necessario di assicurarsi bene i compensi provenibili dall' esercizio in parola — e a questo si è convenientemente atteso in altra parte dello Statuto — sapendosi abbastanza quale cospicuo provento sia costituito all' Ospitale dai compensi medesimi, vale a dire un quarto all' incirca della rendita occorrente all' intera beneficenza.

Da ultimo non poteva dimenticarsi che l' accettazione degl' infermi delle categorie di cui si tratta, non è per verun modo lo scopo principale dell' Opera pia, e conveniva perciò stabilire chiaramente la debita distinzione; lo

che si è eseguito col subordinare il trattamento delle categorie stesse alla *possibilità di farlo*, secondo la capacità dei locali e giammai con pregiudizio degli scopi precipui dello Stabilimento.

Riguardo ai cronici poi, si ebbe cura di aggiungere — *in determinati casi* — perchè si sa come originariamente fossero esclusi in maniera assoluta, e come questa massima sempre venisse contestata, laonde si rese più volte necessario l' intervento dell' autorità superiore, acciocchè le norme del P. L. non andassero violate.

La questione della loro diretta accettazione, più volte dibattuta sotto il cessato Governo, venne sempre risolta in favore dell' Ospitale, nel senso che tale accettazione non debba di massima aver luogo se non nel caso in cui per la gravezza del male o per altra imperiosa circostanza si renda affatto impossibile il rinvio. (Veggasi in allegato M. l'ordinanza delegatizia 2 settembre 1840).

E il Governo italiano poi confermò in proposito le norme antiche, senza alcuna eccezione.

L' accoglimento adunque a dozzina e la ritenzione dei cronici, di cui si parla nel nuovo Statuto, voglionsi limitati al caso di ricovero prestato negl' incontri eccezionali quì sopra menzionati e a tutti i riconoscimenti di cronicità che hanno luogo nell' interno dell' Ospitale posteriormente all' accettazione avvenuta per male non cronico — dovendosi intendere che i Comuni sono tenuti a provvedere a tutti i cronici dimissibili ritirandoli dall' Ospitale appena che il possano; e quando

per assoluta mancanza di abitazione o di assistenza non siano in grado di farlo, a pagare la pensione nella misura prescritta.

(Asfittici, suicidi, ubbriachi, cadaveri, ecc. Visite in sala d' accettazione).

Tutto quanto si riferisce a questa materia, sia pel rifiuto, sia per le condizioni dell' accettazione, sia finalmente per altre cause, stante le svariate regole e le molteplici cautele richieste, venne rinviato al Regolamento amministrativo, trattandosi d' argomenti che non esigono un posto nello Statuto.

Art.° 7. — Istituti temporanei o d' occasione, gestiti per conto del Governo, della Provincia, ecc.

Non occorrono molte parole a dimostrare come questo articolo è destinato in principal maniera a regolare un fatto già in corso attualmente con la gestione del Sifilicomio (prostitute) per conto del Governo e con quella del Manicomio provvisorio per conto dell' Amministrazione della Provincia; fatto che si ripetè in passato più volte sia per la conduzione di Ospitali militari temporanei, sia per la gestione degli Ospitali d' occasione per gli appestati, i petecchiosi, i colerosi ecc.

L' Ospitale, quando ne sia richiesto, non può esimersi dalla principale ingerenza che per verità gli spetta in simili istituzioni reclamate per solito dalle più stringenti

necessità. Fa mestieri per tanto che nel suo Statuto siano almeno poste le cautele limitative che gli possono giovare, e massime una garanzia per i compensi che gli debbono essere retribuiti.

Art. 8 — Vendita di medicinali ad altri Luoghi pii.

Diversi Luoghi pii della città tentarono più volte di ottenere gratuitamente i medicinali per i proprii beneficati; ma, di massima, e per le disposizioni del cessato Governo, siffatta elargizione non contemplata fra gli scopi dell' Ospitale venne diniegata.

Nondimeno la pia Casa d' Industria, in forza di atto dell' Amministrazione ospitaliera 24 marzo 1817, ottenne la gratuita concessione dei farmaci, la quale però venne ritenuta a carico del P. Istituto di S. Corona.

Una Pia Causa, allegando le strettezze pecuniarie od altre ragioni, si mostrò più fiate restia al pagamento de' suoi debiti per il titolo di cui si tratta, malgrado le sollecitazioni dell' Autorità tutoria, che, dopo eccezionali e temporanei condoni, intendeva ch' essa non dovesse sottrarsi ai compensi dovuti.

Ora è un fatto incontrastabile che l' Ospitale non è tenuto alla gratuita somministrazione dei medicinali alle altre Opere pie della città, ed è giucoforza premunirsi nello Statuto contro liberalità non legittimate dalla natura dello Stabilimento.

Gli è già un servizio non disprezzabile quello della fornitura dei farmaci al prezzo di costo, se si considera

che i medesimi sono d' ordinario della più recente preparazione e di ottima qualità.

Quanto alla P. Casa d' Industria, non si ebbe evidentemente in animo di privarla del beneficio, malgrado che nell' articolo non siasi esposta veruna eccezione in suo favore; poichè, giusta quanto si è premesso, la concessione che le venne fatta in addietro gravava l' Istituto di S. Corona, non già l' Ospitale, per lo che nello Statuto di questo non deve introdursi l' obbligo relativo, sibbene in quello appunto dell' Istituto di S. Corona.

Art. 9. 10. 11. — *Cliniche.*

Intorno alle Cliniche non si ha motivo di aggiungere schiarimenti a quanto venne articolato nello schema dello Statuto.

Finchè l' Università degli studj rimane in Pavia, l' Ospitale non può abdicare al suo posto di principale fautore de' buoni studii pratici di medicina, senza attirarsi il biasimo della città e le caustiche censure dei foresi. — È vero che codesto non è lo scopo preciso per cui venne fondato, ma non è meno vero che l' antica missione assunta di rimpetto all' insegnamento universitario è uno degli scopi subalterni di maggior rilievo che l' Ospitale ha l' obbligo di raggiungere, cosicchè la beneficenza e l' istruzione cospirino insieme a quel supremo intento che sono il sollievo e la guarigione del povero infermo.

Solo importava, del resto, che tutti gl' interessi del-

l' Opera pia fossero circondati dalle opportune cautele; per ciò venne dichiarato a questo fine che gl' Istituti clinici fanno parte integrante della gestione ospitaliera — e si avvertì che, a parte, verranno con chi di ragione stabilita le norme occorribili a regolarne la competenza passiva ed il servizio.

In allegato N. viene unito, in fine, uno stralcio d' un atto d'ufficio da cui risulta in via storica l' origine e lo sviluppo degli istituti clinici.

Tit. II. — Mezzi generali onde si mantiene l' istituzione.

Le istruzioni emanate dal Ministero per norma nella compilazione degli Statuti delle Opere pie, come furono riportate alla pag.ª 387 del Bollettino prefettizio dell' ottobre 1868 stabiliscono che riguardo ai mezzi generali (che è quanto dire agli averi dell' Istituto) debbasi far conoscere se trattisi di *predi urbani o rustici, censi o livelli, capitali o rendita sul Gran Libro.* ecc.

Cosiffatta enumerazione parve ciò non ostante meno adatta e non richiesta nel nostro caso, in vista della molteplicità e varietà degli enti che costituiscono il patrimonio ospitaliero; laonde si tenne parola, in vece, e in modo generico, di tutte le rendite che servono alla ordinaria gestione dello Stabilimento.

Riguardo al penultimo alinea dell' articolo notasi che (a quanto si sappia) nessuna norma legislativa, regolamentare, e nè anche d'economia politica, segna un

carattere o un limite , per cui in caso di lasciti o di liberalità fra i vivi, sia dato distinguere quello che va in aumento di patrimonio da quello che possa erogarsi come rendita, laddove questa distinzione non sia stata espressa dal benefattore.

Il nostro Ospitale non è troppo di frequente nella necessità di affrontare simile questione, mentre i lasciti e le donazioni che ora gli pervengono si circoscrivono a poca cosa. Tuttavia parve bene di risolvere la questione stessa per qualunque eventualità, e si credette di risolverla di fatto con la formola addottata nel predetto alinea.

È inutile aggiungere che la formola identica si è applicata, per analoghe ragioni, all' ultimo periodo dell' articolo risguardante gli effetti fuori d' uso.

Tit. III. — Mezzi speciali e modi con cui si esercita l' istituzione.

Nulla è da osservare su questo punto , giacchè il primo articolo proposto nello schema riguardo a questo titolo non enuncia che l' attivazione della beneficenza in tutti gli svariati modi già in pratica ; ai quali poi non si vedrebbe che cosa sia da aggiungere, che cosa da levare, dal punto che non vi appare ne' difetto di larghezza, nè prodigalità eccessiva.

Art. 14. — *Dedicate.*

Se il pio sodalizio delle Dedicate si poteva, in origine, fino ad un certo punto ritenere di carattere monastico, col tratto del tempo all' opposto, e cioè allorquando fu radicalmente costituito nel 1831 diventò affatto immune da ogni vincolo, da ogni pratica religiosa; e nulla comprova questa asserzione meglio del Regolamento ancora in corso ch' entrò in vigore nell' anno succitato.

La lunga trattazione d' ufficio che precorse alla emanazione di esso regolamento tendeva principalmente a svestire il Conservatorio da qualsivoglia corteccia monastica; ed ognuno conosce che questo intento fu raggiunto appieno.

Ciò posto, perchè si avrebbe dovuto sottacere che nell' Ospitale esiste un Consorzio di donne generosamente dedicate all' assistenza dei poveri infermi? Non celano questo vanto gli Ospitali d' Inghilterra, dove il temuto *cattolicismo* non ha radici, e dove il servizio di tutte le infermerie sì femminili che maschili è affidato massime alle donne — non lo celano gli Ospitali del Belgio e della Francia popolati di Suore della Carità, con tanta ingerenza, che a Parigi presso l' Hôtel Dieu (ora in demolizione) la Farmacia era condotta per intero da esse — non lo celano alcuni Ospitali italiani, come ad esempio quelli di Milano, di Brescia, ecc. — perchè dunque da noi si dovrebbe dissimulare, quasi

come una vergogna , ciò, che presso le genti più colte e più innanzi nel progresso è un titolo di onoranza e di civiltà ?

Sulla non dubbia utilità d' un servizio di donne ben educate (e non *mercenarie* nel senso più rude della parola) presso gli ammalati, non è mestieri spendere molte frasi.

Qualunque ragione si riassume nell' evangelico aforisma recato da Fra Domenico di Catalogna: *Ubi non est mulier ingemiscit æger.*

Del lavoro delle Dedicate nei magazzini per l' allestimento delle biancherie, delle forniture da letto, ecc. si terrà parola nel Regolamento , avuto riguardo alla molteplicità delle norme che richieggonsi per il buon governo di tali servizii economici.

(Bambini delle madri inferme, ricoverati nella balieria degli Esposti)..

Fra tutte le segnalate beneficenze che lo Stabilimento accorda , ve ne ha una, di cui pochi Ospitali ponno farsi ministri — quella cioè del ricovero dei bambini, anche sani, provenienti colle madri ammalate; ricovero che perdura finchè la madre giace nello stabilimento. — Però l' Ospitale deve esso medesimo questo favore all' annesso P. L. degli Esposti, nella balieria del quale vengono raccolti e temporariamente allattati ; per lo che non era possibile registrare nello Statuto codesto vantaggio, che esso direttamente non

procura, se non in quanto gli sia permesso da un' altra indipendente Opera pia. — Si contemplerà invece, a suo tempo, nello Statuto degli Esposti come un corrispettivo del ricovero accordato dall' Ospitale ai trovatelli infermi, per una particolarissima eccezione, come risulta all' articolo 122, nelle *Disposizioni diverse.*

Art. 18 — *Eventuale assistenza a domicilio.*

Allorchè l' affluenza degl' infermi si rende superiore ai mezzi di ricovero che il Nosocomio può apprestare, da tempo immemorabile si suole delimitare a preferenza l' accettazione degl' infermi della città, i quali, avendo adito al beneficio di S. Corona, possono di leggieri attendere un tempo migliore pel conseguimento d' un letto nell' Ospitale; nel mentre quelli provenienti dal di fuori e non di rado da luoghi lontani, non sono d' ordinario in condizione da rinviarsi senza pericolo.

Questa antica pratica è adunque adombrata nello Statuto.

Art. 19. — *Ambulanze e dispensarii.*

Le ambulanze e i dispensarii sono istituzioni complementari, che ormai esistono da canto a tutti i migliori ospitali di Europa; e così precipuamente a Parigi e a Londra sotto il nome di *trattamento esterno*, o per semplici consultazioni o con ordinazione di medicinali; riguardo a che, se la capitale inglese prevale quanto

alla moltcplicità dei dispensarii, la capitale francese le sta di sopra quanto alle visite a domicilio. — L'attuale metropoli d'Italia non trovasi poi in condizioni inferiori alle due maggiori consorelle quì menzionate; e la vicina Milano ha già da tempo seguito l' ottimo esempio.

Nel nostro Ospitale (a non parlare delle Cliniche) finora non fu organizzata che un' ambulanza oltalmica, la quale é da qualche tempo in corso; e pende la trattazione pêr convertirla in un vero dispensario. — Eravi poi l' intendimento della creazione di un dispensario per le malattie cutanee, al quale scopo si era perfino già ottenuto dalla Città nell' anno 1861, per deliberazione del Consiglio comunale, un sussidio straordinario di 600 lire; ma queste non furono per anco esatte, pel motivo che il progetto, in causa di circostanze che quì non giova accennare, restò sospeso.

Egli è necessario, per altro, di premunirsi contro una soverchia estensione della beneficenza in parola, la quale si vorrebbe da taluno concessa anche ai foresi, ossia agl' indigenti che abitano fuori della città, benchè dentro la circoscrizione del territorio ospitaliero. — Cotale estensione eccederebbe i confini onde si sogliono delimitare i servizii d' ambulanza e i dispensarii; e probabilmente diventerebbe causa di molteplici e gravi abusi. Laonde nell' articolo corrispondente si ebbe cura di eliminarla.

Art. 20. — *I cadaveri*, *ecc.*

Era pericoloso il toccare la questione del reclamo dei ca-

daveri per parte dei parenti. — In alcuni ospitali in Italia e altrove, e quasi in tutti presso gl' inglesi, si restituiscono i cadaveri ai parenti che ne fanno domanda, e solo quelli non reclamati servono per le sezioni. Ma avvertesi che in Inghilterra le gravi spese che occorrono pei funebri anche più modesti dissuadono i parenti poveri dal reclamo dei loro cari. — Da noi, si arrischierebbe di non aver più cadaveri per gli studii universitarii.

Art. 21 *e* 22 — *Biblioteca e Armamentario.*

Sugli articoli che si riferiscono alla biblioteca e all' armamentario venne compiuto lo studio che si unisce (Alleg.° O) — dal quale studio emerse :

a) = che le donazioni di libri e strumenti chirurgici fatte dal Brambilla all' Ospitale di Pavia, sullo scorcio del secolo passato, hanno tutto il carattere d' una vera istituzione permanente con uno scopo determinato — quello cioè di agevolare al personale addetto ad esso Ospitale e specialmente ai giovani suoi alunni l' esercizio e l' apprendimento della chirurgia pratica, tanto pel miglior servizio dello Stabilimento, quanto per formare buoni chirurghi per la città e le campagne ;

b) = che un siffatto scopo proposto dal donatore all' Opera pia, e da questa accettato come tale, vivente il donatore medesimo, fu da lui instantemente proseguito, rinnovando a più riprese i donativi dell' indicato genere, e determinando all' uopo, per renderne proficuo l' uso, opportune regole, di concerto colla Rap-

presentanza ospitaliera e colla sanzione ben anco dell' autorità sovrana;

c) = che in effetto, continuando il Brambilla nelle sue liberalità per oltre un ventennio, infino a dotare l' Ospitale di una assai copiosa biblioteca e di un ben fornito armamentario chirurgico — e coordinandosi a questi mezzi altre utili disposizioni — per es. quella di destinare un apposito insegnante di chirurgia elementare minore, o comune, con ispeciale indirizzo alla parte essenzialmente pratica dell' arte clinica, nella persona d' un chirurgo primario del Pio Luogo — il detto scopo si raggiunse appieno, secondo le intenzioni del fondatore, per una lunga serie di anni.

Ed è ancor ben viva fra noi la memoria di molti e molti abili chirurghi medicatori che in addietro si diffondevano dalla nostra città sul territorio Lombardo, sul Veneto e sui finitimi Stati Sardi;

d) = che se in appresso un tale scopo venne a perdersi di vista con atti inopportuni che snaturarono la vera indole della istituzione, e potè ben anco menomarsi in parte la suppellettile donata, ciò non detrae punto agli obblighi nell' Opera pia di restaurarla e mantenerla. —

Alle quali giuste conclusioni si può aggiungere, uscendo dai riflessi peculiari che riguardano la nostra biblioteca, che questa istituzione è oggidì classificata fra quelle che il progresso va diffondendo negli Ospitali sotto le più svariate forme, non solo ad uso del personale medico, degl' insegnanti e degli alunni, ma perfino in servizio dei ricoverati che sono in

grado di approfittarne, sia a titolo di sollievo, sia, nel tempo stesso, a titolo d' istruzione. La qual cosa conduce a ritenere non essere lieve accrescimento di lustro pel nostro Ospitale il vivo e proficuo mantenimento della copiosa libreria che gli venne donata, quand' anche non fosse (com' è pure fuor d'ogni dubbio) uno de' suoi più sacri doveri, secondo le intenzioni dell' illustre donatore.

Art. 24 — Musei, gabinetti, collezioni.

Le collezioni scientifiche di pezzi patologici, ecc. massime presso le Cliniche, non si possono ragionevolmente impedire, malgrado che per la gestione della beneficenza propriamente detta riescano forse più d' impaccio che di vantaggio, in principal modo per il notabile ingombro dei locali.

Non si debbono impedire nell' intento di secondare con animo deliberato tutti i progressi della scienza salutare; e d' altronde, fa d' uopo confessarlo, quando pure lo Statuto o vietasse o non contemplasse cotali Raccolte, esse nascerebbero e ripullulerebbero da se in qualunque angolo dello Stabilimento, cosicchè si avrebbe sempre il fatto materiale, senza le regole che valgano a disciplinarlo.

E siccome avvi il pericolo che di siffatte collezioni, create a poco a poco principalmente coi mezzi che l' Opera pia somministra, essa Opera pia rimanga un giorno o l' altro espropriata o defraudata, così si dichiarò esplicitamente che le medesime sono assoluta proprietà

dell' Ospitale, d' onde nessuno potrà mai per verun titolo esportarle.

Raccolte simili sono già in corso eziandio presso le Cliniche ostetrica, delle malattie veneree, degli alienati di mente. ecc. —

(Ammissione gratuita d' infermi non aventi diritto, allorquando siano affetti da malattie interessanti alla pubblica istruzione).

Nel parlare dei mezzi speciali e dei modi impiegati per l' esercizio dell' istituzione in quanto concerne l' istruzione pubblica, pare a prima giunta che si avrebbe dovuto far menzione nello Statuto anche dell' accoglimento gratuito di quegl' infermi non appartenenti al territorio ospitaliero, che, per essere affetti da mali di forme non ordinarie, potessero in qualche modo interessare le viste dei Professori per l' insegnamento clinico.

Considerando però la cosa più a lungo, si finì a persuadersi che di ciò non conveniva far cenno nel Regolamento organico, perocchè darebbe luogo a molteplici abusi, che pur troppo sono già noti a chiunque abbia pratica dell' Ospitale. Non vi ha diffatti nessuno che sia in grado di attendibilmente contestare, pel buon governo amministrativo dell' Opera pia, una qualsiasi accettazione fatta da un Professore clinico sotto il titolo dell' istruzione pubblica. — Dal che deriva che una miriade d' infermi non ammissibili al beneficio potrebbe essere gratuitamente accolta, senza una congrua controlleria, e a tutto danno dello Stabilimento.

La Rappresentanza del Pio Luogo potrà, o nel Regolamento amministrativo o nelle Convenzioni peculiari o con altre apposite direttive, provvedere alle convenienti eccezioni per la causa di cui si tratta, senza che sia necessario farne oggetto di troppo compromettente disposizione nell' atto fondamentale dell' Opera pia.

(Spedizione degli scrofolosi o di altri infermi ai bagni di mare).

Là dove nella presente relazione si fe' cenno dei bagni che già si concedono dall' Ospitale a poveri ammalati della città non degenti nelle infermerie, si avrebbe potuto parlare eziandio dell' invio degli scrofolosi o di altri ammalati indigenti alla cura balnearia marina.

Non se ne tenne discorso per la ragione che espressamente si volle non considerare codesta specialissima carità siccome un ramo, una regolare pertinenza dei Dispensarii.

Finchè si tratti della cura di tutti gl' infermi poveri della città tanto nell' interno del nosocomio quanto al di fuori, sia in concorso di Santa Corona, sia in sostituzione di questa, l' intento legittimo dell' Opera pia non è mai violato. Ma si potrebbe dire altrettanto allorchè si assumesse nello Statuto il formale impegno, contrario alle regole e del resto gravosissimo, di mandare gli ammalati, per una cura speciale, in altri lontani stabilimenti ?

La esimia carità dei bagni di mare, sorta da non molti anni, vuol essere sostenuta dalle generose contri-

buzioni dei cittadini; non può logicamente introdursi fra gli scopi normali di un Istituto, che deve curare esso gl' infermi, non farli curare, quasi dicasi per commissione, da altri Stabilimenti.

L' Ospitale potrà incaricarsi della effettuazione dell' invio degli scrofolosi ai bagni marini ogni volta che ne sia richiesto, dacchè nessuno meglio di esso avrebbe agio di attendere per bene a tale bisogna. Potrà fors' anco concorrere con qualche oblazione al piissimo intento; ma non deve impegnarsi di più.

Per queste considerazioni, nulla fu esposto nello Statuto sull' argomento di cui si parla.

(Carità a favore di poveri non ammalati della città).

In qualche rarissimo caso si fecero donare uno o più capi di vestiario, di quelli lasciati nel P. L. dagl' infermi defunti, a individui della città miserabili, ma non infermi. Questa concessione però sembra, più che altro, un abuso, qualora non si voglia tentare di giustificarla col brano già accennato degli antichi Statuti: . . . *Res mobiles, viles, parvi valoris et pretii, non vendantur, sed liberaliter pauperibus personis dispensentur* . . . . —

Comunque sia, tale carità, se non è fatta ai ricoverati, non corrisponde per nulla allo scopo dell' Opera pia, che è quello della cura degl' *infermi*, e diminuisce poi di troppo la scorta degli abiti da fornirsi agli ammalati che ne difettano. Riuscirebbe in fine pericolosissimo il farne menzione nello Statuto,

perciocchè, quando la cognizione della cosa si divulgasse, l' Ospitale avrebbe a convertirsi in breve in una specie d' Istituto elemosiniero.

(Sussidii per il viaggio a qualche povero convalescente dimesso dal Pio Luogo).

Così del pari si ommise di accennare che il P. L. qualche volta fornisce a taluno dei convalescenti dimessi un tenue denaro per il viaggio di ritorno a casa. — Questo soccorso (però sempre in limiti ristrettissimi) riesce tal fiata di grande vantaggio all' Ospitale stesso, perchè risparmia parecchi giorni di ulteriore mantenimento di un ricoverato, quando questo, per una circostanza qualsiasi, non possa essere condotto al suo paese coi mezzi consueti.

Per la poca importanza della cosa, considerata nella guisa in cui ora si trova in pratica, non era necessario che lo Statuto la contemplasse; ma il motivo capitale per il quale non si menzionò sta senza dubbio in questo, che se si registrasse come una disposizione ordinaria, questa darebbe luogo, in meno che non si dica, alla pretesa quasi generale di ottenere *gratis* dall' Opera pia la somministrazione dei mezzi di trasporto; del qual onere, invece, essa vuol essere in via normale sollevata.

Tit. IV. — Condizioni principali per fruire dei benefici della istituzione.

(Visita degl' infermi per l' ammissione. = Ommesso che debbano essere febbricitanti).

Fra i requisiti degl' infermi per l' accettazione, negli antichi Statuti andava registrato *il bisogno di giacere a letto*: eravi espresso infatti ripetutamente: *qui decumbentes sunt.*

Nel progetto attuale avrebbesi per ciò di buon grado richiesta almeno la condizione che gl' infermi da ammettersi fossero *febbricitanti*, per l' appunto come in pratica, d' ordinario, si esige ora. Ma come si può stabilire questo requisito? Come si respingerebbero quelli *apiretici* e non di meno ammalati da infermità guaribili?

Una delimitazione è indispensabile ; ma si vede facilmente che non deve inserirsi nel Regolamento organico, sibbene nell' amministrativo.

(Gravide)

L' accettazione delle gravide non deve seguire avanti che si trovino nel 7.° mese di gestazione. Questa condizione, per altro, si potrà mettere nel Regolamento, come altre cose concernenti l' Ostetrica e le altre Cliniche, che troveranno un posto migliore o nel Regola-

mento stesso o nelle Convenzioni col Governo, stante la facilità di mutazioni; per esempio, il passaggio di bambini nati nella Clinica ostetrica al P. L. degli Esposti, del quale non si fa cenno anche per la ragione analoga a quella indicata riguardo ai bambini delle madri giacenti inferme nello Spedale.

Art. 29 — *Ricapiti prescritti.*

Non si è notato nello schema che i ricapiti comprovanti la *povertà* e il *domicilio* nel territorio ospitaliero debbono rilasciarsi dalle *Amministrazioni comunali*, di conformità allo spirito e alla lettera della vigente legislazione, e le dichiarazioni mediche essere vidimate dalle Amministrazioni stesse; — cosa che, non solo è regolare secondo le leggi, ma vantaggiosa altresì per se medesima, come una garanzia d'ordine, più efficace delle attuali, nell'interesse del P. Luogo.

Gli è perchè nello Statuto basta indicare quali siano i documenti richiesti. Tutto ciò che si riferisce alla loro forma conviene identificarlo nel Regolamento, non tanto pel dettaglio di cui abbisogna codesta identificazione, quanto per la convenienza di riservarsi la possibilità di praticare col tempo qualche variante, la quale apparisse indispensabile od opportuna nei documenti in discorso.

Art. 32. — *Misura delle diarie e, in genere, dei compensi, ecc.*

Questo articolo venne modellato sopra una disposizione

analoga, che si legge nello Statuto di Milano. — Sostanzialmente poi non richiede spiegazioni, perchè riesce a chicchessia manifesto senza difficoltà tutto l' interesse economico che presenta e la giustizia altresì ond' è informato.

Art. 33. *Il giudizio emesso sullo stato degl' infermi è inappellabile.*

Questa dichiarazione è assolutamente reclamata dalle più ovvie ragioni di diritto e di generale disciplina.

L' Ospitale è senza dubbio in diritto di concedere o di rifiutare, secondo le proprie costituzioni, il ricovero. — La Rappresentanza che lo amministra applica le regole delle costituzioni medesime in nome dei fondatori e dei benefattori, e col mezzo del suo personale tecnico giudica per conseguenza inappellabilmente se chi domanda il beneficio possegga o no i requisiti per esservi ammesso. — Nessuno può da senno reclamare, se non in caso di manifesta violazione dello Statuto — e ciò è rimesso in primo luogo alla oculata sopravveglianza dell' Autorità tutoria.

Riguardo alla disciplina poi, se il giudizio non si ritenesse inappellabile, chi e che cosa salverebbe l' Opera pia dalla continua molestia delle querele anche più infondate, da gravi e inconcludenti contestazioni, dalla più deplorabile perplessità in chi deve emettere il giudizio stesso, e in fine da un disordine permanente ?

(Cure di esperimento in casi dubbii).

Nel progetto si era da prima compreso il seguente articolo :

« Nei casi riconosciuti assolutamente dubbii rispetto « alla qualità o allo stato della malattia e in quegli « altri che siano al pari di questi determinati in modo « specifico nel Regolamento amministrativo, è concesso « un esperimento o tempo di osservazione, entro i « limiti segnati nel Regolamento stesso ».

Ma, per effetto di più matura considerazione, questo articolo parve di poi pericoloso e venne per ciò depennato. — Già si vede in pratica che e Comuni e privati tentano con ogni foggia di mezzi di far ricevere nello Stabilimento infermi non ammissibili, allegando a tal fine dubbiezze che non sussistono.

È dunque facile immaginarsi a quale conseguenza andrebbe incontro l' articolo surriferito.

Quasi tutti pretenderebbero che i *cronici*, i *contagiosi*, ecc. si accogliessero in prova, eziandio nel caso di mali aventi forme e stadii conclamatissimi; nè le restrizioni che si ponessero nel Regolamento basterebbero ad evitare il danno che si dovrebbe attendersi da una così improvvida disposizione; cosicchè l' Opera pia finirebbe coll' avere un gran numero dei ricoverabili a pagamento, per un periodo più o meno esteso, in cura *gratuita*; senza contare che per la maggior parte resterebbero a suo carico indefinitamente, in causa

delle contestazioni condotte in lungo a bello studio anche dopo la prova e il definitivo giudizio.

L' articolo di cui si parla potrà, quando sia riconosciuto necessario, aver posto nel Regolamento di amministrazione o in altre norme di minor conto.

Art. 34. — Discipline cui sono soggetti gl' infermi.

Con questo articolo si ha in animo di alludere non soltanto a quelle pratiche di pulitezza e di igiene, alle quali debbono assoggettarsi gl' infermi all' atto del loro ingresso, come sarebbero, a cagion d' esempio, il cambio delle biancherie, lo spurgo degli abiti, ecc. — ma ben anco a quelle norme che i ricoverati debbono osservare, per il buon ordine nelle sale e negli altri luoghi, pel rispetto verso il personale, e così via.

In riguardo alla pulitezza, è notabile la costumanza di molti Ospitali della Germania di sottoporre ad un bagno generale ogni ammalato che accede alle infermerie; al quale scopo sull' ingresso di ciascuna di queste si mantiene un apposito apparecchio completo. — E riguardo agli obblighi degl' infermi è del pari notabile quello di rifare il proprio letto, ad essi imposto ogni volta che siano in grado di applicarvisi: due cose, per altro, non attuabili fra noi, la prima per la disposizione dei locali e per altri motivi; la seconda, un po' per i pregiudizii, un po' per le ragioni che vi si oppongono, come sarebbe, fra le ragioni, la tempra diversa degli uomini secondo le zone terrestri in cui son nati.

Tutte le accennate discipline non si potevano affastellare nello Statuto, e troveranno una sede più opportuna nel Regolamento e nelle altre norme, che si redigeranno dappoi.

Tit. V. — Tutela dell'istituzione. (1)

L' Ospitale di San Matteo, in origine e per lungo tempo dopo la sua fondazione, elargiva, com' è noto, le sue beneficenze sotto l' egida di una preclara società di cittadini, i quali in cento modi partecipavano anche alla sua diretta amministrazione.

Negli antichi Statuti, di fatto, furono contemplate le regole, secondo le quali tale società era chiamata ad agire per il diuturno patrocinio, l' incremento e la floridezza dell' Opera pia; e fra esse regole primeggiava quella di un' adunanza da tenersi almeno una volta al mese, e per di più tutte le altre volte che occorresse.

Ciò poteva adunque sopperire a qualunque deficenza di tutela governativa.

Col progresso del tempo e della civiltà, mentre veniva a sciogliersi la secolare associazione de' cittadini, subentrava mano màno alla sopravveglianza di essa quella dei Governi, finchè negli ultimi tempi, sotto gli Austriaci, la tutela giunse a toccare per fino esagerati limiti.

---

(1) Questo titolo venne dalla Superiorità eliminato dallo schema, ed è per ciò che, a cominciare da esso, i numeri dei titoli della Relazione non corrispondono a quelli dello Statuto.

Le leggi italiane inaugurarono di bel nuovo, dal 1859, anche per le Opere pie, autonomia quasi perfetta e liberi ordinamenti.

Ma quì si notano due estremi. Sotto il Governo austriaco la tutela era soverchia: rasentava la padronanza: ora, per alcuni cospicui Stabilimenti, è troppo poca.

Basti l' osservare su questo proposito che i Bilanci dell' Ospitale non richieggono veruna approvazione, cosicchè qualunque spesa vi sia stanziata può passare senza appunti da parte di chicchessia, dacchè il solo deposito al pubblico è prescritto per l' esercizio dei bilanci stessi; che la Rappresentanza potrebbe impegnarsi anche in liti non convenienti, perchè la legge non impone l' approvazione di quelle che riguardano l' esazione delle rendite, mentre una porzione appena di esse, nel caso concreto, può ascendere a tale somma che per l' entità equivalga a un vero patrimonio; che non occorre il *visto* del presidente della Deputazione provinciale per il depennamento di crediti arretrati, anche assai ragguardevoli, semprecchè relativi alla gestione in corso — come non occorre per accollare all' Opera pia qualunque spesa straordinaria purchè non toccante il capitale; per la nomina degl' impiegati, ecc. —

Sembra per ciò che il meglio stia in un temperamento, che (qualunque ne sia il modo) ravvicini la tutela attuale a quella originaria — se non per gli atti di amministrazione sopra citati, almeno per quelli di capitale importanza.

Ora, quale Corpo tutelare, oltre il Governo, il quale è investito al riguardo di un mandato generico ben più politico che amministrativo, potrebbesi convenientemente surrogare all' antico sodalizio dei cittadini?

Data la necessità di una ispezione sull' Opera pia alquanto più estesa e immediata di quella adoperata dai Governi sugli stabilimenti di beneficenza come su tutte le altre istituzioni in generale, conveniva porre codesto quesito e studiare un' adeguata risposta; — laonde, dietro maturo esame, il coscienzioso desiderio di secondare le sacre intenzioni dei fondatori suggerì che quel corpo tutelare non può essere che l' *Amministrazione della città.*

Si pensò che questa comprende pure, d' ordinario, il fiore della cittadinanza, composta com' è di membri i quali debbono aver raccolti i suffragi dei cittadini elettori; che rappresenta la città, cui l' Ospitale deve la sua fondazione; che più di qualunque altro Corpo morale terrassi a cuore in qualsivoglia tempo le sorti del patrio stabilimento; che ad essa già spetta, in forza dei reali decreti, l'elezione del Consiglio ospitaliero — e si acquistò in fine la ben radicata convinzione che al comune di Pavia vuolsi attribuire parte di quel valido e proficuo patrocinio che un tempo accordava all' Ospitale un' apposita fratellanza di cittadini.

Non è per questo a credere che l' azione della Rappresentanza del P. L. abbia ad esserne intralciata, o che la Rappresentanza medesima abbia ad assumere vincoli non compatibili colla libertà che le compete,

perocchè due sole soggezioni vengono contemplate nello Statuto, e sopra due punti di capitale importanza, vale a dire intorno alle eventuali *modificazioni dello Statuto medesimo* e intorno alla *vendita d' un terzo dei beni*; mentre per ciò che riguarda l' elezione del Consiglio, la cosa è già in vigore, senza la minima contestazione, anzi, con soddisfazione di tutti.

Credesi che non sia dato di appoggiare meglio l' opinione per tal modo espressa circa il gravissimo oggetto di cui si tratta che mediante le parole di Fra Domenico da Catalogna, il più sincero e caldo fautore degl' interessi dell' Ospitale. — Quanto alle modificazioni dello Statuto, egli disse nel testo delle primitive Costituzioni:

Proinde cupientes tam Statutis Societatis nostræ quam Constitutionibus in Hospitali nostro perpetuo commorantium, quam etiam Ordinationibus fœminarum de perpetuo, ac stabili fulcimento maturius, et consultius providere, ne cuiquam liceat sua sponte et auctoritate quid piam prædictis addere, vel detrahere, et eis precipue, quibus est pro ratione voluntas, omnes inquam unanimiter corde, et corpore insimul congregati volumus, et firmiter ordinamus ut nulli de cœtero liceat de prædictis Statutis, Constitutionibus et Ordinationibus aliquid detruncare, vel diminuere aut eisdem aliquid de novo superaddere, vel novum capitulum concedere, nisi per tria Capitula, vel per tres Congregationes, in quibus de tota Societate sint præsentes ad minus viginti, et ex illis præsentibus a duabus partibus fuerit approbatum.

E quanto alla vendita dei beni:

Super omnia autem hortamur eos in visceribus Christi, ut nullo unquam modo, vel tempore permittant alienari Hospitalis œdes, vel œdificia que Hospitale nostrum circumstant, idque ad majorem ejusdem futuram ampliationem.

L' ultimo articolo del Titolo V, in fine, non attribuisce veruna *attuale* facoltà al Municipio. È affatto condizionato al caso che venisse a mancare in tutto od in parte quella tutela che si desidera a salvaguardia degl' interessi dell' Opera pia; perocchè è bensì vero che le leggi ora in vigore provveggono a sufficienza, e non è da temersi oggidì che una tutela governativa possa mai per intero venir meno; ma è pure un fatto che le leggi si variano con molta facilità. Quella del 1862 sulle Opere pie, a cagion d' esempio, non è più quella del 1859; e oggi stesso si accerta che sono compiuti gli studii sulla nuova legge comunale e provinciale e che la tutela dei Comuni e delle Opere pie viene con questa sottratta alle provincie e demandata ai Prefetti, salvo ad essi di sentire in dati casi la Deputazione provinciale o il Consiglio di prefettura.

Per lo che giova articolare nello Statuto gli atti, i quali si vogliono costantemente approvati da una Autorità tutoria; con la clausola che qualora questa non sia determinata dal Governo, vi rimanga senz' altro surrogato per gli atti stessi il Municipio di Pavia.

Tit. VI. (1) — Rappresentanza.

In tutto questo titolo, sebbene assai esteso, nulla vi ha da osservare come degno di nota; perocchè non vi si svolgono che disposizioni normali, quasi una copia di quelle portate dalle leggi, dai regolamenti, da libri e carte di analoga natura.

Art. 45. — Età di non più di 75 anni per l' elezione come Consigliere.

Solo si avverte che riguardo al limite di settantacinque anni prefinito per gli eleggibili in qualità di Consiglieri, non si ebbe già in vista l' indebolimento delle facoltà intellettuali; ma sì gl' incomodi onde l' età inoltrata maltratta il fisico, impedendo con ciò, il più delle volte, il tanto necessario intervento personale dei Consiglieri in tutti gli affari dell' amministrazione.

(Giuramento).

Si avverte inoltre che si è ommesso pei Rappresentanti la prescrizione del giuramento, benchè fosse imposta dagli antichi Statuti. — Le idee prevalenti oggigiorno contraddicono a questa formalità d' indole religiosa.

---

(1) — Veggasi la nota a pag. 128. —

Art. 63. — Obblighi dell' Ospitale a favore dei terzi.

Quì si allude ai diversi impegni dell' Ospitale in dipendenza di legati provenutigli; recandosi ad esempio quelli portati dalla Scrittura che si unisce in Alleg. P. —

Tit. VII. (1) — Gestione.

Art. 83. — Gestione generale e speciale.

La divisione stabilita in questi articoli, non è (si avverta bene) quella che distingue il servizio per l'erogazione del reddito dal servizio che concerne la gestione del patrimonio, cioè il sistema attualmente in pratica; bensì quella linea che separa in qualunque azienda amministrativa l' esercizio che riguarda i mezzi *generali* da quello che più direttamente riflette i mezzi *speciali*, caratteristici, per la vera e propria applicazione materiale dei benefici.

(Servizio di Cassa anche per altri Luoghi pii della Città).

Del servizio di tesoreria prestato contemporaneamente ad altri Luoghi Pii della città verrà fatta menzione nel Regolamento, poichè è cosa che dipende da convenzioni volontarie e non è mestieri quindi che sia compresa nello Statuto. —

---

(1) — Veggasi la nota a pag. 128. —

(Regole principali dell' amministrazione).

Sarebbe troppo lungo il commentario di ciascuna delle regole stabilite in questa parte dello Statuto.

Si noti solo che l' ordine seguito anche quì, come nella stesa delle attribuzioni della Rappresentanza, consistè nel mettere prima quanto concerne la vita dell' Istituto nella società di cui fa parte; poi quello che riflette l' organamento dell' Istituto medesimo; più innanzi, quello che si riferisce alla gestione generale; infine le regole più cospicue del servizio speciale.

Quì, forse più che altrove, potrebbe farsi qualche osservazione intorno al molto dettaglio usato nello Statuto. Ma il Consiglio ripetute volte si fece esso medesimo questo appunto, e non di meno concluse doversi ritenere senza alcun dubbio vantaggiosa all' Opera pia la solennità che si vuole dare a norme di giovamento incontestabile, coll' introdurle nell' atto fondamentale del Pio Luogo; lo che riesce d' altra parte conforme ai N. 11. e 12 delle Istruzioni emanate dal Ministero per la formazione degli Statuti.

Art. 92. — *Migliorie.*

In certe Amministrazioni avviene qualche volta che dandosi alla fine dell' anno un *deficit* insolito e volendosi per contro ad ogni costo avere nei conti un avanzo di reddito, si facilita nell' attribuire un carattere di

miglioria a spese che sono di ordinaria manutenzione, registrandole così nel conto di capitale invece che nel quadro di rendita e spesa.

Questa pratica, per lo meno fallace, quando non è promossa da mala fede, trae facilmente in inganno eziandio degli uomini non affatto inesperti sul vero stato di una sostanza.

Da ciò la prescrizione dettata all' articolo 92 del progetto.

Art. 96. — Unanimità di voti per le spese non ordinarie oltrepassanti l' importo di Lire cinquemila.

Nessun limite è imposto al Consiglio riguardo all' erogazione del reddito annuale dell' Opera pia, dacchè per il Bilancio preventivo non richiedesi approvazione, ma soltanto il deposito con avviso al pubblico; la quale formalità tutti sanno non procacciare notabile garanzia in prò del buon andamento dei Corpi morali, per ottime ragioni, fra cui non è la prima l' apatia del pubblico stesso, come suolsi ritenere.

Ciò può avere conseguenze assai tristi, perchè i redditi dell' Ospitale riuscendo quasi ogni anno esuberanti alle normali passività, si potrebbe in pratica stanziare annualmente una spesa straordinaria di dieci, venti e più mille lire di rendita, e spenderle anche, senza veruna autorizzazione preventiva, eccetto l' illusoria controlleria della pubblicazione di cui sopra.

Per questo riflesso, venne richiesta almeno *l'unanimità*

per la deliberazione delle spese eccedenti l' importo di lire cinquemila.

Art. 109. — *Adunanze sanitarie . . . senza voto deliberativo.*

Codesta frase a primo aspetto può parere superflua, ma nel fatto non è, comprovandolo ad oltranza gli scandali occorsi presso l' Ospitale di Milano, come si rileva dal brano d' una relazione di quel Consiglio ospitaliero, che quì si riferisce :

» . . . . uno degli oratori finì col dichiarare che le
» istruzioni redatte dal Consiglio rendevano la riunione
» del corpo sanitario *acefala* ed *evirata* ; giacchè chi
» doveva far ragione delle varie proposte che si emet-
» tevano? L' Assemblea del corpo sanitario ? Essa non
» può votare. Il Consiglio ? Si ricadrebbe nei mali che
» si vogliono evitare. Le Commissioni ? Il voto delle
» Commissioni sarà sempre quello della minoranza, e
» pochi individui, tolti anche dal seno del corpo sani-
» tario, farebbero prevalere la loro opinione a quella
» dell' assemblea. Dedusse da ciò che il potere de-
» liberativo deve risiedere nel corpo sanitario riunito
» in assemblea, *alle cui decisioni dovrebbe il Consiglio*
» *ottemperare* ». Terminò poi col proporre il seguente
» ordine del giorno: « *Si invita l' adunanza a prendere in*
» *considerazione l' argomento che riguarda la votazione ed*
» *il modo di votare in seduta, per trattarlo nella prossima*
» *seduta ventura, dichiarando sciolta l' attuale.* — Rifiu-
» tossi il presidente a queste conclusioni, ed invitò

» l' assemblea a continuare nei lavori scientifici, suo
» vero scopo, ma essa spontaneamente si sciolse ».

Art. 111. *ecc.* — *Personale.*

Non occorre speciale avvertenza. L' ordine degli articoli corrisponde a quello osservato per la divisione del servizio e delle principali regole amministrative.

Non si sono poi messe nello Statuto che le norme più importanti, perchè le altre numerosissime, che vi si debbono aggiungere, spettano al Regolamento.

Tit. VIII. (1) — Disposizioni diverse.

Nulla di notabile.

Solo si avverte come si ha in animo di pubblicare tutti gli atti definitivi che si riferiscono alla odierna sistemazione dell' Opera pia. Troppo è da lamentarsi, col volgere del tempo, la mancanza dei documenti storici di qualunque Istituto perchè occorra di spiegare i motivi di un tal proposito. Se non potesse parere esagerato, si amerebbe dar luogo perfino a una diligente traduzione degli Statuti originarii dell' Ospitale o alla ristampa del testo latino, o meglio ancora l' una e l' altra insieme, mentre per questo atto lodevole, compiutosi già da precedute Amministrazioni, metterebbe conto senza dubbio che si incontrasse la spesa relativa.

---

(1) — Veggasi la nota a pag. 128. —

Questa intenzione di dare la massima pubblicità agli atti cardinali dell' Istituto, eziandio acciocchè se ne conservi perpetua memoria, risponde in qualche modo alla proposta onde si chiudeva la Relazione della Commissione stata eletta dal Consiglio comunale per riferire intorno alla sistemazione delle Opere pie della Città (1864. Cav. Camillo Brambilla relatore) — proposta concepita così:

« Da ultimo la Commissione propone che il Con-
» siglio inviti la Giunta municipale a far tesoro della
» presente singolarissima opportunità per procurare
» all' archivio del Comune le copie autentiche delle
» fondiarie di tutte le Opere pie della Città, prov-
» vedendo a ciò, che siano senza ritardo preparate e
» deposte negli atti ».

Osservazioni generali.

La relazione esplicativa, finalmente, si chiude con le seguenti generali osservazioni:

1. — che nella dizione degli articoli venne a preferenza usato il *tempo presente*, perchè ciò conferisce assai alla costante attualità delle prescrizioni qualunque sia il tempo in cui si leggano; e risponde alla logica meglio che il *tempo futuro*.

2. — che parecchie disposizioni che figurano nello Statuto si trovano già nella legge e nel regolamento sulle Opere pie, avendosi voluto ripetervele perchè lo Statuto

deve anche poter reggere da sè in difetto di regolamentazione governativa; la qual cosa fu adottata, del resto, dal Ministero medesimo nei modelli proposti per la compilazione degli Statuti;

3. — che parecchie osservazioni possono occorrere intorno ad articoli, frasi e parole dello Statuto non contemplate nella presente Relazione, dipendendo ciò manifestamente dall' opinione diversa di chi è chiamato a giudicare, e talvolta perfino dal caso; laonde nell' impossibilità di prevedere e spiegare tutto, locchè riuscirebbe d' altra parte un lavoro immane, viene fatta riserva di schiarimenti scritti o verbali, ogni volta che occorrano, a piacimento delle Autorità superiori;

4. — che la notabile estensione del lavoro fu cagionata dal desiderio di compiere cosa efficace e di esaurire poi il programma tracciato dal Ministero nelle sue più volte citate istruzioni per la formazione degli Statuti.

Pavia, 31 Luglio 1870.

IL CONSIGLIO OSPITALIERO

Avv. **Giovanni Maj** *Presid.*
Avv. **Costantino Comelli**
Dott. **Franzini Carlo**
Ing. **Francesco Lunghi**
Ing. **Rinaldo Orlandi**

Camillo Capsoni *A. Seg.*

ALLEGATI

DELLA

RELAZIONE

Alleg. A.

Atti concernenti il nuovo ordinamento dell' Ospitale.

Proposte della Commissione civica (Cav. Camillo Brambilla, Relatore) pel riordinamento delle Opere pie della città, state approvate dal Consiglio comunale nel Dicembre 1864.

I.° Le Opere Pie della Città di Pavia vengono distinte in 4 gruppi, cioè:

a) della Beneficenza Elemosiniera o di Ricovero, annoverandovi:

1) Pio Istituto Elemosiniere,
2) Pio Albergo Pertusati e LL. PP. UU. in S. Croce,
3) Pio ritiro di S. Margherita,
4) Pia Causa Ponta di Borgo Ticino,
5) Pia Causa Zanotti — idem.

b) Della Beneficenza ospitaliera:

1) Ospedale Maggiore di S. Matteo,
2) Pio Istituto di Santa Corona,
3) Pio Luogo degli Esposti.

c) Della beneficenza educatrice:

1) Orfanotrofio maschile,

2) Orfanotrofio femminile,
3) Pio Ritiro delle Figlie dodici.

d) Istituti indipendenti:
1) Pio Istituto delle Derelitte,
2) Pia casa d' industria e di ricovero,
3) Monte di Pietà,
4) Asili di Carità per l' Infanzia,
5) Pio Istituto delle Figlie della Carità, dette Canossiane,
6) Istituto dei Sordo-Muti.

II.° Ritenuto che ad ognuno dei primi tre gruppi delle Opere pie, e così a ciascuno degli Istituti indipendenti, debba sopravvedere un Corpo collegiale, si delibera:

a) di affidare il 1. gruppo alla Congregazione di Carità, già costituita con 9 Membri, dei quali uno Presidente,

b) di preporre al 2 gruppo un Consiglio di cinque, di cui uno Presidente,

c) di affidare il 3 gruppo ad un Consiglio di tre di cui uno Presidente,

d) di nulla innovare allo stato attuale delle Opere Pie — Pio Istituto delle Derelitte — Pia Casa d' Industria e di Ricovero — Asili di Carità per l' Infanzia — Pio Istituto delle Figlie della Carità, dette Canossiane — ed Istituto dei Sordo-Muti.

III. Alla nomina dei Consigli di cui alle lettere *a b c* ed *e* dell' art. 2 — della Pia Casa d' Industria e del Pio Istituto delle Derelitte, quando per questo si verifichi vacanza nell' attuale Consiglio, provvederà il Consiglio Comunale colle modalità tracciate dall' art. 28 della legge 3 agosto 1862; pei Consigli però formati di tre Membri, ciascuno dei quali dura in carica secondo legge 4 anni, al termine del primo triennio uscirà per sorteggio e verrà surrogato uno dei due Amministratori.

IV. La riunione di varie Opere Pie in un sol gruppo di special modo di beneficenza e con un solo Consiglio Amministratore

debba farsi coll' espressa avvertenza che i patrimonj di ognuna di esse Opere Pie e così li redditi siano mai sempre tenuti distinti e separati, e distinti pure ne siano gli annuali rispettivi bilanci.

V. L' attivazione dei Consigli d'amministrazione delle Opere Pie debba intendersi fatta per modo che siano ammessi secondo le opportunità un Amministratore o Segretario generale stipendiato, ed ove occorra anche un Direttore stipendiato e sia lasciato al giudizio degli eligendi Corpi Collegiali il formulare nell' argomento le opportune proposte e discipline, e ciò sia negli Statuti, sia nei Regolamenti d' amministrazione, che saranno il primo e grave loro compito.

VI. Da ultimo la Commissione propone che il Consiglio inviti la Giunta Municipale a far tesoro della presente singolarissima opportunità per procurare all' Archivio del Comune le copie autentiche delle fondiarie di tutte le Opere Pie della Città, provvedendo a ciò che siano senza ritardo preparate e deposte negli atti.

EUGENIO

Principe di Savoja — Carignano, Luogotenente Generale di S. Maestà Vittorio Emanuele II.° Re d' Italia.

In virtù dell' autorità a Noi delegata; sulla proposta del nostro ministero dell' Interno; Viste le deliberazioni 13 e 14 dicembre 1864 e 13 luglio 1865 del Consiglio comunale di Pavia circa la riforma delle Amministrazioni di diverse Opere Pie di quella Città, fra cui quella dello Spedale Maggiore di S. Matteo;

Viste le deliberazioni 28 giugno 1865 del Consiglio provinciale e del 16 Aprile 1866 della Deputazione Provinciale riferibilmente all' Amministrazione dello Spedale suddetto;

Visto la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Avuto il parere del Consiglio di Stato: Abbiamo decretato e decretiamo =

L' attuale Amministrazione dello Spedale Maggiore eretto in Pavia sotto il titolo di S. Matteo è disciolta.

La detta amministrazione sarà invece affidata ad un Consiglio di cinque individui da nominarsi dal Consiglio Comunale, secondo le deliberazioni sopra citate del Consiglio stesso.

Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.

Firmato = ***Eugenio*** *di* ***Savoja.***

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro dell' Interno. — Vista la deliberazione 13 dicembre 1864 del Consiglio comunale di Pavia, ed 8 Dicembre 1865 della Deputazione provinciale circa il riordinamento di varie Opere Pie di quella città; Vista la legge 3 agosto 1862 ed il Regolamento 27 novembre stesso anno; Avuto il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo =

Art. 1.

L' Amministrazione del Pio Istituto Elemosiniere, dell' Orfanotrofio maschile, dell' Orfanotrofio femminile, dei Pii Ritiri di S. Margherita e delle figlie dodici, della Pia fondazione Ponta, della Pia fondazione Zanotti e del Pio Albergo Pertusati e Luoghi Pii Uniti di S. Croce in Pavia, è affidata alla Congregazione di carità di detta Città.

Art. 2.

L'Amministrazione dell' Ospitale Maggiore di S. Matteo, del Pio Istituto di S. Corona e del Pio Istituto degli Esposti nella suddetta Città, è affidata al Consiglio Amministrativo dell' Ospedale suddetto, costituito a sensi del R. Decreto 7 luglio 1866.

Art. 3.

Le preesistenti speciali Amministrazioni delle sopra indicate Opere Pie sono disciolte.

Art. 4.

Il patrimonio, le rendite ed i conti delle singole Opere Pie dovranno dal rispettivo Consiglio d'amministrazione essere tenuti separati e distinti.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data del presente Decreto la Congregazione di Carità ed il Consiglio Amministrativo di cui al precitato R. Decreto 7 luglio 1866, dovranno riordinare in conformità delle presenti disposizioni i relativi Statuti organici e quelli delle Opere Pie da loro amministrate, nei quali, occorrendo, potrà essere stabilito che possano essere ammessi in servizio delle predette due Amministrazioni complessive anche un Segretario Generale od un Direttore con stipendio. — Il Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 28 Aprile 1867.

Firmato = ***Vittorio Emanuele***

Controfirmato = U. RATTAZZI.

ESTRATTO

dalle Istruzioni Ministeriali emanate nel Settembre 1868
per la compilazione
degli Statuti e dei Regolamenti
per le Opere pie.

Sono materia di *Statuti organici*:

1. — L' originc il nome e la sede della pia fondazione, accenando alla data del testamento, ed anche dell' atto di erezione in corpo morale, se esiste;

2. — lo scopo, ben particolareggiato secondo la sua natura, estensione, limiti, condizioni, ecc;

3. — la designazione dei beni da cui trae il suo mantenimento, cioè se da predi urbani o rustici, se da censi o livelli, se da capitali o da rendite sul Gran libro del debito pubblico, ecc;

4. — la forma della sua Amministrazione, cioè se retta da un corpo collegiale, o da un gestore unico; come e da chi eletta o nominata; per quanti anni durabile; come e da chi presieduta; se e come vi siano cause di incompatibilità e di decadenza fra i suoi componenti;

5. — le attribuzioni generali del presidente e quelle dell' intero corpo collegiale;

6. — le modalità per le convocazioni ordinarie e straordinarie, per la validità delle adunanze, per la legittimità delle deliberazioni;

7. — la designazione del personale, o direttivo, o contabile, o insegnativo, o sanitario, o di altro servizio, secondo la natura della Istituzione; sua nomina, sospensione, licenziamento; con dichiarazione che gli stipendii ed il numero degl' impiegati non possono venire accresciuti senza l' approvazione dell' Autorità tutoria;

8. — l' obbligo nel tesoriere di prestare cauzione;

9. — ogni disposizione che porti onere o pensione;

10. — le condizioni o di luogo, o di tempo, o di età o di qualità, o di quantità, o di parentela, o di altre, alla cui osservanza è vincolato il lascito di beneficenza; e conseguentemente i requisiti necessarii per essere ammessi o al ricovero o alla spedalità, o ai sussidii o alle doti, o ai posti di studio, ecc. ecc;

11. — le regole fondamentali dell' Amministrazione; le cautele accomodate a frenarne gli arbitrii, a premunirsi dagli abusi; le prove dell' essere stati dai poveri ricevuti i sussidii; e quali ordini di persone abbiano ad essere come poveri considerati;

12. — ed insomma ogni altra disposizione intrinseca ed esenziale dell' Opera pia, che meglio conferisca a farla operare e ad assicurarla secondo la volontà dei testatori e la ragione delle leggi.

In ispecie poi = Per gli *Spedali*:

1. — Quali persone possono esservi accolte, con quali formalità (salvo i casi urgenti e gravi); se di ambo i sessi; se del solo Comune o di altri luoghi;

2. — se possono esservi ricevuti anche gli estranei, che trovandosi di passaggio o temporaneamente nel Comune, vi si ammalassero (1);

---

(1) Dopo la formazione del Regno d' Italia, in considerazione dei vincoli e dei buoni rapporti di solidarietà e fraternità fra i figli della stessa patria, nei casi di subitanee infermità, la maggior parte degli Spedali sono venuti aggiungendo ai loro Statuti un articolo così concepito, e che è desiderabile si addottasse da tutti:

Art. . . . . Lo spedale accoglie altresì gli estranei al Comune, che, trovandosi di passaggio o temporaneamente, vi si ammalassero, salvo rimborso della spesa da parte o degli ammalati stessi o delle loro famiglie, se non sieno indigenti.

3. — per quali malattie; se per le acute soltanto, o anche per le croniche; se escluse o no le contagiose;

4. la costituzione di un'acconcia Direzione medica (dove l'importanza dello Spedale lo consigli); come, da chi nominata; sue attribuzioni.

Alleg. B.

Compendio degli ordinamenti dell' Ospitale, a principio del secolo XIX.

Compendio delle discipline, che regolano l' Amministrazione e la Direzione interna dello Spedale civico di Pavia ed annessi Luoghi Pii degl' Incurabili, degli Esposti, delle così dette Figlie Dodici, e di S. Corona — come al protocollo del 1807 al N. 694.

1. L' Ospedale degl' infermi, così detto civico, è destinato a ricevere tutti gli ammalati dell' ex Provincia Pavese, di parte della Lomellina e dell' Oltrepò, escluse le malattie descritte nell' Elenco quì unito.

2. Il Pio Luogo degli Incurabili altre volte esisteva in separato locale, ma le circostanze di guerra avendo reso necessario di convertirlo in quartiere Militare, gl' Incurabili furono in parte ritirati nello Spedale degl' Infermi, ed il resto pensionati alle case loro.

3. Il Pio Luogo degli Esposti riceve tutti i bambini, che si espongono al torno, o che si trovano abbandonati sulle porte delle Chiese, o in altri luoghi rimoti della città, e della campagna.

4. L' istituzione delle così dette Figlie dodici consiste nel mantenimento di alcune miserabili *zitelle*, che per mancanza di sussistenza sarebbero in imminente pericolo di sagrificare la loro onestà.

5. La beneficenza di S. Corona garantisce a tutti i miserabili della Città la cura medica e chirurgica, e la corrisponsione dei medicinali gratuitamente. La Città di Pavia col Borgo Ticino è a tal uopo divisa in cinque Quartieri, e ciascuno di essi ha un Medico, ed un Chirurgo fisso, ed un Medico ed un Chirurgo sostituito i quali rimpiazzano i fissi in caso di assenza o malattia.

6. Tutte le suddette Pie Istituzioni sono concentrate in una sola Amministrazione, ed il servizio interno degli Uniti LL. PP. si divide in economico, ed in disciplinare. La prima parte è regolata esclusivamente dall' Amministrazione coll' opera dell' Economo, e nella seconda vi ha la sopraintendenza un Medico Ispettore, il quale però non cessa di dover riferire, e concertare coll' Amministrazione le disposizioni necessarie al buon ordine, ed all' osservanza dettagliata delle discipline analoghe all' immediato servizio dei poveri infermi.

7. — Perciò il Medico Ispettore, altrimenti detto Ispettore Disciplinare, sorveglia all' adempimento dei doveri dei Medici, e Chirurghi di Sala, dei Giovani Chirurghi, degl' Inservienti dei due sessi addetti alle Infermerie, esamina i cibi e le bevande, corregge e castiga i contravventori al Piano, e per la più esatta scrupolosa vigilanza su questo interessante ramo di servizio ha sotto di sè un Assistente Medico, il quale dimora giorno e notte nell' Ospitale, ed osserva che tutto si eseguisca secondo il Regolamento, che gli ammalati siano trattati con premura e carità, che in tutto il P. L. regni l' ordine, la quiete e la mondezza, che la ventilazione sia regolare; riferisce, ogni cosa all' Ispettore suddetto nonchè all' Amministratore, che per turno di settimana presiede all' Interno, e che quotidianamente visiti il medesimo, onde dare quei provvedimenti che le circostanze esigono.

8. — L' Economo invece sopraintende a tutte le contabilità interne, alla Dispensa, alla Cucina, al lavoro della biancheria, e dei letti, alla lavanda di tutti gli oggetti concernenti li pre-

detti due rami, ai Magazzini di legna, legnami, carbone, materiali, pannine, stoffe, tele, ecc., a tutte le provviste, alle riparazioni, alla Fabbrica, alla registrazione degl' infermi, e degli Esposti, ai pagamenti dei baliatici, alle somministrazioni del vestiario dei trovatelli, veglia sull' esattezza delle ordinazioni e delle consunzioni; è specialmente incaricato del servizio e delle contabilità militari nelle due lingue, per cui è sussidiato da uno Scrittore, ed in ogni singola incombenza è intieramente subordinato, e dipendente dall' Amministrazione, di modo che riferisce con distinte relazioni a Protocollo le emergenze di considerazione ed informa l' Amministratore ebdomadario all' Interno sulle cose di dettaglio, uniformandosi a quanto gli viene ingiunto dai Decreti ed Ordini Amministrativi, salvo il corso regolare delle cose ordinarie stabilite dal Piano superiormente approvato, e delle massime d' istruzioni particolari, abbassate al suddetto Economo, a cui dietro l' aggregazione di tutte le suddette incumbenze, che in passato erano divise su due soggetti, fu aggiunto il titolo di Generale. Siccome però il servizio Economico ha dei vincoli colla parte Disciplinare, così l' Economo generale suddetto è parimenti tenuto di concertarsi coll' Assistente Medico e coll' Ispettore Disciplinare per quegli oggetti, che riguardano le attribuzioni dei medesimi, e di mantenere con essi l' armonia possibile.

9. Attesa la vasta popolazione per cui è destinato lo Spedale degli Infermi di Pavia, non permettendo nè le angustie delle sue finanze, nè la ristrettezza del suo locale di ricevere indistintamente tutti gli ammalati, che si presenterebbero alla ventura, egli è stabilito, che gl' infermi di medicina dirigono le loro petizioni all' Assistente Medico, e quelli di Chirurgia al Chirurgo Residente, i quali assegnano i letti a misura che se ne rendano vacanti, e per i casi di straordinaria urgenza ottengono dall' Amministrazione il permesso di piantare specialmente dei letti.

10. Lo spedale dopo il sopracarico del servizio militare è distinto in sei Sale di Medicina e sei di chirurgia, comprese le due

20

Cliniche. Ogni sala di medicina ha un medico ordinario, ed ogni sala di Chirurgia ha un Chirurgo ordinario e due Giovani Chirurghi che coadjuvano alle medicazioni ed attendono simultaneamente alla visita medica ed alle operazioni di flebotomia in una sala Medica.

11. — Uno tra i Chirurghi ordinarii col titolo di Lettore insegna la chirurgia ai Giovani Chirurghi con un corso regolare di lezioni, le quali si danno nella Biblioteca dello Spedale, che fornisce i mezzi di ottimi studii. Il Chirurgo Residente, poi, parimenti compreso tra gli Ordinarii, oltre l' accettazione degli Infermi di Chirurgia, e la medicazione di una Sala, tiene l' incarico di dare ai Giovani Chirurghi un corso di lezioni anatomiche e di sorvegliare sulla decenza del Depositorio dei cadaveri, e perciò dimora giorno e notte nell' interno dello Spedale.

12. Il Medico Ispettore Disciplinare, oltre le attribuzioni che gli competono per la superiorità della sua carica, attende alla cura medica delle incurabili ricoverate nello Spedale, della Famiglia degli Esposti, e delle Dedicate alla Pietà, di cui parlerassi in appresso. La parte Chirurgica delle incurabili ricoverate appartiene ad un Chirurgo per esse specialmente destinato.

13. Vi sono due Medici sostituiti, i quali fanno le funzioni dei Medici ordinarii in caso di loro assenza, o malattia, e siccome ciò può accadere improvvisamente, così sono assolutamente tenuti di trovarsi nello Spedale nelle ore delle visite mattutine, e pomeridiane per supplire alle mancanze dei Medici Ordinarii giusta gli ordini che vengono loro abbassati dall' Assistente Medico.

14. Vi sono egualmente due Chirurghi sostituiti che praticano le stesse cose dei Medici suddetti; ma il primo Chirurgo dei medesimi fa le funzioni di ordinario in una sala militare, ed attende alla cura della Famiglia degli Esposti, e delle Dedicate. Il secondo Chirurgo sostituito, per essere più pronto al bisogno del servizio, dorme nello Spedale.

15. Nel caso che più di due Medici o più di due Chirurghi

ordinarii fossero assenti o ammalati, vengono chiamati i Medici e Chirurghi di S. Corona alle analoghe sostituzioni.

16. Esiste nello Spedale un Conservatorio di Dedicate alla Pietà, le quali servono le ammalate in qualità di Infermiere, attendono alla pulizia del sacro altare, custodiscono i Magazzini delle lingerie e delle forniture dei letti, ed invigilano sulle lavature delle Biancherie, e sulle fatture del materassajo. L' Amministrazione nomina fra di esse una Superiora ed una Vicaria, le quali sorvegliano l' osservanza dei Regolamenti, ammoniscono le Dedicate negligenti ed invigilano sulle Serve delle Infermerie e compilano ogni quindici giorni l' elenco delle relative giornate di servizio nel modo che spetta all' assistente Medico per gli inservienti delle sale degli uomini. Rapporto alle Dedicate in servizio da infermiera, incumbe all' Assistente medico ed all' Ispettore Disciplinare di osservare che le medicine e le cibarie siano distribuite secondo il Regolamento e che prestino una assistenza attiva e caritatevole, facendo ammonire dalla Superiora le indolenti. Così l' Economo Generale impiega un' assidua vigilanza sulle Dedicate Magazziniere, non che sulle persone dei due sessi impiegate in questo ramo affatto economico; tiene mano ferma alle controllerie stabilite dal Piano, e riferisce all' Amministrazione le singole occorrenze straordinarie. Del resto, tutto ciò che concerne in massima la custodia, l' educazione e la condotta morale delle Dedicate, appartiene esclusivamente alla superiore direzione dell' Amministrazione.

17. Tre Padri Cappuccini dimorano giorno e notte nello Spedale per amministrare li Santissimi Sacramenti alli poveri infermi, e prestare ad essi la loro spirituale assistenza, e sono serviti da un Chierico.

18. Un Portinajo-Registratore tiene il libro degli ammalati, che entrano, e risiede alla Porta col sussidio di un Sotto-Portinajo per non lasciar sortire effetti dal P. L. nè portar cibarie agli infermi, nè lasciar entrare persone nelle ore delle medicazioni,

e del silenzio, il quale è destinato al riposo dei miseri dolenti, e alla perfetta quiete dell' intiero Stabilimento.

19. Un Capo infermiere, soggetto all' Economo Generale ed all'Assistente Medico, ha la bassa ispezione sulle manualità degli inservienti.

20. Gl' inservienti delle sale degli uomini si dividono in infermieri ed operai. I primi fanno i letti, distribuiscono il vitto ed i medicinali, fanno le frizioni, mettono i clisteri, e prestano giorno e notte la loro assistenza ai poveri infermi; i secondi trasportono gl' infermi ed i cadaveri, ed attendono ai lavori più bassi dell' infermeria.

21. Le inservienti delle sale delle donne si dividono in infermiere, ed in serve. Infermiere sono le Dedicate, come si è detto quì sopra, e le serve attendono ai lavori faticosi.

22. Il barbiere rade la barba a tutti quegli ammalati, che gli vengono destinati dai rispettivi Medici e Chirurghi ordinarii.

23. I facchini spaccano e trasportano la legna da fuoco, danno i bagni agl' infermi, empiscono e trasportano i pagliericci, formano i caldani di brage e li portano nelle sale, misurano il riso, ecc.

24. Un distributore consegna ad ogni infermo la propria dieta di pane.

25. Un raccoglitore riceve le lingerie di medicazione sporche e ne fa la consegna al Magazzino, onde siegua la correspettiva somministrazione delle lingerie nette.

26. Il Dispensiere è contabile del pane, degli olii, sale, riso, candele, terraglia, tele, stoffe, pannina, ecc. e ne rende i conti all' Economo.

27. Il Guardaroba custodisce il vestiario degl' infermi, la legna ed i legnami da opera, il carbone, e tutti gli oggetti relativi alle riparazioni ed alla Fabbrica, rendendo parimenti i suoi conti nelle mani dell' Economo suddetto.

28. La Cucina è sotto la responsabilità di un Capo che porta

il nome di Assistente, e questi fatte le distribuzioni sulle tabelle, è controllato dall'Economo, a cui rende evasione di tutte le consunzioni.

29. Dopo che un ammalato è collocato a letto, il Portinajo va a registrarlo ed affigge a capo del letto un ricapito portante tutte le indicazioni dell'ammalato medesimo, a tergo del quale descrive i singoli effetti, di cui è munito, e fattone di detto ricapito una seconda copia, la consegna al Guardaroba, il quale è tenuto di rendersi tosto presso dell'infermo suddetto a verificare la nota stessa del Portinajo, e di sottoscriverla sul ricapito a capo del letto, poi di portare gli effetti in Guardaroba unitamente al viglietto consegnatogli dal Portinajo, e di tenerli in buon governo. Se l'ammalato guarisce, col suo viglietto a capo del letto ritira dal Guardaroba gli effetti che gli appartengono, e se esso muore, il Portinajo a cui spetta di ritirare simile viglietto per registrarne la morte, dà debito al libro del Guardaroba di tutti gli effetti medesimi. Il cappello, le scarpe, le calze, la camicia, ed i fazzoletti restano, di regola, all'Ospitale, essendo questi gli oggetti che frequentemente occorrono per i miserabili convalescenti, che senza di ciò sarebbero troppo esposti all'indecenza, ed agli insulti delle intemperie, e questa è la ragione per cui da tempo immemorabile si ritengono i suddescritti effetti per non assoggettar l'Ospedale alla spesa della loro compra all'evenienza dei suesposti casi. Per tutti gli altri effetti poi i figli, genitori, fratelli, e sorelle e vedove del trapassato hanno un mese di tempo a presentare la fede di assoluta miserabilità per riaverli, passato il quale restano nella loro totalità al P. L. per essere usati a coprire dei seminudi convalescenti nel ritorno alle loro case. Tutti gli ordini per le restituzioni e somministrazioni suddette si passano dall'Economo al Portinajo Registratore il quale ne dà il corrispondente scarico al libro di Guardaroba, e poi indirizza i petenti all'impiegato suddetto per l'effetto della loro domanda. Una volta all'anno l'Economo, riscontrati i conti

del Guardaroba col registro del Portinajo, previo assenso dell' Amministrazione, procede alla vendita degli effetti, ed il ricavo, unito al poco introito delle limosine che si ritrovano nelle due Cassette pubblicamente esposte nello Spedale, viene di mano in mano convertito in soccorso per quei poveri convalescenti che nel ritorno alle loro case, o devono fare un lungo viaggio o mancano affatto di sussistenza.

30 È obbligo del Portinajo di compilare con esattezza le tavole nosologiche degli ammalati entrati, sortiti e morti di ogni mese, classificate secondo il sesso e paese e secondo le età, e di rassegnarle all' Economo, il quale dopo le verificazioni del suo istituto è tenuto di presentarle all' Amministrazione.

31. L' Assistente Medico è obbligato di notare col numero di registro gli ammalati che entrano, tutti li giorni, nel libro, di cui è incaricato, e quando un infermo o sorte o muore deve marcarvi il numero delle giornate, le quali devono sempre andare pienamente d' accordo col registro del Portinajo e le tavole nosologiche, perchè sopra questa triplice controlleria viene certificato il totale delle giornate, sopra di cui dividonsi le spese analoghe all' interno.

32. L' Assistente suddetto fa ogni giorno il rapporto delle Guardie dei singoli ranghi d' inservienti e Giovani praticanti, di cui una copia viene affissa alla porta, ed altra rassegnata all' Ispettore Disciplinare, perchè, accadendo accidenti d' inesattezza, si rilevino le persone negligenti.

33. Due visite mediche e due medicazioni chirurgiche si fanno ogni giorno nello Spedale, cioè una alla mattina ed altra al dopo pranzo: ogni Medico e Chirurgo è seguito da due Giovani Chirurghi e dagli inservienti della sala, ed uno dei detti Giovani scrive sopra di una cedola, che sia affissa a piedi del letto d' ogni ammalato, i rimedii e le singole Diete, che vengono ordinate. Finite le visite, ciascun infermiere, dietro lo spoglio delle suddette cedole, fa le tabelle di tutte le diete ordinate, e

le rassegna all' Assistente Medico, il quale, fatto l' epilogo generale delle diete ordinate per tutto lo Spedale, ne compone due tabelle, cioè una per il pane e vino e la manda al Dispensiere e l' altra per le minestre e pietanze e la consegna alla Cucina. Questo corso di operazioni siegue due volte al giorno, per il pranzo e per la cena, e gli ammalati che entrano dopo le visite sono alimentati col mezzo di Boni particolari dell'Assistente, e viceversa quelli che sortono improvvisamente, dopo che il loro vitto è già portato in tabella, vengono dedotti a piedi delle medesime, onde risulti l' effettivo somministrato.

34. Egli è specialmente nelle ore delle distribuzioni degli alimenti che l' Amministratore ebdomadario all' interno, l' Ispettore disciplinare, l' Economo generale e l' Assistente Medico si trovano nello Spedale per provvedere alle occorrenze in tutto ciò che rispettivamente gli concerne, e che viene ordinato dall' Amministratore suddetto, il quale non cessa di assaggiare il tutto, di tutto esaminare, di interrogare gli infermi, di ammonire gli inservienti, e di rendere insomma la sua presenza proficua e consolante all' egra Umanità.

35. Il Dispensiere e l' Assistente di Cucina, fatte le somministrazioni per gli ammalati sulla tabella di cui sopra e per gli Esposti su consimili transunti dell' Assistente del P. L., le registrano ai loro libri, indi le rassegnano all' Economo, il quale le riporta sopra la tabella generale delle consunzioni mensili, ed alla fine del mese, confrontato i conti dei fornitori, li certifica, ne registra la spesa sull' analogo libro che tiene classificato in partite di vitto, vestiario, riparazioni, ecc. e poscia le passa alla Ragionateria per la spedizione dei relativi mandati se sono spese ordinarie, e le subordina all'Amministrazione in caso straordinario, o che il prezzo del genere somministrato non fosse stabilito nel contratto, alla quale Amministrazione rassegna pure delle tabelle dimostrative le consunzioni giustificate dalle ordinazioni, e la classificazione delle spese, proponendo di mano in mano

quelle provvidenze necessarie all' economia, ed all' esattezza dei conti.

36. Tutte le provviste, che col loro introito nello Spedale non portano un' immediata consunzione e che alla fine dell' anno formano delle restanze si dicono di magazzino, e non danno debito alle spese analoghe che coll' effettiva dettagliata loro consunzione. Perciò, comprandosi la tela, si carica alla sua partita, di essa si formano dei lenzuoli, dei grembiali, delle camicie ecc. e si dà credito alla partita tela, e debito a quella di simili lingerie, si stracciano di queste per le medicazioni chirurgiche ed allora si fa il conto della bracciatura della tela che importano e si pone in spesa a carico della giornata dell' ammalato come realmente consunta. Il carbone e la legna da fuoco si scaricano a misura della quantità che se ne abbrucia, e così dicasi dell' olio e delle candele. Il consumo del riso è fondato sulle giornaliere ordinazioni delle diete. La lana non fa spesa che in quella quantità di calo naturale che può fare in un anno per le scardassature, lavature, ecc. e per i materassi usati per idrofobi ecc. che si abbruciano. Le coperte non formano spesa nella loro compra, ma bensì al momento che si abbruciano o si tagliano per raccomodarne delle altre. Da tutto ciò risulta bensì una somma esattezza, ed una perfetta controlleria, mentre l' Economo ne ha il Rigistro in doppio a quello dei singoli contabili, e concorre nel verificare e certificare qualunque consunzione, dando poi in fin d' anno un ristretto di conti in forma di bilancio all' Amministrazione ed uno specchio della spesa preventiva da farsi a carico di magazzino nell' anno successivo, ma è duopo rimarcare che il valore di tutte le restanze attive del bilancio generale viene ad alzare questa somma ed a costruirla in parte di lenzuoli e forniture in uso degli infermi che veramente hanno perduto una porzione del valore della primitiva loro compra a cui vengono calcolate, sino alla definitiva consunzione.

37. Nel P. L. degli Esposti vi è un Portinajo che riceve i

bambini che si espongono al Torno e che presta i servigi di inserviente, un Assistente che dipendentemente dall' Economo attende alla registrazione della famiglia, e spedisce i ricapiti per i pagamenti e le somministrazioni di vestiario alle balie della campagna, una Maestra che sopraintende alla pulizia della casa, alla condotta delle balie, e che insegna i lavori a quelle figlie che tal volta restano in casa sprovviste di padroni, un Precettore Catechista che insegna la dottrina cristiana e la morale evangelica a tutti i trovatelli esistenti in casa, celebrando anche la messa festiva in ora ad essi opportuna. Il numero delle Nutrici in casa e delle serve è sempre regolato in proporzione dei piccioli fanciulli che vi si ritrovano. Le creature esposte vengono consegnate alle nutrici di campagna per allattarli in tutti i tempi dell' anno, previo giudizio di sanità decisa, tanto per parte dei bambini che delle nutrici medesime. Un Medico ed un Chirurgo hanno cura di questi infelici che vengono sottoposti alla inoculazione del vajolo vaccino. La mortalità dei suddetti bambini, che per ogni dove spaventa il cuore dell'uomo sensibile era negli anni predecorsi straordinaria anche in questo P. L.; di modo che si arrivarono a perdere 135 bambini sopra 153 esposti, ma da che col ministero del Sacerdozio si è potuto inculcare che l'allattare i trovatelli, ben lungi dall'essere un disonore come opinavano i contadini della Provincia Pavese, è un' opera meritevole presso il Signor Iddio, e che si è alzato il prezzo del baliatico nella proporzione di quanto corrispondono i particolari della città, la mortalità è discesa al segno che forse pochi Luoghi Pii presentano un risultato di conservazione sì utile all' Umanità. La maggior parte dei trovatelli di Pavia passano nelle colline dell' Oltrepò, ove gli abitanti gli prendono somma affezione e gli ritengono quai figli anche in adulta età. Quindi è che nell' interno del P. L. vi si trovano pochi figli in età maggiore d'anni 7, i quali si ammaestrano presso gli artefici onde possano procurarsi il sostentamento dopo gli anni 16, in

cui si licenziano, se pure non sono inabili al lavoro. Le figlie si accordano al servizio di onesti particolari, e di preferenza in campagna, poichè l'esperienza ha dimostrato che quanto sono molteplici per una servente i pericoli morali della città, altrettanti sono più analoghi per una esposta i lavori ed i costumi della campagna, ove con maggior facilità si maritano e promovono la popolazione dello Stato, al qual effetto è stabilita una doppia limosina di quella che si accorda per i matrimonii fuori del Regno. Alcune trovatelle sono destinate a lavorare nei Magazzeni interni dello Spedale sotto la custodia delle Dedicate, e perchè possano riuscir utili in simili uffici, vengono esse ammaestrate a leggere e scrivere. Abbenchè poi nelle sale delle donne dello Spedale vi siano per serve delle maritate pagate, pure la difficoltà che talvolta s'incontra per ritrovarne di confacenti al pio servizio delle povere inferme ha posto in necessità di iniziarvi qualche trovatella sotto la custodia delle Dedicate infermiere.

Segue l' allegato al suesposto Compendio, cioè l' elenco delle malattie escluse. —

Elenco

delle malattie, che, in forza di Decreto dell' Amministrazione e del Direttorio dello Spedale Civico di Pavia dell' anno 1786, non devono essere accettate nello stesso Spedale.

Anasarca	Isterismo	
Ascite	Ostruzioni di visceri	
Artritide	Cacchessia	
Renelle	Clorosi inveterata	
Scrofole	Scorbuto	
Strume	Lue venerea	Accettabili solo per la Clinica Chirurgica, tuttavolta che siano riconosciute operabili.
Ulceri antiche	Sarcocele	
Scabbie	Scirro	
Tigna	Cancro	
Etisia o Tabe	Fistola	
Tisichezza o Tisi	Polipo	
Epilessia	Tumore follicolato	

NB. Dal ricovero nello Spedale si ritengono in genere escluse le femmine incinte, le quali presentandosi all' Assistente Medico, o non dimostrino la esistenza di malattia accettabile, o somministrino indizio di prossimo parto.

Per appuntamento 23 Settembre 1817 N. 3043 si è diramata una Circolare alle Amministrazioni Comunali ed ai Signori Parrochi della Provincia, non che ai Signori Sindaci e Parrochi delle Provincie Lomellina e Oltrepò, Stato Sardo, comunicando loro le qualità delle malattie non accettabili, che sono conformi alle controscritte, eccettuate di più le seguenti:

Clorosi inveterata
Lue venerea
Pellagra

In seguito, giusta la condizione dei tempi, i dettami della scienza e le superiori prescrizioni, l'esclusione delle malattie *croniche* dalla cura gratuita ridivenne completa, come la era nella originaria istituzione dell'Ospitale; e cosi dicasi delle malattie *contagiose*, per le quali è giocoforza mantenere apposite succursali separate.

Alleg. C.

Rappresentanze dell' Ospitale di S. Matteo.

1449 = 1784.

Vice Ministro e Amministratori —
Colla nota Società di cittadini.

(Non si conoscono le variazioni che nel lungo periodo corso fra i detti anni ebbero luogo nella Rappresentanza, ma si ha per fermo che non siano mai state di grave momento).

1784 = 1791.

Amministratore unico.

(Marchese Luigi Malaspina)

1791 = 1808.

Antica Amministrazione collegiale ricostituita.

(Col Marchese Malaspina Vice Ministro nel 1791 e nel 1792).

1808 = 1821.

Congregazione di Carità.

1821 = 1866.

Amministratore e Direttore.

(cioè gestione esterna o patrimoniale — e gestione interna o reddituale e medica).

1866.

Consiglio Ospitaliero.

Alleg. D.

Atti e documenti dell' Ospitale.

Nell' Archivio dell' Opera pia — oltre agli atti notarili relativi a testamenti, donazioni, ecc. dal 1200 al 1448 riguardo all' Ospitale della Carità, di gius patronato Bottigella, stato incorporato poi all' Ospitale di S. Matteo, e dal 1449 in avanti riguardo a questo (*), si conservano parecchi altri atti e documenti importanti come *bolle, privilegi, ecc.* — Quì si ricorda, come interessante assai dal lato storico, un grosso volume d' atti della controversia, che nella seconda metà del secolo XVI fu agitata tra la Congregazione ospitaliera e i Vescovi di Pavia rispetto al *diritto di visita* che essi pretendevano in virtù dei decreti del Concilio tridentino.

Anche la locale Biblioteca universitaria conserva un bel volume intitolato: *Privilegia Ven. Ospit. S. Matthœi Papiœ*, di cui si porge in seguito la rassegna — e altresì un manoscritto del 1600, di certo Chirurgo *De Leva*, concernente il servizio sanitario; il quale manoscritto, come documento anzi che no curioso nei riguardi storici e regolamentari, s' inserisce per intiero nel presente allegato.

(*) Soltanto gli atti di ultima volontà e di donazione sommano a ben 600. —

***Indice** dei Privilegij del Ven. Ospitale Maggiore di S. Matteo di Pavia.*

1449 Id. Septbris. (*).

Motus proprius Nicolaj Papæ V. quo Ven. Hospitali Magno S. Mattæi Papiæ, ejusque Congregationi multa singulariter conceduntur, et est Privilegius primum et magnum.

1542. 14 Julii.

Transumptus Privilegij Apostolici alias concessi Ven. Hospitali Magno S. Mattæi Papiæ per SS. D. D. Nicolaus V. Pontific. Max. extractum à suo Originali anteo de mandato, et vivæ vocis Oraculo SS. D. D. Pauli III. Pontif. Max.

1412. 23 Xmbre.

Privileggio amplo concesso dal Duca di Milano Filippo M.ª a favore del Sig. Ardenghino Beccaria, per l' immunità di qualsisia carichi per li suoi Beni, Vomini, etc.

1452. 9 Ṡmbris.

Privilegius Ducale, quo conceditur Ven. Hospitali Magno S. Matthæi Papiæ quod non tematur pro Hæreditatibus ultra id quod ad illud pervenerit, ecc.

1458. 21 Aprilis.

Litteræ Ducales, in quibus datur facultas Ven. Hospitali S. Mattæi Papiæ quod possit uti benefitio Statutorum et Decretorum Civitatis Papiæ in quibus 99 Casibus, et Causis. etc.

1470. 7 Martij.

Privilegius extrahendi uncia unam aquæ è Parco Papiæ, eamque conducendi ad Ven. Hospitale Sancti Matthæi pro usu Infirmorum, concessa per Galeaz Mariam Sfortiam Ducem Mediolani, etc.

(*) L' ordine o meglio il *disordine* cronologico di quest' indice esiste nell' originale e fu conservato per fedeltà di copia, tanto più che lo stesso disordine s' incontra anche negli atti del Volume. —

1475. 23 Junij.

Privilegium concessum per Galeaz Mariam Sfortiam Duc. Mediolani etc. Ven. Hospitali S. Matthei Papiæ, per quod conceditur ampla Immunitas a quibuscumque Datiis, Oneribus, et Imbotaturis pro Bonis Burgi S. Syri, S. Nazaris, et Parasacchi, etiam pro suis Fictabilibus etc.

1479. 10 Martij.

Confirmatio Privilegij extrahendi Unciam unam aquæ è Parco Papiæ facta favore Ven. Hospitalis Papiæ, per Bonam, et Joannem Galeaz Mariam Sfortiam Duces Mediolani etc.

1479. 11 Maij.

Confirmatio Privilegij, etc, seu Novum Privilegium concessum per Bonam, et Joannem Galeaz Mariam Sfortias Vicecomites Mediolani Duces etc. Ven. Hospitali Magno S. Matthei Papiæ extrahendi aquam a Flumine Ticini pro Ruggia Magna, et pro Castellana, in Territorio Viglevani, etc.

1486. 2. Gennaro — 1596. 18 Nmbre. — 1620. 17 Giugno.

Privilegio della privativa Giurisdizione, ed altre prerogative, concesso al Venerando Ospitale Grande di Pavia dalla S. C. M. di Filippo III. Re delle Spagne, Duca di Milano ecc. con inserto altro Privilegio concesso l' anno 1596, 18 Novembre, dalla S. C. M. di Filippo II. et decreto Ducale dell' anno 1486. 2 Gennaro. Con l' interinazione del Senato delli 17 Giugno 1628.

1486. 19 Nmbris.

Privilegium Joannis Galeaz Mariæ Sfortiæ Vicecomitis Ducis Mediolani et concessum Ven. Hospitali Magno S. Matthæi Papiæ. Pro immunitate omnium cujusque generis onerum potissimum pro Cariggijs, et Allogiamentis, etiam pro sui Fictabilibus etc.

1505. 24 Jannuarius.

Privilegium concessum favore Ven. Hospitalis S. Matthæi Papiæ per Ludovicum Francorum Reg. Duc. Mediolani etc. per quod confirmatur omnia d. Ven. Hospitalis Privilegia etc.

1533. 18 Decembris.

Litteræ Ducales, concedentes facultatem Ven. Hospitali S. Matthæi Papiæ, per novam Buccam auriendi aquam a Flumine Ticini pro Molendinis, et Proprietatibus in Territorio Burgi S. Syri etc.

1546. 19 Febraro.

Privilegio concesso al Venerando Ospitale di S. Matteo di Pavia per avere in perpetuo ogni anno dalli Gabellieri del Sale Stara quindici di Sale per il prezzo che costa alla Regia Camera.

1596. 18 Nmbris.

Litteræ Patentes Philippi II. Hispaniarum Regis et concessæ ad ricursum Ven. Hospitalis Magni S. Mattæi Papiæ, in quibus conceditur d.° Ven. Hospitali Jurisdictio contra ejusdem Debitoribus etc.

1450. 13 Maij. -- 20 Junij.

Duo Fides desumptæ ex Libris Incantuum Datiorur. quod Ven. Hospitale S. Mattæi Papiæ sit exemptum ab omni solutione Datij.

Littera magistralis dirrecta Refferendario Papiæ mandans servari debere favore Ven. Hospitalis S. Mattæi Papiæ solitam Exemptioni Datiorum etc., diei 30 Decembris 1468.

1475. 15 Martij.

Littera Ducalis mandans, ut in quocumque Incantu de Datiis Gambolati, et Trumelli Bona Dni Augustini Beccariæ, perventa in Ven. Hospitale S. Mattæi Papiæ, reserventur immunia.

1570. 26 Maggio.

Decreto dell' Ill.° Magistrato di Milano diretto al Referendario della Città di Pavia, ad effetto, che esebiti li Privilegij del Ven. Ospitale Maggiore di S. Matteo di detta Città, e veduti li Capitoli convenuti con l' impresario della Mercanzia, facci giustizia, provedendo, che non si innovi cosa alcuna in pregiudizio delle ragioni del Ven. Ospitale, con il ricorso ecc.

1652. 6 Xmbris.

Sententia Illmi. Magistratus Reg. Duc. Red. Ord. Status Me-

diolani favore Ven. Hospitalis Magni S. Mattæi Papiæ, quod non teneat ad solutionem Anatarum pro Aquis, quos extrahet a Ticino cum tenoribus Votorum Reg. Fisci recursuum, et decreti S. E.

1677. 15. Februarij.

Ordo Illmi. Magistratus Red. Ord Status Mediolani directus D. Carolo de Curtis Refferendario Civitatis Viglevani reintegrandi Ven. Hospitali Magno S. Mattæi Papiæ omnia derobata ejus Fictabili de Loco Gambolati, ac restituendi omnes expensas, et damna occasione indebitæ derobationis factæ ex causa pretensorum Datiorum etc.

1689. 18. Febraro.

Ordine dell' Illmo. Magistrato Ordinario dello Stato di Milano ad effetto, che nei Capitoli dell' Instromento della Locazione dell' impresa della mercanzia si facci menzione della sentenza Magistrale data a favore del Ven. Ospitale Maggiore di S. Matteo di Pavia li 12 Giugno 1691 per l' esenzione de Dazij ecc. con unita l' informe del Cancelliere Provinciale e l' enunziativa di diversi Ordini Magistrali a favore di d.° Ven. Ospitale etc. Et riglievo circa diversi capi ingionti agl' Impresarij, e da osservarsi nella spedizione delle esenzioni secondo il tenore del decreto Magistrale dell' anno 1689. 18. Febraro.

1691. 12. Junij.

Ordines Illmi. Magistratus Ordinarij Status Mediolani cum Sententia d. Magistratus lata fav. Ven. Hospitalis Magni S. Matthei Civitatis Papiæ contra Impresarium Mercaturæ, et alios Impresarios d. Civitatis in causa exemptionis Daciorum.

1691. 20. Luglio.

Ordine dell' Ill.° Magistrato Ordinario dello Stato di Milano, che circa le Esenzioni da spedirsi per il Ven. Ospitale Maggiore di S. Matteo di Pavia si osservi dalli Impresarii ciò che fu ordinato dallo stesso Illmo. Magistrato a favore di altri Immuni li 18 Febraro 1689.

1692. 8. Febraro.

Ordine dell' Illmo. Magistrato Ordinario dello Stato di Milano, con cui si comanda all' Impresaro della Mercanzia, e a' suoi Regolatori che sotto pena arbitraria al Magistrato debbano del tutto conservare esente da Dazii il Ven. Ospitale Maggiore di S. Matteo di Pavia, a norma delle cose state a suo favore giudicate etc. Con inserta l' informazione del Cancelliere Provinciale, e l' ennunziativa di altre Ordinazioni, etc.

1693. 23. Maggio.

Ordine dell' Ill.° Magistrato dello Stato di Milano a supplica del Ven. Ospitale di S. Matteo di Pavia, in cui si commanda alli Regolatori dei Dazii, sotto pena di scudi 200, che concedino al d.° Ven. Ospitale l' addimandate Bollette delle Esenzioni de' Dazii alla forma delle cose giudicate etc.

1700. 15. Februarii

Ordo Illmi. Magistratus Ordinarii Status Madiolani expeditus favore Ven. Hospitalis Magni S. Mattæi Papiæ in renitentiam Impresarii Mercaturæ, pro duabus Scatulis Mannæ conducendis Janua Papiam, sine solutione alicujus Datii attenta Immunitate etc.

1708. 13. Augusti.

Fides facta per Notarium Regiæ Duc. Cameræ Mediolani de Capitulo convento, cum Impresarijs Mercaturæ, et Unitorum in Instromento deliberationis Impresiæ fav. Ven. Hospitalis S. Matthei Papiæ pro ejusdem Immunitate, et Exemptione a Datiis, vigore Sententiæ Illmi. Magistratus 12. Junii anni 1691.

1709. 10. Obris.

Ordo Illmi. Magistratus Ordinariis Status Mediolani, quod per Impresarium dentur ordines pro immunitate fav. Ven. Hospitalis Magni Papiæ ad formam Capituli Sententiæ et pro conducendis a Territ.° Cremonensi Papiam metretis sexcentum Vini, et ubi Impresarius renuat, quod expediatur Immunitas ex Cancellaria etc. Cum recursu etc.

1719. 13. Settembre

Ricorso fatto per parte del Ven. Ospitale di S. Matteo di Pavia al Sig. Intendente Generale di Alessandria, perchè esso Ven. Ospitale sii mantenuto nel possesso delle esenzioni de Dazii in vigore de' suoi Privilegi esebiti, col decreto di d.° Sig. Intendente a favore di d.° Ospitale, di che si osservi il solito etc.

1742. 20. Giugno.

Voto del Sig. March. Olivazzi Reg. Fiscale all' Eccema Cong. dello Stato di Milano favorevole per tutte le Esenzioni, ed immunità, non solo per il Ven. Ospitale Grande di Milano, ma di qualunque altro Ospitale di altre Città dello Stato, con decreto dell' Ecc.° Governo, ad effetto che resti approvata la conservazione di d.e Immunità a favore di tutti li Spedali dello Stato.

1743. 16. Giugno.

Ricorso fatto per parte del Ven. Ospitale di S. Matteo di Pavia al Sig. Intendente di Alessandria a causa di esser stato dal daziaro di Zerbolò arrestato un Carro con Ferramenti spediti da Pavia per uso della Fabbrica di Borgo S. Siro, con l' ordine di d.° Sig. Intendente a favore di d.° Ospitale di levarsi la sigurtà data, e che attese la cognizione e notizia comprovanti l'Esenzioni del Pio Luogo, in avvenire si spedischino gratis le Esenzioni sud.e, con l' attestato del Notaro Fiorotti V. Conservatore d' essere stato detto decreto inserto negli atti, acciò consti in avvenire del disposto come sopra, e ciò in esecuzione del medesimo ordine etc.

1743. 22. Giugno.

Ricorso fatto per parte del Ven. Ospitale di S. Matteo di Pavia al Sig. Intendente della Città di Alessandria, perchè sii ordinato alli Regolatori dei Dazii nella Provincia Lumellina di lasciar introdurre in d.a Provincia diversi generi di materiali e Ferramenti indistintamente, per uso delle Fabbriche, et edifizii de aqua, con l'ordine di d.° Sig. Intendente di che siano spedite le Bolle gratis secondo il solito etc.

1575. 22. Martii.

Declaratio facta per Illmos. et Revmos. Cardinales Præsidentes Interpretationi Decretorum Concilii Tridentini. Quod Revmus Episcopus Papiens non potest vigore dictorum Decret. visitare Hospitale magnum Papiæ, nec ab ejusdem Administratoribus exigere redditionem rationum, etc.

1576. 30. Junii.

Declaratio Sacræ Congregationis quod Moniales dedicatæ in Ven. Hospitali Magno Papiæ non sint comprehensae in Bulla a SS.° D. Nostro aedicta 30 Decembris 1573.

Declaratio Sacrae Congregationis Eminentiss. D. D. S. R. C. Cardinalium Sac. Conc. Trid. Interpretum, quod non liceat Episcopo Papiensi tanquàm delegato ex decretis Sac. Conc. cap. 8. Sess. 22. de Reformat. Jus visitandi Hospitale Magnum S. Mattaei Papiae, et exigendi redditionem rationum ab ejus Administratoribus.

1669. 10 Aprilis. — Ejus declarationis approbatio et confirmatio S. M. Clementis IX. Pontificis Maximi.

1669. 13. Aprilis et sequen.

Visitatio facta Illmum et Revmum D. D. Hieronymum Vicecomitem Episcopum Viglevanensem, tamquam Delegatum Apostolicum, Ven. Hospitalis Magni S. Matthaei et Incurabilium Papiae, attenta declaratione facta per Sac. Congregationem etc. quod non liceret Episcopo Papiensi visitare dictum Hospitale, neque exigere redditionem rationum.

1675. 18. Octobris.

Recursus Ven. Hospitalis S. Matthaei Papiae ad Senatum Exc. contra Revmum Episcopum Papiensem praetendentem fieri ab ipso Hospitale notificationem Bladorum. Cum litteris ejusdem Exc. Senatus directis D. Pretori Papiae ne permittat fieri dictam notificationem paenes delegatum ipsius Episcopi, ne dictum Ven. Hospitale gravetur, cum sit exemptum ab ejus jurisdictione etc.

1471. 11. Octobris.

Litterae Ven. Collegii Notariorum Papiae, a quibus datur facultas Notariis Cancellariis Ven. Hospitalis S. Matthaei Papiae, quod, non obstante quavis prohibitione, possint rogare quaecumque Instrumenta etiam diebus Dominicis et Festivis per interesse dicti Hospitalis etc.

1566. 19. Junii.

Litterae Senatus Exc. Mediolani declarantes quod causae Ven. Hospitalis S. Matthaei Papiae non regulentur cum instantia etc.

1590. 25 Januarii.

Litterae Senatus Exc. Mediolani pro derogatione feriarum in Causis Ven. Hospitalis Magni S. Matthaei Papiae praesentibus et futuris etc.

1651. 10. Februarii.

Sententia Senatus Exc. Mediolani favore Ven. Hospitalis Magni S. Matthaei Papiae, quod non sit impediendum ipsum Hospitalem in usu Privilegii exercendi Jurisdictionem contra debitores.

1651. 10. Febraro.

Lettere del Senato Eccellentissimo di Milano dirette al Signor Senatore Podestà di Pavia, che non permetta sii molestato il Ven. Ospitale di S. Matteo di Pavia nel possesso di sua privativa Giurisdizione contro li suoi debitori etc. in vigore de' Privilegi etc.

1654. 27. Novembris.

Sententia Exc. Senatus Mediolani, in qua demandatur quibuscumque Judicibus totius Mediolani dominii, ne impediant Ven. Hospitale Magnum S. Matthaei Papiae in usu sui Privilegii exercendi Jurisdictionem contra debitores etc.

1670. 25. Giugno.

Grida contro li dannificanti li beni e ragioni di aque del Ven. Ospitale Maggiore di S. Matteo in Pavia.

1636. 22. Settembre.

Ordine di S. E. il Sig. Commissario Generale dello Stato di Milano ad effetto non si aggravino li Fittabili del Ven. Ospitale

Maggiore di San Matteo di Pavia dell'attuale alloggio de' soldati, sotto pena etc.

1636. 20. Ottobre.

Ricorso a S. E. il Sig. Commissario Generale dello Stato di Milano fatto per parte del Ven. Ospitale di S. Matteo di Pavia, contro li Console e Deputati del Luogo di Ferrera Lumellina, per avere mandato alloggi de' soldati al Fittabile del detto Ospitale contro li ordini, col decreto del medmo Eccmo Sig. Commissario Generale, che il Giudice di Pavia facci osservare detti ordini, e proceda contro li Contravventori etc.

1704. 27. Maggio.

Ordine di S. E. il Commissario Generale dello Stato di Milano in esecuzione di Decreto di S. A. Governatore dello Stato delli 22 Febraro 1704 perchè non siano molestati li Fittabili, vomini, Massari del Ven. Ospitale Maggiore di Pavia, non aggravandoli di alloggi, nè di transito, nè di fermo, nè in occasione de' commandi di Fieni, Carri, Buoi, nè altre specie. Con la descrizione di tutte le Possessioni, e Perticato del d.° Ven. Ospitale etc.

1412. 19. Settembre.

Infeudazione della terra di Gambolato fatta per il Duca di Milano Filippo Maria al Sig. Antonio Beccaria, con la concessione delle Immunità, et Esenzioni etc.

1444. 21. Novembre.

Infeudazione della terra di Tromello, e Borgo S. Siro, separate dalla giurisdizione della Città di Pavia, fatta dal Duca di Milano Filippo Maria unitamente a tutti li Dazii etc. restando eccettuate dal detto Feudo le Case, Terre, e Proprietà di detto Borgo S. Siro proprie di detto D. Agostino Beccaria, volendo, che mai si possino infeudare etc.

1451. 28. Giugno.

Conferma dell' Infeudazione della Terra di Tromello e Borgo S. Siro, unitamente alle Gabelle, Dazii, Esenzioni etc. fatta a favore del Sig. Agostino Beccaria dal Duca di Milano Francesco

Sforzia etc., riservando le Case, Terre e Proprietà nella Terra e Territorio di Borgo S. Siro proprie di detto Don Agostino Beccaria, quali non si intendino mai infeudate etc.

1467. 31. Januarii.

Confirmatio concessionis Investiturae Feudalis Locorum Trumelli, et Burgi S. Syri, cum amplis Immunitatibus etc. facta per Ducem Mediolani Galeaz Mariam Sfortiam, rogato Cicho Simonetta Notario Ducali. Cum tenoribus primae concessionis factae per Ducem Philippum Mariam, et alterius Confirmationis factae per Ducem Franciscum Sfortias etc. de anno 1444. 14 Novembris, et 1451. 28 Junii.

1468. 10. Maii.

Confirmatio Privilegii, etc. seu novum Privilegium concessum per Galeaz Mariam Sfortiam Vicecomitem Ducem Mediolani etc. favore D. Augustini Beccariae pro exemptione a quibuscumque oneribus, Datiis, Pedagiis, Carrigis, etc. etiam pro suis hominibus, etc.

1470. 23. Novembre.

Ratifica, o sia nuovo Acquisto del Signor Agostino Beccaria delli Feudo e Datii di Gambolò avuto a nome del Duca di Milano Galeazzo Maria etc. eccettuati li beni, e ragioni proprie di detto Sig. Agostino, che mai si intendino infeudate etc.

1475. 14. Martii.

Transactiones etc. secutae inter Ducem Mediolani Galeaz Mariam Sfortiam Vicecomitem ex una, et Ven. Hospitale Magnum S. Matthaei Papiae, uti haeredem Dni Augustini Beccariae ex alia etc. Rogato Joanne di Molo de Bellinzona Notario Ducali etc.

1513. 28. Settembris.

Instrumentum Consecrationis Ecclesiae S. Matthaei Ven. Hospitalis Magni Papiae, ac Claustri, ac Platheoli ante ipsam Ecclesiam.

1549. die 28. Julii hora tertiarum, in Civitate Papiae.

Consecratio Caemiterii Hospitalis, sitti extra et prope dictum Hospitale, facta per Revmum D. Egidium Falcetam Episcopum

Caprulanum et Suffraganeum et Vicarium et Locum Tenentem Revmi Dni Dni Joannis Mariae Cardinalis de Monte Episcopi Papien., intervenientibus ibidem debitis oblationibus etc. Cui Caemiterio cohaeret ab una parte videlicet versus mane D. Joannes Philippus de Vicedominis, strata mediante, a meridie monasterium Liani Papiae, a sera residuum d. Caemiterii non consecrati, et a nulla hora Infermaria Mulierum Hospitalis Strata mediante, ut constat Instrumento rogato die suprascripto per me Joannem Mariam de Strazzapatis Notarium, et praefati Hospitalis Cancellarium etc.

1710. P.mo Agosto.

Ordine Pontificio alli Parochi che nulla debbano prendere per quelli che muojono nel Ven. Ospitale.

ANTICHI STATUTI

Non è a dire con quanta soddisfazione si sarebbero ristampati per intero gli Statuti originarii e i documenti annessivi; per es. il volume del Bolzani; ma non essendo possibile di farlo, conveniva limitarsi a riprodurre quì il meglio del volume stesso. —

Il sommo desiderio di far rivivere i vetusti ordinamenti del patrio nosocomio costringevano ad abbondare negli estratti, e si pensò quindi di ommettere solamente il testo delle disposizioni statutarie (delle quali venne, come che sia, data un' idea nella parte storica della Relazione spiegativa del nuovo Statuto) per ristampare completamente quì appresso tutto il resto del libro.

STATUTA

CONSTITUTIONES ET ORDINATIONES

Vener. Societatis, et Dedicatorum

HOSPITALIS MAGNI

SANCTI MATTHEI

PIETATIS PAPIAE

OLIM PER REVER. FRATREM DOMINICUM DE CATALONIA
ORDINIS PRAEDICATORUM ANNO 1451 COMPILATA
NUNC VENER. CONGREGATIONIS
EJUSDEM JUSSU EDITA

PAPIÆ, MDCCLX.

Excudebat Joseph Bulzani Impressor Regiæ Civitatis.
Superiorum permissu.

VENER.
CONGREGATIONI ARCHIOSPITALIS
SANCTI MATTHAEI PAPIAE.
P. GABRIEL BACCINIUS IN EO CONCAPELLANUS F.

Confecerat, Viri Perillust., ad rectam vestri hujus Ven. Archiospitalis Papien. administrationem, centum ab hinc septuaginta quinq. annis, Dominicus Catellanus Sacrae Praedicatorum Familiae filius, Vir certè Dei, et summa praeditus pietate, Constitutiones, et Statuta, quibus sigillatim admittendorun in Societatem Civium mores, Ministrantium studia, et Mulierum Infirmorum curae dicatarum obsequia tripartito ordine describuntur; Opus sanè pium, sed ex temporum vetustate, et ipsa prisca caracterum forma adeò obsitum, et obsoletum, ut cum non sine summo animi taedio legi, nedum intelligi posset, quodammodo penitùs antiquatum jaceret. Re inter Vos publicis in Comitiis proposita, decrevistis nullo modo permittendum esse, ut opus tanto studio, ad Praedecessorum praesertim vestrorum istantiam, elaboratum, in quo praeter leges, et salubria Loci huius Sacri Statuta Pontificiorum privilegiorum summa continetur, languesceret, flaccesceret, hebesceret; placuit Vobis, mihi omnium Consacerdotum vestrorum minimo hanc Libri purgandi, et a squalido situ vindicandi provinciam demandare. Suscepi sanè libenter, licèt certò scirem hanc viribus meis imparem esse; eam tamen Deo dante absolvi, et in hanc, quam prospicitis, formam redegi. Vobis igitur defero, qualiacunq. sint, ingenioli mei elaborata pensa. Accipite, et quotidie prae manibus veluti quod manuale tenete. Cognoscetis enim ex eis quanta fuerit in Languentium, ac Infirmorum cura Patrum vestrorum benignitas, quanta pietas, quanta religio, qui, privatis posthabitis rei familiaris incommodis, huic pietatis, et religionis sese servitio mancipabant. Postulabat Apostolus, Fratribus collectas inter fideles eleemosinas gestaturus, ut accipere dignarentur; an-

nuens summum esse Dei beneficium dari Pauperes, quibus eleemosinas largiamur. Hac occasione habebitis (mihi credite) semper, quibus charitatis officia impendatis. Nemo se vanis seducat suasionibus, quod nobilis, quod domesticis angatur negotiis, quae ab his pietatis officiis longè removeant. Villescunt quae dantur in terris, prae iis quae promittuntur in Coelis. Non minori erant Patres vestri nobilitatis stemmate decorati, quàm vos, qui decorum sibi existimabant in huius Vener. Xenodochii Consortium cooptari, ut hoc brevissimo erga Christi pauperes obsequii munere perpetuam coronam, decoris, et aeternum faelicitatis bravium consequerentur in Coelis, ubi est plenitudo beatitudinis, gaudium aeternitatis. Pax Dei, quae exuperat omnem sensum. In memoriam quaeso revocate, qualis, et quantus fuerit Gallicanus ille Romanus, Vir Consularis, Triumphalibus infulis sublimatus, Augustis valdè charus. Hic perpendens quanta, et qualia sint quae in Coelis sint promissa praemia iis, qui Infirmorum, et Egenorum necessitatibus insudarent, sese totum Hospitalitati, et Infirmorum servitio dedicavit: cuius rei fama in toto Orbe divulgata multi ad Ostia Tiberina, ubi haec pietatis impendebat officia, venientes, videbant Virum ex Patritio, et Consule lino semiamictum, et profocali subcinctum lavare pauperum pedes, sternere mensas, aquam effundere manibus, languentibus sollicitè ministrare, et caetera exhibere pietatis obsequia, quae reddunt hominem haeredem illius gloriae sempiternae, quam praeparavit Deus diligentibus se, et qaerentibus faciem suam semper. Vix dici potest, quanta sint non modò Concives vestri, sed et exteri, qui Valetudinarium hoc inviserint, consequuturi pietatis, et religionis exempla, dum frequentes viderint Vos, Primarios Cives, providè Infirmorum curae praesse, hic assistere, hic immorari. Nec finem attingit utilitas, quam Vestrum praesentia in dies haud dubiè parit, sed fiet longè maior, quando huc ingredientes prospexerint Successores vestros, Vestri similes, et charitatis vestrae aemulatores non modò Languentes sereno excipere vultu, iucundo exhi-

larare solatio, benigno fovere complexu, nihilq. praetermitti, quod vel eorum saluti (spirituali in primis) vel Loci nitori conducat; sed et Ministros, ac universam Familiam ipsam fervefacere in charitatis officiis, quod unicuiq; Vestrum plurimùm debet esse in votis. Unum illud à vobis quàm humillimè contendo, ut si quid aliud possum, quod vestro huic Nosocomio, cui me Confessarium (licèt indignum) iam annis uno supra duodecim addixistis, impendere valeam, ne gravemini jure vestro praecipere. Hoc enim vobis audeo polliceri, semperq; praestabo, qui vestris magis iussionibus obtemperet, habituros esse neminem. Ex Vestro, immò Christi Archiospitali sexto Idus Aprilis 1626.

Copia di due Lettere, cavata da gli originali del Padre Fra Domenico di Catalogna.

Inscrizione. In Christo Jesu dilectissimis Civibus Societatis Hospitalis novi Civitatis Papiae.

Jesus. Dilettissimi in Christo. Non vi meravigliate, se non vi ho scrito; questo è stato per la conditione di questa Terra, e le vostre lettere mi sono date molto tarde. Hò avuto gran consolatione del meraviglioso successo dell' Hospitale vostro quanto all'edificio, et privilegi, e limosine; e prego Dio ch' ogni dì vi accresca di bene in meglio. Ancora hò gran desiderio più che delle dette cose, di sapere da persone degne di fede come stà la Compagnia dell' Hospitale, se state in pace, in carità, et humiltà; come siete soleciti à venire, à offerire, à solecitare, che tanto bene vada inanti. La mia partenza da Pavia era molto necessaria, acciocchè si vedesse chi è quello, ch' è stato principio di tanto bene. Questo non son' io, ma Iddio, che più magnificamente vi hà proveduto, che non havrei fatto io; adunque vi sia lodato. Ancora era necessario il mio partire, acciò si veda la solcecitudi-

ne, et providenza vostra circa tanto edificio. Del mio ritornare non mi scriviate nulla, perocchè gettate via il tempo. Di questo scriviate al nostro Maggiore. Priego la carità vostra, ch'in questo Maggio siate soleciti, et ardenti à tanto bene, massimamente li Officiali. Siate magnifici, e liberali a dare, overo ad imprestare del vostro; e siate fondatori, et principio di tanto honore di Dìo, non solamente in Pavia, ma in tutta Lombardia. Guardatevi, et state molto avisati, che non sia alcuno frà voi, che si levi in superbia, volendo signoreggiare, e dominare frà voi. In tutte le altre cose vorrei haveste pazienza, et risguardo alcuno, ma in questo siate impatienti, arditi, constanti, e uniti, e non habbiate rispetto ad alcuno. Sempre hò havuto, et continuamente ho gran timore, che il veleno, che consuma molti, non entri nella vostra Compagnia, perochè l' usanza di tali è d' havere pochi fatti, et infinite ciancie. Di costoro vi guardarete, e non ne riceverete alcuno; e se alcuno è ricevuto, mettetegli la briglia in bocca, et li speroni à i fianchi; e se non si vuol correggere, cacciatelo via, per levare da voi questa peste, ò invidia e mormoratione. Non permettiate ch'alcuno di voi, sia chi si voglia, abbia, ne posseda cosa mobile, o immobile dell' Hospitale, e se posso, vi commando facciate questo. Io sono da voi dilongato corporalmente, ma Iddio sà quanto sono appresso con la mente, e col desiderio; e priego Iddio sempre vi illumini la mente, et infiammi il cuore, acciò possiate intendere, et ardentemente fare la volontà di Dio in quell' Hospitale. Molto vi raccomando Misser Delfino con li suoi compagni. Non vi manchi la fede, ne la speranza, che Dio meravigliosamente vi aiutarà, se non manca da voi. A tutti humilmente e cordialissimamente mi raccomando, et in Christo Giesù saluto, il quale vi conduca in quella felice, e beata patria, dove non bisogna Hospitale. Amen. — Ex Bononia 9. Januarii. — Sottoscr. Fr. Dominicus de Cathalonia.

A Giorgio Brezzo Cittadino in Pavia.

Jesus Maria. 12. Februarii.

In Christo Giesù dilettissimo. Gran consolatione hò ricevuto d' una lettera vostra ricevuta; per sempre aspetto le vostre lettere con gran desio, perochè voi solo mi scrivete, et informate ad plenum delle cose occorrenti circa li fatti dell' Hospitale, e così vi priego faciate sempre. Senza dubio credete quello che dico, ovunque vada, meco porto sempre l' Hospitale, e non posso far senza. Temo non vi rifrediate, ò non attendiate alle opere di pietà, e di tanta pietà, quanta è quella. Guardatevi, per l' onnipotente Dio vi priego, non ricevete donne, ne putti, ne vecchi, ma solamente Infermi decombenti d' infirmità curabile; altrimente correte gran pericoli, fastidii, et scandali. Quanto sò, et posso nella Passione di Giesù Christo Salvator nostro vi essorto, et per amor suo caramente vi prego, che li Infermi siano trattati, et serviti, non come Signori, ne come Rè, ò Cardinali, ma come esso Christo, se fusse ivi visibilmente nella nostra natura assonta: Fate che quell'Infermaria risplenda come il Ciel Stellato nella notte serena. Nelle vostre Case verso la vostra famiglia scarsegiate come vi piace, ma circa gli Infermi siate magnifici, e liberalissimi spenditori, perochè Christo, *cuius est terra, et plenitudo eius*, il quale hà nella sua possanza il dominio, e le ricchezze del mondo, non vuole scarsi et miseri spenditori, ma prudenti, et liberali. Molto vi raccomando la famiglia dell' Hospitale in tutti i suoi bisogni corporali, perochè la fatica loro è continua, et grande. Priego loro, dì et notte con gran vigilanza, prudenza, diligenza, et pazienza servino gli Infermi. Stiano insieme in pace, et in carità; e per niun modo habbiate con loro patienza, se sono superbi, inobedienti, e contentiosi; e se mancano in questo, siano ammonìti, et corretti. Servino ancora il silentio in mensa, e preghino Dio per me. S' io

potessi, darei volontieri di buone discipline ad alcuni della Compagnia, che sono pigri, freddi, e negligenti à venire all'Hospitale, e miseri, et scarsi ad imprestare denari all' Hospitale, come che quella non sia usura, che date centuplicata à Christo. Se vi fusse à partire un millione di ducati frà quelli della Compagnia, verrebbero cotanti, che non potrebbero stare nella Cancellaria. Sono certo, che i negligenti, et scarsi riceveranno da Christo aspre, et spesse discipline, et li ferventi, e liberali grand'honore, et eterna gloria. Io hò gran consolatione d'alcuni, che sono soleciti, e ferventi; Dio li conservi, Amen.

Se il Papa venerà a Mantova, qualche cosa faremo. A te Giorgio mi raccomando. Attendi all' Hospitale, e Dio attenderà à Casa tua. Manda in dì di festa per tutti dell' Hospitale, e leggi à tutti questa lettera, e vi sia presente la famiglia di Casa.

Mandovi in una Cassetta una Lampada d'Ottone per la Chiesa, e due di vetro per l' Hospitale; item un paro di Candellieri d'Ottone per l' Altare nelle gran feste; fatteli far belli, e lucenti, e poneteli la Vigilia di Pascha in Chiesa, e non inanti. Vergognomi grandemente, che non li posso mandare d' argento per le Domeniche, e d' oro per le gran Feste. Voglio ancora, che quell' Altare habbi un paro di Candellieri ancora; e in questo non vi dimando consiglio, ma adjutorio, cioè che quando mandarò per li denari, li mandiate. Vogliovi pregare tutti quanto sò, et posso, che fate fare in Chiesa un bel rastello come nell'Infermaria, per sicurezza delle cose dell'Altare, et ornamento della Chiesa, e habbiate l' occhio ad ornarla per amor di quel Signore, ch'ivi si loda, e lui vi manderà da spendere ivi, et altrove. Molti di voi non vogliono intendere questo ponto, e privano l' Hospitale di molte cose, che Dio mandarebbe. Fate quello vi dico per ogni modo, se mi volete aggrandir il cuore, e darmi gran consolatione. Leggi tutto nella Compagnia. *Vale millies.*

INDEX

STATUTORUM SOCIETATIS.

---

(1) Il numero delle pagine è quello dell' edizione del Bolzani, citata nella premessa. —

CONSTITUTIONUM DEDICATORUM.

ORDINATIONUM MULIERUM.

Fr. Dominici de Catalonia Ordinis Prædicatorum, præsentium Statutorum Compilatoris, ad Societatem Hospitalis S. Matthæi nuncupatoria Epistola.

Inclytae, ac praeclarae Hospitalis Sancti Matthaei Societati Frater Dominicus de Catalonia, Ordinis Praedicatorem minimus, salutem.

Ecce descripsi eam tibi triplicitèr. In tabernaculo (sicut ait Hieronymus) offert unusquisq; quod potest alii aurum, et argentum, et lapides pretiosos: alii byssum, et purpuram offerunt, et hyacintum; nobiscum bene agitur, si obtulerimus pelles, et caprarum pillos. Sic planè Hospitàli nostro ex his, quae Deus cuiq; donavit, offert quisq; quod potest alii quidem aurum, et argentum: alii proprios lares, et aedes; alii praedia ampla: alii pampinis splendentes vineas, et virentia prata; alii larga, et opima offerunt patrimonia; mecum autem bene agitur, si papireas offeram schedulas, stili utcunq; officio exaratas. Equidem memini (ut ita dicam) ab ipsius Hospitalis incunabulis, immò antequam illius aliqua fundamenta substarent, antequam locus aliquis, aut situs foret delectus, quando me praedicante, Coeli, terraeq, fator quibusdam vestrum huiusce rei propositum benignus desupèr instillabat, quantum res ipsa mihi quoq; animo sedit, placuit, grataq, extitit. Et istius rei de Deo concepta certa spes, firmaq. fiducia in dies cumulatius aucta est, et firmata. Conspicabar sanè vestrae Societatis incensos animos, situm aptissimi electum, iacta fundamenta, opificium non parva ex parte erectum; et tamen leges, et instituta deesse, quibus et in praesentiarum, et temporibus per saecula venturis dirigi; gubernari, regi moderariq deberent.

Ne igitur Hospitale hoc vestrum, veluti navis deserta, tam necessario gubernatore, ac patrono careret, et nauta, sine artis peritia per immensum, vastunq; pelagi campum nunquam profectò venturus ad portum, quinimò de proximo submergendus,

oberraret hincinde, ea propter inter cotidianas, assiduasq praedicationis curas, collecto atq coacto in hoc tam praeclarum facinus animo, Deiq cuius idipsum opus est auxilio implorato, excogitavi impensius, et (ut dicitur) mecum milles dixi, et contuli quid tandem illud congruum, et consentaneum, foret, quod ceu regula, ac norma quaedam, et recte vivendi, riteq Hospitale gubernandi et vestrae Societati praestanti, ac in hoc Hospitali perpetuo mancipatis conveniret, congrueret, deceretq. Tandem autem post plurimos anxiae mentis circuitus, atq, anfractus, multa mecum reputans, exerta manu arrepta caedula, digitis calamum pressi atramento intixi, et quae Christus Jesus inolita sibi munificientia suggerere dignatus est, in has viles congessi, et digessi chartulas, aggresti quidem eloquio, et silvestri, fideli tamen atq veraci.

Caeterum quia rerum partitio menti tribui claritatem, ob eas res totius Hospitalis ordinem in tres partitus sum, et dissecui portiones, quò in uno Hospitali Deificae imago radiaret Trinitatis. Primum quippe iis de vestra Societate et sese, et Hospitalis bona administrandi tenorem constitui, quem Statuta vocavi. Quibus quidem hunc Prologum praetuli, *Vocati estis in Societatem Filii Dei Jesu Christi Domini nostri.* Demum autem iis, qui intra Hospitalis ambitum Christo Domino deserviunt, et infirmis, rectè vivendi modulos descripsi, quos Constitutionum nomine censui praenotari, taleq; eis exordium praefixi, *Venite benedicti Patris mei.* Novissimè verò Mulieribus in Hospitali Infirmis, et Domino famulantibus certum bene vivendi tramitem edidi, quem Ordinationum vocabulo statui appellandum: et in earum praefatione ita exorsus sum, *Ubi non est mulier, ingemiscit æger.*

Devota itaq; nobilis Societas, ut in Epistolae primordio praelibavi, *Ecce descripsi eam tibi tripliciter*, normam videlicet, et regulam, qua valeas dirigere et te, et Hospitale tuum, tuum inquam, et meum. Sicut ergo dicit Salomon in Proverbiis, *Accipite disciplinam meam, et non pecuniam: doctrinam magis,*

quam aurum eligite, quia melior est sapientia cunctis pretiosissimis, et omne desiderabile non potest ei comparari. Si quid autem inibi est quod luceat, quod praestet, quod iuvet, Dei munus, Dei donum est; verum quod sordet, quod iacet, quod superfluit, meum, meum inquam est. Et si quidem bene, et ut rei tantae congruit, et hoc ipse velim; si autem minus digne concedendum est mihi. Enimvero in hac mea exili oblatione atq. egena voluntas libranda est, non facultas, quia si non quod volui, et ut debui, egi tamen libens quod potui. *Flecto itaq genua mea*, cum Apostolo Paulo *ad Patrem Domini nostri Iesu Christi, ex quo omnis paternitas in Cœlo et in terra nominatur*, ut secundum divitias gloriae suae vestrum illuminet intellectum, incendat affectum, deducat in effectum et perseverantiam tribuat usq; ad perfectum. Qui cum Filio, et Spiritu Sancto in aeternum, et ultra gloriosus vivit, et regnat. Amen.

Ex Sancto Apollinari extra muros Papiae millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo calendis Novembris, in die videlicet omnium Sanctorum.

(Qui seguono, nel volume del Bolzani, gli Statuti, di cui si diede un sunto nella parte storica della Relazione, e perciò si ommettono, come si disse nella premessa; e, dopo gli Statuti, vengono le bolle che si riportano).

Motus Proprius Nicolai Papae Quinti, quo Hospitali Sancti Matthaei, eiusq; Congregationi multa singularitèr conceduntur.

Nicolaus Episcopus, Servus Servorum Dei, ad perpetuam Rei memoriam. Ad exequendum Summi Pontificatus officium, cui disponente Domino praesidemus, solicitis studiis intendentes, circa quorumlibet Hospitalium, et aliorum piorum Locorum statum salubriter, et prosperè dirigendum nostrae considerationis intuitum

libenter extendimus, et iis, quae laudem, et gloriam Divini nominis, ac ipsorum Hospitalium, et pauperum personarum commoda, et utilitatem concernere cognoscimus, opem, et operam impendimus efficaces. Cum itaq., sicut accepimus, nonnulli Cives Civitatis Papiensis, qui Confraternitas, seu Congregatio S. Matthaei nuncupari desiderant, fervore devore devotionis accensi, cupientes terrena in Coelestia, et transitoria in Aeterna foelici commertio commutare, ad omnipotentis Dei laudem, et gloriam, ac cultum Christianae Religionis quoddam solemne Hospitale pro recipiendis, confovendisq; ibidem Pauperibus, et aliis miserabilibus personis sub vocabulo S. Matthaei, ad instar Florentini et Senen. Hospitalium, in Prioratu eiusdem S. Matthaei Papiensis Ordinis Sancti Benedicti, qui in eius structuris, et aedificiis plurimum ruinosus existit, et à Monasterio Sancti Benigni Fructuariensis dicti Ordinis Yporegiensis Diocesis dependet, loco utiq; ad id apto et commodo, ac certis domibus illi contiguis per eosdem Cives ad hoc acquisitis construi, et aedificari facere, illudque sufficienter dotare proponant, et efficaciter intendant, si ad id Apostolicae Sedis suffragaretur auctoritas, Nos dictorum Civium tam laudabile propositum in Domino commendantes, ac eorum pium desiderium favoribus opportunis prosequi volentes, Motu proprio, non ad alicuius, seu aliquorum nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, Dilectum filium Rolandum de Duxis dicti Prioratus Priorem, qui pro huiusmodi pio opere conficiendo in hoc expressè consentit, ab eodem Prioratu auctoritate Apostolica tenore praesentium amovemus, nec non in ipso Prioratu ordinem, et dependentiam huiusmodi supprimimus, et penitùs extinguimus, ipsumq; Prioratum, cuius fructus, redditus et proventus quinquaginta Florenorum auri de Camera secundum communem extimationem valorem annum, ut accepimus, non excedunt, cum omnibus iuribus, et pertinentiis suis Confraternitati, seu Congregationi praedictis pro huiusmodi pio opere auctoritate Apostolica concedimus, et assignamus. Ita quod liceat ex nunc Confraternitati, seu Congre-

gationi huiusmodi per se, vel alium, seu alios corporalem Prioratus, iuriumq; et pertinentiarum praedictorum possessionem auctoritate propria libere apprachendere, et perpetuò retinere, ac illius fructus, redditus, et proventus in Pauperum huiusmodi usum, et utilitatem convertere, cuiuscumq; licentia minimè super hoc requisita. Nec non Confraternitati, seu Congregationi praedictis in eodem Prioratu, et illius Ecclesia Hospitale huiusmodi cum Capella, Campanili, Campanis, Coemiterio pro Pauperum, et aliarum personarum in illo pro tempore degentium, et servientium corporibus tumulandis, et aliis necessariis officinis fundandi, construendi, et aedificandi, Eisdemq; Confraternitati, seu Congregationi Rectorem, seu Rectores, ac Capellanos pro tempore eiusdem Hospitalis eligendi, et deputandi, eosq; ad nutum Confraternitatis, seu Congregationis praedictae destituendi, et amovendi. Nec non circa illius regimen, et gubernationem quaecumq; rationabilia, et honesta Statuta condendi, eadem auctoritate ex certa scientia tenore praesentium licentiam elargimur.

Et nihilominùs, ut Rectores, et aliae personae dicti Hospitalis obsequiis Pauperum huiusmodi, et aliis piis operibus quietius intendere valeant, et ut ad tam pium opus perficiendum magis animentur, et promptiores efficiantur, Hospitale praedictum cum illius personis, ac bonis, iuribus, et pertinentiis universis ab omni iurisdictione, visitatione, superioritate, dominio, et potestate Ordinarii, et cuiuscumq; alteriùs, ac etiam à solutione gabellarum, datiorum, collectarum, subsidiorum charitativorum, impositionum, et omnium aliorum onerum, et exactionum quavis auctoritate impositorum, et imponendorum, auctoritate praefata perpetuò eximimus, et penitus liberamus: ac sub Beati Petri Apostoli, et nostra, ac Apostolicae Sedis protectione suscipimus. Ita quod dictum Hospitale a iurisdictione Confraternitatis, seu Congregationis praedictae non cadat, sed per Rectores per Confraternitatem, seu Congregationem huiusmodi electos perpetuis futuris temporibus gubernetur. Nec ipsi ad receptionem, vel provisionem alicuius

etiam (quarumcumq; litterarum dictae Sedis, vel Legatorum eius vigore) teneantur, et ad id compelli nequeant, nec de ipso Hospitali alicui, nisi ut praefertur, valeat provideri. Nec non ut Confraternitas, seu Congregatio praedicta de quibuscumq; legatis, oblatis, donatis, aut qualitercumq; de relictis Hospitali praedicto à quibuscumq; Christifidelibus, Venerabili Fratri nostro Episcopo Papien., qui est, et pro tempore fuerit, aut Rectoribus Parochialium Ecclesiarum, seu quibuscumq; aliis Quartam, vel aliam canonicam portionem nullatenùs persolvere, seu dare teneatur. Quodq; Servientes, et Morientes in dicto Hospitali absq; Quartae, seu canonicae portionis huiusmodi solutione in eo sepeliri liberè valeant, de specialis dono gratiae concedimus per praesentes.

Necnon ut bona mobilia, et immobilia ad dictum Hospitale spectàntia perpetuò conserventur, nec ab aliquo occupentur, seu molestentur (quia difficile foret eidem Confraternitati, seu Congregationi pro singulis quaerelis ad Apostolicam sedem habere recursum) Dilectis Filiis Charthusiensi, et Sancti Spiritus Ordinis S. Benedicti Prioribus Papiensibus pro tempore existentibus per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel aliter eorum per se, vel alium, seu alios, Conservatores, et Judices Confraternitati, seu Congregationi, et Hospitali praefatis efficacis defensionis praesidio assistentes, non permittant super praemissis, ac quibuslibet bonis, et iuribus ad ipsum Hospitale spectantibus ab aliquibus indebite molestari, vel eis gravamina, seu damna vel iniurias irrogari, facientes dictae Confraternitati, seu Congregationi, cum ab illa, vel procuratoribus suis, aut eorum aliquo fuerint requisiti, de quibuslibet molestiis, iniuriis, atq; damnis praesentibus, et futuris (in illis videlicet, quae iudicialem requirunt indaginem, summariè, simpliciter, et de plano, sine strepitu, et figura iuditii, in aliis verò, prout qualitas negociorum exegerit) Justitiae complementum, occupatores, quoslibet, seu detentores, praesumptores, molestatores, et iniuriatores, nec non contradictores, et rebelles (cuiuscumq; dignitatis, status, gradus, ordinis, vel condi-

tionis extiterint) quando cumq; et quotiescumq; expedierit, auctoritate nostra per Censuram Ecclesiasticam (appellatione postposita) compescendo. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac Monasterii S. Benigni, et Ordinis praedictorum Statutis, et consuetudinibus iuramento, confirmatione Apostolica, aut quavis alia firmitate roboratis, caeterisq; contrariis quibuscumq; etiam si de ipsis, eorumq; totis tenoribus, praesentibus habenda foret mentio specialis.

Ut etiam Confraternitas, seu Congregatio praefata, ac omnes in dicto Hospitali Servientes eorum servitia libentiùs impendant, et ad ipsum Hospitale conservandum, et amplificandum magis insistant. Decernimus, quod Capellani Hospitalis huiusmodi, omnes, et singulas utriusq; sexu personas, tam infirmas, quam in ipso Hospitali manentes, vel servientes, ab omnibus, et singulis eorum peccatis (dummodò talia non sint, propter quae Sedes Apostolica sit merito consulenda) absolvere, eisq; omnia Ecclesiastica sacramenta (cuiuslibet licentia minimè petita) ministrare valeant. Nec non ut omnes de dicta Confraternitate, seu Congregatione existentes, seque, et sua bona dedicantes, et toto tempore vitae suae ipsi Hospitali servientes, Confessorem idoneum eligere queant, qui eis, et eorum cuilibet semel tantum in mortis articulo plenam Remissionem omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti, et ore confessi fuerint (etiam si talia sint, propter quae Sedes praedicta foret consulenda) concedere valeat, harum serie indulgemus.

Et insupèr ut hoc Opus pium perficiatur, et ad optatum deducatur effectum, ac Christifideles ad impendendum praefato Hospitali auxilium eò ferventiùs incitentur, quo magis animarum commodum se speraverint adipisci, Nos de omnipotentis Dei misericordia, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, eisdem Christifidelibus omnibus verè poenitentibus, et confessis, qui ad ipsum Hospitale manus porrexerint adiutrices, Centum dies; qui verò ad fabricam Hospitalis huiusmodi quinq;

florenos auri de Camera erogaverint, vel per mensem personalitèr laboraverint, unum annum, et unam quadragenam; illis autem, qui per aliquot dies citra mensem labores eorum impenderint, etiam Centum dies; omnibus verò ipsum Hospitale in duabus Sanctorum Matthaei, et Mattiae Festivitatibus devotè visitantibus, et manus adiutrices porrigentibus, septem annos, et totidem quadragenas; necnon in prima Dominica cuiuslibet mensis, in qua illi de dicta Confraternitate, seu Congregatione convenerint, in praedicta Ecclesia Missam audituri, omnibus, qui eandem Ecclesiam devotè visitaverint, etiam Centum dies de iniunctis eis poenitentiis misericorditèr relaxamus.

Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostrae ammotionis, supressionis, extintionis, concessionis, assignationis, elargitionis, exemptionis, liberationis, susceptionis, decreti, relaxationis, indulti, voluntatis, et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Data Fabriani Cameriensis Diocesis Anno Incarnationis Dominice millesimo quadrigentesimo quadragesimo nono, Idibus Septembris, Pontificatus nostri anno tertio. *In Angulo.* Petrus de Roseto, *cum appensione sigilli in cera rubea, cum cordula sericea Rubea, etc.* —

Eiusdem Nicolai Concessio Indulgentiae septem annorum visitantibus Ecclesiam Hospitalis ad viginti annos, et Plenariae intrantibus Confraternitatem eiusdem ad biennium, et in Hospitali decedentibus in perpetuum.

Nicolaus Episcopus, Servus Servorum Dei, universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecturis salutem, et Apostolicam benedictionem. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante Tribunal Christi, recepturi prout in corpore gessimus, sive bonum

fuerit, sive malum, oportet nos diem messionis extremae misericordiae operibus praevenire, ac aeternorum intuitu id seminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicato fructu recoligere valeamus in Coelis, firmam spem, fiduciamq; tenentes, quoniam qui parcè seminat, parcè et metet, et qui in benedictionibus seminat, de benedictionibus aeternam vitam metiturum foelici commercio non ambigitur. Cupientes igitur, ut Hospitale pauperum Sancti Matthaei Papien. denuò fundatum decentèr perficiatur, et reparetur, necnon pauperes, et infirmi in eo pro tempore degentes debitè sustententur, universitatem vestram requirimus, et hortamur in Domino, in remissionem peccaminum iniungentes, quatenùs de bonis vobis à Deo collatis ad constructionem, et reparationem huiusmodi pias eleemosinas, et grata charitatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram Hospitale praedictum convenientèr construi valeat, et etiam reparari, ac pauperes, et infirmi praedicti commodiùs ab eorum necessitatibus releventur, vosq; per haec, et alia bona, quae Domino inspirante feceritis, possitis ad aeterna felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de Omnipotentis Dei misericordia, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus verè poenitentibus et confessis, qui Ecclesiam dicti Hospitalis prima Dominica Adventus Domini, et alia post Octavam Pentecostes devotè visitaverint annuatim; quiq; ad sustentationem, et reparationem huiusmodi manus porrexerint adiutrices, singulis diebus Dominicis antedictis septem annos, et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis misericorditèr relaxamus, praesentibus post viginti annos minimè valituris. Et nihilominùs omnibus, et singulis Confratribus Fraternitatis dicti Hospitalis praesentibus, et qui Confratribus eiusdem Fraternitatis usq; ad biennium à datis praesentium computandum aggregabuntur, eorumq; uxoribus, necnon in ipso Hospitali pro tempore decedentibus, ut Confessor, quem quilibet ipsorum duxerit eligendum, omnium peccatorum suorum, de quibus ore confessi, et corde contriti fuerint, semel tantum in mortis articulo

Plenariam remissionem eis in sinceritate fidei, unitate S. Romanae Ecclesiae, ac obedientia, et devotione nostra, vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonicè intrantium persistentibus, auctoritate Apostólica concedere valeat eis, et eorum cuilibet, tenore praesentium indulgemus. Ita tamen quod idem Confessor de iis, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, eam illis, si supervixerint, vel per haeredes suos, si tunc fortè transierint, faciendam iniungat, quam ipsi, vel haeredes praedicti facere teneantur, ut praefertur. Et si (quod absit) propter huiusmodi gratiam reddantur procliviores ad illicita in posterum committenda, volumus quod si ex confidentia remissionis huiusmodi aliqua fortè committent, quo ad illa praedicta remissio eis nullatenùs suffragetur. Et insuper quod per unum annum à tempore, quo praesens nostra concessio ad ipsorum notitiam pervenerit, computandum, singulis sextis feriis impedimento legitimo cessante ieiunent: quòd si fortè praedictis feriis ex praecepto Ecclesiae, Regulari observantia, iniuncta poenitentia, voto, vel aliàs ieiunare teneantur, una alia die singularum septimanarum eiusdem anni, qua ad ieiunandum (ut praemittitur) non sint adstricti, ieiunent. Si verò in dicto anno, vel aliqua eius parte essent legitimè impediti, anno sequenti, vel aliàs quamprimum poterunt, modo simili huiusmodi ieiunium supplere procurent. Et si forsan aliàs praelibatum ieiunium in toto, vel in parte adimplere nequiverint, eo casu Confessor idoneus, quem ad hoc elegerint, ieiunium ipsum in alia pietatis opera commutare valeat, prout suarum animarum saluti viderit expedire, quae ipsi pari modo adimpiere teneantur; alioquin huiusmodi nostra concessio nullius sit roboris, vel momenti. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. — Dat. Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadringentesimo quinquagesimo

primo, tertio Cal. Maii, Pontificatus nostri anno quinto. Signat. Ugolinus.

Pauli Papae Secundi ampliatio praedictae concessionis.

Paulus Episcopus, Servus Servorum Dei, Dilectis filiis universis Confratribus Consortii, sive Confraternitatis laicorum Hospitalis Sancti Matthaei Papien. salutem, et Apostolicam benedictionem. De credito nostrae solicitudini grege illi, qui eum nobis (licèt immeritis) divina dispositione commisit, in extremo iudicio, cum iudicare venerit universos, rationem reddituri, summis (ut tenemur) affectibus gregem ipsum, quem plerumq; à iustitiae limitibus coluber ille tortuosus humani generis inimicus perversis suggestionibus saepè divertit, Omnipotenti Deo Redemptori nostro, qui non vult mortem, sed poenitentiam desiderat peccatorum, acceptabilem reddere, et bonorum operum sectatorem toto nisu exquirimus, ut in ipsa illi ratione reddenda rigorem divinae iustitiae mitigare, et ipsos fideles suae Maiestatis conspectibus immaculatos, offerre atq; aeternae Beatitudinis possessores efficere valeamus. Dudum siquidem felicis recordationis Nicolaus Papa Quintus Praedecessor noster, cupiens ut Hospitale pauperum Sancti Matthaei Papien. de novo fundatum decenter perfici, et reparari, necnon pauperes, et infirmi in eo pro tempore degentes debitè sustententur, et in suis necessitatibus relevari valerent, inter caetera omnibus, et singulis Confratribus Congregationis, sive Confraternitatis Hospitalis eiusdem tunc existentibus, et qui illis usq; ad biennium ex tunc in antea aggregarentur, eorumq; uxoribus, ut Confessor idoneus, quem quilibet ipsorum duxerit eligendum, omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti, et ore confessi forent, semel tantùm in mortis articulo plenam remissionem auctoritate Apostolica concedere valeret, per suas litteras benignè concessit. Cum autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte Rectoris (Ministri nuncupati) et Confratrum praedictorum petitio continebat, li-

cèt pro consequenda Indulgentia, sive pro remissione peccatorum huiusmodi multae personae eidem Congregationi, sive Fraternitati infra dictum biennium aggregatae fuerint, causantibus tamen postmodum mortalitatibus, quae partes illas affixerunt, ac multorum charitate frigescente, et biennio elapso praedicto vix aliquis eidem Fraternitati modernis temporibus aggregatur, ex quo verisimilitèr dubitari potest Confraternitatem ipsam in brevi ad nihilum devenire, in Hospitalis, ac peregrinorum ad illud copioso numero declinantium, necnon infirmorum in eo degentium non modicum detrimentum. Quàre pro parte Confratrum praedictorum nobis fuit humilitèr supplicatum, ut animarum saluti, et personarum miserabilium praedictarum statui super his opportunè providere de benignitate Apostolicà dignaremur. Nos itaq; huiusmodi supplicationibus inclinati, universis, et singulis utriusq; sexus personis, videlicèt usq; ad numerum sexaginta (computatis quatuor interim receptis) quae Confratribus praedictis infra quadriennium à datis praesentium computandum aggregabuntur, ut Confessor idoneus, quem quaelibet ipsarum personarum duxerìt eligendum, omnium peccatorum suorum *etc. omnia ut supra usq; ad finem.* — Datum Romae apud Sanctum Marcum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, Nonis Martii, Pontificatus nostri anno secundo.

Signat. D. de Piscia. —

Eiusdem Pauli Privilegium, quo conceduntur Conservatores auctoritatis præcipuæ contra occupantes et indebite molestantes bona Hospitalis Sancti Matthæi.

Paulus Episcopus, Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Episcopo Placentino, et dilectis filiis Abbati Monasterii Sancti Salvatoris Papien. ac Archipresbitero Ecclesiæ Papien. salutem, et Apostolicam benedictionem. Militanti Ecclesiæ (licet immeriti) disponente Domino præsidentes, circa curam Ecclesiarum, et

piorum Locorum omnium solertia reddimur indefessa soliciti, ut (iusta debitum Pastoralis officii) eorum occuramus dispendiis, et profectibus divina cooperante Clementia salubriter intendamus. Sane pro parte dilectorum filiorum Ministri, et Confratrum Consortiis, sive Confraternitatis Hospitalis Pauperum Sancti Mathæi Papien. cum quæstione percepimus, quod nonnulli Archiepiscopi, Episcopi, aliiq, Ecclesiarum Prælati, et Clerici, ac Ecclesiasticæ personæ, tam religiosæ, quam etiam saecularis, necnon Duces, Marchiones, Comites, Barones, Milites, Nobilès, Laici, Communia Civitatum Universitates Oppidorum, Castrorum, Villarum, et aliorum Locorum, et aliae singulares personae Civitatum et Dioeccsium et aliarum partium diversarum occuparunt, et occupari feccrunt terras, domos, possessiones, iura, et iurisdictiones, nec non fructus, census, redditus, et proventus dicti Hospitalis, et non nulla alia bona mobilia, et immobilia, spiritualia, et temporalia ad dictum Hospitale spectantia, et ea detinent indebite occupata, seu ea detinentibus pracstant auxilium, consilium, et favorem: Nonnulli etiam Civitatum, Dioecesium, et partium prædictarum, qui nomen Domini in vacuum recipere non formidant, eidem Hospitali super terris, domibus, possessionibus, iuribus, et jurisdictionibus, fructibus, redditibus, censibus, et proventibus eiusdem, et quibuscunq; aliis bonis mobilibus, et immobilibus, spiritualibus, et temporalibus, et aliis rebus ad eundem Hospitale spectantibus multiplicies molestias, et iniurias, inferunt et iacturas. Quare Minister, et Confratres praedicti nobis humiliter supplicarunt, ut cum eis valde reddatur difficile, pro singulis querelis ad Apostolicam Sedem habere recursum, providere ipsis super hoc paterna diligentia curaremus. Nos igitur adversus occupatores, detentores, praesumptores, molestatores, et iniuriatores huiusmodi, illo volentes eisdem Ministro, et Confratribus remedio subvenire, per quod ipsorum compescatur temeritas, et aliis aditus committendi similia praecludatur. Discretioni vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus Vos, vel duo, aut unus

Vestrum per Vos, vel alium; seu alios, etiam si sint extra loca, in quibus deputati estis Conservatores, et Judices, praefatis Ministro, et Confratribus efficacis defentionis praesidio assistentes, non permittatis eosdem superiis et quibuslibet aliis bonis, et iuribus ad Ministrum, et Confratres, ac Hospitale praedictos spectantibus, ab eisdem, vel quibuscumq aliis indebite molestari, vel eis gravamina, seu damna, vel iniurias irrogari, facturi dictis Ministro, et Confratribus, cum ab eis, vel Procuratoribus suis, aut eorum aliquo fueritis requisiti, de praedictis, et aliis personis quibuslibet super restitutione huiusmodi terrarum, et aliorum locorum, iurisdictionum, iurium, et bonorum mobilium, et immobilium, reddituum quoq; et proventuum, et aliorum quorumcumq; bonorum, necnon de quibuslibet molestiis iniuriis, atq, damnis praesentibus, et futuris, in illi videlicet, quae iudicialem requirunt indaginem, summarie et de plano, sine strepitu, et figura judisii, in aliis vero, prout qualitas eorum exegerit iniustitiae complementum: occupatores, seu detentores, praesuntores, molestatores, et iniuriatores huiusmodi, nec non contradictores quolibet, et rebelles cuiuscumq; dignitatis, status, ordinis, vel conditionis existant, quandocumq; et quotiescumq; expedierit, auctoritate nostra per Censuram Ecclesiasticam (appellatione posposita) compescendo, invocato ad hoc (si opus fuerit) auxilio brachis saecularis. Nos obstantibus tam fælicis recordationis Bonifacii Papae VIII. praedecessoris nostri, in quibus cavetur, ne aliquis extra suam Civitatem, et Diocesim, nisi in certis exceptis casibus, et illis ultra unam dietam, a fine suae Dioces. ad iuditium evocetur, seu ne Judices, et Conservatores a Sede deputati praedicta extra Civitatem, et Dioces, in quibus deputati fuerint, contra quoscumq; procedere, sive aliis vel alii vices suas committere, aut aliquos ultra unam dietam a fine Dioeces eorundem trahere praesumant, dummodo ultra duas dictas aliquis auctoritate praesentium non trahatur, aut quod de aliis quam manifestis iniuriis, atq; damnis, et aliis, quae iudicialem requirunt inda-

ginem, paenis in eos si secus egerint, et in id procurantes adiectis, Conservatores se nullatenus intromittant: quam aliis quibuscunq; Constitutionibus a Praedecessoribus nostris Roman. Pontificibus tam de Judicibus delegatis, et Conservatoribus, quam personis ultra certum numerum ad iudicum non vocandis, aut aliis editis quae vestre possent in hac parte iurisdictioni, aut potestati ejusq; libero exercitio quomodolibet obviare: Seu si aliquibus communiter, vel divisim a praefata sit Sede indultum, quod ex communicari, suspendi, vel interdici, seu extra, vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possint, per literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi, et eorum personis, locis, ordinibus, et nominibus propriis mentionem, et qualibet alia dictae Sedis Indulgentia generali, vel speciali cuiuscumq; tenoris existat, per quam praesentibus non expressam, vel totaliter non insertam vestre iurisdictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet impediri, et de qua, cuiusq, toto tenore de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Cæterum volumus, et Apostolica auctoritate decernimus, ut quilibet vestrum prosequi valeat articulum, etiam per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit impedimento canonico praepeditus; Quodque a data prasentium sit vobis, et unicuiq; vestrum in praemissis omnibus, et eorum singulis, caeptis, et non cæptis, præsentibus, et futuris perpetuata potestas, et iurisdictio attributa, ut eo vigore, eaq; firmitate positis in premissis omnibus cæptis, et non cæptis, praesentibus, et futuris, et propraedictis procedere, ac si praedicta omnia, et singula coram vobis cæpta fuissent, et iurisdictio vestra, et cuiuslibet vestrum in praedictis omnibus, et singulis per citationem, vel modum alium perpetuata legitimum extitisset. Constitutione praedicta super Conservatoribus, et alia qualibet in contrarium edita non obstante. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Dat. Romæ apud Sanctum Marcum Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo quadrigentesimo sexagesimo quinto, Quarto Non. De-

cembris Pontificatus nostri Anno secundo. *Signat* G. Pele Pe. de Bonitate. M. de fol. T. de Castello. *A tergo in angulo.* Jo de Tartarinis.

Sixti IV. Motus proprius, quo Hospitalis Pietatis opera commendantur, et conceditur Indulgentia Plenaria Confraternitati usq; ad sexaginta.

Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Iniunctum nobis desupèr Apostolicae servitutis officium dignè peragere credimus, si ad ea solitae benignitatis extendimus affectum, quae ex devotionis ardore prodire conspicimus, et animarum afferre valcant incrementum salutis. Sànè, sicut accepimus, aliàs foelicis recordationis Nicolaus Quintus omnibus, et singulis Christi fidelibus indistinctè, qui infra biennium; et deinde Paulus Secundus Romani Pontifices praedecessores nostri usq; ad numerum duntaxàt sexaginta personarum infra quadriennium à Datis Litterarum eorundem Praedecessorum desuper confectarum computandum. Confraternitatem, alias Societatem Hospitalis pauperum Sancti Matthaei Papien. ingredientibus Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam in forma Ecclesiae consueta concesserunt, prout in singulis litteris Praedecessorum praedictorum, quarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis haberi volumus, plenius continetur. Nos verò vestigiis ipsorum Praedecessorum inhaerere cupientes, moti praesertim quodam singulari devotionis affectu, quem, dum in minoribus agemus, ad huiusmodi Hospitale propter eximia pietatis opera, quae dietim in eo, in quo tunc saepiùs fuimus, exercebantur, gerebamus, et quae magis in dies re ipsa exerceri comprobantur, dignum propterea quinimò meritorium, et quaedam nostra speciali, atq; peculiari charitatis obligatione debitum censemus, ut Confraternitatem Hospitalis huiusmodi amplioribus gratiis, et favoribus prosequamur. Motu igitur proprio, et ex certa nostra scientia, et non ad ipsius

Confraternitatis, vel alicuius alterius pro ea Nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate Christi fidelibus praedictis utriusq; sexus praesentibus, et futuris, et illis etiam, qui post biennium, et quadriennium huiusmodi dictam Confraternitatem sunt ingressi, et cuilibet ipsorum pro tempore, usq; ad numeru sexaginta personarum duntaxat cum eorum uxoribus, ita quod vir, et uxor non censeantur nisi una persona, ut aliquem idoneum Presbyterum saecularem, vel Regularem in suum possint eligere Confessorem, qui in omnibus (praeterquam Sedi Apostolicae reservatis) casibus, quotiens fuerit opportunum, confessione eorum diligenter audita, pro commissis per ipsos excessibus, et delictis, eis, et cuilibet eorum debitam absolutionem impendat, et iniungat poenitentiam salutarem: quodq; idem, vel alius Confessor idoneus, quem duxerint eligendum, omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti, et ore confessi fuerint, etiam in casibus dictae Sedi Apostolicae reservatis, semel in vita, et semel in mortis articulo ipsis, et cuilibet eorum in sinceritate fidei, unitate Sanctae Romanae Ecclesiae, ac obedientia, et devotione nostra, vel Successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium persistentibus plenariam remissionem impendat, necnon vota quaecunq; ultramarina (Liminum Beatorum Petri et Pauli Apostolorum, et Sancti Jacobi in Compostella, ac Religionis votis duntaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare valeat, auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus, pariter, et indulgemus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadrigentesimo septuagesimo nono, tertio Nonas Aprilis Pontificatus nostri anno octavo.

Declaratio Sacrae Congregationis Cardinalium super Concilio Trident., quod Episcopus Papien. non possit visitare Hospitale S. Matthaei, nec ab eiusdem Administratoribus exigere rationis redditionem.

Illustris, ac Reverendis. Domine: Illustrissimi Cardinales, qui Decretorum Concilii Tridentini interpraetationi praesunt, cognitis iis, quae in scripturis adiunctis hisce litteris continentur, lectisq; etiam Amplitudinis tuae litteris, quas hac eadem de re scripsit, atq; omnibus accurato studio, et matura deliberatione perpensis, censuerunt Amplitudinem tuam, uti Episcopum Papiensem, non posse ex Decreto Concilii sess. 22. cap. 8. visitare Hospitale hoc S. Matthaei Papien. Non posse item ex altero Decreto eiusdem sess. 22. cap. 9. exigere redditionem rationis ab Administratoribus eiusdem Hospitalis. Quare Amplitudo tua pro sua religione, et in sanctam hanc Sedem observantia ita abstinebit, et valebit in Domino. Romae 22. Martii 1575. *Subscript.* Amplitudinis tuae uti frater Phil. Boncompagnus Cardin. Sancti — Sixti *Atergo.* Illustri, ac Reverendiss. Domino uti fratri D. Episcopo Papien. Illustrissimi, et Reverendiss. Domini. Anno 1449. etc.

Millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, indictione tertia, die vero Mercurii, tertia decima Mensis Aprilis in vesperis. praesentatae fuerunt suprascriptae litterae clausae, et sigillatae ut supra, habentes occlusa documenta, Reverendissimo, et Multum Illustri D. D. Hippolito de Rubeis Episcopo Papiensi, et Com. personaliter invento in Sala magna superiori Episcopalis Palatii per Ill. D. Don Octavium Buttigellam f. q. Ill. D. Joannis Baptistae Viceministrum, Ill. D. Comitem Galeacium de Beccaria f. q. Ill. D. Francisci ex Magistris, et Mag. D. Manfredum de Ghilynis f. q. Mag. D. Joannis Antonii ex Dom. Deputatis ad regimen suprascripti Ven. Hospitalis S. Matthaei della Pietate Papiae: suisq; et nominibus universae Societatis dicti Ven. Hospi-

talis, cum ea, qua decuit, et decet, reverentia , citra revocationem etc. et salvis etc. petentes dictas litteras dissigilari, et aperiri, et desuper eas videri, et legi: ac ad earum executionem procedi juxta earum formam, vim, et tenorem; aliter protestantur etc. salvis etc. Praefatus autem Reverendissimus, et Multum Illustriss. D. D. Episcopus reverenter, ut decet, praedictas litteras suscepit, et suscipit, easq; vidit, et legit: et pariter etiam a praefatis DD. Praesentantibus visae, et lectae fuere. Postea vero Mag. DD. Praesentantes suis, et dicto nomine instanter petierunt, et requisiverunt, ac petunt, et requirunt executionem, et observantiam praefatarum litterarum: ac in, et pro earum executione, et observantia per praefatum Reverendiss. D. Episcopum abstineri a visitatione praefati Hospitalis, et ab exactione redditionis rationum ad Administratoribus praefati Hospitalis vigore memoratorum Decretorum Sacre Concilii Tridentini: et in omnibus, et per omnia fieri, et exequi iuxta earum formam, vim, et tenorem mandariq; per infrascriptum Cancellarium praedictas litteras in Actis registrari; Aliter etc. et de earum contemptu, et inobservantia etc. salvis etc. Praefatus autem Reverendiss. et Multum Ill. D. D. Episcopus rursus visis, et auditis praedictis, obtulit, et offert se paratum litteris praedictis parere, abstinereq; a visitando dictum Hospitale, et ab exigendo redditionem rationum a dicti Hospitalis Administratoribus, et prout ex litteris praedictis disponitur. Mandavitq; et mandat praedicta omnia in Actis Curiae suae Episcopalis registrari, praesentibus praedictis Magnificis D. D. Praesentantibus, et praedicta acceptantibus in passibus etc. et inde etc. — Subscript. *Hippolitus de Rubeis.* — In Angulo *Bartholom. Francanus Curiae Episcopalis Cancellarius etc.* —

Eiusdem Sacrae Congregationis Declaratio, quod Hospitalis Mulieres, vulgo Moniales, non compraehendantur in Bulla Gregorii Papae XIII.

Illustris, ac Reverendiss. Domine Sacra Congregatio Cardinalium Tridentini Concilii Interpraetum, lectis, ac diligenter consideratis scripturis, quae cum his litteris mittuntur; Declaravit, Mulieres illas, inservientes Magno Hospitali istius Civitatis, non comprehendi in Bulla a Sanctiss. D. N. edita XXX. Deçembris M.D.LXXII. Quod reliquum est, Amplitudini tuae bonam valetudinem, et omnia fausta a Deo precamur. —Romae die ultimo Junii 1576. *Subscr.* Amplitudinis tuae uti frater Phil. Boncompagnus Cardinalis S. Sixti. Illustrissimi, et Reverendiss. Signori. Il Viceministro, et Deputati etc. — *A tergo.* Illustri, et Reverendiss. Domino uti fratri D. Episcopo Papien. *et sigilat. etc.*

Millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, Indictione quarta die vero Mercurii, vigesima secunda Mensis Augusti, hora vesperarum vel circa, præsentatæ fuerunt suprascriptæ litteræ clausæ, et sigillatæ ut supra, habentes occlusa suprascripta documenta, Reverendissimo, et multum Ill. Domino D. Hippolito de Rubeis, Dei, et Apostolicæ Sedis gratia Episcopo Papien. et Comiti, personaliter invento in Aula magna superiori Episcopalis Palatii Portæ Pertusii. Paroch. Ecclesiæ Majoris, per Mag. D. Danielem Ottonum filium q. Mag. D. Francischini, Viceministrum Vèn. Hospitali Magni S. Matthæi Pietatis Papiæ, necnon et per Mag. I. C. D. Carolum Angelum de Gringhellis ex Mag. Dominis Deputatis præf. Hospitalis, suis et nominæ universæ Societatis dicti Hospitalis, cum ea qua decuit, et decet, reverentia, citra revocationem etc. et salvis etc. Petentes præfatas litteras dissigilari, et aperiri, ac videri, et legi, et ad earum executione procedi iuxta earum formam, vim et tenorem; Aliter protestantur etc. salvis etc. Qui præf. Reverendis. Dom. D. Episcopus dele-

gatus ut supra , dictis litteris receptis cum debita reverentia apertis, visis; et lectis, obtulit, et offert eis parere , et in omnibus eas exequi, prout per eas disponitur. Mandavitq ; et mandat prædicta omnia in Actis Curiæ suæ Episcopalis registrari debere, præsentibus præf. Mag. D. Viceministro , dictoq. Mag. D. Gringhello, et prædicta acceptantibus in passibus etc. et inde etc. Signat. *Hippolitus de Rubeis.* In angulo. *Bartholom. Francanus Not. et Cancellarius etc.* —

Decretum Congregationis.

Quantum curæ esse debeat huic Congregationi conservatio , ac rectum Regimen R. R. Monialium , huic Hospitali Inservientium, ipsa id ratio expostulat; Nam, non extat exemplum, in universo fere terrarum orbe Christiano , ut Virgines Deo dicatae , solemnia emittant vota, in manibus Viceministri nostri, et a viris saecularibus gubernentur; quod est in causa, ut nos ipsos , posterosq; nostros, eficacius obliget, ad invigilandum, ut tam gratum, et tam pium opus , absque ullo, vel minimo scandalo exerceatur ; atque ideo, illud potissimum erit observandum, ne devotissime iste virgines, a consuetis operibus distrahantur; quod forte contigeret, si Congregatio nostra, et futuri successores permiterent, mulieres saeculares , etiam quavis nobilitate fulgentes, in dictum Monasterium recipi, vel perpetuo , vel ad tempus , et in eo aliqua quavis causa, et occasione commorari , quippe cum attinentium accessiones, visitationes, et alia per multa non possint quandoque impediri , quae secuta, perturbationem tum mentis tum corporis possunt contingenter afferre: Ea propter inviolabili, vel ut lege sancitum est, ac iure iurando firmatum, ut in posterum occuratur, ac perclusa omnino sit via, ne mulieres aliquae, quavis causa, et occasione in Monasterium praedictum recipiantur, sive perpetuo , sive ad tempus, aliqua quantum etiam vix gravi causa, et occasione; ancillis dumtaxat inservien-

tibus et illis exceptis, quae ad experimentum Religionis, pro ingressu sunt iuxta ordines admittendae; Curæq ; esse debeat Cancellarii per tempora, simile ius iurandum, Nobilibus viris huic Vener. Congregationi aggregandis, propediem ad aeternam rei memoriam deferre.

Ita decretum fuit in Congregatione diei 27 Januarii anni 1643.

MANOSCRITTO

del Chirurgo **De Leva**, *di cui alla premessa del presente Alleg. D.* —

(1600)

All' Illustrissimo Signor VICEMINISTRO
del Venerando Hospitale di S. Matteo di Pavia.

Illustriss. Signore,

Il desiderio, ch' io tengo, che li poveri Infermi dell' Hospitale Maggiore di S. Matteo siano serviti con quella carità, che si deve, oltre, che mi tiene occupato il corpo con tanta mia soddisfattione; non lascia poi la notte d' occuparmi l' animo nel pensare tutti i mezzi, che si possono adoprare per rimetter quella puntualità nel suo servitio, con la quale già si serviva a' miei tempi in questo Santo Luogo, mentre v' era asistente il Sig. Gio Domenico Avogado (ch' hora Dio haverà in Cielo) se non per altro, almeno per la carità, con che egli esercitò quest' offitio, che però a gloria di Dio, et per aiuto de poveri Infermi, ho raccolto questi pochi avvertimenti, ò siano Ordini, che già si osservano, et di presente dovrebbero osservarsi da tutti quelli,

che sono destinati al servitio di quest'Infermeria, acciocchè mentre N. S. con la pace promette di ristorar i danni di questo Pio Luogo, anco la nostra pietà cooperi a rimetterlo in quel buon nome di carità, e politia, ch' egli ha già gloriosamente sparso tutta l' Italia. Piaccia a V. S. Illustriss. di darli un' occhiata, con ogni suo commodo, e stimando, che possino essere d' utilità, come fu mio pensiere, dar li ordini opportuni, acciò siano osservati; Nel che però mi rimetto al maturo giuditio di V. S. Illustriss. alla quale m' inchino.

Francesco Leva Chirurgo.

Ordini Con che si deve servire all' Infermi nel Vener. Hospitale di S. Matteo di Pavia.

Il Sig. Assistente doppo d'haver compito tutte le fontioni del giorno, prima d'andar a letto, insieme con il Capo di Crociera, et duoi suoi giovani visiterà l' Infermeria nel modo seguente.

Anderà di letto in letto toccando il polso all' Infermi, interrogandoli del loro stato, a che tempo sono stati sopragionti dalla febre, et informandosi se gli è venuto qualche nuovo accidente; doppo farà da un operario mostrarsi il vaso de gl'escrementi per sapere se ha havuto beneficio del corpo, e di che qualità per sapere la mattina seguente reguagliare il Sign. Medico, affinchè possa provedere a' bisogni dell' Infermo, et quando stii l' Infermo tre giorni senza haver beneficio, in tal caso li farà mettere un cristere commune, secondo l' ordine, che sogliono dare li Signori Medici per una volta tanto.

Quando si trovi qualche infermo pericoloso di morte, lo consegnerà prima nelle mani del M. Rev. Sign. Capellano, e procu-

rerà, che li siano datti li aiutti necessarii per l'anima, poi alla guardia, che doverà essere di guardia quella notte, acciocchè sii sovvenuto ne bisogni corporali.

Questa guardia doverà essere partita in duoi Gioveni, uno dei quali comincierà la prima dalla sera sino a mezza notte, e l'altro dalla mezza notte sino al giorno: avvertendo che la prima guardia, alla quale sarà consegnato l' Infermo pericoloso, doverà provedere l'infrascritte cose, cioè l'acqua cotta, lo stillato, il lambitino, l'aceto, ecc. per sovvenire all' amalato con prontezza, le quali cose si consegneranno di poi alla seconda guardia con li stessi ordini havuti, acciò ogn' uno possa compire a quanto si deve.

Avvertendo, che se il Sign. Medico havesse dato ordine di differire la cena a qualche Infermo, il Capo doverà avisare la guardia, acciò a suo tempo li sii datto il dovuto refficiamento, come anche se si dovesse anticipare il siropo, nel qual caso il Capo doverà consegnarlo alla prima guardia, e la prima alla seconda, avisando quella dell' hora, che si doverà dare.

Finita questa visita generale, e lasciati dall'Assistente li ordini necessarii conforme al bisogno, visiterà ancora le Porte, se saranno chiuse per rimediare all' inconvenienti, che talvolta occorrono, poi darà ordine, che con silentio tutti vadino al riposo ne letti, che li saranno stati consegnati.

Ma perchè talvolta il Giovine di guardia si lascia pigliar dal sonno, o s' impiega a leggere, o scrivere, trascura la cura degli Infermi, onde qualch' uno levandosi dal letto senz'ajuto cade con pericolo della vita, o muore inavedutamente; però sarà bene, che qualche volta il Sign. Assistente improvisamente si lasci vedere in Crociera, commandando al Giovine che passeggi hora in uno, hora in un altro quartiere per provedere ai bisogni sì spirituali, come corporali, acciò niuno muora senza l' assistenza del Sacerdote, quale doverà subito esser avisato dalla guardia a quest'effetto.

La mattina levati, li Capi di Crociera dimandati dalla guardia,

all' hora deputata faranno scaldare li siropi nell' acqua calda , la quale doverà prepararsi dalla seconda guardia , o come correrà la stagione, ma prima anderanno a vedere se li amalati vorranno lavarsi la bocca, che però secondo il loro gusto li daranno acqua con aceto, o acqua sola, et in questo tempo si aviseranno li operarii, che votino li vasi degl' escrementi : avvertendo, che non si riportino se non sono ben purgati, del che sarà cura del Sign. Assistente, acciò non si senta odore alcuno cattivo, ma si osservi quell' esata politezza, che fu sempre particolar preggio, et decoro di cotesto Venerando Hospitale.

Si daranno poi fuori li siropi all' Infermi con ogni diligenza , essortando li renitenti a pigliarli per sua salute, ma quando alcuno persistesse in non volerlo, si riponerà il bichicro sopra la tàvoletta, avisandone il Sign. Medico, acciò proveda al bisogno; finalmente si partiranno tutti, e lascieranno, che gl' Infermi riposino dopo il siropo.

In questo mentre il Sign. Assistente, o l' altro da lui deputato unirà li Gioveni avanti l' Altare dell' Infermaria, e quivi con voce bassa reciteranno il Matutino della B. V., come già si faceva al mio tempo essendo all' hora Assistente il Sign. Gio. Domenico Avogado di fel. mem., il quale in quel tempo fra le altre sue virtù fu della carità un vero esemplare.

Detto l' Officio, anderà il Capo con li Gioveni a fare li letti, ma prima voteranno li boccalini , lasciandoli pendere dalla tavoletta per una cordella, alla quale saranno legati.

Quando l' amalato non potesse da se stesso levarsi, duoi Gioveni con destrezza lo riponeranno sopra il letto vicino (quando però il Chirurgo non havesse ordinato di non moverlo senza la sua assistenza) quando l' amalato volesse andare alla cassetta per scaricare il corpo , parimenti lo sosteneranno, acciò non cada, e fra tanto gli altri duoi speditamente faranno il letto, nel quale se si trovassero imbrattati li lenzuoli, subito si muteranno : avvertendo anche con una pezza bagnata nettare il povero paticnte Infermo,

compatendo per carità, e per amor di Dio alla sua miseria, ricordandosi, che questa carità desideraressimo ancora noi, se fossimo nel suo stato; sarà bene anco ammonirli con buone parole, acciò procurino di stare netti, avisando la guardia, quando si sentono qualche bisogno, et in tal caso la guardia doverà essere prontissima per porgere ogni aiuto, et soccorso a' poveri bisognosi.

Et acciò tutto questo sii eseguito meglio, bisognerà che il Sign. Assistente vada a torno, visitando hor questa, hor quell'altra Crociera, massime dove mancheranno i suoi Gioveni, che saranno statti di guardia quella notte, et in quell' hora saranno al riposo, perchè oltre il suo essempio innanimerà gl' altri, rimedierà anco ad un grave inconveniente, che può accadere nel Camerone, et Camerini appartati, dove trascurandosi di tener netti gli ammalati, se gli ponno generare cancrene alla schiena, et nell' osso sacro, come talvolta è occorso.

Fatti li letti, e scaldati (se la stagione permette) gli Gioveni piglieranno li mantilli, che sono sopra le tavolette, li sbatteranno senza strepito, poi li torneranno a stendere, rimettendoli sopra li boccalini, li quali si dovranno coprire con l'istesso mantille. Danno poi di mano alla spazzetta da polvere, e leveranno le ragnate dalle lettiere, netteranno le cadreghe: avvertendo anche a tener coperti li orinali; fatto questo adacqueranno la sua parte della Crociera con la ninola di rame, et la scoperanno con diligenza, avvertendo non lasciare immonditie sotto li letti, nel che invigilerà il Sign. Assistente. Anderà il Capo di Crociera di letto in letto, con un vaso d'acqua, et aceto per lavare la bocca a chi ne ha bisogno, et trovando, che abbino la lingua, et denti pieni di putredine, con un detto involto in una pezza bagnata in detto liquore li netteranno destramente, humettando a poco a poco con acqua semplice, poi raspando anco co'l ferro a ciò proportionato. Fra tanto il Sign. Assistente farà fare le zuppe nel vino bianco, o rosso, conforme haverà ordinato il Sign. Medico, et si faranno cuocere l' ova fresche per reficiare li convalescenti. Doppo o esso

o altri da lui destinati con un vaso d'acqua santa, et aspersorio anderà per le Crociere, poi al Camerone, et Camerini aspergendo gl'Infermi, essortandoli a dire un Pater, et un' Ave Maria per li benefattori del Pio Luogo.

S' applicheranno poi tutti alle fontioni ordinate dal Sign. Medico, cioè solassi, ventose, serviciali, ontioni, fomenti etc. li quali ordini si dovranno scrivere dal Capo di Crociera sopra il suo Libro ogni volta, che verrà il Sign. Medico a visitare gl' Infermi, che però doverà sempre trovarsi presente con il suo Libro in mano.

E perchè non occorrino inconvenienti, niuno Giovine incomincierà a solassare, che non sia prima stato approvato dal Chirurgo, anzi non solasseranno senza l' assistenza del Capo di Crociera, il quale doverà essere ben pratico, et occorrendo qualche difficoltà si dimanderà subito il Chirurgo, come si farà anche in ogni difficoltà.

Nel dare le medicine, il Sign. Assistente, o Capo di Crociera, doppo d'haver disposto l' amalato a pigliarla con buone parole, doppo havergli nettata la bocca, (se fa il bisogno) avvertirà, che se sarà in bevanda, doverà essere calda, sc in bocconi, doverà essere involta in obiate, et ricevuta, con un poco d' acqua o di brodo, dopo se li darà un poco di limone, naranzo, o amandole di persico, o qualche cosa di brusco, come uva nell'aceto, peri, nespoli, o simili cose, delle quali il Sign. Assistente sempre deve esserne provisto per ajuto de poveri infermi, tenendoli sempre coperto il stomaco con un panno caldo, affinchè non rigetti la medicina; avvertendo, prima di dare la medicina, o servitiale d' interrogare l' Infermo se patisse apertura, perchè in tal caso doverà prima fargli mettere la legatura, overo darne parte al Sign. Medico.

Nell' istesso tempo sarà pronto il Chirurgo con l'assistenza del Capo, e delli Gioveni della Crociera a medicare, et fare le sue fontioni con ogni patienza, et carità, dovendo li Gioveni haver

preparato tutto ciò che bisogna, conforme li ordini, che prima haveranno avuto.

Venendo li SS. Medici alla visita, il Capo con li Gioveni doverà andargli in contro con riverenza, e reguagliandogli de casi occorsi a gl' Infermi, servirgli, et assistergli di letto in letto, con il Libro in mano da nottare gli ordini, che si daranno, il che farà ancora lo Speciale, notando anch' esso li medicamenti, che saranno ordinati da S. S. Medici.

Compita, che sarà la cura, degl' Infermi si celebrarà la S. Messa, alla quale interveranno tutti li Gioveni, con il Sign. Assistente, et a suo tempo duoi Gioveni determinati levandosi, doppo fatta una genuflessione all' Altare, anderanno ad accendere duoi ceriotti overo torze, e tornando uno da una parte, e l'altro dall'altra, con gravità e modestia nel passar d'avanti al Sign. Viceministro, o altri de Signori, chineranno il capo, poi uniti nel mezzo faranno la genuflessione all' Altare, quindi separandosi, anderanno ad ingenocchiarsi uno alla destra, et l'altro alla sinistra, sino che il Sacerdote habbi ricevuto, nel qual tempo con l' istesso ordine torneranno ad estinguere li lumi dietro all'Altare, poi torneranno al suo posto.

Finita la Messa s'accingeranno a dare il refficiamento a gl'Infermi, porteranno li piatelini, e cuchiari sopra le tavolette, si sciaqueranno li boccalini, poi daranno l' acqua alle mani, pronteranno l'acqua cotta, il vino, et pane sopra la tavola grande, dove saranno anche li zuppini; quindi al suono d'un Campanello il Rev. Sign. Capellano con cotta, et stolla farà la beneditione, poi il Sign. Assistente avanti, con dietro i Gioveni, che doveranno essere scoperti, porteranno le dette cose ad una ad una, distribuendo conforme gl'ordini havuti dal Sign. Medico e Chirurgo.

In quest' istesso tempo si daranno fuori l' ova, minestre, et pitanze, queste saranno panate, riso, farro, fedelini, carne trita maritata con ova, pan stuffato, orzata, et pistata, rossumata, herbette maritate, lattuche, zucchette bianche, e simili cose, conforme la stagione. Pitanza carne di vitello, polastro, et capponi.

Nelli giorni di magro pesce, rane accontie a rosto a lesso, et in diversi modi, ova accontie in diverse maniere che si distribuiranno dalla carità del Sign. Assistente, conforme il genio degl'Infermi, purchè non sii contro l'ordine del Sign. Medico.

Alla sera si stilla dare un poco d' insalata, come radice di cicorea, di scorzonera, di latuca, di endivia, capari con ughetta; di poi il pranzo qualche pero, o pomo cotto o contio con zucchero, e cinamomo, o qualche altro regalo, conforme detterà la pietà del Sign. Assistente, il quale rappresenta la persona di Padre in questo Pio Luogo.

Quando il povero Infermo non potesse da se stesso servirsi, saranno pronti li Gioveni ad imboccarlo con carità, che queste cortesie, et uffitii di christiana pietà, oltrechè sono rimunerati da Dio, danno poi anco maggior animo all' Infermi di sopportare il suo male, e di conformarsi alla volontà di Dio.

Quando anco per accidente di febre, o altro bisognasse differire il pranso, o la cena all'ammalato, sarà cura del Capo di Crociera il fare, che a suo tempo gli sii dato.

Finito il mangiare si sparecchieranno le tavolette col votare li boccalini, e poi coprirli con il mantile, doppo che l'haveranno sbattuto, accomoderanno li letti, poi si adacquerà, e scoperanno l'Infermeria, facendo anche votare i vasi, fuori che quelli, che devono restare per mostrare a SS. Medici, che subito visitati si voteranno coperti.

Quivi il Sign. Assistente co'l suon d'un campanello unirà di nuovo gli Gioveni avanti l'Altare per recitare l' hore dell' Officio della B. V., ma il Giovine, che sarà di settimana fra questo tempo anderà a portare le minestre, et pitanze in tavola et finito l'offitio suo, sonerà il campanello del Reffettorio, dove tutti si uniranno, e fatta la beneditione dal Sacerdote, tutti anderanno con l' ordine di antianità, doppo il Sign. Assistente, che sarà il Capo, con lo Speciale, et altri ministri; fra tanto un Giovine deputato leggerà un libro spirituale, e finita la letione anderà al suo posto.

Finito il pranso il Rev. Sig. Sacerdote si leverà in piedi alla sua tavola, che suol essere separata, il che faranno tutti (eccetto il lettore, che all'hora non haverà ancora fornito) e dirà il *tu autem Domine* etc.

Quando si va a tavola si serreranno tutte le porte, et all' estate anco le finestre dell' Infermeria per lasciare riposare gl' ammalati. Un Giovine però sarà sempre di guardia a vicenda.

Finita l' hora del riposo, s' apriranno le porte, et finestre alle hore 18, se sarà d' estate, si dia poi da lavare la bocca agl' Infermi con acqua cotta pura, o mischiata con aceto, poi un poco di agro di cedro o di limone, o naranzo con zucaro, et marinata, overo prugne macerate in acqua per un quarto d' hora.

Venuta l'hora del medicare si suona il campanello alla longa, acciò tutti li Gioveni si trovino presenti ad imparare, et servire al Chirurgo. Venendo però nell' istesso tempo il Sign. Medico, il Capo con un Giovine anderà a servirlo, insieme con il Sign. Assistente, che lo reguaglierà delle cose occorse a gl'Infermi quella giornata, facendo notare sopra il Libro li nuovi ordini come si è detto di sopra.

Nel dare la cena si osserverà l' istess' ordine, come si è detto di sopra del pransare, doppo la quale se è d'estade si recita il Vespero, et Compieta della B. V., o Prima se è d' inverno, et accomodati li letti si vuotino di nuovo le basolette, e boccali da orina.

A tempo debito si suona il reffettorio, e lasciata una guardia in Crociera vanno tutti alla cena, alla quale si legge come sopra.

Venendo un Infermo all' Hospitale, il Sign. Assistente lo farà visitare dal Sign. Medico, se è con febre, o quando sii impiagato dal Chirurgo, per il che non essendo male incurabile si farà mettere a letto, e poi subito si farà scrivere il suo nome, et cognome, patria, parochia, offitio, se è Soldato, di che natione, di che Terzo, et Capitano, se è maritato, così huomo, come donna, e di che panni è vestito, se ha denari, et questi si devono consignare al

Sign. Assistente, acciò siano custoditi in una cassa a ciò destinata, con il bollettino del nome, et cognome dell' Infermo, con il numero de denari sopra il bollettino, con che male è venuto, se con febre, o ferito, o impiagato, et quest' officio lo deve fare il Portinaro, o sii regolator de Libri degl' amalati a ciò deputato, et quando fosse un povero scalzo, che havesse li piedi sporchi, all'hora il Capo di Crociera, overo uno de Gioveni con acqua calda glie li laverà, animandosi a quest'opera di carità con l'essempio di Christo Signor nostro, che lavò i piedi alli Discepoli, lo muteranno poi di camisia, scaldandogli il letto, conforme porta la stagione.

Quando tutti li letti fossero occupati, il Sign. Assistente lo licentierà con buone parole, assicurandolo del giorno, che potrà ritornare, stando che esso doverà sapere quali siano li amalati, che hanno finita la purga, acciocchè dopo tre giorni almeno di convalescenza, possino dare luogo a gl'altri.

Venendo un ferito si farà mettere subito a letto, e s' aviserà subito il Chirurgo.

Subito che l' Infermo è a letto, il Sign. Assistente l'aviserà, che si prepari per confessarsi, et il Giovine appenderà il cartello della confessione al luogo solito, et se fusse pericoloso si chiamerà subito il Rev. Sign. Capellano acciò li somministri gli SS. Sacramenti, e poi gli assisti sino alla morte.

Quando anco l' amalato non fusse in stato pericoloso, non passino tre giorni, che egli non sii confessato, e communicato.

Gli Gioveni, che desiderano essere amessi alla servitù dell'Hospitale, saranno prima essercitati nella Bottega di Barbiere, dal quale riporteranno fede idonea di servitù; siano poi riconosciuti dal Chirurgo per sàper la sua abilità, et attestarla all'Illus. Sign. Viceministro. Habbino particolarmente la prattica nel solassare, e siino provisti de suoi ferri, et instromenti necessarii, come lanzette, forbicine, rasori, spatola, et pecigarola.

Se fossero Gioveni, che solamente volessero studiare la Chi-

rurgia, o Medicina, et che non havessero essercitato l'arte del Barbiere, in tal caso, se li prohibisce il solassare, sin che il Chirurgo dopo la dovuta prattica non gli dia espressa licenza.

Sopra il tutto siano osservanti delle regole dell'Hospitale, et obedischino il Sign. Assistente in tutto quello comanderà, che questo sarà il primo aviso, che gli sarà dato dall'Illustriss. Sign. Viceministro nell'accettargli, perchè essendo vigilante il Sign. Assistente nel suo officio, et essi obedienti nell'essequire, ne risulterà la gloria di Dio, il bene del prossimo, e la salute dell'anima propria, che è l'unico scopo a che devono indirizzarsi tutte le attioni christiane.

Laus Deo.
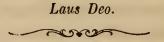
ELENCO

dei benefattori dell' Ospitale.

Bertolotto Guastone, 8 dicemb. 1204.
Roglerio Strada, 8 aprile 1317.
Tisma Santa Tecla, 2 dicem. 1328.
Simone Strada, 16 agosto 1341.
Matteo Borghi, 17 giugno 1347.
Pietro della Valle, 13 marzo 1349.
Guglielmo Sannazzaro, 21 agosto 1355.
Giovanni Decreto, 13 aprile 1358.
Bernardo Leone, 10 luglio 1361.
Erasmo Conti, 5 agosto 1371.
Algerina Beccaria, 4 novem. 1374.
Giovanni Majolo, 23 maggio 1376.
Guniforto Formigara, 11 apr.e 1379.
Anfilisia Ferrarese 30 giugno 1389.
Lorenzo Balestra, 1 magg. 1390.

NB. — La data è quella del testamento, codicillo o altro atto con cui venne disposta la beneficenza. —

Bartolomeo Formisone di Bonate, 12 giugno 1397.
Agnese Gatti, 11 maggio 1400.
Agostino Cavagliano, 4 genn. 1408.
Beatrice Sangregorio, 16 1409.
Conte Antonio Langosco, 11 agosto 1410.
Morzano, 4 dicembre 1417.
Giovanni Canevari, 24 ottob. 1419.
Francesco Torredano, 30 settembre 1424.
Cristoforo Beccaria, 1 magg. 1427.
Giovanni Forni, 28 marzo 1432.
Franca del Flisco, 21 marzo 1435.
Antonio Salice, 11 dicemb. 1435.
Biagio Ottone, 11 maggio 1437.
Giovanni Piazza, 12 ottobre 1438.
Giorgio Bertone, 13 agosto 1439.
Giovanni Antonio Sartirana, 7 settembre 1440.
Francesco Bertone, 8 ottob. 1441.
Filippo Terribile, 5 novem. 1441.
Martino Panara, 16 febbrajo 1443.
Caresina Lampugnani, 11 marzo 1445.
Suddetta, 9 febbrajo 1446.
Tisma Rabaglia, 25 marzo 1446.
Giacomo Buffa, 28 maggio 1449.
Feruffino Domenico, 22 marzo 1449
Giovanni Menelotto, 28 febbr. 1450
Giov. Ant. Astolfi, 10 marzo 1450.
Lucia Scotti, 12 aprile 1450.
Antonio Chiesa, 7 giugno 1450.
Giovanni Salice, 13 agosto 1450.
Giacomo Panizzaro, 23 agosto 1450
Elisabetta Beccaria, 26 agosto 1450
Cattarina Belbello, 4 settem. 1450.
Battista Meda, 4 settembre 1450.
Giovanni Vacca, 7 settemb. 1450.
Bartolomeo Ponzano, 9 settembre 1450.
Rev. Giovanni Sacco, 17 settembre 1450.
Giacomo Prioli, 5 ottobre 1450.
Pietro Lonate, 30 ottobre 1450.
Conte Riccardo Langosco, 8 novembre 1450.
Simone Aliprandi, 18 novembre 1450.
Antonio Ottone, 20 dicemb. 1450.
Andreina Garoldi, 3 gennajo 1451.
Giacomo Bertario, 18 maggio 1451.
Antonio Azate, 2 agosto 1451.
Giovanni Reverta, 9 agosto 1451.
Bertolini Bertolano, 19 agosto 1451
Brandino Castiglione, 22 settembre 1451.
Delfino Strada, 13 novemb. 1451.
Antonio Guarnerio, 5 dicem. 1451.
Damasina de'Cani, 12 febbr. 1452.
Giovanni Landolfi, 30 dicem. 1452.
Pedrina Maltagliati, 2 genna. 1453.
Domenico Strada, 10 marzo 1453.
Delfino Strada, 18 aprile 1453.
Giovanni Salice, 7 giugno 1453.
Pietro Marlasino, 29 luglio 1453.

Francesca Guarguaglia, 4 settembre 1453.
Nicola Perusio, 9 gennajo 1454.
Bonifazio Torti, 9 marzo 1454.
Firina Boccacina, 9 gennajo 1455.
Margarita Giorgi, 1 marzo 1455.
Araldo Biscossa, 19 maggio 1455.
Anton. Sannazzaro, 21 agosto 1455
Leonardo Amelonghi, 8 settembre 1455.
Giacomo Corti, 8 gennajo 1456.
Paganino Negri, 10 febbrajo 1456.
Giovanni Guarguaglia, 16 febbrajo 1456.
Benechina Petenati, 10 marzo 1456
Cristoforo Lavelli, 20 marzo 1456.
Giacomo Sacchi, 1 aprile 1456.
Giovanni Raverta, 13 ottobre 1456.
Agostino Beccaria, 12 nov. 1456.
Margarita Mandelli, 30 novem. 1456
Gulielmo Fallavella, 19 febb. 1457.
Beltrame Vailate, 2 novemb. 1457.
Orsina Garotti, 21 febbrajo 1458.
Catone Sacchi, 6 aprile 1458.
Carlo Bossio, 28 aprile 1458.
Martino Ferrari, 30 aprile 1458.
Leonetto Omicrino, 22 febb. 1459.
Gervaso Aliprando, 3 agosto 1459.
Azone Torti, 26 marzo 1460.
Santino Folperti, 8 luglio 1460.
Antonina Landolfi, 12 luglio 1461.
Giovanni Sannazzaro, 11 dicembre 1461.
Arimo Sartirana, 24 aprile 1462.
Catone Sacco, 23 aprile 1463.
Giovanni Giacomo Berzio, 25 luglio 1464.
Guniforto Ragni, 24 ottobre 1464.
Bartolomeo Ferrari Casela, 30 novembre 1464.
Giammatteo Ferrari da Grado, 4 gennajo 1465.
Matteo Cazzafrate, 31 magg. 1465.
Giovanna Ferranda, 28 settem. 1465
Argentina de Capitani di Villanterio, 16 gennajo 1466.
Goffredo Strada, 28 febbrajo 1466.
Giammatteo Ferrari da Grado, 14 marzo 1466.
Orsina Caresana, 8 dicemb. 1266.
Salimbene Fazzardi, 28 genn. 1467
Goffredo Strada, 29 gennajo 1467.
Agostino Frascarolo, 20 febb. 1468
Giacomo Arsago de Capitanei, 4 aprile 1468.
Giammatteo Ferrari da Grado, 9 agosto 1468.
Valentino Bertoni, 13 mag. 1471.
Martino Gazzaniga, 22 febbr. 1470
Agostino Beccaria, 3 luglio 1471.
Luigi Vicini, 4 ottobre 1471.
Giammatteo Ferrario da Grado, 5 gennajo 1472.
Agostino Schiaffinati, 10 novembre 1472.
Fiorina Grassi, 28 dicembre 1472.

Giacomo Eustachio, 9 dicem. 1473.
Antonio e Fiorina Sannazzaro, 3 luglio 1475.
Giacomo Fornari, 8 novembr. 1476
Francesco Tintori, 14 novem. 1476
Paolo Beretta, 23 gennajo 1477.
Giovanni Bertone, 5 novemb. 1477
Cattarina Bassi, 19 dicem. 1477.
Margarita Scavoria, 29 aprile 1478
Stefano Coppa, 19 maggio 1478.
Giorgio Corvino Aresi, 1 ottob. 1478
Agostino Zavatario, 3 novem. 1478
Fornari Giacomo, 28 febbrajo 1479
Agostino Jacoppo, 30 aprile 1479.
Pietro Setazzi, 2 agosto 1481.
Giannantonio Fornaro, 30 ott. 1481
Galeazzo Fiamberti, 20 nov. 1482
Pietro Grassi, 22 aprile 1483.
Benedetto Astario, 12 ottobre 1483
Giovanni Botta, 25 marzo 1484.
Michele Gazzaniga, 27 giugno 1484
Pietro Paolo Bassi, 16 giugno 1485
Giovanni Tommaso Zarj 16 giugno 1485.
Filippo Busti, 2 luglio 1485.
Simone Vescovo, 2 agosto 1485.
Pietro Grassi, 20 ottobre 1485.
Francesco Manfredonia, 22 ottobre 1485.
Agostino Fornari, 12 giugno 1486.
Francesco Fiamberti, 10 maggio 1487.
Girolamo Fornari, 25 maggio 1489
Zaccarina, Lunati 22 febbr. 1490.
Conte Giovanni Attendolo Bologni- ni, 20 febbrajo 1493.
Maria Canarisi, 17 novem. 1494.
Stefano Rizzi, 2 gennajo 1495.
Catterina de' Soncini, 8 febbrajo 1501.
Surlione Jacopo, 9 giugno 1501.
Cattarina Vertemati, 14 giugn. 1501
Rolando Chiesa, 3 novemb. 1501.
Melchiore Castiglione, 29 apr. 1503
Riccardo Bottigella, 23 magg. 1504
Franceschina Beccaria, 20 maggio 1506.
Orsola Canepanova, 14 gen. 1506.
Agostino Guarguaglio, 26 agosto 1506.
Rogiero Sacco, 4 gennajo 1507.
Arimo Canepanova, 6 giugno 1508
Dionigi Binasco, 5 aprile 1509.
Catterina di Ruino di Gravenago, 8 maggio 1511.
Giovanni Montenate, 4 agosto 1512
Giov. Antonio Ferrari della Mo- nica, 4 gennajo 1514.
Francesco Strada, 25 genn. 1514.
Simonina Schiaffinati, 3 febb. 1514
Maddalena Landriani, 21 maggio 1515.
Alberico Castioni, 8 maggio 1516.
Cardinale Raffaele Riario, 23 mar- zo 1518.
Filippina Bottigelli, 1 giugno 1519

Giov. Ant. Fornari, 14 febbr. 1522
Giovanni Stefano Rizzi, 9 marzo 1522.
Desiderio Gandelli, 23 maggio 1522
Benedetto Berzio, 4 giugno 1522.
Cosmo Collesino, 27 gennajo 1523.
Giovanni Corti, 7 settembre 1523.
Giovanni Fornari, 21 febbr. 1524.
Lorenzo Castagnate, 18 luglio 1524
Andreotta Castriotta, 3 settem. 1524
Matteo Strada, 24 marzo 1525.
Francesco Sforza Riaro Vescovo di Lucca, 22 gennajo 1527.
Francesco Fornari, 7 agosto 1527.
Francesco Strada, 29 ottob. 1528.
Giov. Giac. Bellisomi, 20 luglio 1529
Giac. Filippo Poma, 8 marzo 1532
Pietro Messina, 15 novembre 1533
Giovanni Pietro Beccaria, 4 agosto 1534.
Pietro Patuzzo, 2 giugno 1535.
Guglielmo Garzia, 27 luglio 1535.
Suddetto, 18 febbrajo 1536.
Antonio Belcredi, 5 agosto 1536.
Monica Torti, 21 agosto 1537.
Benedetto Ramos, 10 aprile 1538.
Marco Guenzi, 14 aprile 1542.
Girolamo Bottigella, 12 agosto 1544
Gio. Maria Garzia, 3 febbrajo 1546
Marco Guenzi, 16 agosto 1546.
Bernardo Laboranti, 9 luglio 1547.
Ambrogio Pietra Santa, 12 gennajo 1549.
Aurelio Bottigella, 29 settem. 1549
Andrea Bollani, 19 settemb. 1550.
Marco Guenzi, 29 agosto 1552.
Giov. Carlo Marcone, 11 giugno. 1553.
Girolamo Sacco, 27 settem. 1553.
Gio. Maria Corti, 11 dicem. 1553.
Durando Strada, 31 dicem. 1553.
Francesco Strada, 25 genn. 1554.
Carlo Borri, 26 gennajo 1554.
Marco Guenzi, 11 maggio 1555.
Nicola Corti, 11 maggio 1555.
Antonia Perlonga, 19 gennajo 1555.
Alessan. Ongaresi, 16 marzo 1556.
Marco Guenzi, 31 dicembre 1558.
Melchiore Guarnaschelli, 6 novembre 1559.
Raffaele Vailate, 19 aprile 1560.
Nicola Corvino, 29 aprile 1560.
Suddetto, 6 maggio 1560.
Senatore Francesco Taverna, 14 agosto 1560.
Daria Pecchia, 5 novembre 1560.
Bernardo Ariete, 28 gennajo 1561.
Nicola Corti, 2 febbrajo 1561.
Filippo e Gianfrancesco Abbiate, 10 marzo 1561.
Gio. Paolo Cusani, 10 agosto 1561.
Giovanni Maria Strazzapatta, 24 ottobre 1561.
Beatrice Germoglia, 18 aprile 1562
Rev. Carlo Lunati, 28 agosto 1562

Giov. Francesco Mezzabarba, 27 novembre 1562.
Giambattista Barella, 31 dice. 1562
Gio. Stefano Abbiate, 1 novem. 1564
Gianfrancesco Mezzabarba, 10 novembre 1564.
Giuseppe Salimbene, 18 febb. 1566
Senatore Cesare Taverna, 10 settembre 1569.
R. Carione Pietra, 18 novem. 1569
Giov. Pratovanni, 21 agosto 1570
Cristoforo Marziani, 18 dicem. 1570
Giovanni Stefano Federici, 29 agosto 1571.
Orazio Ramos, 6 maggio 1572.
Francesco Magrino, 12 novembre 1572.
Gio. Enrico Fornari, 3 agosto 1573
Agostino Gravenate, 2 genn. 1574
Francesco Maria Beccaria, 6 luglio 1574.
Pompeo Spairano, 4 settembre 1574.
Camillo Varesino, 7 gennajo 1575.
Giacomo Zasio, 8 novembre 1575.
Giovanni Fabbio, 6 dicem. 1575.
Giambattista Sacco, 16 marzo 1576
Senatore Giac. Francesco Gambarana, 26 ottobre 1576.
Cav. Lodrisio Beccaria, 18 novembre 1576.
Pietro Giorgio Selvatico, 6 marzo 1574.
Pietro Francesco Marcone, 17 aprile 1577.
Aldigero Cornazani, 22 aprile 1577
Maddalena Sacchi Speziani, 18 settembre 1577.
Teodosio Albonesi, 27 febb. 1578.
Giambattista Opizoni, 11 dic. 1579
Veronica Po, 2 aprile 1581.
Vincenzo Annibaldia, 23 maggio 1581.
Nicola Annibale Bellisomi, 8 ottobre 1581.
Suddetto, 10 ottobre 1581.
Stefano Colosio, 24 dicem. 1581.
Dott. F.° Girolamo Cani, 26 aprile 1582.
Girolamo Ayscardi, 30 aprile 1582
Ercole Torti, 19 luglio 1582.
Girolamo Schiaffinati, 13 apr. 1583
Daria Eustachi, 6 agosto 1583.
Gio. Enrico Fornari, 17 marzo 1584
Sforza Beccaria, 6 maggio 1585.
Girolamo Colli Marchini, 11 agosto 1585.
Rev. Stefano Grugni, 6 giugn. 1586
Suddetto, 8 giugno 1586.
Giambattista Botta, 25 giugno 1586
Conte Aureliano Beccaria, 26 agosto 1587.
Girol. Schiaffinati, 15 ottobre 1587
Ant. M.ᵉ Germolio, 29 dicem. 1588
Conte Aureliano Beccaria, 8 febbrajo 1589.

Aurelia Rovescalla, 15 marzo 1589
Lodovico Giorgi, 30 ottob. 1589.
Laura Diani, 22 dicembre 1589.
Fis. Girolamo Cani, 26 aprile 1590
Vespasiano Mezzabarba, 21 novembre 1590.
Ambrogio Tradati, 6 maggio 1591
Giuseppe Meazza, 1 agosto 1591.
Francesca Legeri, 6 genn. 1592.
Antonio Mario Cani, 12 marzo 1592.
Francesco Varesini, 21 marzo 1595.
Giambatt. Macagni, 14 marzo 1593
Giulia Vecchio Beccaria, 18 maggio 1593.
Girolamo Beccaria del Monte, 5 luglio 1593.
Giov. Batt. de Capitanei d'Arsago Rivalta, 1 dicembre 1593.
Ortensia Tornielli Isimbardi, 30 dicembre 1593.
Camillo Calvi, 11 giugno 1594.
Michele Bardini, 31 ottobr. 1594.
Felicita Fornari, 2 marzo 1595.
Ascanio Piccinardi, 1 aprile 1595.
Francesco Varesini, 21 aprile 1595
Rev. Antonio Germoglio, 28 giugno 1595.
Francesco Cottica, 12 gen. 1596.
Pietrasanta, 3 maggio 1596.
Ercole Corti, 13 giugno 1596.
Susana Beleredi, 19 giugno 1596.
Mario Ferrario, 17 giugno 1597.
Cav. Giuseppe Salimbene, 26 maggio 1598.
Laura Diani, 22 dicembre 1598.
Giov. Ant. Fornari, 20 agosto 1599
Conte Cesare Langosco, 30 agosto 1599.
Anna Belbello, 2 marzo 1600.
Giulia Garaldi, 31 marzo 1600.
Francesca Marziana Sappa, 10 giugno 1600.
Lucrezia Giorgi Secca, 4 agosto 1600.
Giacomo Giasone, 7 settem. 1600.
Carlo Corti, 12 novembre 1601.
Gio. Domenico Botta, 6 dice. 1601
Antonio Pagnana, 21 marzo 1602.
Cesare Papi, 21 aprile 1602.
Cesare Albonese, 26 maggio 1602.
Marcantonio Conte di Rovescalla, 26 maggio 1602.
Francesco Bossi, 11 settem. 1602.
Donato Brusasco, 1603.
Giacomo Francesco Mombretto, 5 agosto 1603.
Sebastiano Spinotti, 12 nov. 1603.
Melchiorre Guarnaschelli, 3 aprile 1604.
Rev. Giambattista Carpano, 25 giugno 1604.
Pietrasanta, 10 agosto 1604.
Senatore Giorgio Ripa, 21 sett. 1604
Pietro Francesco Giorgi, 27 aprile 1605.

Lodrisio Beccaria, 15 novembre 1605.
Gianfrancesco Noda, 19 marzo 1606
Cesare Bottigella, 30 agosto 1606.
Giambatt. Carpano, 29 dicem. 1606.
Giuseppe Negroboni, 27 settembre 1607.
Lodovico Giorgi, 30 settem. 1607.
Giovanni Perini, 19 febbrajo 1608.
Lanfranco Capelli, 12 maggio 1609.
Camillo e Giambattista, Pietra 1 agosto 1609.
Agostino Vezza, 30 settem. 1609.
Francesco Cellario, 4 novem. 1610.
Paolo Parato da Crema, 21 dicembre 1610.
Anna Belbello, 22 gennajo 1611.
Coriolano Agosto Seniore, 23 febbrajo 1611.
Ottaviano Beretta, 24 marzo 1611.
Anna Milliavacca, 7 febbrajo 1612.
Giacomo Ant. Rinali, 12 febb. 1612
Giov. Lucido Eustachio, 26 febbrajo 1612.
Giacomo Ant. Montenate di Rosate, 8 dicembre 1612.
Giovanni Molla, 14 genn. 1613.
Conte e Cav. Aurelio Salimbene, 1 marzo 1613.
Giambat. San Pietro, 9 maggio 1614
Cav. Ottavio Tela, 23 agosto 1614.
Giovanni Battista Guerzio, 12 novembre 1614.
Rev. Germano Saviotto, 7 gennajo 1615.
Francesco Lucini, 19 giugno 1615
Antonia di S. Gregorio, 1 agosto 1615.
Giovanni Agostino Fornari, 4 agosto 1615.
Agostino Beccaria, 16 marzo 1617.
Anna Maria Landolfi, 9 maggio 1617.
Tommaso Beretta, 19 settem. 1617.
Eleonora Berzia, 30 dicem. 1617.
Giustamonte Corti, 31 luglio 1618
Sen.[e] Lodovico Taverna, 28 ottobre 1618.
Ginepra Corti, 22 marzo 1619.
Francesco Collona, 28 maggio 1619
Flavio Torti, 28 luglio 1619.
Conte e Cav. Crivelli, 10 settembre 1619.
Matteo Bottigella, 9 ottobre 1620.
Alessandro Merli, 12 ottobre 1620
Margarita Orsi, 4 febbrajo 1621.
Cristoforo Gallasi, 5 gennajo 1622.
Cesare Beccaria, 16 gennajo 1622.
Agostino Beccaria, 18 settem. 1622
Baldassare Soldo, 24 maggio 1623
Gianpaolo Ferrario, 7 giugno 1623
Girolamo Corti, 14 ottobre 1623.
Giovanni Scapino, 23 ottobre 1623
Pietro Antonio Forchieri, 25 gennajo 1624.
Ant. Franc. Maggi, 22 febbr. 1624

Francesco Fazardi, 28 marzo 1624
Pietro Beccaria, 15 giugno 1625.
Giambattista Miglio, 30 luglio 1625
Andrea Borrone, 20 agosto 1625.
Francesco Lucino, 22 genn. 1626.
Frate Girolamo Fornari, 20 marzo 1626.
Gianpaolo Beccaria, 16 aprile 1626
Gherardo Tinto, 13 novem. 1626.
Contessa Pietra Mezzabarba, 18 marzo 1627.
Gio. Pietro Negrone, 12 magg. 1627
Gio. Batt. Prina, 27 novem. 1627.
Francesco Re, 15 aprile 1628.
Giambattista Torti, 8 settem. 1628
Ambrogio Gazzaniga, 2 e 23 febbrajo 1629.
Nicola Grassi, 21 aprile 1629.
Laudemia Fornari, Rizzi 25 giugno 1629.
Gio. Maria Corti, 28 giugno 1629.
Luigi Fornari, 17 luglio 1629.
Mosè Strada, 13 settembre 1629.
Margarita Rovida, 16 genn. 1630.
Giammaria Corti, 25 gennajo 1630
Barbara Tolentina, 28 genn. 1630.
Ippolita Origia, 6 giugno 1630.
Antonio Malaspina, 7 luglio 1630.
Giambatt. Cappelli, 20 luglio 1630
Pietro Paolo Cani, 3 agosto 1630.
Mosè Strada, 8 agosto 1630.
Margarita Olotta, 15 agosto 1630.
Carlo Nicola Costa, 23 agosto 1630
Gio. Battista Fornari, 5 settem. 1630
Rev. Cosmo Dossena, 30 settembre 1630.
Giambattista Cani, 8 febbrajo 1631
Gio. Antonia Beccaria Parato da Crema, 5 marzo 1631.
Cesare Cisari, 4 settembre 1631.
Francesco Fazardi, 11 sette. 1631.
Cesare Fornari, 11 novem. 1631.
Giovanni Rizzi, 13 agosto 1632.
Elisabetta Orsaniga, 25 agosto 1633
Giulio Cesare Vistarino, 26 novembre 1633.
Giac. Andrea Landi, 15 sette. 1634
Paolo Ant. Paludi, 22 aprile 1635.
Cristoforo Gallasi, 20 luglio 1635.
Lucrezia Gattinara Beccaria, 14 ottobre 1635.
Giov. Antonio Re, 30 ottob. 1635.
Matteo Rozza, 18 novemb. 1635.
Francesco Beccaria, 1 genn. 1636.
Clara Beccaria, 8 giugno 1636.
Lodovico Arrigone, 18 luglio 1636
Vittoria Massa Boschi, 11 settembre 1637.
Giorgio Salviotto, 12 marzo 1638.
Paolo Ant. Corti, 3 aprile 1638.
Rev. Giov. Zanone, 30 aprile 1638
Daria Cazzani, 26 settembre 1638.
Lodovico Arigone, 26 agosto 1639
Giambattista Rastelli, 4 agosto 1640
Lodovico Arigone, 10 nov. 1640.
Domen. Maria Re, 28 gennajo 1641

Sperindia Arnuzzi Menriquez, 11 dicembre 1641.
M. Aurelia Beccaria, 12 giugno 1642.
Giacomo Francesco Taccone, 8 giugno 1643.
Giulio Ces. Farnelli, 1 agosto 1644
Antonio Pistori, 30 novem. 1644.
March. Giov. Angelo Comazzani, 26 febbrajo 1645.
Giulia Ripa, 24 agosto 1645.
Giovanni Michele Cantone, 13 giugno 1646.
Rev. Francesco Malaspina, 14 agosto 1646.
Giulia Aicardi Paleari, 5 luglio 1647
Anna Catterina Cristiana Ferraria, 21 maggio 1649.
Dossena Busca, 25 luglio 1649.
Alberto Cani, 19 giugno 1650.
Cristiana Ferraria, 4 ottobre 1650.
Suddetta, 8 ottobre 1650.
Nicola Agosto, 21 ottobre 1651.
Angela Pachina, 29 genn. 1653.
Giulia Gatti, 22 aprile 1654.
Bartolomeo Ciocca, 16 luglio 1655.
Siro Bislasco, 29 agosto 1655.
Eleonora Gerli, 4 dicembre 1655.
Gaspare Chiesa, 29 maggio 1656.
Bartolomeo Cantone, 16 sett. 1656
Cattarina Lucrezia Beccaria, 29 novembre 1656.
Ferdinando Beccaria, 22 febb. 1657
Marta Rossi, 29 aprile 1657.
Giugali Morasca, 16 luglio 1657.
Clara Lucrezia Beccaria, 29 novembre 1657.
Carlo Franc. Beccaria, 6 febb. 1658
March. Giovanni Beccaria, 8 giugno 1658.
Margarita Mussa, 6 ottob. 1659.
Giorgio Clerici, 10 luglio 1660.
Daria Macagni Candiani, 21 marzo 1662.
Pietro Agosto Balbi, 11 genn. 1663
Cont.ª Guaschi Gattinara, 25 aprile 1663.
Paolo Pacchiarotti, 2 magg. 1663.
Gio. Giacomo Varalle, 4 settembre 1663.
Ferdinando Beccaria, 7 novembre 1663.
Contessa Barbara della Tela, 21 giugno 1664.
Suddetta, 2 dicembre 1665.
March.ᵉ Galleazzo Pallavicino, 17 marzo 1666.
Daria Macagni, 1 gennaio 1667.
Gio. Giacomo Varalle, 3 sett. 1667
Suddetto, 11 settembre 1667.
Suddetto, 12 maggio 1668.
Antonia Rizzi Fornari, 17 agosto 1670.
Chierico Girolamo Comazani, 26 agosto 1673.
Maria Sarabbia, 30 agosto 1674.

Benedetta Vendramini, 5 settembre 1675.
Gaspare Abelli, 10 settemb. 1675.
Giambatt. Scagliosi, 2 dicem. 1675
Benedetta Vendramini, 12 giugno 1676.
Conte Alfonso Scaramuzza, 12 aprile 1681.
Catterina Garbarina, 24 agost. 1683
Bernardino Mandelli, 20 febb. 1684
Francesco Gattinara, 23 giugn. 1684
Cap.° Galeazzo Beccaria, 27 luglio 1687.
Drusiana Bottigella, 9 ottob. 1687.
Cesare Fornari, 3 settembre 1690.
Carlo Grignani, 26 settemb. 1690.
Michel' Angelo Saracco, 18 giugno 1691.
Giuseppe Cagnola, 9 magg. 1704.
Girolamo Belcredi-Trotti, 28 settembre 1705.
Rocco Lanfranco Torti, 14 nov. 1709
Angiola Pacchiarotti Guazzona, 24 aprile 1713.
Contessa Gattinara Secoborella, 30 maggio 1713.
Lodovico Primi, 3 febbrajo 1721.
Giov. Ant. Romualdo Bertagna, 25 gennajo 1721.
Carlo Franc. Lucini, 28 marzo 1725
Cesare Mercurjno Agosto Gattinara, 25 luglio 1730.
Siro Zanoni, 24 maggio 1730.
Conte D. Angelo Apertagia, 2 ottobre 1730.
Carlo Franc. Lucini, 14 febbr. 1731
Angelo Domen. Luca, 12 mag. 1732
Antonio Ciocca, 18 marzo 1733.
Presidente Clerici, 2 ottob. 1733.
Siro Gropello, 20 maggio 1734.
Angela Lodovica Cattaneo Testadora, 24 dicembre 1737.
Antonio Luca, 22 dicembre 1738.
Suor Angela Fedele Testadora, 1 aprile 1738.
Baldassare Beretta, 6 maggio 1739
Siro Gius. Mettalini, 31 mag. 1739
Conte Giuseppe Scaramuzza Visconti, 9 marzo 1740.
Suddetto, 18 maggio 1741.
Andrea de' Gaspari, 25 mag. 1745.
Rev. Gius. Bolzani, 31 marzo 1746
Antonio Travanino, 25 genn. 1747
Prev. Gius. Mombelli, 11 ottob. 1751
Rev. Giac. Antonio Malvezio, 22 febbrajo 1751.
Baldassare Beretta, 23 giugno e 24 agosto 1752.
Girolamo Regina, 22 agosto 1753.
Francesca Isnardi Guidobona, 26 aprile 1759.
Antonio Cattaneo, 12 agosto 1762.
Carlo Bonacossa, 22 giugno 1764.
Girolamo Grazioli, 3 aprile 1765.
Conte Paolo Torquato Sparvara di Cambiò, 18 giugno 1768.

Suddetto, 4. 24. e 25. giugn. 1768
Gaspare Damiano, 1 febbrajo 1770
Teodoro Meda Gravenate, 7 maggio 1770.
Prev.° Siro Giuseppe Bonesco, 25 gennajo 1771.
Girolamo Giorgi Berziza, 23 settembre 1771.
Francesco Bovi, 7 agosto 1772.
Giuseppe Morelli, 25 maggio 1773
Conte Ant. Belcredi, 9 febbr. 1774
Lorenzo Scagliosi Panizari, 10 marzo 1780.
Rev. Carl' Antonio Morone, 4 novembre e 9 dicembre 1776.
Lorenzo Scagliosi, 17 gennajo e 11 maggio 1778.
Angelo Maria Zega, 1 luglio 1778
Giov. Ant. Romano, 17 giugn. 1779
Can. Siro Giuseppe Finardi, 28 marzo 1782.
Cani-Leggi Girolama, 24 marz. 1791
Eusebio Antonioli, 15 febb. 1793.
Porro Clara Avvogadro, 22 sett. 1791.
Guido Antonio Corti, 13 settemb. e 21 ottobre 1801.
Can. Giuseppe Treviggi, 23 febbr. e 14 settembre 1801.
Pietro Metra, 15 settembre 1808.
Dott. Antonio Albani, 28 marzo 1812.
Sac. Gio. Ant. Balletta, 9 genn. 1819
Sac. ex Cappucino Leonardo Marozzi, 27 gennajo 1817.
Appollonia Belloni, 17 dicem. 1818
» 9 ottobre 1821.
» 1 aprile 1823.
D.r Giov. Battista Lomeno Gallarati, 22 febbrajo 1822.
G. C. Rocco Ignazio Orlandi, 11 luglio 1823.
Sac. Stefano Scardini, 4 genn. 1826
De Filippi Pietro, 27 ottob. 1820.
D. Antonio Treviggi, 21 feb. 1826
Buisson Sac. Giovanni, 8 ottob. 1828
Rag. Pietro Verri, 7 maggio 1835
Alessandro Ansaloni, 17 febb. 1840
Sacchi Defendente, 5 giugn. 1840
Gazzaniga Conte Domenico, 15 e 29 maggio 1842.
Monzini Carlo, 25 luglio 1844.
Germani D.r Carlo Isidoro, 20 novembre 1845.
Giuseppe Meschini, 1 ottob. 1846.
Marabelli Prof. Franc., 14 novem. 1839.
» 20 febbrajo 1843.
» 28 marzo »
» 27 dicembre »
Giuseppe Calcagni, 18 agosto 1849
Cav. Prof. Giulio Bellardi Granelli, 7 novembre 1851.
» 31 dicembre 1852.
Vimercati D. Giov., 20 marzo 1855
Accademia Fortini, 1853.

30

Cav. D. Giovanni Sartirana, 22 maggio 1858.

Nob. Avv. Luigi de Beccaria, 12 ottobre 1854.

Montaldi Pietro, 12 luglio 1858.

Prof. D. Ferdinando de Cattanei di Momo, 1864.

Donna Anna Visconti Bottigella, 26 febbrajo 1862.

Nob. Giuseppe Beccaria, 13 aprile 1863.

» 20 ottobre 1864.

Achille Pietrasanta, 18 giugn. 1866

Pietro Longhi, 24 luglio 1867.

Luigi Francesi, 15 marzo 1869.

Alleg. E.

Cronici.

Gl' infermi affetti da malattia cronica *non sanabile* nell' Ospitale civico di Pavia non possono essere accolti.

Tale accoglimento fu rigorosamente vietato fino dalla fondazione dell' Ospitale stesso, e gli Statuti originarii ne fanno ampia fede, dovendosi accettare: *illi soli infirmi, qui et decumbentes sunt, et qui fideli et vero medicorum hospitalis judicio curari sanarique possunt.*

Ciò, non solo fu consacrato nella fondiaria come il risultato di principii e convinzioni ben maturate dai fondatori, massime da Fra Domenico da Catalogna promotore della insigne beneficenza; ma fu ben anco raccomandato da quest' ultimo successivamente come cosa capitale, senza cui non si avrebbe potuto procedere nel buon servizio dell' Opera pia, dalla quale i cronici, per ottime ragioni, si volevano fin da principio e si vollero per massima costantemente esclusi.

Mediante atto 12 marzo 1556 Angelo Maria dei Conti Gambarana eresse in Pavia (a Porta di Lodi) un apposito stabilimento per gli ammalati *incurabili* poveri.

Tale stabilimento sorse di fatto e si sostenne con le proprie

rendite particolari, sebbene fosse amministrato dalla stessa Rappresentanza dell' Ospitale, fino al 1796.

Ecco qual' era l' Ospitale degli Incurabili secondo le notizie ricavate da uno scritto che si possiede.

Ospitale degli Incurabili della città di Pavia.

La situazione dello Spedale degli incurabili della città di Pavia, sana ed asciutta, è posta sull'eminente vicino alle mura di detta città, e distante dall' abitato.

La fabbrica di detto Spedale è di buona struttura, e solida, e corrispondente al numero di 36 inferme e 12 infermi incurabili, che hanno il diritto d' essere ricoverati. Detta fabbrica interna consiste in una sola lunga, ampia ed alta sala divisa in due per mezzo di un altare, e fornita de' suoi ventilatori e spiragli. Le finestre però sembrano poche e queste troppo alte e ristrette. I luoghi comuni, come la cucina, sono in buona situazione, nè troppo vicine alle infermerie. Vi ha poi un discreto cortile, ed è l' ingresso nel detto Spedale custodito da un portinajo.

I letti in tutto in un tale Ospedale sono 48, cioè 36 nella sala delle donne e 12 in quella dei maschi, sostenuti con panche di legno, e forniti di tende di tela, ai quali spesse volte si cambia la paglia. La biancheria poi, in parte ai più miserabili somministrata, e una volta al mese cambiata, e in parte propria di qualche infermo, vien lavata fuori dello Spedale per appalto.

I letti, d' una sufficiente lunghezza e larghezza, e distanti l' uno dall'altro un trabucco, sono cambiati, e purgati qualora vi muojono persone infette da contagiosa malattia. Vi è l' uso delle cassette pei bisogni, e si vuotano la mattina per tempo.

Le persone abitanti nel recinto dello Spedale, ed in tre stanze, sono l' Assistente colla sua famiglia di cinque persone, che tutte in qualche modo si prestano a beneficio di detto Spedale, che è provveduto d' un medico, d' un chirurgo, d' un sacerdote, d' un portinajo, e di due altri inservienti.

Gl' infermi che si ricevono in detto Spedale, ora più ora meno all'anno, secondo le piazze vacanti, sono per lo più della sola città di Pavia; e la spesa ordinaria per il vitto d' ognuno è di soldi . . . al giorno.

Gl' infermi contagiosi, furiosi e frenetici sono segregati dagli altri, e custoditi in due camerini eretti a questo effetto.

Gl' infermi per essere ricevuti in detto Spedale devono, colla esibizione delle fedi autentiche di povertà e di malattia incurabile, ottenere per mezzo del R. Amministratore un rescritto del R. I.e Consiglio di Governo. Di questi si tiene dall'Assistente un esatto registro tanto del loro nome e patria, quanto del giorno della lor morte; ventiquattro ore doppo la quale *regolarmente* sono deposti i loro cadaveri nelle sepolture lontane dalle sale; e che di tanto in tanto si vuotano, trasportando le ossa in un cemetero dello stesso Spedale situato fuori del recinto del medesimo.

Gl' infermi sono bene assistiti de' sussidj che fornisce la religione a loro consolazione da un Sacerdote secolare che quotidianamente celebra la messa in detto spedale a ora opportuna.

Gli ammalati incurabili che qua sono trasportati dallo Spedal Maggiore di S. Matteo vengono portati dai portantini di detto Spedale.

Il pane, il vino, l'acqua e la carne sono di buona qualità, e il cibo viene somministrato caldo alle ore fisse dagli inservienti di detto Spedale tenuto con somma polizia di ogni genere.

Gl'infermi sono riparati dal calor eccessivo e dal freddo per mezzo di camini, dove si abbrucia legna.

Nel 1796 il P. L. degl' Incurabili dovette essere messo in libertà per l'alloggio di truppe, ed allora i ricoverati vennero distribuiti parte nelle case de' rispettivi parenti, parte nel Pio Albergo Pertusati e parte, in fine, nell'Ospitale di S. Matteo.

Come siasi poi sciolto l'Ospitale di S. Matteo da ogni impegno per gl' Incurabili, veggasi dall' istromento che qui in seguito si riporta:

« Oggi giorno di lunedì, li ventisei del mese di settembre dell'anno del Signore mille ottocento trentuno (26 settembre 1831) al mezzogiorno. Regnando S. M. l' Imperatore e Re Francesco Primo.

Avanti di me D.r Giovanni Oppizzi sottoscritto Notaro della Comune di Pavia e di residenza in essa Città, e delli sottoscritti testimonii personalmente costituito

Il nobile ed ill.mo Sig. Don Giovanni Sartirana figlio del fu

nob. ed ill.mo sig. Don Carlo, abitante e domiciliato in Pavia, persona a me Notaro cognita in questa parte quale Amministratore dello Spedale e Pii Luoghi Uniti della stessa città, inerendo alla sua Ordinanza del giorno 15 settembre 1831 N. 1096 qui presente, e di spontanea sua volontà ha consegnato e consegna a me Notaro. =

Copia concordata dall'I. R. Consigliere Delegato nob. sig. D. Carlo Mazzoleni dell'Atto di transazione seguito avanti il medesimo tra lo Spedale Maggiore, e tutti li altri Luoghi Pii di Pavia del giorno 28 marzo 1828; il quale atto incomincia colle seguenti parole: *Atto di transazione tra lo Spedale Maggiore di San Matteo* = e termina colle parole: *Avendo tutti li intervenuti posta la loro firma al presente processo verbale, ed agli annessi allegati* = indi seguono le sottoscrizioni degli intervenuti, e la firma del prefato sig. Delegato Mazzoleni.

L'originale Nota dell'I. R. Delegazione Provinciale di questa città del giorno 9 aprile 1829 N. 3345-188 comunicante l'approvazione accordata dall'I. R. Governo al detto Atto di transazione avente il visto per il bollo dell'I. R. Intendenza di Finanza di questa città del giorno 23 settembre 1831.

Altra originale Nota della stessa I. R. Delegazione del giorno 29 aprile 1831 N. 4277-242 avente il visto per il bollo della prefata Intendenza dello stesso giorno 23 settembre 1831, colla quale avvisa essere stato destinato il nob. sig. Avvocato D. Giuseppe Robolini Deputato della Congregazione Provinciale a rappresentare il Pio Luogo Pertusati. —

Tutti li suddetti Atti sono stati dal prefato nob. sig. D. Giovanni Sartirana Amministratore consegnati a me Notaro all'effetto di ritenerli ne' miei rogiti colla facoltà di darne copia, e li quali sono delli seguenti tenori:

Allegato N. 1 del N. 4890.

Atto di transazione tra lo Spedale Maggiore di San Matteo e

Pii Luoghi Uniti di Pavia, ed il Pio Istituto Elemosiniere in concorso anche degli altri PP. LL. della stessa città.

Essendo insorte sin dagli anni 1823 e 1824 alcune vertenze fra lo Spedale Maggiore di S. Matteo e PP. LL. Uniti di Pavia, e l'Istituto Elemosiniere della stessa città relativamente ai varii crediti che quest'ultimo Pio Stabilimento espose avere verso lo Spedale, e circa l'obbligo dello Spedale medesimo di concorrere a sussidiare i poveri della città e di provvedere al ricovero dei mendici nella Pia Casa di Santa Croce per mantenere il prescritto bando della mendicità, ed essendosi riconosciuto conveniente dall'I. R. Governo che le vertenze medesime venissero combinate in via di amichevole convenzione, onde colla maggiore celerità possibile riordinare l'andamento economico rispettivo de' suddetti LL. PP. ed essendosi trovato pure conveniente di combinare anche le relazioni di reciprocità d'interesse tra i detti LL. PP. e gli altri di questa città, cioè l'Albergo Pertusati, gl'Incurabili, le dodici Figlie, e la Casa d'Industria; di comune accordo fra le Parti venne formato il presente Atto di convenzione che racchiude la storia delle reciproche pretese, ed i modi convenienti per la loro totale ultimazione, e per la regolarizzazione dei reciproci rapporti tra i PP. LL.

Il Pio Istituto Elemosiniere di Pavia con suo rapporto N. 45 sino dal 23 gennajo 1824 aveva trasmesso all'I. R. Delegazione Provinciale lo Stato o Conto del debito dello Spedale Maggiore verso lo stesso Istituto Elemosiniere a tutto il 31 dicembre 1823 instando vivamente affinchè lo Spedale medesimo dovesse eseguirne il pagamento. Dall'accennato Conto si rileva che i crediti del Pio Istituto a tutto il 31 dicembre 1823 ascendevano:

A. Per tanti capitali dati a mutuo allo Spedale	L.	167635	16	5
B. Per interessi arretrati sui capitali medesimi	»	22006	14	8
C. In causa di tanti assegni pure arretrati .	»	33511	14	6
D. Per annualità di canoni	»	310	90	5
Danti in totalè la somma di . . .	L.	223463	36	4

dalle quali deducendosi pei titoli esposti nell'accennato Conto . . . . L. 271 62 9

Residuava l'esposto credito dell'Istituto in Ital. L. 223191 73 5

Credito costituito così per L. 167635 16 5 in causa di altrettanti capitali dall' Istituto Elemosiniere mutuati presso lo Spedale, e per L. 55566 57 per interessi e prestazioni arretrate.

Lo Spedale Maggiore a cui venne comunicata la domanda del Pio Istituto Elemosiniere per le sue deduzioni, contrastando colla sua relazione 8 marzo 1824 N. 491 tanto l'entità che il merito delle enunciate pretese dello Istituto Elemosiniere, onde conseguire il sollecito pagamento degl' interessi e delle prestazioni arretrate, ed esposte nella totale somma di italiane lire 55566 57, ebbe a conchiudere che volendosi anche ammettere siffatte pretese, sarebbero queste da contrapporsi alle diverse partite, di cui lo Spedale si faceva creditore verso l'Istituto delle elemosine per l' ingente somma di ital. L. 578284 66 8 in causa dell' erezione dell'Ospizio di Santa Croce, del mantenimento dei mendici in esso Ospizio, e dei sussidii corrisposti ai poveri nelle proprie case, quanto sia dall'anno 1808 a tutto il 31 dicembre 1823 come dal conto in data 6 marzo 1824 compilato da quella Ragionateria, pretendendo l' Ospedale che tutte le anzidette spese da esso sostenute dovessero addossarsi all'Istituto Elemosiniere particolarmente obbligato a sussidiare i poveri della città.

Chiamato l'Istituto Elemosiniere ad esporre le sue osservazioni sui crediti vantati dallo Spedale per gli enunciati titoli, e sulle eccezioni dallo Spedale medesimo fatte alle pretese dell'Istituto, ebbe con suo rapporto 8 aprile 1824 N. 175 a rappresentare, che se lo Spedale venne caricato del peso di provvedere all'erezione della Pia Casa di Santa Croce, ed al mantenimento dei mendici in essa ricoverati, non che a concorrere a sussidiare nelle proprie case una parte dei poveri della città, non poteva ora avere

titolo valevole per chiederne rimborso dal Pio Istituto Elemosiniere, dacchè sarebbe stato ingiusto di alienare in tale causa l'intiero patrimonio dei LL. PP. Elemosinieri, il quale sarebbe anzi insufficiente al totale pagamento di simili spese già erogate, laddove il patrimonio amministrato dallo Spedale non sarebbe tutto destinato per la cura e mantenimento dei poveri infermi, dappoichè nel patrimonio medesimo vennero concretate diverse sostanze pel generico titolo della pubblica beneficenza, e così sotto riserve da precisarsi.

In vista quindi delle differenze insorte fra li suddetti LL. PP. l'I. R. Delegazione Provinciale con suo rapporto 19 aprile 1824 N. 4286-269 sottopose la vertenza alla superiore cognizione dell'I. R. Governo, il quale avendo sentito in proposito l'I. R. Fisco ebbe con suo decreto 30 agosto 1824 N. 25000-1825 a comunicare alla Delegazione Provinciale il voto dell'Ufficio Fiscale 26 detto agosto N. 1104 e 1878 perchè venissero compiute le varie pratiche suggerite dallo stesso I. R. Fisco, e che erano principalmente dirette a verificare dietro quale fondamento il Pio Istituto Elemosiniere sostenesse essere ben di molto eccedente le lire 1759 il carico dello Spedale per elemosine libere.

Esaurite le indagini ne' sensi del parere dell'I. R. Fisco, e sentite nuovamente le Amministrazioni dei due LL. PP. interessati, le quali rispettivamente nelle loro rimostranze 24 gennajo 1825 N. 71 e 15 aprile detto anno N. 760 ebbero a confermare ed insistere nelle reciproche loro pretese già avanzate, la R. Delegazione col suo rapporto 22 aprile 1825 N. 4892-103 si fece a ragguagliare l'I. R. Governo sui risultati delle praticate indagini, giusta il voto fiscale, ed a soggiungere col rapporto medesimo le proprie considerazioni e parere in proposito.

In pendenza però delle determinazioni dell'I. R. Governo sull'accennata controversia avendo l'I. R. Delegazione considerato che intanto veniva a danneggiarsi la gestione economica dei due LL. PP. contendenti, e specialmente quella del Pio Istituto Ele-

mosiniere che rimanendo privo della maggior parte delle sue rendite aveva dovuto conseguentemente sospendere le beneficenze a tanti poveri della città, e considerando che con ciò venivano anche ad essere arenate ed inceppate le amministrazioni di tutti gli altri LL. PP. della città, e d'altra parte le vertenze medesime quanto erano difficili e spinose, altrettanto più difficile ne sarebbe stato un giudizio assoluto e formale in via di diritto, e che avrebbe portato una perdita di tempo troppo dannosa agl' interessi dei LL. PP., ha perciò creduto opportuno di subordinare all'I. R. Governo con suo rapporto 12 maggio 1827 N. 2546-153 la proposizione che tutte le questioni vertenti tra i Pii Luoghi venissero combinate in via di transazione col mezzo di una Commissione composta di persone ragguardevoli, e nella quale intervenissero tutti i Corpi pubblici della città, che potevano avervi interesse.

Degnatosi l'I. R. Governo di approvare un tale divisamento, assentì con suo dispaccio 3 agosto 1827 N. 11789-1296 e 22499-2813 P. che la Commissione, presiedendo il R. Delegato, venisse al divisato scopo riunita, e che essa fosse composta del Deputato alla Congregazione Provinciale sig. Avv. D. Giuseppe Robolini, dell'Amministratore dello Spedale sig. D. Giovanni Sartirana, del Direttore di esso Stabilimento sig. Cav. Prof. De Hildebrand, dell'Amministratore del Pio Istituto Elemosiniere sig. D. Giacomo Pecorara, del sig. D. Antonio Vistarini altro dei Direttori dell'Istituto medesimo, del sig. Avv. Giuseppe Giani Amministratore degli Orfanotrofj stessi ed uniti LL. PP., ai quali individui venne pure aggiunto il sig. Podestà della R. città di Pavia Avv. D. Giuseppe Beccaria per l'interesse che si riconobbe avere la città in un oggetto che risguardava i più rispettabili PP. LL. della città medesima, e che poteva egualmente interessare la stessa città nel caso in cui per mancanza d'altri mezzi, specialmente per la Casa d'Industria, avesse ad essere chiamato il Comune di Pavia a sussidiare questo ultimo Stabilimento.

La Commissione pertanto composta dei sunnominati individui, e presieduta dal R. Delegato si adunò per la prima volta nel giorno 30 gennajo del corrente anno 1828, e dopo di avere presa cognizione dello stato della controversia colla lettura degli atti, che ad essi vi si riferiscono, fu suo primo scopo di far liquidare le reciproche pretese dei rispettivi LL. PP. a tutto il 31 dicembre del p. s. anno 1827, giacchè i titoli esposti nelle singole rimostranze delle Amministrazioni di essi LL. PP. si limitavano soltanto al 31 dicembre 1823.

Questa preliminare operazione diede per risultato:

1. Che il Pio Istituto Elemosiniere va creditore verso il Civico Spedale:

A. della capitale somma di au.L. 192572. 99 per altrettante in diverse epoche sovvenute e mutuate allo Spedale medesimo;

B. della somma di au.L. 34426. 15 per interessi maturati sopra li detti capitali, e non soddisfatti;

C. di altre au.L. 46492. 15 per assegno e prestazioni non pagate, e dovute in forza degli appuntamenti 18 novembre 1786, e così in totale per queste due ultime partite d' interessi ed assegni, della somma di au.L. 81918. 30.

2. Che lo Spedale ha dimostrato che dipendentemente dal mantenimento dei mendici ricoverati nel Pio Ospizio di Santa Croce dall' anno 1808 a tutto il 31 dicembre 1827 ha erogato la somma di au.L. 367071. 18 e per compera ed adattamento del locale di Santa Croce ad uso del ricovero dei mendici au.L. 101372. 36, nel sussidiare i poveri nelle loro case la somma di au.L. 322671.82, oltre ad altra somma di au.L. 20689. 65 per l'annuo assegno di L. 4000 ital. pari ad au.L. 4597. 70 corrisposte alla Pia Casa d'Industria, e così complessivamente di avere convertito per gli indicati titoli di beneficenza l' ingente somma di au.L. 811805. 01.

La Commissione in seguito a tali indagini tenne varie sedute, e dopo molte discussioni credette opportuno di stabilire alcune basi fondamentali dalle quali si potesse poi dedurre una transa-

zione che risultasse conveniente all'interesse di tutti i Pii Luoghi, compresi perciò anche i LL. PP. Pertusati e la Pia Casa d'Industria ed il Pio Istituto delle Figlie dodici, non meno che alla città di Pavia. Le accennate basi furono le seguenti:

I. Che il patrimonio del Pio Istituto Elemosiniere dovesse rimanere intangibile, nè potesse depauperarsi in alcuna benchè minima parte, giacchè altrimenti verrebbe ad essere privata la popolazione povera della città de' necessarj sussidii, che può loro fornire il detto Pio Istituto colle proprie rendite, e che sono neppure sufficienti all'intiero bisogno di essa popolazione.

II. Che sebbene sia sussistente, e vero che lo Spedale dall'anno 1808 a tutto il 31 dicembre 1827 abbia sostenuta la rilevante spesa di austriache L. 811805.01 superiore ben anche ai suoi mezzi, pel ricovero dei mendici, per sussidj distribuiti ai poveri nelle loro case, e per l'assegno corrisposto alla Pia Casa d'Industria, nondimeno è certo altresì che il cessato Governo Italiano in virtù del decreto 20 agosto 1808 ha trovato opportuno di addossare allo Spedale il peso di contribuire al bando della mendicità, ed avendo così il Governo in allora sussistente determinato una nuova beneficenza, fece uso in tale maniera della riserva espressa nel dispaccio 31 dicembre 1804 del cessato Ministero per il Culto N. 13365 di destinare cioè a vantaggio della pubblica beneficenza una parte delle rendite provenienti da Beni che allo Spedale di Pavia ed Uniti LL. PP. vennero ceduti dalla Sovrana Munificenza dell'Imperatore Giuseppe II anche coll'assenso di S. M. il Re di Sardegna pei molti Beni situati in quei Regi Stati, perlocchè ne viene di necessaria conseguenza che abbiasi a conservare a carico dello Spedale una parte di questo peso, sul riflesso altresì che, ove tale beneficenza non si continuasse, non potrebbesi altrimenti provvedere alla sussistenza della Casa di Ricovero in Santa Croce, e verrebbe quindi immediatamente a cadere il bando della mendicità, anche perchè in tal caso si dovrebbero tosto dimettere gli attuali mendici ricoverati nella Pia Casa medesima.

III. Che qualora non si potesse provvedere al ricovero dei suddetti mendici, e dovessero questi rimanere privi d'asilo, lo Spedale non potrebbe ricusarsi di accoglierli in quel Pio Stabilimento ove fossero colpiti da malattia e che quindi col ricovero di questi individui venendo sollevato lo Spedale dal sostenere la spesa per la cura di quelli fra essi che cadessero ammalati, ragione vuole che anche per questa considerazione debba lo Spedale contribuire alle spese di ricovero dei suddetti mendici nella Pia Casa.

IV. Che d'altronde per le disposizioni del capitolo IV. parte 2.ª degli Statuti dello Spedale era ingiunto al Vice Ministro, o Capo della Amministrazione dello Spedale medesimo di erogare alcune elemosine alle povere e miserabili persone fuori dello Spedale, secondo la possibilità dello stesso Ospitale, tra le quali al certo non vi sarebbero di più degne di compassione, quanto quelle che sono prive d'assistenza e di ricovero.

V. Che gli assegni e le prestazioni dovute dallo Spedale al Pio Istituto Elemosiniere debbono ritenersi intangibili comechè portate da convenzioni solennemente stipulate negli Appuntamenti 18 novembre 1786 sanciti dall'Autorità Superiore.

VI. E finalmente che sarebbe pur conveniente di semplificare anche l'azienda economica dei PP. LL. di questa città, e di rendere l'andamento dei medesimi libero ed indipendente nelle rispettive amministrazioni e direzioni, togliendo quegli inciampi che, per il legame in cui si tenevano finora reciprocamente i conti rispettivi, venivano arrecati all'esercizio delle proprie beneficenze.

Sui fondamenti di queste osservazioni il di cui scopo è diretto alla conservazione, al riordinamento ed alla migliore sistemazione delle pubbliche beneficenze nella città di Pavia, e dopo varie sessioni tenute, tutti li Membri della Commissione composta come sopra, non che degli altri Condirettori del P. Istituto Elemosiniere, li signori March. Antonio Botta Ciambellano di S. M. I. R., Proposto D. Giovanni Batt. Panisseni Parroco del Carmine, Canonico

D. Pietro Lanfranchi, e Giovanni Mantovani, si sono convenuti di pieno accordo nei seguenti articoli di convenzione, che furono anche riconosciuti i più vantaggiosi, e gli unici che potessero guidare a conseguire lo scopo prefisso, e coi quali resta pure provveduto al Luogo Pio Pertusati giusta la propria istituzione che è la principale pel ricovero e convitto de' Mendici che trovasi stabilita in questa città, nella circostanza specialmente di non avere fondi stabili nel proprio patrimonio consistente in rendite perpetue, censi e capitali fruttiferi, che per la massima parte sono mutuati allo stesso Spedale, debitore per ciò della maggior parte dei redditi di questo Pio Luogo; venendo nella presente convenzione lo stesso Pio Luogo Pertusati rappresentato dal Deputato della Congregazione Provinciale sig. Avv. D. Giuseppe Robolini, il quale rappresenta anche il Pio Istituto denominato delle Figlie dodici, la di cui amministrazione al pari di quella dell' Albergo Pertusati trovasi attualmente concentrata nello Spedale.

Il sig. D. Antonio Vistarini poi, altro dei Direttori dell' Istituto Elemosiniere, rappresenta anche in questa convenzione la Pia Casa d' Industria essendo egli membro dell' attuale Amministrazione della Pia Casa medesima.

Appuntamenti.

1. Si ritiene fermo a carico dello Spedale il debito della capitale somma di aust. L. 192572. 99 per titolo di mutuo verso il Pio Istituto Elemosiniere, a richiesta del quale sarà pure obbligato lo Spedale di ratificare mediante pubblico istromento, e sotto li patti già in corso tra le stesse Parti per gli altri mutui, le sovvenzioni stategli fatte dall' Istituto sopra li mandati 31 marzo 1814 suppletorio al 31 dicembre 1813 N. 82. — 1 gennajo 1814 N. 1. — 8 maggio 1817 N. 21. — 30 luglio 1817 N. 41. — 5 agosto 1817 N. 44. — 31 dicembre stesso anno 1817 N. 103 — prestando legale ipoteca per l' assicurazione delle somme portate da tutti li

suddetti mandati, come per quelle già confessate negli altri Instromenti di mutuo, qualora si verificasse che non fosse già stata legalmente convenuta. In questi ultimi mutui non ancora istrumentati saranno però compensate le L. 21012. 63 di cui si tratta nel successivo art. 16.

2. Sul detto capitale di aust. L. 192572. 99 dovrà lo Spedale corrispondere al Pio Istituto l'annuo interesse in ragione del 5 per 100, dal 1 gennajo corrente anno 1828 in avanti, ripartitamente, ed alla precisa scadenza di trimestre in trimestre, fatto previamente il saldo dallo Spedale del rateo dei frutti maturati sui singoli capitali dalle scadenze calcolate negli articoli sino a tutto dicembre 1827, facendo calcolo della riduzione delle sopra indicate L. 21012. 63 come all'art. 16. Si riserva lo Spedale di potere successivamente ammortizzare l'accennato suo capitale debito verso il Pio Istituto Elemosiniere colla cessione al L. P. creditore di altrettanti fondi proprii d'esso Spedale, ciò che formerà il soggetto di separata trattativa da sottoporsi alla cognizione ed approvazione della Superiore Autorità tutoria.

3. Mediante il compenso del credito del Pio Istituto Elemosiniere nella somma di aust. L. 81918. 30 dovutagli dallo Spedale per interessi sugli accennati capitali alle scadenze precisate nel detto Conto generale, e per assegni e prestazioni arretrate a tutto il 31 dicembre 1827 lo stesso Spedale rinuncia a qualsiasi pretesa di credito verso il Pio Istituto Elemosiniere dipendentemente dalle spese sostenute per ricovero di mendici di Santa Croce, per sussidj distribuiti ai poveri nelle loro case, e per gli assegni corrisposti alla Pia Casa d'Industria, rimanendo per tal modo tacitate ed estinte tutte le relative e reciproche pretese dei detti due LL. PP. contendenti.

4. Si ritengono ferme dallo Spedale e dall'Istituto Elemosiniere le Convenzioni già solennemente stipulate negli Appuntamenti 18 novembre 1786 e così l'obbligo nello Spedale di versare puntualmente nella Cassa dell'Istituto la totalità annuale degli

assegni stabiliti cogli Appuntamenti medesimi in mil. L. 7652. 13 pari ad aust. L. 6755. 44 e nelle rate trimestrali ivi fissate, a datare dal 1 gennajo 1828 in avanti, senza che possa fare, sotto qualsiasi titolo o causa, alcuna ritenuta sospensione o eccezione.

5. Essendo indispensabile alla conservazione della Pia Casa d'Industria la continuazione degli assegni che si corrispondono dallo Spedale e dall'Istituto Elemosiniere, così resta stabilito che dal detto giorno 1 gennajo in avanti l'Istituto Elemosiniere contribuirà e pagherà alla Pia Casa d'Industria annualmente la somma di aust. L. 3450, e lo Spedale corrisponderà come sopra alla ripetuta Pia Casa l'annua somma di aust. L. 3450.

Tali annui assegni saranno puntualmente corrisposti in eguali rate bimestrali, e continueranno finchè la Pia Casa d'Industria non venga altrimenti provveduta, di modo che dovranno cessare anche parzialmente a misura degli stabili provvedimenti che la Casa stessa venisse ad ottenere; e tale operazione sarà operativa prima a scarico dello Spedale, e successivamente a scarico dell'Istituto Elemosiniere.

Cesserà pure allo Spedale l'obbligo di detta prestazione totale o parziale, e verrà assunta a proprio peso dell'Istituto Elemosiniere tosto che fosse posta in corso in tutto o in parte l'annua di lui rendita di L. 3100 che rimane in sospeso.

6. Il locale di Santa Croce, che serve ad uso della Casa di ricovero, e l'ammontare della spesa degli adattamenti e dei mobili per la complessiva somma di aust. L. 101323. 36, sarà rilevato coll'annesso fondo ad ortaglia, in proprietà del Pio Albergo Pertusati come primo degli stabilimenti di ricovero, che vi si trovano concentrati, e dovrà quindi lo stesso Pio Albergo Pertusati pagare allo Spedale la detta somma colla cessione dei crediti che tiene verso il Pio Istituto Elemosiniere, gli Orfanotrofj e S. Margarita per la somma di aust. L. 35887. 26 accennate nell'art. 16 per sovvenzioni fatte alle loro case con mandati già spediti; ed indi coll'incontro di altrettanti capitali che sono a suo debito, e

ne' quali è pure compreso quello delle L. 30116. 10 ricavato dalla vendita dell' antico locale di detto Luogo Pio fatta dalla cessata Congregazione di Carità nell' anno 1813, e sul quale ha esso Pio Luogo conseguito dallo Spedale gli interessi da quell' epoca in avanti senza aver poi corrisposto al medesimo l' affitto del relativo ricovero degli individui ammessi alla stessa beneficenza, il quale affitto, che per gli anni scorsi dal 1813 al 1828 porterebbe una somma d' oltre L. 12|m., viene dallo Spedale condonato al Pio Albergo Pertusati in vista appunto della presente cessione del locale a tacitazione d' ogni reciproca vertenza.

Colla presente cessione del locale di Santa Croce, mentre lo Spedale viene a diminuire i proprii debiti, anche il Luogo Pio Pertusati non deteriora di condizione, ma anzi aumenta il proprio reddito.

7. Ritenuto che il Pio Luogo Pertusati è il primo Istituto di ricovero, e quello che servì di fondamento allo Stabilimento di Santa Croce, e che importa conservare anche come primo degli Stabilimenti di ricovero il detto Pio Luogo Pertusati in vista dei Legati che soventi si veggono disporsi a suo favore, si stabilisce a semplificazione dell' economica azienda dei Pii Luoghi destinati al ricovero, che per la necessaria centralità delle cose il suddetto Pio Luogo Pertusati abbia nella propria Direzione ad assumere l' azienda di tutti gli assegni per il titolo di beneficenza di ricovero. Ritenuto poi egualmente che il patrimonio del P. L. Pertusati consiste in sole rendite perpetue, ed in capitali fruttiferi per la maggior parte impiegati presso lo Spedale, del reddito attuale in corrente d' annue aust. L. 20897. 39, si è stabilito che continuandosi dall' Amministratore dello Spedale l' esigenza dei redditi, ed unendo a questi il frutto dei capitali ad esso mutuati, e residuati in seguito al prezzo compensato per la cessione del locale di Santa Croce, verserà il detto Amministratore annualmente ed in eguali rate trimestrali al detto Pio Luogo il reddito medesimo, e ciò tutto senza deduzione alcuna a favore dello Spedale

per spese d'ordinaria amministrazione, di cui si riconosce non poter essergli fatto carico, sia per la qualità del patrimonio, sia per essere lo Spedale il debitore della maggiore somma, sia per la certezza e precisione degli introiti per una parte, e per la tenuità del restante riguardo agli altri redditi, ritenuto che il disimpegno dell'azienda Pertusati sarà esercitato presso gli Uffici degli Orfanotrofj ed Uniti Luoghi Pii.

8. Ritenuto che per una parte il cessato Governo aveva caricato lo Spedale di un contributo per il bando della mendicità, dall'altra si riconosce conveniente di ridurre l'attuale carico, che per questo titolo sostiene lo Spedale, perciò il medesimo contribuirà dal 1 gennajo p. p. in avanti la somma di aust. L. 18[m. diconsi *diciottomila* annue di netto, e senza deduzione alcuna, ripartitamente di quadrimestre in quadrimestre al P. L. Pertusati per mantenere nella Casa di Ricovero in Santa Croce un numero equivalente di mendici, prededotto l'importo del corrispondente affitto, e delle spese d'ufficio della Direzione.

9. Lo Spedale rimarrà dal 1 gennajo p. p. in avanti esonerato dalla spesa che attualmente sostiene per sussidii ai poveri nelle loro case, i quali sussidii saranno da detto giorno assunti, e rimarranno a carico del Pio Istituto Elemosiniere, cui sarà però libero il variarli come più troverà conveniente inerentemente però alle vigenti discipline prescritte dalla Autorità.

10. Resterà del pari cessato dal 1. gennajo p. p. in avanti l'assegno provvisorio stabilito a carico dello Spedale cogli Appuntamenti della Commissione straordinaria di beneficenza presieduta dall'I. R. Delegato Provinciale delli 12 aprile 1823 al N. 19 in annue ital. L. 4000 pari ad aust. L. 4597. 70 e che attualmente esso corrisponde a questa Pia Casa d'Industria, restando a questo sostituito l'assegno di cui nel capo 5.

11. Essendo stati trasferiti nella Casa di ricovero in Santa Croce, fino dalla sua attivazione avvenuta nel 1. luglio dell'anno 1813, tutti gli individui del P. L. degli Incurabili già aggregato

allo Spedale, che ne ha indi alienato il proprio locale, ed il patrimonio dello stesso P. L. trovandosi confuso con quello dello Spedale in modo da non potersi separare nè identificare, si è riconosciuto indispensabile di fissare l'annuo peso da sostenersi dallo Spedale per la beneficenza del detto P. L. degli Incurabili sulle basi di quanto è stato praticato finora, e di quanto ha finora contribuito sul calcolo adequato dell'ultimo decennio, e si è stabilito che lo Spedale medesimo debba per questo Stabilimento di beneficenza contribuire e corrispondere alla Pia Casa in Santa Croce, e per esso, nella necessaria centralità delle cose, al P. L. Pertusati col quale fino dall'erezione della Casa di Santa Croce è comune il ricovero, il convitto, il servigio, l'interna disciplina e quindi la Direzione e relativi Uffici degli Incurabili, corrispondere dicesi, l'annua somma di aust. L. 14400 di netto, pagabili dal 1. suddetto gennajo in avanti, ed in 12 eguali rate mensili, senza che il P. L. abbia a concorrere ad alcuna spesa d'amministrazione, comechè già calcolata a favore dello Spedale nella determinazione della suddetta annualità.

12. La detta somma verrà convertita nel ricovero e mantenimento di altrettanti mendici incurabili a tenore della propria istituzione di tale L. P. prededotto unicamente l'importo del corrispondente affitto del locale a favore del L. P. Pertusati proprietario, e delle spese d'ufficio della Direzione.

13. Sulle basi dell'art. 7 il L. P. Pertusati, nel formare i suoi conti, alle rendite proprie unirà gli assegni di cui sopra si è parlato per li Mendici in annue L. 18|m. e per gli Incurabili in annue L. 14400, e nelle spese, dopo quelle d'amministrazione, raccoglierà tutte le erogazioni emergenti dall'interna azienda dell'Istituto di ricovero in Santa Croce.

14. Trovandosi aggregata allo Spedale la Pia Istituzione così detta delle Figlie dodici, altre volte stabilita nel già P. L. di Santa Croce detto degli Incurabili, pel ricovero, mantenimento ed educazione di figlie di buon aspetto, sane, mendicanti o in prossima

occasione di mendicare, ed in pericolo, il di cui annuo reddito in aust. L. 1568. 20 procede da due legati, tre canoni, ed il restante da frutti di capitale impiegato presso lo Spedale si è del pari riconosciuto opportuno di stabilire che lo Spedale continuando l' esigenza dei redditi, ed aggiungendovi i frutti del capitale che tiene a mutuo, debba annualmente, ed in rate trimestrali dal 1. gennajo p. p. in avanti, fatto il saldo degli arretrati, corrispondere alla Direzione degli Orfanotrofj il reddito stesso senza deduzione per titolo di spese di ordinaria amministrazione, ritenuto che il disimpegno dell' azienda dell' Istituto delle Figlie dodici sarà esercitato presso gli Uffici degli Orfanotrofj.

15. La Direzione dovrà convertire tale reddito nel ricovero, mantenimento ed educazione nell' Orfanotrofio e nel P. L. di S. Margherita, secondo le circostanze speciali, di altrettante figlie, di conformità alla Istituzione della stessa Pia Causa delle Figlie dodici, avuto riguardo alle attuali ricoverate, colla sola deduzione delle relative spese d' ufficio della Direzione.

16. Essendosi verificato dalle rispettive aziende che il P. Albergo Pertusati tiene varj crediti infruttiferi verso i seguenti LL. PP., cioè:

A. Credito verso il Pio Istituto Elemosiniere per sovvenzioni fatte alla di lui Cassa a tutto il 1831 . . . . . L. 21012. 63

B. Simile presso gli Orfanotrofj per titolo come sopra » 13495. 32

C. Simile verso il P. Ritiro di S. Margherita c. s. » 1379. 31

Totale L. 35887. 26

e siccome mediante la suespressa cessione di crediti che dal Pio Albergo Pertusati viene fatta allo Spedale, questo viene ad entrare in rapporto diretto di credito verso il Pio Istituto Elemosiniere, gli Orfanotrofii, ed il Pio Ritiro di Santa Margarita per le dette somme da essi rispettivamente dovute, ed osservandosi attresì, per altra parte, che lo Spedale medesimo va poi contemporaneamente debitore verso gli stessi Pii Luoghi di maggiori somme, cioè:

A. Al Pio Istituto Elemosiniere per capitali, come venne comprovato nell'alleg. N. 1 dei presenti Appuntamenti, di L. 192572. 99

B. Agli Orfanotrofii per interessi sopra capitali insoluti a tutto dicembre 1827 . . . . » 16646. 49

C. Al Pio Ritiro di Santa Margherita per titolo come sopra . . . . » 1777. 16

così, a sempre maggiore semplificazione de' rapporti d'interesse fra tutti questi Stabilimenti, e per rispettiva loro indennità si è stabilito che debbansi le somme assegnate dal Pio Albergo Pertusati allo Spedale verso i detti PP. LL. essere dagli stessi ammortizzate mediante incontro collo Spedale medesimo dei crediti, che verso quello professano, e così compensarsi le L. 21012. 63 dovute dall'Istituto Elemosiniere, mediante corrispondente deduzione delle lire 192572. 99 di capitale dovutegli dallo Spedale da farsi in quella parte di mutui, che non venne ancora ridotta ad istromento, e ciò con riferimento alla data 1. gennajo corrente anno 1828; estinguersi le L. 13495. 32 dovute dagli Orfanotrofii, mediante la loro compensazione sulle L. 16646. 49 di arretrati interessi alli medesimi dovuti dallo Spedale; ed ammortizzarsi pure le L. 1379. 31 dovute al Pio Ritiro di S.ta Margherita colla corrispondente diffalcazione dalle L. 1777. 16 allo stesso dovute dallo Spedale per interessi insoluti a tutto dicembre 1827 sino alla rispettiva concorrenza.

17. Tutti li pagamenti e spese che si riconosceranno fatte e sostenute dallo Spedale per ciascuno dei titoli e cause sovra precisate a di lui carico dal 1. gennajo p. p. in avanti riferibili alla gestione del corrente anno, saranno imputate a conto delle rispettive annualità come sopra convenute a carico del medesimo e saranno ritenuti a conto degli interessi sul capitale li pagamenti che risultassero fatti ai mendici in sussidii alle loro case riferibilmente al detto anno 1828.

18. Essendosi finalmente verificato che lo Spedale, il quale teneva finora l'azienda economica degli Istituti di Ricovero riu-

niti in Santa Croce, sotto il giorno 31 dicembre 1827 aveva una restanza attiva (oltre i mobili) di scorte, generi, ed effetti di magazzeno inservienti per l'andamento della Casa medesima per l'ammontare di L. 30060. 27 come dai risultati del Bilancio, si è stabilito di comune accordo egualmente, e per via di transazione, che di questa somma il Pio Albergo Pertusati debba compensare L. 15000 all' Ospitale, rimanendo in proprietà dello stesso Albergo Pertusati tutti i suddetti generi, ed effetti per la sopra indicata somma, e ciò avuto riguardo anche al ricavo ritratto dallo Spedale dalla vendita degli effetti mobiliari dei quali era allestito il locale del Pio Luogo degli Incurabili al tempo dello scioglimento di questo Istituto nell' anno 1796. Questa somma sarà similmente compensata nell'ammontare dei debiti capitali dello Spedale verso il Pio Albergo Pertusati nei modi determinati dal sopracitato art. VI. —

Fatto e chiuso oggi giorno di giovedì 28 marzo 1828 nell'aula dell' I. R. Delegazione Provinciale di Pavia, avendo tutti gli intervenuti posta la loro firma al presente processo verbale, e agli annessi allegati.

Firmato — Mazzoleni I. R. Delegato Provinciale, *Presidente della Commissione*
» Beccaria, *Podestà*
» Giuseppe Robolini, *Deputato*
» Giovanni Sartirana, *Amministratore*
» Hildenbrand, *Direttore dell' Ospitale*
» Giacomo Pecorara, *Amministratore del Pio Istituto Elemosiniere*
» Vistarini Antonio, *Direttore del Pio Istituto Elemosiniere*
» Giani, *Amministratore degli Orfanotrofj e del P. L. di S. Margherita*
» Botta

Firm. — Panisseni Proposto, *Direttore*
» Lanfranchi
» G. Mantovani. —

Allegato N. 2 del N. 4890 N. 3345-188 B. P.

Ha veduto con soddisfazione l' I. R. Governo come la Commissione istituita col Superiore Dispaccio 3 agosto 1827 N. 11789-1296 P. a cui riconobbe essersi dalla R. Delegazione opportunamente associata l' Autorità Comunale, sia, non solo riescita nell' oggetto precipuo per cui fu radunata, quello di comporre le vertenze insorte per rispettive pretese di credito tra lo Spedale di Pavia e l'Istituto Elemosiniere, ma siasi anche giovata di tale circostanza, per conoscere delle altre molte pendenze coi diversi Stabilimenti di Beneficenza, onde concretare un miglior andamento degli Stabilimenti stessi consentaneo alla loro istituzione con opportuna separazione dei diversi rami di Beneficenza.

Avendo quindi lo stesso I. R. Governo presi in attenta considerazione i relativi appuntamenti di transazione seguiti in data 28 marzo 1828 e veduti gli appoggi che le diverse compensazioni e gli assegni in essi stabiliti trovano o nelle fondiarie o nelle Sovrane riserve, o nella congruenza stessa di un amichevole transazione nell' oscurità dei titoli e delle pretese reciproche, con suo riverito dispaccio 26 scorso marzo N. 2917-382 P. si degnò di accordarvi la sua approvazione, ferme però tuttavia le riserve che stanno in relazione alle donazioni fatte da S. M. Giuseppe II di gloriosa memoria allo Spedale col dispaccio 6 settembre 1781, e salvo di poter fare, o d' invocare quelle modificazioni che per avventura in progresso di tempo venissero ad essere reclamate dalle circostanze.

Si affretta pertanto la R. Delegazione di comunicarLe signor Amministratore la premessa Superiore Determinazione per conveniente sua intelligenza e norma, trasmettendoLe in pari tempo

una copia autentica de' succennati appuntamenti di transazione 28 marzo 1828 affinchè in tutto quanto da Lei dipende dia tosto opera onde la transazione medesima ottenga il suo pieno effetto ne' sensi anche del foglio d'istruzioni che qui si compiega.

Essendosi altresì degnato lo stesso I. R. Governo di manifestare alla R. Delegazione ed alla suddetta Commissione la sua soddisfazione pei risultati ottenuti, mi è di sommo piacere di poter farle conoscere i sentimenti della Superiore soddisfazione, avendo Ella colle savie sue viste contribuito moltissimo a conseguire questo felice risultamento di cose.

Pavia, dall' I. R. Delegazione Provinciale il 9 aprile 1829.

Firmato = Mazzoleni.

In calce — *Al sig. D. Giovanni Sartirana Amministratore dello Spedale ed UU. LL. PP. di Pavia.*

Allegato N. 3 del N. 4890. — N. 4277-242.

Veduto il di Lei rapporto 23 scadente mese N. 517, Le si dichiara sig. Amministratore che per gli effetti degli appuntamenti di transazione 28 marzo 1828 conchiusi tra le Amministrazioni e Direzioni dei LL. PP. di pubblica Beneficenza esistenti in Pavia, il Pio Albergo Pertusati viene rappresentato dal Deputato della Congregazione Provinciale sig. Avvocato D. Giuseppe Robolini, come fu stabilito nei suddetti appuntamenti.

Pavia, dall' I. R. Delegazione Provinciale il 29 aprile 1829.

Firmato = Mazzoleni.

Fatto e pubblicato mediante lettura al detto sig. D. Giovanni Sartirana Amministratore e testimonj sottoscritti, nella città di Pavia e nella casa ove si tiene l' Amministrazione dello Spedale sit. nella Contrada delle Gabbette al civico N. 1302, ed in una sala superiore riguardante con due finestre verso il giardino di detta casa, presenti il sig. Rag. Giovanni Majocchi figlio del sig. Antonio e Siro Zucca figlio del fu Baldassare, entrambi abitanti

e domiciliati in Pavia, testimonj specialmente richiesti, idonei, ed a me notaro cogniti, in fede di che si sono sottoscritti.

Sott. — Giovanni Sartirana, *Amministratore*
» Rag. Giovanni Majocchi testimonio
» Siro Zucca testimonio
» Dottore Giovanni Oppizzi, *Notaro di Pavia.*

Alleg. F.

Regolamento per l' accettazione degl' infermi nell' Ospitale di Pavia.

1. = L' accettazione degli infermi incumbe ai Medici e Chirurghi Secondarj, ed in ogni giorno a quello a cui per turno corre l' obbligo della guardia. Non potendo questo Medico o Chirurgo abbandonare lo Spedale per 24 ore, resta con tale misura costantemente provveduto al pronto accoglimento di chi si presenta per essere ricoverato.

2. = Avendosi un Medico o Chirurgo Secondario pagato ed uno gratuito per ciascun Medico o Chirurgo Primario, o l' uno o l' altro potrà sempre assistere alla visita di questi, e trovandosi uno di essi alla guardia, questa potrà cambiarsi fra loro o con qualche altro Medico o Chirurgo Secondario, esigendo il buon servizio e la pronta assistenza di chi si presentasse a chiedere soccorso, che la sala espressamente destinata all' accettazione degl' infermi, sia per la maggior parte del giorno, e particolarmente nelle ore antimeridiane, coperta da un Medico o Chirurgo Secondario.

3. = Appena presentatosi un infermo alla Porta dello Spedale, verrà dal Portinajo indilatamente indirizzato alla sala

d' accettazione onde abbia mai a verificarsi l' inconveniente di far aspettare gli infermi sul carretto di trasporto nel cortile del P. L., e segnatamente nella stagione perversa sarà dovere del Portinajo di far tosto avvisare il Medico o Chirurgo Secondario accettatore per mezzo del suono del campanello, qualora egli accidentalmente si trovasse assente dalla Sala d'accettazione. A tale effetto trovasi esposta alla Porta la nota delle Guardie giornaliere, la di cui compilazione spetta al Medico Aggiunto.

4. = Accadendo di giorno o di notte che si presenti o venga portato allo Spedale qualche ferito, il Secondario di guardia dovrà prontamente medicarlo, e dimetterlo se fosse un caso leggiero, o collocarlo a letto se fosse di qualche rilievo, rendendone inteso la Autorità Politica nel primo caso, e nel secondo il Chirurgo Primario e Secondario pel regolare notificato, secondo le vigenti prescrizioni Superiori per l'occorrente medicazione in di lui concorso.

5. = Essendo limitato il numero dei letti nello Spedale di Pavia in proporzione al numero considerevole degli ammalati che vi concorrono, è stabilito, in massima, che almeno un giorno prima debba farsi prenotare chiunque desidera entrare nello Stabilimento per esservi curato. A tale effetto il Medico o Chirurgo accettatore terrà due note degli aspiranti, una per la Medicina e l'altra per la Chirurgia. Sono però eccettuati i casi di malattia grave, di accidentale ferimento o di lontana provenienza, nei quali il rifiuto dell' accettazione col rimandare l' infermo sarebbe di aperto danno o pericolo.

6. = Ogni ammalato chiedente asilo nello Spedale deve essere munito di una fede di miserabilità del Parroco o Curato Parrocchiale, e d' un certificato medico, con cui viene dichiarato il carattere della malattia. Queste carte debbono essere conservate nella sala d'accettazione perchè l' accettatore in ogni occorrenza possa giustificare l' accordato ricovero e la regolarità dei certificati prodotti.

7. = Gli abitanti della Comune di Cambiò nella Lomellina saranno da accogliersi, allorchè siano affetti da malattia trattabile, quantunque fossero mancanti della fede di miserabilità, bastando la sola dichiarazione del Parroco o Sindaco comunale di essere colà domiciliati, e ciò per una particolare donazione d'un Benefattore così condizionata ed accettata.

8. = Hanno diritto d'essere ricoverati nello Spedale di Pavia tutti gli abitanti della Città e dell'ex Principato Pavese, il quale, oltre il circondario della prima appartenente al Regno Lombardo sino a determinati confini, comprende la Bassa Lomellina, ed una parte dell'Oltrepò. Dovrà per l'esatta osservanza di tale diritto trovarsi nella sala d'accettazione la mappa geografica dell'indicato territorio, come pure un elenco di tutti i paesi e comuni che vi appartengono. I forestieri saranno rimandati, tranne il caso d'urgenza o grave pericolo, nel quale i principii di filantropia non ammettono alcuna distinzione di paesi o di religione. I miserabili saranno in allora accettati gratuitamente ed i facoltosi contro pagamento della prescritta pensione. Possono però essere accolti tutti quei forestieri miserabili, che temporaneamente o stabilmente fanno parte della popolazione, come sono i Facchini, Fabbrimuri, Spazzacamini, i così detti Resegotti e Podini, i quali per lo più provengono dalle montagne della provincia di Genova, o dai contorni del Lago Maggiore, prestando la loro opera a vantaggio degli abitanti di queste contrade.

9. = Le malattie le quali escludono l'ammalato ancorchè miserabile e nazionale dal ricovero nello Spedale, sono le croniche ed incurabili da ridursi ai seguenti generi principali:

Malattie mediche

Aneurisma
Artralgia cronica
Clorosi
Demenza

Epilessia cronica	Ostruzioni di visceri inveterate
Erpete	Paralisi
Idropisia	Scabbia
Isterismo	Scorbuto
Melanconia	Scrofola
Mania	Struma
Marasmo	Tigna
Nevralgia calcolosa	Tisichezza

Malattie chirurgiche

(Qualora fossero riconosciute non operabili)

Carie cronica	Sarcocele
Cancro	Scirro
Fistola	Tumori cistici
Polipo	Ulceri inveterate

10. = Qualora un ammalato affetto da alcuno dei sopraindicati mali cronici, avesse simultaneamente una malattia acuta e trattabile, potrà per questa essere accettato, colla riserva di dimetterlo tosto che fosse vinta.

11. = Potendo darsi il caso che alcuna delle indicate malattie croniche o per essere recente o per la buona costituzione del soggetto non escludesse la possibilità della guarigione, anzi promettesse un buon esito sotto un adatto regime, ovvero che interessasse le viste di qualche Professore Clinico, si accorderà l'accettazione per un tempo determinato in via di esperimento, sempre però dietro il permesso del Direttore.

12. = I pellagrosi della Provincia di Pavia debbono essere accettati fino al numero di dodici, essendovi un'apposita dotazione sul Monte dello Stato, dietro benefica disposizione dell' immortale Imperatore Giuseppe II. — Nel caso di maggior concorso l'accettazione si regolerà secondo i precedenti § 9, 10, 11.

13. = Gl' indigenti sifilitici di questa Provincia, o commoranti nella medesima, saranno accettati mediante il certificato a stampa così stabilito e già in corso munito della firma d' un Medico o Chirurgo, o del visto della Deputazione comunale. Tale certificato deve essere corredato della fede di miserabilità del Parroco o Curato parrocchiale sottoscritta dalla stessa Deputazione Comunale, e colla aggiunta della firma dell' I. R. Commissario od Aggiunto Distrettuale. Queste prescrizioni rendonsi necessarie perchè al mantenimento dei Sifilitici concorrono per un terzo le Comuni e per due terzi il R. Erario. Pei sifilitici indigenti però della Regia Città di Pavia basterà il certificato a stampa munito della firma d' un Medico o Chirurgo, riveduto e sottoscritto dalla Congregazione Municipale, essendo la spesa integralmente a carico della Città. Il Medico o Chirurgo accettatore presenterà gli anzidetti documenti al Direttore per il relativo ordine di accettazione, e da ritornarglisi dopo la ammissione sottoscritta dal Secondario accettatore, essendo incaricato il Segretario della conservazione delle carte e della tenuta del relativo Registro al pari di quello dei Coscritti che dall' I. R. Delegazione Provinciale si inviano allo Spedale per esperimento o cura di speciali malattie, mentre occorrendo di redigere storie trimestrali pei Venerei e rapporti frequenti sullo stato dei coscritti alla Superiorità, potrà avere sotto occhio tutti i dati relativi all' ingresso, all' andamento di cura dei malati suddetti.

14. = I Pazzi non possono essere accettati, se non che dietro ordine del Direttore appoggiato a speciale decreto della Delegazione, ed in via di puro esperimento; la relativa ordinanza verrà dal Direttore comunicata all' Accettatore, e da questo citata nel Registro d' accettazione.

15. = I Detenuti provenienti dalle carceri di polizia o criminali dovranno sempre essere muniti di una lettera o viglietto dell' Autorità relativa a cui dal Direttore verrà attergato il decreto di ammissione e di partecipazione all' Economo, perchè a

suo tempo presenti il credito dello Spedale verso la competente Autorità per il relativo mantenimento.

16. = Le Guardie di Finanza che vengono ammesse nello Spedale contro pagamento debbono essere munite di un apposito ordine della R. Intendenza di Finanza, che sarà passato all'Economo, previa dichiarazione scritta dal Medico o Chirurgo accettatore della seguita ammissione, e della Sala e N.° del letto ove saranno state collocate.

17. = I Militari ed i Gendarmi che per mancanza di un apposito Spedale militare fossero inviati nello Spedale civico, dovranno essere muniti di una doppia lista di revisione (Vorpflegsliste) ossia ordine di accettazione rilasciata dal Reggimento, cui appartengono, e firmate dal Comandante d'arme, e dal Chirurgo militare. Queste liste saranno tosto rimesse all'Economo debitamente munite della firma dell'Accettatore, coll'indicazione del giorno della seguita ammissione, della sala e del letto ove fu collocato l'infermo, per la corrispondente inscrizione sullo speciale Registro del quale è incaricato l'Economo pel relativo pagamento. Qualora poi si accettassero Carabinieri reali, Proposti, Brigadieri, e Sotto Brigadieri delle Dogane di S. M. Sarda, li certificati, dei quali essi saranno muniti, dovranno trasmettersi indilatamente all'Economo, premessa la sottoscrizione del Secondario accettatore che dovrà indicare il giorno, la sala ed il letto di suo collocamento nello Spedale, allo scopo di conseguire a suo tempo la relativa indennizzazione a favore del Pio Stabilimento.

18. = Nel caso che il Direttore ammettesse con apposito ordine in iscritto qualche ammalato a pagamento, il Medico o Chirurgo accettatore lo passerà all'Economo per l'incasso della somma anticipata per un mese, ed avuta la relativa dichiarazione gli destinerà la sala ed il letto da occuparsi, assecondando possibilmente il desiderio dell'infermo nella scelta del Medico o Chirurgo curante.

19. = I figli che non abbiano compiuta l'età di sette anni, non potranno ammettersi nello Spedale, se non che nei casi me-

ritevoli di particolare considerazione e riconosciuti come tali dal Direttore. Locchè è estensibile anche ai figli del Pio Luogo degli Esposti in pendenza di una speciale infermeria da stabilirsi nel detto Ospizio. Questi ultimi, avendo compiuto l' indicata età, verranno indirizzati alla sala di accettazione con viglietto dell' Assistente del detto Pio Luogo vidimato dal Medico o Chirurgo del medesimo.

20. I bambini lattanti, che appartengono alle madri ricoverate nello Spedale, purchè queste siano provenienti dalla Provincia Pavese, possono essere diretti con viglietto al P. L. degli Esposti per essere ivi allevati durante la malattia della madre. Tale viglietto da rilasciarsi dall' accettatore, deve contenere l' indicazione del nome e cognome e patria della madre ammalata, la sala ed il numero del letto ad essa assegnato, il nome e cognome dell'infante e la approssimativa sua età, ed indi essere avvalorato dalla firma del Direttore.

21. = Nella accettazione e visita degli infermi il Medico o Chirurgo Accettatore userà la maggior dolcezza, umanità ed urbanità, per non esacerbare la loro trista situazione. Meno poi avrà da permettersi di inasprirli con modi e termini indecenti rozzi e clamorosi, ovvero lasciarsi corrompere con donativi.

22. = Essendo superiormente prescritto che il trasporto degli infermi della Provincia allo spedale debba eseguirsi sopra carro coperto al di sopra con tela, od altro, ed avente un materasso o sufficiente quantità di paglia su sui potere adagiare l' ammalato, segnatamente nella stagione jemale, nei giorni di caldo eccessivo e di intemperie, per evitare i danni di un lungo viaggio, il Medico o Chirurgo Accettatore sorveglierà se tale prescrizione, al pari delle altre benefiche disposizioni espresse nell' Ordinanza dell' I. R. Delegazione Provinciale 11 Gennajo 1829 N. $^{13187}/_{1661}$, vengono esattamente osservate, informando il Direttore nel caso contrario, e principalmente, ove gli ammalati condotti nello Spedale si trovassero in pericolo imminente di vita, agonizzanti, od estinti durante il viaggio.

23. = Dopo di aver il Medico o Chirurgo Accettatore pienamente soddisfatto a quanto esige la regolare ammissione dell' infermo, disporrà perchè senza indugio venga collocato in quella sala ove trovansi letti disponibili, ed ove appartener possa avuto riguardo al carattere della malattia, munendolo di un viglietto d' indirizzo stampato, su cui sarà da indicarsi la sala ed il N. del letto assegnato.

24. = Nella distribuzione delle malattie si atterrà sempre ai principii razionali della scienza, togliendo la male applicata consuetudine di collocare nelle sale chirurgiche infermi che sono affetti da malattie appartenenti al foro Medico fra le quali per es. la rogna, l' erpete non esulcerato, la tigna, le affezioni sifilitiche che non abbisognano di operazioni, alcune specie di tumori dipendenti da discrasia, e così viceversa. Tutte le malattie che per la loro guarigione esigono assolutamente una cura interna, siano esse interne o esterne, spettano alle sale Mediche.

25 = Spetta a ciascun Medico o Chirurgo Primario od a suoi Secondarii indicare giornalmente alla Sala d' accettazione la esistenza, o la mancanza di letti disponibili nelle rispettive infermerie, ed accadendo che tutti i letti fossero già occupati e che continuasse l' affluenza degl' infermi, l' Accettatore, consultato previamente il Medico Aggiunto, rimanderà gl' infermi affetti da malattia leggera dirigendoli ai Medici o Chirurghi di S. Corona o delle Comuni, ovvero ordinando loro se lo desiderassero, gli opportuni rimedii. Indi si rivolgerà al Medico Aggiunto per le occorrenti disposizioni, onde sia accresciuto il numero dei letti, dovendo ritenersi per massima d' aver sempre in pronto due letti nelle sale degli uomini ed uno in quelle delle donne per i casi d' accidentale ferimento, e di malattie gravi che non ammettono la menoma dilazione.

26. = Fra le malattie che devono dall' accettatore essere giornalmente riferite al Medico aggiunto per le informazioni di suo istituto, appartengono il *Tifo esantematico, volgarmente*

detto Febbre petecchiale, la rosolia , la scarlatina, il vajolo o ravaglione, l' antrace maligno, l' idrofobia, la tosse convulsiva ed il Croup. — Debbono del pari essere notificati i casi di morsicatura fatti da cani o da gatti arrabbiati, o anche semplicemente sospetti da rabbia.

27. = Gl'infermi accettati saranno registrati sopra due appositi Libri, uno per le malattie interne o mediche, e l'altro per le esterne appartenenti alla Chirurgia, indicandovi il nome e cognome, l'età, il luogo di provenienza, il carattere della malattia, il giorno dell'accettazione, la sala ed il letto destinato. Tali registri debbono essere sottoscritti dall'accettatore all'atto che Esso consegna il suo Ufficio al successore.

28. = Ostando il regolamento all'accettazione di qualche infermo, l'Accettatore esporrà sulla carta, di cui fosse munito il mandato, il motivo di rifiuto, apponendovi la sua firma, la quale dovrà essere avvalorata dal visto del Medico Aggiunto.

29. Degli ammalati dello Stato Sardo trasportati sopra carri ed ammessi al richiesto ricovero il Medico o Chirurgo accettatore rilascierà la ricevuta al condottiere per di lui giustificazione dell'eseguito trasporto, e per la di lui indennità da chi spetta. Tale ricevuta dovrà essere vidimata dal Medico Aggiunto.

30. = Spetta al Medico Aggiunto l'immediata sorveglianza sulla regolare accettazione degli infermi e sull'andamento delle relative prescrizioni. Egli avrà cura perchè nella sala di accettazione non abbiano luogo oziose conversazioni con persone estranee all'Ufficio onde non sia distratto l'accettatore nell'accudire ai proprii doveri.

31. = È proibita ogni cura o medicazione nella sala d'accettazione, eccettuati alcuni casi d'urgenza, da farsi sempre conoscere al Medico Aggiunto, al quale spetta di provvedere il locale di una conveniente scorta di bende, pezze, filacce, unguento semplice, cerotto adesivo e di somministrare i necessarii strumenti.

32. = Una delle due chiavi di detta Sala sarà a disposizione del Medico Aggiunto, e l'altra nelle mani del Medico o Chirurgo Accettatore da consegnarsi giornalmente al suo successore appena terminata che sia la visita Medico-Chirurgica nelle infermerie.

33. = Le presenti Istruzioni saranno sempre esposte nella sala di accettazione, perchè servire possano di norma nel disimpegno delle relative incumbenze, dovendo essere oggetto di studio particolare per ogni Medico o Chirurgo di guardia. Nei casi dubbii o straordinarii l'Accettatore dovrà rivolgersi al Medico Aggiunto o al Direttore medesimo per le necessarie dilucidazioni o determinazioni.

Dalla Direzione dello Spedale ed Uniti LL. PP. di Pavia, li 10 Maggio 1831.

ELENCO

degli attuali Distretti di questa Provincia divisi nei rispettivi Comuni che formavano parte dell' ex Principato di Pavia.

Distretto I.

Regia Città di Pavia
Corpi Santi di Pavia
Borgarello con Cassina de Sacchi e Porta d' Agosto
Bornasco
Cantugno con Torre del Gallo, Cornejano e le due Porte
Cassina Calderara con Cassina Tribigliana e Comune del Trono
Cassine de' Sirigari
Cassina de' Tolentini
Comajrano con Gualterzano e Cassina Campagna
Corbesate con Cassina de' Ragni
Gualdrasco
Mirabello con Porta Pescarina
Misano
Molinazzo con Cittadella e Santa Sofia per salto
Montebello

Ponte Carate con Cassina Pasturina
S. Genesio
S. Sofia
S. Varese con Cassina Tentori in due porzioni
Settimo
Torre d' Isola
Torre del Mangano
Villalunga
Villareggio
Zeccone

Distretto II.

Baselica Bologna
Battuda
Bereguardo
Carpignano con Villanova de' Beretti
Casadico
Casorate
Giovenzano
Giussago con Cassina Maggiore e Nivolto
Guinzano con Molino de' Perotti
Liconasco con Noveto Moirago e S. Colombanino
Marcignago con Brusada, Cassina di Mezzo, Calignano, Molino Vecchio e Divisa
Origioso
Papiago
Pissarello con Pilastro
Rognano
Ronchetto con Cassina Scaccabarozzi e Cosnasco
S. Perone
Soncino con Cassina Cavagnatc
Torradello
Torrino con Cerro
Torriano con Tirogno
Trivolzio
Trovo
Turago Bordone
Vellezzo con Rebecchino
Villarasca
Zelata

Distretto III.

Albuzzano con Alperolo e Torre d' Astari
Barona
Belgiojoso
Belvedere
Buttirago
Ca della Terra con Ca de'Levrieri
Ca dei Tedioli con S. Croce e Pelizzera
Calignano
Ceranova
Carpignano con Strazzago
Filighera
Fossarmato con Bonpiumazzo
Lardirago

Linarolo
Marzano
Montesano
Motta S. Damiano con San Damiano
Prado
S. Alessio con Lossano e Guardabiate
S. Margherita con S. Giacomo della Cereda, e porzione di Albaredo
Spirago con Cassine del Broglio e Schiafinata
Roncaro
Vaccarizza con S. Leonardo ed Ospidaletto
Valle Salimbeni con Cass. Taccona
Vialone
Vigalfo
Vimanone con Torre Bianca e Cassina Pecorara
Vistarino
Vivente

Distretto IV.

Badia con Caselle e Cassina del Mezzano
Bissone
Botterone con Nizzolaro
Campo Rinaldo
Chignolo con Alberone
Copiano
Corteolona
Costa S. Zenone
Genzone
Gerenzago
Inverno
Magherno
Mezzano di Parpanese
Miradolo con Ca de Rho
Monte con Bolognola
Monteleone con Cantelma e Gatta
Monticelli
Nizzolaro con Gabbiane e Botterone
Pieve Porto Morone con Casone del Mezzano
S. Cristina
Spessa, Spessetta Balbiani con Spessetta Speziani e porzione di Pizzarello
S. Zenone
Torre d' Arese
Torre de' Negri
Villanterio
Zerbo con Torre Selvatica

Segue l' elenco dei Comuni appartenenti allo Stato Sardo.

Comuni
del limitrofo Stato Sardo che facevano parte dell' ex Principato di Pavia.

Siccomario

Costa Caruliano
Gere e Chiozzo
Mezzano
Mezzanino
Predamasco -- S. Maria Travacò
S. Maria della Strada
S. Martino
Torre de' Torti
Travedo
Verrua
Valbona

Lomellina

Albonese
Aurello
Abbadia d' Erba mala
Abbadia d' Acqua lunga
Alagna
Breme
Borgo S. Siro
Borgo Franco
Castellaro de' Giorgi
Cassina di Bossi
Cava
Campellestro
Cairo
Cozzo
Candia
Castel Noveto
Carbonara
Cassina de' Magni
Castello di Agogna
Cerpenigo
Cergnago
Cassina de' Ardici
Cassina di S. Paolo
Cassina Gattinara
Ceretto
Dorno
Frascarolo
Ferretto
Ferrera
Gropello
Goido
Gallia
Galliavola
Garlasco
Guasta
Grumello
Gambarana
Limido
Langosco
Lomello

Mortara
Marza
Marzo
Mezzana del Bellisomi
S. Alessandro
S. Angelo
S. Bartolomeo
S. Giorgio
S. Martino della Mandria
S. Maria Bagn
S. Maria Suardi
S. Nazzaro de' Borgondi
Sabbione
Sedone
Sparvara e Cambiò
Sommo
Semignana
Scaldasolé
Schiavonoja
Sartirana
Sairano
Tromello
Torre de' Beretti
Tortorolo
Mede
Olevano
Ottobiano
Pieve del Cairo
Parona
Parasacco
Pieve d' Albignola
Porzano
Rozzasco
Ragnera
Rivoltella
Torretta
Villa de' Biscossi
Villanova degli Ardenghi
Valle
Valleggio
Vellezzo
Villata
Zinasco
Zerbolò
Zeme

Oltrepò

Arena
Arzeno
Albaredo
Bassignana
Bosnasco
Broni
Biria
Boffalora
Baselica
Bottarolo
Branduzzo
Barbianello
Bastia de' Dossi
Bastia di Pancarana
Barisonzio
Borgo Periolo
Calcababbio
Cervesina
Castignolo

Casanova de' Lunati
Castellazzo de' Buschi
Campo Spinoso
Cassino
Cigognola
Casotte
Casei
Castegnetto
Cornale
Ca de' Guerci
Canevino
Castana
Casteggio
Castellazzo
Ca de' Ghiringhelli
Ca de' Giorgi
Casa Tisma
Crovino
Calvignano
Coste
Cantalupo
Castelletto
Campone
Corana del Comune
Corana dell' Arcivescovo
Ca del Conte
Donelasco
Golferenzo
Garlasolo
Gerola
Guazzora
Gravanago
Luzzano

Lago de' porci
Lirio
Lazzaretto
Montesegale
Montevigo
Montù Beccaria
Montearco
Montescano
Monte Vener.
Martinasca
Montebello
Muriasco
Montecalvo
Montù Berchiè
Mont' Alto
Mornigo
Mondondone
Mezzana Astolfi
Montù de' Gab.
Regalìa
Retorbido
Revellino
Rivarone
Sparano
S. Damiano
Soriasco
Sale
Medassino
Navarone
Oliva
Parpanese
Pizzale
Palasio

Piovera
Preda Beccaria
Pinarolo
Porana
Pancarana
Port' Albera
Port' Albarella
Predalino
Pegorara
Preda de' Marazzi
Peccetto
Pizzo del Corno
Palestro
Pizzo Freddo
Riva di Nazzano
Rovescala
Rocca Firello
Robecco
Rea
Redavalle
S. Antonino
Sanizella
Silvano
S. Gaudenzio
S. Biaggio
S. Re
S. Pietro Rava
S. Cipriano
Stradella
S. Giuletta
Torre de' Sacchetti
Torre del Monte
Torre d' Albera
Valiata
Torricella
Torre Menapace
Volpera
Vigalone
Verretto
Venesia
Vescovera
Voghera
Verzate
Zenevretto
Zenestretto

Alleg. G.

Prospetto

del compartimento territoriale della Provincia di Pavia, desunto dalla Tabella annessa alla legge 23 ottobre 1859, col riscontro dei luoghi ammessi al beneficio dell' Ospitale di S. Matteo, quali risultano dagli Elenchi del Regolamento d' accettazione degl' infermi.

(Questi luoghi sono, se Comuni, segnati con asterisco, se frazioni, contrapposti in corsivo).

Circondario di Pavia

— —

Mand. I. di Pavia

* Pavia Città

Mand. II. di Pavia

Bescapè
* Borgarello
  Cassina dei Sacchi
  Porta d' Agosto
* Bornasco
Campomorto
* Cassine Calderari
  Cassina Tribigliano
  Comune del Trono
* Cassine Sirigari
* Cassine Tolentine
Castel Lambro
Cavagnera
* Comairano
  Cassina Campagna
  Gugluzzano

* Corbesate
Cassina dei Ragni
Settimo
* Corpi Santi di Pavia
Gnignano
* Gualdrasco
Landriano
Mandrino
Mangialupo
* Mirabello
Cantugno — Cornajano — Due Porte — Porta Pescarina — Torre del Gallo
* Misano
· Pairana
* Ponte Carate
Cassina Pasturina
* S. Genesio
* S. Varese
Cassina Tentori in due porzioni
S. Zeno e Foppa
* Torre del Mangano
* Torre d'Isola
Santa Sofia
Torre Vecchia
Trognano
Vairano
Vidigulfo
Vigonzone
* Villalunga
Cittadella — Molinazzo — Montebello
* Villareggio
* Zeccone
Zibido al Lambro

Mand. III. di Bereguardo

* Baselica Bologna con Ronchetto
Cassina Scaccabarozzi — Cornasco — Ronchetto
* Battuda
* Bereguardo
* Carpignago
Villanova dei Beretti
* Casatico
* Casorate
* Giovenzano
* Giussago
Cassina Maggiore — Nivolto
* Guinzano
Molino dei Perotti
* Liconasco
Moirago — Novello — San Colombanino
* Marcignago
Brusada — Cassina di mezzo Calignago — Divisa — Molino Vecchio
* Origioso
* Papiago
* Pissarello
Pilastro
* Rognano
Cassina Cavagnate — Soncino — Villarasca

* S. Perone
* Torradello
* Torriano
  Tirogno
* Torrino
  Cerro
* Trivolzio
* Trovo
* Turago Bordono
* Vellezzo
  Robecchino
* Zelata

Mand. IV. di Belgiojoso

* Albuzzano
  Alperolo — Torre d'Astari
* Barona
* Belgiojoso
* Belvedere
* Buttirago
* Ca della Terra
  Ca dei Levrieri
* Ca de' Tedioli
  Pelizzera — S. Croce
* Calignano
* Carpignano
  Strazzago
  Cura Carpignago
* Ceranova
* Filighera
* Fossarmato
  Bompiumazzo
* Lardirago
* Linarolo
* Marzano
* Montesano
* Motta S. Damiano
  S. Damiano
* Prado
* Roncaro
* S. Alessio
  Guardabiate — Lossano — Vialone
* S. Margherita
  Porzione di Albaredo
  S. Giacomo della Cereda
* Spirago
  Cassina del Broglio
  Schiaffinata
* Vaccarizza
  Ospedaletto — S. Leonardo
* Valle Salimbeni
  Cassina Taccona
* Vigalfo
* Vimanone
  Cassina Pescarone
  Torre Bianca
* Vistarino
* Vivente

Mand. V. di Cava

* Carbonara
  Sabbione
* Cava

* Gerrecchiozzo
* Mezzano
  Valbona
Mezzana Rabattone
* S. Maria di Strada
  Costa Caruliana — Predamasco - S. Maria - Travacò
* S. Martino Siccomario
* Sommo
  Travedo
* Torre de' Torti
* Villanova Ardenghi
* Zinasco
  Sairano
  S. Nazzaro del Bosco

Mand. VI. di Corteolona

* Badia
  Caselle - Cassina del Mezzano
* Campo Rinaldo
* Chignolo
  Alberone
* Copiano
* Corteolona
* Costa S. Zenone
* Genzone
* Gerenzago
* Inverno
* Magherno
* Mezzano Parpanese
* Miradolo
  Ca de Rho
* Monte Bolognola
* Monte Leone
  Cantelma — Gatta
* Monticelli
  Botterone — Gabbiane — Nizzolaro
* Pieve Porto Morone
  Casone del Mezzano
* S. Cristina
  Bissone
* Spessa
  Spessetta Speziani
  Porzione di Pissarello
* S. Zenone
* Torre d'Arese
* Torre de' Negri
* Villanterio
* Zerbo
  Torre Selvatico

Mand. VII. di Sannazzaro

* Alagna
* Ferrera
  Cassina Gattinara
  Cassina de' Ardici
* Pieve Albignola
* Sannazzaro
* Scaldasole

Circondario di Bobbio

Mand. I. di Bobbio

Bobbio
Corte Brugnatella
Pregola
Romagnese

Mand. II. di Ottone

Cerignale
Fascia
Fontanigorda
Gorreto
Ottone
Rondanina
Rovegno
Zerba

Mand. III. di Varzi

Bagnara
Cella
Menconico
Pietra Gavina
Sagliano
S. Margherita
Val di Nizza
Varzi

Mand. IV. di Zavatterello

Caminata
Fortunago
  Gravanago
Ruino
  Torre d' Albera
Sant' Albano
Trebecco
Valverde
Zavatterello

Cicondario di Lomellina

Mand. I. di Vigevano

Vigevano

Mand. II. di Mortara

* Albonese
* Castel d' Agogna
* Mortara
* Parona

Mand. III. di Candia

* Candia
* Castelnovetto
* Celpenchio
  Cerpenigo

* Cozzo
* Langosco
S. Maria Bagn.
* Rosasco
Rivoltella
* Terrasa
Villata

Mand. IV. di Gambolò

* Borgo S. Siro
Gambolò
* Tromello

Mand. V. di Garlasco

* Dorno
* Garlasco
Aurello
* Gropello
Zerbolò
Guasta — Limido — Marzo — Parasacco — Sedone

Mand. VI. di Gravellona

Cassolnovo
Cilavegna
Gravellona

Mand. VII. di Mede

* Castellaro dei Giorgi
* Frascarolo
Abbadia d' acqua lunga
* Goido
* Lomello
* Mede
Porzano - Ragnera - Tortorolo
* Semiana
Ferretto
* Torre Berretti
Cassina de' Bossi
* Velezzo
Campellestro
* Villabiscossi

Mand. VIII. di Pieve del Cairo

Borgofranco
Suardi — S. Maria Suardi
* Cairo
* Cambiò
Sparvara e Cambiò
* Galliavola
Grumello — Schiavonoja — Torretta
* Gambarana
S. Martino della Mandria
Isola S. Antonio
Mezzana Bigli
* Pieve del Cairo
Gallia

Mand. IX. di Robbio

* Cerretto
Confienza
Nicorvo
* Palestro
Robbio
* Sant' Angelo

Mand. X. di S. Giorgio

* Cergnago
Abbadia d'Erbamala
* Olevano
* Ottobiano
* S. Giorgio
* Valeggio
Cassina di S. Paolo

Mand. XI. di Sartirana

* Breme
* Sartirana
* Valle
* Zeme
Marza S. Alessandro

Circondario di Voghera

———

Mand. I. di Casatisma

* Argine
Arzeno
* Bastida Pancarana
S. Bartolomeo
* Branduzzo
* Calcababbio
* Casatisma
* Castelletto
* Mezzana Bottarone
Cantalupo
* Pancarana
* Rea
* Robecco
* Verretto

Mand. II. di Broni

* Albaredo
Baselica — Lago de' porci
* Broni
* Campo Spinoso
* Cassino
Vescovera
* Montù de' Gabbi
Monte Veneroso — Vigalone
* S. Cipriano
Boffalora Coste

Mand. III. di Barbianello

* Barbianello
Bottarolo — S. Re
* Casanova Lonati
* Mezzanino
Venesia

* Pinarolo
    Castellazzo de' Bruschi — Castellazzo — Ca de' Giorgi — Palasio
* Verrua

Mand. IV. di Stradella

* Arena
    Parpanese
* Port' Albera
    Port' Alberella
* Stradella
    Beria — Torre de' Sacchetti

Mand. V. di Voghera

* Pizzale
    Porana
* Retorbido
    Garlasolo — Muriasco
* Rivanazzano
    Ca del Conte
* Voghera
    Medassino — Torre Menapace

Mand. VI. di Montalto

Borgoratto
* Calvignano
* Lirio
* Montalto
* Montù Berchielli
* Mornico
    Casotte
* Oliva
* Rocca dei Giorgi
    Rocca Firello
* Staghilione

Mand. VII. di S. Giuletta

* Cicognola
Pietra dei Giorgi
    Montevigo - Predalino - Preda Beccaria - Pegorara
* Redavalle
* Santa Giuletta
* Torricella
    Verzate

Mand. VIII. di Soriasco

* Canevino
* Donelasco
* Golferenzo
* Montecalvo
* Rovescala
    Luzzano
* Soriasco
    Montearco — Pizzofreddo
* Volpara

Mand. IX. di Montù Beccaria

* Bosnasco
    Sparano

* Castana
Martinasca
Montescano
Montesano
* Montù Beccaria
* S. Damiano
* Zenevredo

Mand. X. di Casei Gerola

* Bastida dei Dossi
* Casei Gerola
Casei Gerola — Lazzaretto
* Cervesina
S. Gaudenzio
* Corana
Corana del Comune
Campone
* Silvano
Corana dell' Arcivescovo

Mand. XI. di Godiasco

* Cecima
Godiasco
* Montesegale
Castignolo
* Pizzocorno
Rocca Susella
S. Ponzo
Trebbiano

Mand. XII. di Casteggio

* Casteggio
S. Biagio
* Codevilla
Mondondone
* Corvino
* Montebello
Ca de' Ghiringhelli
Zenestretto
Torrazza Coste
Barisonzio — S. Antonino
* Torre del Monte
Borgo Periolo - Ca de' Guerci

PROVINC. DI ALESSANDRIA

Circond. di Alessandria

Mand. III. di Bassignana

Alluvioni di Cambiò
Sparvara e Cambiò
* Bassignana
* Pietramarazzi
* Rivarone

Mand. XI. di Valenza

* Pecetto di Valenza

Circondario di Tortona

Mand. VIII. di Sale

* Guazzora
* Piovera
Revellino
* Sale

Alleg. H.

Elenco

dei Comuni non compresi nell' attuale Provincia di Pavia ed appartenenti alla Provincia di Alessandria, che hanno diritto alla cura gratuita dei loro ammalati nell' Ospitale di S. Matteo in Pavia.

Provincia di Alesandria.

I.° CIRCONDARIO DI ALESANDRIA

Mandamento III.° di Bassignana	*Mandamento XI.° di Valenza*
Alluvioni di Cambiò	Pecetto di Valenza
Bassignana	. . . . . .
Pietramarazzi	. . . . . .
Rivarone	. . . . . .

VI.° CIRCONDARIO DI TORTONA

Mandamento VIII. di Sale

Guazzora — Piovera — Sale.

Alleg. I.

Numero degl' infermi stati annualmente curati nell' Ospitale di S. Matteo nel mezzo secolo decorso dal 1819 al 1868 inclusi.

Anni	Infermi	Anni	Infermi
1819	N. 4681	1834	N. 6440
1820	» 4760	1835	» 5724
1821	» 4360	1836	» 5100
1822	» 4853	1837	» 5898
1823	» 5160	1838	» 6240
1824	» 5087	1839	» 5986
1825	» 4716	1840	» 6020
1826	» 5051	1841	» 6435
1827	» 5398	1842	» 5973
1828	» 6029	1843	» 5432
1829	» 5982	1844	» 5590
1830	» 6389	1845	» 5647
1831	» 6543	1846	» 6252
1832	» 5835	1847	» 7084
1833	» 5966	1848	» 6502

Anni	Infermi	Anni	Infermi
1849	N. 5982	1859	N. 6491
1850	» 5267	1860	» 6640
1851	» 5323	1861	» 7633
1852	» 5717	1862	» 7194
1853	» 5764	1863	» 7228
1854	» 5313	1864	» 6869
1855	» 5348	1865	» 7429
1856	» 6573	1866	» 7185
1857	» 6666	1867	» 7569
1858	» 6630	1868	» 8040

Alleg. L.

Pellagrosi.

N. 4316 — 29 Dicembre 1788. = Nell' atto che S. M. nostro Signore ha ordinato la soppressione dello Spedale dei Pellagrosi in Legnano, ha dichiarato essere sua intenzione che, invece di scemare il soccorso, sia il medesimo anzi accresciuto con fissare il numero di 20 letti nello Spedale Maggiore di Milano, ed un proporzionato numero in quello di Pavia, e negli altri tanto delle Città che dei Borghi, coll' incarico ai rispettivi Medici di farvi le più esatte osservazioni col mezzo anche delle dissezioni dei cadaveri, affinchè possano colla approvazione ed opera della Facoltà Medica essere periodicamente pubblicate, a comune istruzione, assieme con quelle che finora sono state raccolte. Vuole però che allo Spedale di Pavia si abbia un particolare riguardò, dove coll' opera dei Professori dell' Università ed altri Medici curanti di esso Spedale può sperarsi una più facile riuscita della loro applicazione, per quel successo che meglio corrisponda al sollievo de' poveri attaccati dalla pellagra. In correlazione pertanto del Sovrano Comando si dovranno disporre nello Spedale di Pavia due stanze per riceverví per lo meno dieci pellagrosi, ed anche dodici, cioè sei maschi, e sei femmine

da curarsi poi secondo le istruzioni proposte dal Regio Consigliere Frank, che verranno comunicate, d'ordine del Consiglio di Governo, per mezzo della R. I. P. — Ed affinchè lo Spedale sia abilitato a sostenere questo nuovo peso senza mancare al dovuto soccorso agli altri infermi, è stato ordinato al Ratti, Cassiere del L. P. Trivulzi, di pagare provvisoriamente a detto Spedale L. 12/m. sul fondo da S. M. clementissimamente destinato, riservandosi il Consiglio di fare anche uno stabile annuo assegno onde senza pericolo di sbilancio possa curare ed alimentare tali pellagrosi. Si rende inteso l'Amministratore, perchè di concerto del Direttore dia le convenienti disposizioni, e solleciti l'introito delle suaccennate L. 12/m., da convertirsi in beneficio di detto Spedale.

Firmato Greppi.

Ex Consilio Guberni = Firmat. Castellini.

Al Marchese *Luigi Malaspina* Amministratore dello Spedale di Pavia. — N. 653. —

22. Marzo 1790. — Affinchè l'Ospedale di S. Matteo in Pavia resti maggiormente abilitato a prestare la cura ed il mantenimento ai poveri Pellagrosi, che a tenore del Decreto 29 Dicembre 1788 è obbligato di ricevere, il Consiglio ha assegnato in via interinale a favore del medesimo Spedale annue L. 5/m. sulle 99/m. che dal fondo di Religione si pagano sull'asse ex Certosino per convertirle in tante elemosine. Dette L. 5000 verranno pagate in due rate eguali, e così L. 2500 ogni semestre, dalla Cassa del L. P. della Carità di Milano, incominciando dai primi di luglio p. p. per il primo semestre di quest'anno, e così successivamente. E siccome sulle stesse L. 90/m. restano già assegnate annue L. 3625 a favore della Pia Casa de' Derelitti in Pavia, le quali in passato si pagavano dal Ratti Cassiere del P. L. Trivulzi, così anche queste, in due rate eguali, verranno pagate dal L. P. della Carità. Inteso l'Amministratore di ambe due li sunnominati Pii Istituti di questa superiore disposizione, sarà

della solita sua diligenza procurarne l'esazione dei rispettivi assegni dal detto L. P. della Carità.

Ex Consilio Gubernii

Firmato . . . . .

Al Marchese *Luigi Malaspina* Amministratore dello Spedale di Pavia.

Alleg. M.

Compensi per i cronici che non si possono rinviare, nè dimettere dall' Ospitale. —

N. 5277. — 726. — I. R. Delegazione Provinciale di Pavia.

— Per gli incurabili indigenti era stato eretto in Pavia da Angelo Maria dei Conti Gambarana, mediante atto del giorno 12 Marzo 1556, un apposito stabilimento in locale diverso da quello dello Spedale di S. Matteo = *cum hoc ut primo essent de civitate, secundo de principatu, tertio forenses, lege hac et conditione ut regeretur et administratur per Congregatione Hospitalis Majoris.*

Esso Pio Luogo d' incurabili dovette nel 1796, per ordine superiore, essere messo in libertà per l' alloggio di truppe, ed allora gl' incurabili si distribuirono parte nelle case de' rispettivi parenti, parte nel Pio Albergo Pertusati, e parte nell' Ospitale di S. Matteo.

Verso l' anno 1813, essendosi aperto nell' ex Convento di S. Croce la casa di ricovero de' poveri, vi si aggregarono quelli anche del Pio Albergo Pertusati e dell' ex Stabilimento degli

Incurabili, a spese questi ultimi dello Spedale di S. Matteo, siccome quello nel cui patrimonio erasi da tempo immemorabile ammalgamata e confusa la sostanza originaria degli incurabili stessi.

Più tardi, cioè nell' anno 1828, con appuntamento 28 Marzo, dall' I. R. Governo, mediante Dispaccio 26 Marzo 1829 N. $^{2917}/_{382}$, fu stabilito in quarantotto il numero delle piazze d' incurabili da mantenersi nel Pio Albergo di S. Croce, e l' Ospitale si obbligò di pagare annue L. 14600. austriache per dette quarantotto piazze, altre L. 18000 pei mendici ivi pure ricoverati seminetti al lavoro in causa di vecchiaja o malori fisici, non che altre L. 3450 annue in sussidio della Pia Casa d' Industria.

Dopo siffatta transazione, un sopraggravio indebito era per l' Ospitale di S. Matteo il ricevimento di ammalati cronici, mentre gli statuti di sua fondazione prescrivono di accettare e tenere = *illi soli infirmi, qui decumbentes sunt, et qui fideli et vero Medicorum Hospitalis judicio curari sanarique possunt.*

Giustamente quindi venne con dispaccio Governativo 5 Maggio 1832 N. $^{5029}/_{326}$ dichiarato, che l' Ospitale di S. Matteo in Pavia può e deve rifiutare gli ammalati cronici; che l' ammissione di costoro può aver luogo soltanto, in quanto sia compatibile con quella degli ammalati curabili, e che in simili evenienze l' Ospitale deve ripetere dal Comune, cui appartiene il cronico miserabile, una congrua pensione.

Il riclamo interposto dal Municipio di Pavia contro l' anzidetta decisione Governativa è stato licenziato col successivo Dispaccio dell' I. R. Governo 21 Gennajo 1838 N. 39168 — 2052.

In quest' ultimo però era fatta espressa riserva al Municipio di poter rivolgersi alle Direzioni rispettive dei LL. PP. Elemosiniere e degli Ospizj di questa città, *perchè nei sussidii e nelle ammissioni abbiano i convenienti riguardi agl' individui che trovansi a carico dei Comuni in pendenza che possa essere provveduto dagli Istituti medesimi.*

Ciò fu comunicato da questa R. Delegazione con Ordinanza 5

Febbrajo 1838. N. $^{1452}/_{163}$ al Municipio ed alla Direzione dell' Ospitale, del Pio Albergo in S. Croce, del Pio Istituto Elemosiniere.

Per gli effetti della summentovata clausola riservativa non mancò il Municipio di esperire *in diverse occasioni* le sue inchieste presso le Direzioni del Pio Albergo in S. Croce, della Pia Casa d' Industria e del Pio Istituto Elemosiniere.

L' esito infruttuoso che ebbero talora siffatte richieste diedero spinta a due rimostranze insinuate dal Municipio a questa R. Delegazione, la prima in data 7 Agosto 1829 N. 2646, l' altra in data 1. Maggio p. p. N. 393.

Tali due rimostranze tendono *sostanzialmente* ad ottenere le seguenti provvidenze:

(*A*) Che la Direzione dello Spedale sia men facile a pronunciare giudizii di cronicità.

(*B*) Che gli individui giudicati cronici dalla Direzione dello Spedale si spediscano tutti immediatamente al Pio Albergo Pertusati in S. Croce finchè sieno occupate le ivi stabilite N. 48 piazze gratuite.

(*C*) Che queste piazze concedansi esclusivamente a persone di questa città miserabili ed affette da malattia cronica incurabile.

(*D*) Che fra i diversi cronici miserabili Pavesi aver debbano la preferenza nell' ammissione a dette piazze gratuite coloro, i quali fossero giacenti nell' Ospitale a carico del Comune, e che a questo effetto la Direzione del Pio Albergo Pertusati sia obbligata di notificare di mano in mano le sopravvenute vacanze al Municipio, onde questo possa *disporre* in favore de' suoi cronici.

(*E*) Che il numero delle piazze gratuite venga portato al di là delle quarantotto prefisse nell' Appuntamento 28 Marzo 1828.

(*F*) Che, occupate tutte le piazze gratuite nel Pio Albergo Pertusati in S. Croce, i miserabili Pavesi giudicati cronici dalla Direzione dello Spedale sieno da ricoverarsi nella Pia Casa d' Industria.

(*G*) Che l' Istituto Elemosiniere debba co' suoi mezzi pecuniarii

sussidiare, *preferibilmente* a qualunque altro miserabile, i cronici in discorso, e provvedere al loro mantenimento a disgravio del Comune, in relazione anche alla massima rammentata nel Governativo Dispaccio 21 Giugno 1839 N. $^{21411}/_{3283}$ e nell'analoga Circolare di questa I. R. Delegazione 23 Luglio detto anno, N. $^{9973}/_{1218}$.

Riferendosi le suesposte proposizioni varie del Municipio in parte all'Ospedale, in parte al Pio Albergo Pertusati, in parte alla Pia Casa d'Industria, ed in parte finalmente al Pio Istituto Elemosiniere, questa I. R. Delegazione Provinciale, raccolte le notizie opportune, e riassunti in esame i molteplici atti precorsi nell'argomento, trova, di concerto colla Congregazione Provinciale, di emanare le categoriche dichiarazioni seguenti:

Spedale di S. Matteo.

1. Tranne qualche caso straordinario ed urgente, come può essere p. e. quello di un individuo privo d'abitazione e di appoggio qualunque, del resto, e per massima generale, allorquando la malattia per la quale un miserabile si presenta all'Ospitale sia già manifestamente *cronica* inveterata, non ha luogo la di lui accettazione, imperocchè gli statuti di fondazione proibiscono ai Medici dello Spedale di accettare = *nisi eum tantummodo de quo sciunt vel conjectant verisimiliter quod ab infirmitate qua gravatur medicinalibus auxiliis poterit relevari.*

2. Quando poi il cronicismo sia incerto, ovvero quando per la recente origine dell'infermità e per la buona costituzione fisica del soggetto non resta esclusa la possibilità della guarigione, l'Ospitale ne intraprende la cura *gratuitamente.*

3. Nessun ammalato nell'Ospitale viene dichiarato cronico se non dopo almeno quindici giorni di esperimento gratuito, ed in concorso di tre Medici dell'Ospitale medesimo.

4. Finito l'esperimento e pronunciato nelle forme anzidette il

giudizio di cronicità, se il cronico ha famiglia od abitazione in Pavia o nei borghi della Città, e sia suscettibile di esservi *innocuamente* trasportato, la Direzione dello Spedale provvede sempre ed immediatamente coi mezzi che trovansi a sua disposizione, e senza pretesa d'indennizzazione, all'eseguimento del trasporto.

5. I cronici affetti simultaneamente da una malattia acuta e trattabile sono, fino alla cessazione di questa, ritenuti *gratis* nell'Ospitale, e rinviati poscia coi mezzi anzidetti ai rispettivi focolari.

6. All'atto della partenza dallo Spedale, gli Erniosi della Città e Corpi Santi sono dalla Direzione dello Spedale stesso muniti del necessario cinto, e gli ignudi sono provvisti dei panni ed abiti rimasti per altrui morte.

7. A differenza dell'Ospitale di Milano che pone in corso la pensione pel trattamento de' Cronici a carico dei rispettivi Comuni dal giorno del giudizio di cronicità in avanti, lo Spedale di Pavia, in relazione all'Ordinanza di questa Provinciale Magistratura 18 Maggio 1830 N. 5748 — 614, nella notificazione del giudizio suddetto alle Amministrazioni Comunali concede loro il termine ancora di quindici giorni a provvedere per un diverso collocamento de' rispettivi cronici, e non fa decorrere la pensione se non dopo il lasso di tal prefisso termine. Inoltre suole la stessa Direzione dello Spedale di Pavia condonare ai Comuni le partite di debito riferibilmente a quei cronici che fossero morti poco dopo (otto giorni circa) *la seguita diffidazione e il termine come sopra prefisso.*

8. Posto tutto ciò, la decorrenza d'una pensione del Comune di Pavia si verifica soltanto per que' suoi cronici, la dimissione dei quali sia tenuta in sospeso nello Spedale per una delle seguenti due circostanze, vale a dire: o perchè l'individuo non risulti trasportabile senza pericolo = o perchè sia privo di abitazione, letto, mezzi di sussistenza, parenti od appoggio qualunque.

9. Simili casi non ponno essere molto frequenti. Ed infatti risulta che i cronici nello Spedale a carico della città furono N. 11 nel

primo anno 1836. N. 6. nel 1837, N. 11 nel 1838, N. 8 nel 1839. e N. 11 dal 1. Gennajo a tutto Agosto 1840.

10. Il giudizio di cronicità deve, e suol essere dalla Direzione dello Spedale immediatamente, di caso in caso, notificato al Municipio, non senza indicazione del motivo pel quale sia tenuta in sospeso la dimissione del cronico.

11. Riguardo ai cronici qualificati per gravezza del male non suscettibili di trasporto *innocuo*, resta solo al Municipio la libertà di farne riconoscere talvolta lo stato anche dal Medico Chirurgo Municipale, sempre però in concorso della Direzione dello Spedale, all' effetto di sollecitarne il rinvio alle rispettive abitazioni e famiglie, sì tosto che risultino innocuamente trasportabili.

12. Riguardo ai cronici che sarebbero innocuamente dimissibili dallo Spedale, ma che ivi sono tuttavia ritenuti perchè mancanti di alloggio, letto, mezzi di sussistenza od appoggio qualunque, dipende dalla sollecitudine del Municipio il trovare per tali infelici un altro collocamento o gratuito o meno dispendioso di quel che sia l' importo della pensione in corso nello Spedale.

13. La misura di questa pensione, di L. 1,05 al giorno pei cronici degli altri Comuni, è ridotta per quelli della città di Pavia, in forza dell' Ordinanza 6 gennajo 1836 N. 10799-592 art. 5, a soli cent. 74 al giorno, con la decorrenza non già dall' epoca del pronunciato giudizio di cronicità, ma sibbene quindici giorni dopo la notificazione di esso, e ferma altresì la pratica di condonare le piccole partite di debito, come fu dianzi accennato.

Pio Albergo Pertusati in Santa Croce.

14. Non è attendibile la proposizione del Municipio che tutti gli individui giudicati cronici incurabili dalla Direzione dello Spedale esser debbono *immediatamente* ricoverati nel Pio Albergo Pertusati in S. Croce, finchè sieno occupate le ivi disponibili n. 43 piazze gratuite.

I cronici *non suscettibili d' innocuo trasporto* forza è che rimangano, finchè il loro stato non sia cangiato, nello Spedale, sotto decorrenza della pensione, di cui sopra, a carico del Comune.

I cronici dimissibili senza pericolo devono, se hanno abitazione in Pavia o in Borghi della città, esservi trasportati a diligenza e spese della Direzione dello Spedale, salvo di poi ai medesimi l'esperire presso il Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere le rispettive loro suppliche di caritatevole sussidio a domicilio.

15. Se poi alcun cronico dimissibile innocuamente dallo Spedale fosse privo di famiglia, di abitazione, di letto, di mezzi di sussistenza, od appoggio qualunque, ed il Municipio non ravvisasse altra più soddisfacente maniera di provvedimento fuorchè quella del di lui ricovero nel Pio Albergo Pertusati, indispensabile si renderebbe il preventivo esaurimento delle modalità prescritte dalla Circolare Governativa 27 novembre 1825 N. 34007-2415, delle quali si farà cenno più abbasso, art. 17.

16. È consentaneo alla fondiaria del 12 marzo 1536 il divisamento del Municipio che le quarantotto piazze gratuite d'incurabili nel Pio Albergo in S. Croce sieno destinate preferibilmente a cittadini Pavesi, e fra questi a coloro esclusivamente nei quali oltre la miserabilità concorre anche l'estremo di malattia cronica incurabile. Non consta però che questa norma sia violata o negletta dall' attuale Direzione; ed anzi risulta che i miserabili ricoverati presentemente d' ambo i sessi nel locale di S. Croce in numero di circa cento cinquanta, quasi tutti, chi più chi meno, trovansi affetti da malori cronici, e che di solito più di cinquanta sono decumbenti nella infermeria.

17. Ma se dalle espressioni della fondiaria *cum hoc ut primo sint de civitate* viene ad essere autorizzata la preferenza dei cronici e miserabili di Pavia, non così fondato apparisce l' altro assunto del Municipio, che ad ogni vacanza nelle quarantotto piazze gratuite, i Pavesi miserabili e cronici da preferirsi nella ammissione effettiva esser debbano quelli che trovansi nello Spedale a

carico del Comune. Tutti indistintamente debbono mettersi a concorrenza, coll' esposizione dei rispettivi titoli e requisiti. Questi titoli e requisiti, in forza della Circolare Governativa 27 novembre 1825 N. 34007-2415, sogliono previamente esaminarsi e riconoscersi dal Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere. La definitiva scelta poi di ciascun ricoverando è di esclusiva attribuzione del Direttore *pro tempore* del Pio Albergo, e questa attribuzione sarebbe lesa col sistema ideato ora dal Municipio, il quale non avrebbe alcun diritto patronale sulle piazze gratuite in detto Pio Ospizio che potesse autorizzarlo a disporre di esse, imponendo anche al Direttore l' obbligo di notificare le vacanze, ed escludendo il Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere dalla ingerenza affidatagli dall' I. R. Governo colla summentovata Circolare.

18. Fra più contemporanei supplicanti assistiti da titoli eguali e riconosciuti ammissibili egualmente dal Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere, il sig. Direttore del Pio Albergo darà, come attesta d'aver fin d' ora praticato, e di esser disposto a praticare quindi innanzi, la preferenza a quelli che si trovassero nello Spedale od altrove mantenuti a spese del Municipio: non sarebbe più consentaneo alla giustizia distributiva ed alla equità che tal riguardo di favore al Comune venisse usato in pregiudizio anche di chi avesse titoli patentemente maggiori, o fosse già prenotato per l' ammissione.

19. Del pari infondata apparisce l' inchiesta del Municipio, che il numero delle piazze gratuite venga portato al di là delle *quarantotto*, cui si è obbligata la Direzione del Pio Albergo Pertusati presso l' Ospedale, nell' appuntamento del 1828, pel corrispettivo d' annue L. 14400. Questo appuntamento, avendo ottenuto la definitiva approvazione dall' I. R. Governo, non può essere alterato in alcuna sua parte.

20. Anche riunendosi, come pretenderebbesi dal Municipio, al pattuito assegno fisso d' annue L. 14400 altre L. 602,41,08, quale importo degli interessi in ragione del quattro per cento sul capi-

tale di Lire 15060, 27 che si suppone avere il Pio Albergo Pertusati fruito dipendentemente dal patto 18 del ridetto appuntamento 28 marzo 1828, l' ammontare della somma erogabile pel mantenimento delle quarantotto piazze gratuite d' incurabili risulterebbe d' annue L. 15002. 41. 08. — Questa cifra, in confronto a quella di annue L. 14892.00, cui monta il costo effettivo annuo delle quarantotto piazze, in ragione di cent. 85 al giorno cadaun individuo, presenta l' avanzo di sole L. 110. 41. 8.

21. Che il costo effettivo d' ogni ricoverato in S. Croce sia di cent. 85 al giorno è un fatto desunto e desumibile da calcolo proporzionale sui dati d' un sejennio. Il Prospetto generale sulle beneficenze pubblicato il 12 agosto p. p. porta la spesa effettiva del 1839 in cent. 80 7. Se la misura della pensione venne ribassata in prima a cent. 74 e da ultimo a soli cent. 70 al giorno, ciò non fu che una facilitazione di beneficenza, nè l' equità comporta che il Municipio, cui fu notificata con Ordinanza 30 luglio 1839 N. 1452-168 la detta facilitazione in alleviamento della spesa pei suoi cronici, voglia ora trarne argomento per esigere dal Pio Albergo Pertusati un sacrificio ulteriore, quale sarebbe il proposto accrescimento del numero delle piazze gratuite. Altronde vuolsi ricordare quanto fu dianzi notato all' art. 16, cioè che il numero dei cronici incurabili ricoverati nel Pio Albergo Pertusati oltrepassa già triplicatamente quello che era fissato nell' appuntamento del 1828.

22. Ed affinchè si possa conoscere, che dipendentemente dalle Superiori disposizioni per le quali il trattamento o ricovero dei miserabili cronici gravita sui rispettivi Comuni, la Città di Pavia non trovasi in condizione comparativamente peggiore della Capitale di Lombardia, dove pure cotanto abbondano gli Stabilimenti di Carità, osserva questa R. Delegazione Provinciale, che nelle Pie Case di Abbiategrasso sopra N. 701 cronici incurabili ivi ricoverati trovansi a tutto il 1826 maggio p. p. N. 208 a spese dell' Istituto Elemosiniere Patrono, N. 383 a spese della Città di

Milano, e il resto a spese di diversi altri Comuni anche d'altre Provincie. E vuolsi notare che la Città di Milano spedisce al suddetto Stabilimento d'Abbiategrasso quei soli cronici, che quantunque non obbligati a letto, sono però incapaci di benchè minimo lavoro. Coloro che presi da malori insanabili risultano però atti a leggeri lavori, sono ricoverati a pensione nella Pia Casa d'Industria per conto della detta Città; gli altri che per l'indole della malattia sono obbligati a letto mantengonsi egualmente a spese del Municipio Milanese nell'Ospitale Maggiore di quella Città.

Pia Casa d' Industria.

23. La Pia Casa d'Industria in Pavia fu instituita per dar lavoro ed alimento ai poveri di questa Città e suoi Borghi che non abbiano impiego, nè sussistenza nelle fabbriche o botteghe de' privati.

24. Primo ed essenziale requisito per l'ammissione in siffatto Pio Luogo è che l'individuo sia *idoneo a qualche lavoro*; ciò era prescritto dalla Circolare Governativa 27 Agosto 1823 N. $^{18240}/_{2804}$, ed è stato ritenuto nel Capo 2. Art. 1 del nuovo Regolamento di esso Pio Luogo, sancito dall'I. R. Governo con Dispaccio 21 Ottobre 1831 N. 28306 — 2425.

25. Richiedesi inoltre, a tenore dello stesso Art. di Regolamento, la nascita, ovvero il domicilio decennale in questa città e Borghi, l'età d'oltre sette anni, la mancanza di sussistenza, e la non affezione di mali contagiosi.

26. Alcuni vi sono ammessi di giorno soltanto, e diconsi *avventizii*; altri vi godono vitto, vestiario ed alloggio e chiamansi *ricoverati*.

27. Il numero di questi ultimi, con determinazioni della Commissione straordinaria di Beneficenza 2 Marzo 1825, comunicata alla Direzione della Pia Casa con Ordinanza 28 d.° N. 58, doveva restringersi fra maschi e femmine a 26.

28. Nel nuovo Regolamento sud. Cap. 9. Art. 1. è detto, che non devano propriamente aver *alloggio e ricovero* nella Pia Casa se non il *Capo-Quartiere*, *la Priora*, *i Capi-Sala*, *le Maestre*, *i Portinaj*, *i Cucinieri*, ed in generale i *Subalterni inservienti addetti* alla medesima.

29. Soggiunge l' Art. 2 dello stesso Capitolo 9, che oltre i suddetti vi si ricovereranno anche que' mendici appartenenti alla Città ed ai Comuni della Provincia, pei quali persone responsabili, ovvero le Amministrazioni Comunali, si obblighino di pagare le pensioni a trimestre anticipato.

30. La misura di questa pensione è stabilita nell' Art. 3 del medesimo Capitolo 9. come segue =

Pei nativi o legalmente domiciliati in Città, Cent. 50 al giorno.

Per gli individui della Provincia, Cent. 68 li maschi, e Cent. 60 le femmine.

31. In virtù poi dell' Art. 4, Capit. sud., il Direttore è altresì autorizzato ad accordare temporariamente *l' alloggio* a qualche individuo che riconoscesse privo di sussistenza e di domicilio, o che fosse come tale dall' *Autorità Politica* inviato alla Pia Cása, ciò solo però nell' *urgenza del momento*, dovendosi al più presto possibile sollevare la Pia Casa d' Industria di tale aggravio, sia collocando l' individuo in altro P. L., sia procurandogli altrove l' alloggio.

32. Consta che di presente i poveri aventi alloggio, vestito e vitto nella Pia Casa d' Industria sono N. 30 maschi e N. 4 femmine, e così in totale 34, di cui sei paganti e ventotto gratuiti.

33. Premesse tali osservazioni, e venendo all' inchiesta spiegata dal Municipio, cioè che i miserabili pavesi giudicati cronici dalla Direzione dello Spedale, in quanto non sianvi piazze vacanti nel Pio Albergo Pertusati, abbiano da ricoverarsi nella Pia Casa d' Industria, la R. Delegazione Provinciale non ha eccezione ad opporre a questo partito sino alla concorrenza delle 26 piazze

riservate pei ricoverati, semprechè si tratti di cronici, i quali nel giudizio di cronicità siano stati qualificati *dimissibili senza pericolo*, che siano privi d'abitazione, famiglia, letto, sussistenza od altro appoggio, ne'quali si verifichi l'*attitudine a qualche lavoro*, e concorrino i diversi requisiti del Regolamento.

Approvasi parimenti, che in favore di simili cronici per tal modo qualificati si possa estendere il ricovero anche oltre le 26 piazze sud., con avvertenza però che debbano precedere fra il Municipio e il Direttore Amministratore della Pia Casa le necessarie trattative, salve in caso di disaccordo le determinazioni della Provinciale Autorità Tutoria, la quale, mentre raccomanda fin d'ora al Sig. Direttore di usare in tale argomento alle eventuali istanze del Municipio tutti quei favorevoli riguardi che non siano assolutamente per risultare incompatibili colle discipline e colle circostanze economiche del Pio Stabilimento; esorta pure il Municipio a non voler rifiutarsi, in caso di collocamento di cronici oltre le ripetute 26 piazze, a quelle equitative condizioni, che gli venissero proposte anche per qualche retribuzione in pendenza di un provvedimento gratuito.

Pio Istituto Elemosiniere.

34. Nel vigente sistema di distribuzione delle rendite del patrimonio dei Poveri in Pavia sono determinate quattro classi di sussidj, applicabili rispettivamente ad altrettante classi di sussidiandi, colla gradazione di cent. 15—20—25—30 al giorno, secondo che i miserabili supplicanti risultino per infermità o per età incapaci a procurarsi il vitto, e proporzionatamente sempre ai bisogni della persona o famiglia, bisogni riconoscibili dal Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere.

35. Coloro nei quali il requisito di miserabilità si trova congiunto alla impotenza di lavorare per causa di malattia cronica incurabile, e che non abbiano parenti in grado o in obbligo di

soccorrerli, sono eminentemente qualificati pel conseguimento del caritatevole sussidio di prima classe, cioè di cent. 30 al giorno, sui fondi disponibili dal P. I. Elemosiniere.

36. Finchè simili individui sono tenuti nell'Ospitale *gratuitamente* il Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere non solo non è chiamato ad attivare un sussidio, ma sospende la corrisponsione di quello che precedentemente avesse assegnato.

37. Dal punto in cui l'Ospitale tiene l'infermo cronico non più *gratuitamente*, ma sibbene sotto decorrenza della pensione di cent. 74 al giorno, il Direttore dell'Istituto Elemosiniere metterà in corso per tale individuo l'assegno di cent. 30 al giorno, pagabile però non al cronico, nè ad alcun suo parente o mandatario, ma sibbene al Comune di Pavia, siccome quegli che è risponsabile del soddisfacimento di detta pensione di cent. 74 al giorno verso lo Spedale. E ciò fin che per la gravezza del male o per altra circostanza durerà la permanenza del miserabile cronico nell'Ospitale stesso. Si ricorda però quanto è stato detto all'art. 7.

38. Se l'ammalato cronico viene dimesso dall'Ospitale e rientra in sua famiglia, cessando il Comune da tal giorno in avanti di pagare all'Ospitale la pensione di cent. 74, cesserà per conseguenza anche il contributo succennato da parte dell'Istituto Elemosiniere, e questi provvederà all'evenienza di suppliche del cronico ne' modi consueti, come fu detto all'art. 14.

39. Se l'ammalato cronico per mancanza d'abitazione, letto, famiglia od appoggio qualunque, viene, dietro istanza del Municipio, accettato dal Direttore del Pio Albergo Pertusati in esso Pio Albergo sotto decorrenza provvisoria dell'ivi consueta pensione di cent. 30 al giorno, contribuirà il Direttorio del Pio Istituto Elemosiniere nel pagamento di questa pensione in misura eguale alla succennata di cent. 30 al giorno, versando questo suo contributo direttamente nella Cassa del Pio Albergo, che riceverà gli altri cent. 40 dal Comune. E ciò fino a tanto che non si verificherà il caso di trasmutare il ricovero a *pagamento* in ricovero

gratuito, sotto osservanza delle norme vigenti e ricordate negli art. 17 e 18 della presente Ordinanza, fermo ritenuto che a parità di titoli abbiano da preferirsi nell' ammissione gratuita i cronici che stanno a carico del Comune.

40. Se il cronico fosse atto a qualche lavoro ed avesse tutti gli altri requisiti per essere accolto nella Pia Casa d'Industria, e che la effettiva sua ammissione non potesse al momento aver luogo in via gratuita, ma sibbene fosse tra il Municipio ed il Direttore-Amministratore della Pia Casa pattuita, in relazione all'articolo 33 della presente Ordinanza, l' interinal decorrenza di qualche pensione (che non sarà mai maggiore, ma sibbene possibilmente minore di cent. 50 al giorno) il pagamento relativo starà a debito per metà del Comune, e per metà del Pio Istituto Elemosiniere.

41. Se il miserabile cronico da ritirarsi in un Pio Ospizio fosse epilettico od affetto da malattia schifosa, il Municipio di concerto col P. Istituto Elemosiniere promuoverà il ricovero di tale infelice soggetto nell' Ospitale degli Incurabili in Abbiategrasso: e siccome ivi la pensione normale è di cent. 80 al giorno, così in via di massima si riterrà divisibile questa spesa per metà a carico del Municipio e per metà a carico dell' Istituto Elemosiniere a somiglianza di quanto si praticò, e già d' accordo fra esse due parti, nel caso della cronica schifosa Rosalinda Rinaldi Trezzi, cui alludeva l' Ordinanza 23 febbrajo 1839 N. 2668-96 e N. 2671-98, salvo per qualche speciale titolo uno scompartimento in proporzione diversa, da riconoscersi e determinarsi di caso in caso da questa I. R. Delegazione Provinciale.

La presente Ordinanza viene spedita contemporaneamente al Municipio, alla Direzione dello Spedale, alla Direzione del Pio

Albergo Pertusati, alla Direzione ed Amministrazione della P. C. d'Industria, ed al Direttorio del P. I. Elemosiniere, per la corrispondente osservanza dal giorno del ricevimento in avanti, dichiarandosi espressamente salvo alla parte che si trovasse gravata da queste disposizioni, il reclamare all' I. R. Governo nel termine di un mese (1).

Pavia 2 settembre 1840.

Il Consigliere di Governo I. R. Delegato Provinciale

Firmato — A. BELLATI

---

(1) N. B. — Il Governo confermò più volte tali disposizioni, respingendo i reiterati reclami del Comune, e in ispecie con V. R. Decreto 4 luglio 1843. — Esse trovansi anche oggi (1870) in pieno vigore. —

Alleg. N.

Cenni storici sulle Cliniche.

Fino a tutto l'anno scolastico 1817 non esistettero nell'Ospitale di Pavia che due Cliniche propriamente tali e spettanti agli studj universitarii, la *medica* cioè (che ancora sussiste coll'identico nome) e la *chirurgica* ora detta *operativa*. Queste due Cliniche furono istituite nella seconda metà del secolo scorso: la medica nel 1770, col celebre Borsieri — ed è quella in cui si succedettero (per tacere dei nomi men chiari) il Tissot, i due Frank, il Rasori, il Moscati, il Raggi, l' Hildenbrand, e da ultimo il Pignacca ed il Tommasi —: la chirurgica inaugurata nel 1783 dallo Scarpa, che splendidamente la illustrava, e che si mantiene anche oggidì all'altezza della sua gloriosa tradizione dal nostro illustre concittadino Luigi Porta.

La Clinica medica, nei primordj della sua istituzione non pare che fruisse di speciali ed appositi fondi assegnati, tantochè se si attende a quanto ne dice il Tissot, nei rapporti materiali non rispondeva al bisogno.

Ma nel 1781 e negli anni successivi, dotato larghissimamente l'Ospitale di Pavia da Giuseppe II per restaurarne le finanze grandemente sbilanciate, il provvido Monarca accollava allo Stabilimento di contribuire alle istituzioni relative al pubblico inse-

gnamento — tra cui si annoverano poi le dette Cliniche medica e chirurgica — comunque senza specificazione precisa o per dir meglio senza specificazione veruna degli oneri relativi. Così esse Cliniche costituivansi ed ampliavansi a poco a poco nel grembo dello Stabilimento medesimo ad intero suo carico e come parte sua integrante riguardo all' amministrazione; ma però con non certa autonomia quanto al governo interiore sanitario—disciplinare e soprattutto come Istituti di pubblica istruzione.

E veramente le dette Cliniche erano, come sono tuttavia, da considerare non altrimenti che sotto questo ultimo aspetto — cioè come appartenenze della pubblica istruzione alla maniera press'a poco delle Cliniche viennesi. — Organate conseguentemente col sistema di aprirsi al principio dell' anno scolastico, e di chiudersi col termine di questo, i malati per le medesime sceglievansi, come tolgonsi tutt' ora per la maggior parte tra quelli affluenti all'Ospitale, e si scaricavano, come si scaricano, nelle infermerie nosocomiali, allorchè le Cliniche si chiudono.

Per tal modo l' istituzione Clinica era, come è tuttora, una cosa quasi direbbesi a sè; legata sì, ma unicamente pel servizio, con l' Ospitale, ed in rapporto ben poco stretto colla beneficenza di questo.

Nell' indicato periodo di tempo anteriore al 1817 — non che per alcuni anni dopo — e più precisamente dal 1785 fino al 1834 — un' altra istituzione di carattere sostanzialmente clinico visse da canto alla Clinica chirurgica operativa, cioè a dire un insegnamento chirurgico al letto del malato — un insegnamento più modesto sì, ma più appropriato e conforme alle ordinarie esigenze della pratica comune — infine un insegnamento qual' è quello di cui necessitano, non i pochi chirurghi operatori, dei quali ne può bastare uno o due per provincia, ma quello di cui ha bisogno assoluto e continuo il resto degli esercenti, tanto nella più cospicua città, quanto nel più umile villaggio.

Il pavese Brambilla, chirurgo imperiale, all' opera del quale

erasi già dovuto nel 1783 la innovazione scolastica per cui istituivasi la Clinica operativa (e con questa lo Scarpa) — dopo aver donato all' Ospitale della sua città natia un assortito armamentario chirurgico e una copiosa biblioteca — otteneva dal Sovrano che un Chirurgo primario dell'Ospitale di Pavia distinto e di recente nomina (il Volpi) giovandosi dei materiali ora accennati, desse un insegnamento di quel genere. E tale insegnamento non universitario, ma ospitaliero, da allora fu dato sempre di fatto, con utile grandissimo; dal che forse avvenne che si sentisse più tardi il bisogno di qualche cosa di simile per l' Università ; tanto che al Nessi — professore universitario d' istituzione chirurgica — nel 1800 fu imposto l'obbligo di condurre i suoi alunni nelle infermerie dell' Ospitale a giorni fissati. E quando poi nel 1810 al Nessi succedette il Cairoli, il quale oltre all' essere professore universitario era anche Chirurgo primario nell' Ospitale, l' insegnamento stesso, esteso a tutta quanta la terapia speciale esterna, meno l'alta chirurgia serbata operatoria, si ordinavà in una forma clinica règolare, e durava, con quel vantaggio grandissimo, che da molti può ancora attestarsi, fino al 1834 succitato, nel quale anno l' insegnamento speciale delle istituzioni chirurgiche venne fuso con quello delle operazioni, costituendone uno solo.

L' istituzione, come vedesi, da principio meramenta ospitaliera, a poco a poco si fece d' indole mista, Ospitaliera ed Universitaria. E nei riguardi amministrativi era una cortese concessione fatta all' Università dal Pio Luogo, il quale allora non veniva per questa concessione chiamato a dispendj notabilmente maggiori. Sarebbesi anche potuto non parlare di ciò, se non fosse stato il proposito di dare una completa idea degli insegnamenti clinici ed affini impartiti in Pavia dall' epoca della loro introduzione in poi, e più ancora se per altre ragioni, e massime di presente, non fosse riuscito opportuno il ricordo d' un fatto, che accenna ad una conveniente maniera d' intrattenere le cliniche — maniera, del resto, che, praticata lungamente presso varie nazioni fra le

più colte di Europa, venne già utilmente sperimentata da noi medesimi, e potrebbe estendersi ancora con vantaggio dello Stato o di chi in sua vece debba in tutto od in parte sostenere il dispendio per gli studii superiori.

Nel 1817 il Governo austriaco, volendo estendere anche alle Università italiane de' suoi dominj il beneficio di alcune cliniche speciali, che già avevano fatta buona prova nella capitale dell'impero, decretava la istituzione in Pavia di tre nuove cliniche, le quali, per distinguerle dalle due già da tempo esistenti, si dissero appunto di nuova istituzione; e furono: la Clinica Ostetrica — la Clinica Oculistica — ed un' altra Clinica medica per un corso speciale aperto a conseguire un grado sanitario di minor conto — quello di maestro in chirurgia.

Queste Cliniche poi effettivamente si apersero nel 1818:

la medica pei chirurghi il 23 Febbrajo,

la oculistica il 9 Aprile,

l'ostetrica il 27 Maggio,

e si costituirono tutte sulla base prescritta di 12 letti per ciascuna — apprestati in appositi locali, con ogni occorribile corredo. — Quanto all' esercizio clinico poi, si ritennero le prime due, precisamente alla maniera delle Cliniche antiche — da aprirsi al principio e da chiudersi alla fine dell' anno scolastico, col diritto di scelta dei malati nell'Ospitale, ecc. — infine come istituzione meramente scolastica, e tale si mantenne infatti la Clinica medica pei chirurghi fino al 1854 — anno in cui fu soppressa insieme col corso speciale surricordato.

E tale si mantenne e si mantiene tuttora la Clinica Oculistica.

Non così la Clinica Ostetrica, la quale dal momento che si aperse (27 Maggio 1818) non s'è più chiusa mai. E ciò perchè accogliendo essa, non ammalate, ma gestanti sane, cioè una categoria di bisognose dell' assistenza pubblica, esclusa dal beneficio ospitaliero, e difettiva d' ogni altro provvedimento locale, nell' atto che si creava una istituzione scolastica, veniva pur

data vita ad una nuova beneficenza, che sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, assoggettare alle intermittenze periodiche ordinarie e straordinarie dell' insegnamento universitario — e che nel fatto si tenne poi viva, con una palese tendenza ad ampliarsi in ragione dei bisogni del paese.

Per tutte e tre le Cliniche nuovamente istituite, non essendosi costituita veruna dotazione, il Governo riconobbe che dovevano stare a suo carico le spese a cui l' Ospitale non poteva essere chiamato per le sue obbligazioni fondiarie; e quindi per le due cliniche oculistica e medica pei chirurghi si ritenne che il Governo avrebbe pagato quel tanto che rappresentava il di più per le esigenze del servizio clinico — e per l' Ostetrica fu ammesso senza altro che le relative spese dovessero interamente compensarsi dal R. Erario.

I modi speciali poi con cui fu mano mano regolata codesta competenza erariale passiva, attiva per l' Opera pia — vale a dire la determinazione degli enti contabili ammessi al compenso, la forma della contabilità relativa sull'effettivo speso, indi per diaria convenuta, la misura di questa, sono cose tutte che si vennero discutendo e costituendo a poco a poco sulla base del principio accennato (carico erariale).

La questione, sollevatasi allora che al compenso sulle dimostrazioni consuntive dello speso si volle sostituita la corrisponsione di una diaria, ben tosto si estese alla richiesta, che fece l' Opera pia, d' un canone d' affitto dei locali appositamente apprestati all' uso clinico, come del pagamento della spesa sostenuta per la suppellettile di primo impianto ed allestimento, non comprendendosi, nè potendosi comprendere nella detta diaria che la spesa di semplice manutenzione.

Le cliniche universitarie, adunque, esistenti presso il nostro Ospitale dal 1818 al 1854 — e quindi per un secondo periodo clinico di circa 36 anni (il primo rimonterebbe indietro dal 1818 al 1770, per quasi mezzo secolo) — se si prescinde dall'insegna-

mento pratico dato dal Cairoli ad incominciare dal 1810 e soppresso nel 1834 — furono *cinque*, essendosi aggiunto alle *due antiche* — cioè la medica e la chirurgica — le altre così dette di *nuova istituzione*, cioè la medica pei chirurghi, l' oculistica e l' ostetrica.

E dopo il 1854, cessata la Clinica medica pei chirurghi, si ridussero a quattro:

la medica,

la chirurgica (istituzioni ed operazioni),

l' oculistica, e

l' ostetrica.

Questa condizione di cose durò per sei anni all' incirca, cioè fino a che venne mutata per le disposizioni della legge organica sulla pubblica istruzione, pubblicata il 13 novembre 1859.

Codesta legge avendo nuovamente diviso le operazioni chirurgiche dalle istituzioni — poichè all'art. 51 determina gli insegnamenti della Facoltà medica come segue:

9. Clinica chirurgica e medicina operativa.

10. Patologia speciale chirurgica ed istituzioni chirurgiche.

ed essendosi ritenuto che anche la Patologia speciale chirurgica e le istituzioni, dovessero giovarsi delle dimostrazioni pratiche al letto del malato — fu chiesta dal Ministero all' Ospitale una Clinica anche pel titolare del relativo insegnamento.

La cosa però non avvenne, come a prima giunta si credette, sull' esempio di quanto erasi visto praticare in passato, con tanto vantaggio, al tempo del Cairoli — svolgendo cioè l' istruzione pratica sopra un riparto nosocomiale ordinario, con abbondante numero di letti, in cui si succedono gli svariati casi occorrenti nella pratica quotidiana; — locchè avrebbe potuto farsi eziandio con agevolezze amministrative, in conformità di quanto si fece di poi per le Cliniche speciali.

Il Governo volle fare della nuova Clinica un istituto prevalentemente scolastico, analogo a quelli già esistenti sotto il nome

di Cliniche di nuova istituzione; ed entrato in questa via, naturalmente, a minorare le spese, ridusse a proporzioni ben piccole la nuova Clinica, circoscrivendone la capienza a soli 12 letti e due culle. Così essa Clinica, invece d'un largo campo su cui potesse distendersi la pratica della Chirurgia comune, riuscì null'altro che un minore duplicato della Clinica operativa.

Nei riguardi amministrativi poi, in ordine alla detta via dal Governo prescelta, l'Ospitale tenendosi perfettamente consono ai precedenti dibattuti nella questione degli arretrati, apprestò i locali convenendo un congruo canone d'affitto. — Vi fece per conto del Governo l'allestimento mobiliare e fu rimborsato della spesa relativa — indi per l'esercizio pattuì la corrisponsione complessiva di una diaria per ogni individuo accolto e trattato nella Clinica — diaria intera pei non aventi diritto alcuno al beneficio ospitaliero (L. 1, 96) e per gli aventi già questo diritto, una diaria supplementare o di complemento (L. 0, 87) quale rappresentativo della differenza fra il trattamento clinico e quello del malato comune.

L'apertura della nuova Clinica seguì di fatto sul principio del 1861, e da quel momento le Cliniche, universitarie in istretto senso, esistenti nell'Ospitale tornarono ad essere cinque:

1. e 2. Le Cliniche antiche — la medica cioè e la chirurgica — la quale ultima, per diferenziarsi dalla nuova, assunse il nome di *operativa*, lasciando quello di *chirurgica* all'altra;

3. e 4. Le Cliniche così dette di nuova istituzione — oculistica ed ostetrica.

5. La nuova Clinica chirurgica.

E finalmente — in relazione ancora al disposto della succitata legge 13 novembre 1859, non che a quanto fu più chiaramente determinato coi provvedimenti fatti al tempo del ministero Matteucci — nel volgere degli anni decorsi dal 1860 in poi si apersero due altre Cliniche — la Clinica per le malattie veneree (intorno al 1864) a cui poscia si aggiunse il riparto per le malattie cutanee (sul finire dell'anno 1865) e la Clinica per le malattie mentali (sistemata nel 1866).

Le testè accennate Cliniche speciali si costituirono in due divisioni ospitaliere, che si vennero, per così dire, creando *ex novo*, collo scopo che appunto servissero, oltrechè ai bisogni della assistenza pubblica locale, anche a quest' altra dichiarata necessità della istruzione medica superiore. E in seguito ad una lunga ed intricata trattazione, basata sul principio del costituire le Cliniche quali istituzioni miste — scolastiche cioè o d' istruzione, ed insieme di beneficenza — si riuscì in fine ad una Convenzione, secondo cui le dette Cliniche si eserciscono a carico dell' Opera pia, non rimanendo allo Stato altro onere che la retribuzione al Clinico, ma limitatamente alla sua qualità d' insegnante; essendo del resto il Clinico medesimo, come *Curante*, compensato dalla Cassa ospitaliera.

Tale Convenzione, stipulata il 30 giugno 1866 — previe tutte le sanzioni intermedie — fu approvata con decreto Sovrano 22 agosto successivo; e da quel momento le Cliniche speciali in questione — già esistenti di fatto — vennero anche in diritto a costituirsi presso di noi; e da quel momento le Cliniche dell'Ospitale di Pavia formanti parte integrante e legalmente riconosciute degli studii medici universitarii diventarono sette:

1. La Clinica *medica*,
2. La Clinica chirurgica antica, detta poi *operativa*,
3. La Clinica *oculistica*,
4. La Clinica *ostetrica*,
5. La Clinica *chirurgica* nuova,
6. La Clinica *per le malattie veneree e cutanee*,
7. La Clinica *per le malattie mentali.*

Destinati senza restrizione alcuna in servizio degli studii medici superiori, tutti questi Istituti formano pure parte integrante dell' Ospitale, almeno nei rapporti dell' amministrazione e del servizio generale.

Non è forse fuor di luogo qui il notare che codesti rapporti — e sopratutto l' essenza del legame amministrativo — non sono

identici per tutti gli Istituti medesimi; potendosi essi, sotto questo rispetto, distinguere in tre diversi aggruppamenti, che sarebbero:

1. Le Cliniche antiche — la *medica* cioè e la chirurgica, ora detta *operativa* — mantenute dall'Opera pia in dipendenza degli atti conseguiti alle donazioni di Giuseppe II.

2. Le Cliniche istituite di poi dal Governo — l'*oculistica*, l'*ostetrica* e la *chirurgica* — similmente mantenute dall'Opera pia, ma contro compenso integrale per parte del Governo medesimo.

E questi sono Istituti prevalentemente scolastici; pur non estranei, per altro, alla beneficenza locale.

3. Le due Cliniche speciali — per le malattie *veneree* e *cutanee* — e per le malattie *mentali* — mantenute ad intero carico dell'Ospitale, non rimanendo a carico dello Stato che la sola spesa per la retribuzione dei preposti ad esse Cliniche, limitatamente al loro ufficio di insegnante.

E questi sono Istituti prevalentemente ospitalieri.

NB. Il presente sunto storico, che — come si è avvertito nella Relazione — è uno stralcio di atti d'ufficio, venne compilato nel 1868; laonde è necessario di avvertire che la Clinica *chirurgica* (non l'operativa) dai primi del 1869, per Convenzione col Governo approvata con R. Decreto 29 novembre 1868, non è più a carico dello Stato, se non in quanto allo stipendio del Primario come *Insegnante*, mentre nella qualità di *Curante* esso Primario è retribuito dall'Opera pia; e ciò perchè la Clinica si esercisce non più in sede apposita, ma bensì in una delle ordinarie divisioni nosocomiali.

Alleg. O.

Appunti cronologici sulla Biblioteca e sull' Armamentario chirurgico.

I primi atti del Brambilla per creare del proprio una Biblioteca, poi eziandio un Armamentario chirurgico all' Ospitale di Pavia, non si trovano punto, e neppure si son trovati prima d' ora, allorchè furono ripetutamente cercati anche per richiesta dell' Autorità superiore.

Però da più di una frase sparsa in qualche lettera, che il Brambilla scrisse nell' argomento, e che si conservano presso la sua famiglia, pare che tali atti incominciassero o sul cadere del 1769 od al principio del 1770.

Intanto l' Archivio della Direzione e le carte famigliari, che si ebbe opportunità d' ispezionare, minutamente investigate, hanno lasciato rilevare in via cronologica quanto segue:

1773. 4 Ottobre — Il Brambilla scrive da Vienna al Vice Ministro dell' Ospitale (capo della Congregazione del Capitolo d' Amministrazione).

Gli annunzia l' invio di cinque opere (Grattani, Herbert, Spielmann, Boerhawe e Pini) non che di due ritratti (Morgagni e Molinelli) per la Biblioteca.

Poscia aggiunge essersi riferito al Principe Kaunitz che ai Giovani Chirurghi alunni dell' Ospitale non è lasciato il tempo necessario per istudiare ed andare all' Università. Prega quindi la Congregazione di provvedere, onde non sia costretto a farlo il Governo, *perchè i Giovani Chirurghi non sono nell' Ospitale solamente per scrivere gli ammalati, ma anche per farne dei buoni Chirurghi per la città e per i villaggi.*

Non dubita che, all' ora in cui scrive, la libreria dell' Ospitale sarà aperta ai Chirurghi, essendo questa la sua intenzione.

1773. 23 Dicembre — Nell'atto di convocato della Congregazione.

Si comunica una lettera del Podestà di Pavia, colla data del 4 Settembre precedente, nella quale è detto che:

S. M. l' Imperatore si è degnato di approvare quanto il Dott. Brambilla, Chirurgo dell' Imperatore, ha esposto in suo promemoria — d' aver esso donato alcuni libri all' Ospitale e di essere disposto a donarne una maggiore quantità, qualora nell' Ospitale si stabilissero alcune leggi e condizioni, sotto le quali egli intende continuare l' incominciata provvista di libri.

Onde il prefato Podestà interessa a dare le disposizioni, per cui si eseguisca quant' è contenuto in una carta esponente le intenzioni del donatore.

Nel citato promemoria il Brambilla parla dei motivi che lo determinarono alla donazione, come segue:

» Come io mi ritrovavo avere in Pavia, mia patria, parecchi libri — altri chirurgici, altri medici, altri anatomici; così mi cadde in pensiero di consacrarli alla pubblica utilità. Quindi, avendo appresa la chirurgia nell'Ospitale di S. Matteo della medesima città, a questo P. L. ne feci per atto di gratitudine un dono, ad oggetto di somministrare maggior comodo di studiare i veri principii dell' arte a quella gioventù che vuol correre questa carriera ».

Poi si dichiara disposto a donare altri libri, sebbene (così egli dice nel 1773) » siano già quattro anni che ne vado aggiungendo de' nuovi ».

Ma soggiunge anche le regole da lui tracciate e fatte sin da principio pervenire alla Congregazione, e nelle quali si contengono le sue positive intenzioni, *per la conservazione d' un' opera che* a senso del donatore *deve ridondare in utilità dei tironi dell' arte, e conseguentemente ancora degl' infermi.*

Ed in proposito di queste regole che quì si riportano, e che il Brambilla dice essere state da lui *proposte ed in realtà come tali accettate dalla Congregazione*, conclude all' ultimo il donatore con dire come non gli consti che la lettura siasi attivata, e supplica perciò S. M. a voler procurare che si conseguano gli effetti della sua istituzione, mentre egli dal suo canto non si sarebbe stancato di renderla al pubblico sempre più vantaggiosa con nuove somministrazioni così di libri, come di strumenti chirurgici.

1773. 27 Dicembre — Nel convocato della Congregazione.

Si dà lettura della lettera 4 Ottobre del Brambilla (v. s.) e si delibera di riscontrarvi come testualmente nell' atto si espone. E da questa esposizione si ricava di notevole come i Giovani chirurghi dell' Ospitale esercitassero in allora, insieme cogli offici più elevati dell' arte, eziandio quelli più bassi e proprii degli infermieri. La Congregazione fa sentire che coi vantaggi e comodi apprestati dall' Opera pia — la duplicità del carico — se non ha impedito ad altri, ed al Brambilla più che a tutti, di farsi distinti professori e di onorare la patria — non lo dovrebbe nemmeno ora, che i giovani convittori dei Collegi od allogati presso privati hanno minori pesi, ma anche minori benefici; che l' assistenza diretta degli infermi è veramente nello scopo precipuo dell' Opera pia; nè la Congregazione potrebbe fare altrimenti se non separando, sullo esempio di Cremona, gli offici, prendendo cioè una parte d' individui per il preciso servizio degli infermi col titolo di infermieri, e cinque o sei Giovani praticanti di Chirurgia per ajuto dei tre Sig. Chirurghi, che quindi solo attendessero allo studio della Chirurgia medesima.

Per circostanze particolari che enuncia (la fabbrica incominciata, il caro dei generi) non ha potuto la Congregazione far adattare i locali per la lettura. Essa deve anche affidare la custodia e conservazione dei libri a persona risponsabile, con qualche onorario, che assista la lettura ed invigili per l'osservanza delle date disposizioni. Ma tutte queste difficoltà saranno in breve superate pel conseguimento dello scopo.

1774. 25 Febbrajo — Nel convocato di questo giorno si parla delle regole tracciate dal Brambilla, e ricordate poco sopra, unicamente per dire che si ebbero dal Podestà soltanto il 4 Settembre 1773 — che nell'inverno non era possibile far nulla (dovendosi adattare locali); ma che appena dischiusa la buona stagione si sarebbe convenientemente provveduto. — Ciò dietro eccitamento del Governatore Firmian, in data del 5 Febbrajo detto anno.

Nell'istesso convocato (pag. 4) si nomina Bibliotecario il Dott. Cera, Chirurgo maggiore dell' Ospitale.

Del che tutto viene data notizia al Conte Firmian con rapporto 3 Marzo successivo.

1774. 2 Marzo — Nel convocato di questo giorno si trovano stabilite come norme per la lettura dei libri, rivestite ben anco di Sovrana approvazione, quelle istesse che furono dal Brambilla dettate e che di sopra si allegano.

1775. 26 Maggio — Nel convocato di questo giorno è fatta menzione che fu ordinato di porre nella libreria dell' Ospitale il Regolamento generale della Facoltà medica coll'unito dispaccio (*sic*) per la lettura dei libri donati dal Brambilla ad uso dei Medici Chirurghi dell' Ospitale.

1785. 10 Dicembre — Sotto questa data, il Governo di Milano indirizza al R. Delegato dell' Ospitale di S. Matteo il seguente testuale dispaccio.

» In vista delle favorevoli e vantaggiose informazioni del progresso nello studio di Tommaso Volpi, che fu spedito a

Vienna dalla Congregazione di codesto Ospitale di S. Matteo — S. M. si è degnata di destinarlo per uno dei Chirurghi curanti del Luogo Pio coll' annuo soldo a carico del medesimo di L. 1300, sotto la condizione che si presti colla dovuta diligenza, zelo e prudenza a soddisfare gli obblighi seguenti:

1. Dovrà egli dare agli alunni Chirurghi — ed a chiunque altro — i primi elementi della Chirurgia minore. Nel dare però i detti primi elementi avrà egli campo di fare uso di una parte delle nozioni teoriche, e così rendersi utile, senza entrare mai nella sfera di quanto insegnano i Regi Professori dell' Università, ciò che deve a lui essere vietato.

2. Come Chirurgo curante potrà il Volpi far valere le sue pratiche cognizioni a vantaggio degli ammalati, e seguire il metodo semplice ed economico che deve avere appreso a Vienna, senza però darne lezioni, che devon essere riservate al professore delle operazioni chirurgiche.

3. Siccome poi è noto a S. M. che codesto Ospitale di Pavia possiede una raccolta di libri ed altra di stromenti, dovute alla generosità del suo Proto Chirurgo Brambilla, e convenendo che siano entrambe custodite e servano, mediante una regolata loro somministrazione, a comodo e profitto degli allievi Chirurghi dell' Ospitale — sarà destinato il Volpi ad averne la custodia e a guidare gli alunni negli studii e nelle letture a loro portata.

Io pertanto partecipo a V. S. Ill. le relative sovrane determinazioni, a cui — qualora sarà di ritorno il chirurgo Volpi — si darà esecuzione con tutta la maggiore esattezza e precisione.

Sono con perfetta stima e considerazione = *Firm.* PINI.

1791. 1. Settembre. Trovandosi in Pavia, il Brambilla scrive alla Congregazione Ospitaliera sulla numerosa e dispendiosa biblioteca da lui formata in 20 anni al L. P., *acciò i Chirurghi che sono in esso e lo frequentano possano perfezionarsi* nelle cognizioni a loro necessarie.

Dice di avere con soddisfazione rilevato in addietro come l' istituzione sua riuscisse profittevole.

Due giovani usciti dall' Ospitale — Gramegna e Volpi — gli giunsero in Vienna bene istruiti e conti dei libri della detta Biblioteca ; ed il primo di essi fu tosto da lui impiegato come Capo chirurgo nell' esercito; nel mentre il secondo, dopo compiuto onorevolmente il triennio dell' Accademia, venne da lui medesimo proposto e dal Monarca nominato professore di Chirurgia minore e dei principii di Chirurgia ed Anatomia nell' Ospitale pavese.

Ottime notizie in proposito ebbe nel 1780 e 1786, trovandosi in Pavia, come anche per lettera del Dott. Cera, sulla frequenza tanto alla Biblioteca, quanto alle lezioni del Professore Volpi.

Ma ora con suo grande rammarico ha sentito che pochissimi giovani frequentano e la biblioteca e le lezioni, non ostante che il Volpi nella sua qualità anche di Bibliotecario sia esatto nell' adempimento de' suoi doveri.

Prega quindi di informarlo sulle cause di ciò, perchè egli possa provvedere, e dimanda se è vero che il corso dei Chirurghi praticanti sia determinato in due soli anni; il qual tempo gli parrebbe troppo breve *per formare nella pratica eccellenti Chirurghi*, essendochè per l' esercizio della mano nelle operazioni chirurgiche e nelle anatomiche non basterebbero forse nè cinque, nè sei anni.

1791. 9 Settembre — Nel convocato di questo giorno, la Congregazione risponde che fu sempre sollecita della istituzione Brambilla — che per altro essa non è contabile per ciò che occorse nel tempo, in cui le sue funzioni furono sospese (dal 1784 sino a pochi mesi prima) — che con motu proprio Sovrano del 16 giugno 1791 essendosi dichiarato come in ogni Ospitale la parte medica debba appoggiarsi ad un Direttore medico, la Congregazione — in pendenza d' un piano da stabilirsi — non sa vera-

mente qual compito potrà serbarsele nella materia — che tuttavia essa Congregazione farà quanto è da lei perchè la detta istituzione sia convenientemente promossa; ed in prova del suo interessamento fa noto che nella nuova fabbrica da costruirsi per uso del suo ufficio ha pensato pure alle sale per la Biblioteca. Quanto al numero di anni assegnato al corso dei Giovani chirurghi, se ne farà carico nell' accennato piano.

1793. 19 Novembre (Convocato) — In riscontro ad eccitamento avuto dal Magistrato politico camerale di Milano, la Congregazione rappresenta che quando il cessato R. Amministratore fece eseguire la nuova fabbrica dell' Ospitale, per un necessario allargamento, fu costretto a valersi anche del luogo allora occupato dai libri e dagli stromenti donati dal Brambilla — che in pari tempo esso formava eziandio il disegno di acquistare una casa contigua all' Ospitale, in cui disporre i luoghi opportuni per diversi bisogni dell' Amministrazione — come l' archivio, la cancelleria, la ragioneria, la sala per le riunioni e simili — fra cui anche la Biblioteca — che un tale acquisto venne poi fatto dalla Congregazione ripristinata — che però al momento il patrimonio ospitaliero non era in grado di sostenere il peso di questa nuova fabbrica peritata dal Pollak in L. 21 mila — ma che la medesima sarebbesi eseguita non sì tosto le finanze del P. L. il consentissero, a norma dei disegni fatti già da due anni e mezzo — disegni che furono anche sottoposti alla revisione del Consigliere Deputato medico professore Frank.

Le quali dichiarazioni vengono ben tosto comunicate dal detto Magistrato al Brambilla.

1803. 27 Ottobre N. 1375. — Il prof. Volpi — Chirurgo primario e Custode della Biblioteca dell' Ospitale — presenta all'Amministrazione:

a) Un elenco delle opere duplicate esistenti nella Biblioteca (e pare per un cambio progettato dall'Amministrazione).

b) Un inventario degli stromenti e delle macchine di chirurgia esistenti nella Biblioteca stessa.

Dal quale inventario degli stromenti ecc. appare che la suppellettile chirurgica donata dal Brambilla non era cosa da poco. — Vi si annovera infatti una dozzina circa di cassette, busti ed astucci contenenti determinati apparecchi, o serie di stromenti, senza contare quelli disciolti, e consistono negli apparecchi completi per la trapanazione, per le operazioni che si fanno nella bocca, sul collo, sul petto, sugli organi genito-orinarii, sul retto (in ispecie per la fistola, su cui il Brambilla aveva fatti particolari studii) — in più d'un apparecchio per l'operazione della pietra, per le amputazioni ecc., oltre ad una quantità d'istromenti comuni a molte operazioni; e infine microscopii e lenti, tornichetti, brachieri diversi, molte fasciature con una statua per eseguirvele sopra, una statua miologica, quadri miologici, angiologici, ottalmici, ecc. quanto, in una parola, potevasi allora apprestare per un completo studio della Chirurgia.

Nel detto inventario è fatto altresì menzione dei quadri coi ritratti di Morgagni, Molinelli, Corti e Trono — tuttora esistenti.

1804. 12 Novembre N. 1121. — Il prof. Volpi essendo stato incaricato di supplire temporariamente alla Clinica chirurgica universitaria — l'Amministrazione ospitaliera trova incompatibile in lui l'officio contemporaneo di lettore d'istituzioni chirurgiche e custode della Biblioteca e dell'Armamentario per l'Ospitale, ond'è che affida provvisoriamente codesto officio al D.r Carlo Cairoli.

Una siffatta prestazione del Cairoli, come appare dagli atti successivi, dev'essere stata affatto transitoria.

1818. = In quest'anno, con cui incominciano gli atti della Direzione medica, vi si trovano:

— Un atto della Congregazione, con cui è raccomandato, d'ordine superiore, l'associazione agli Annali di medicina del Dottore Omodei — N. 305. (È sempre di quì innanzi il N. del protocollo della Direzione medica).

— L'elenco delle opere duplicate e l'inventario degli stromenti presentati dal Volpi nel 1803 (v. s.)

— Una comunicazione della Amministrazione all' Ispettore circa l' incarico provvisoriamente affidato al Cairoli, come di sopra si accenna.

1819. 22 Marzo, N. 90 — La Direzione medica — informata che nel 26 maggio 1775 la Congregazione ordinava che fosse posto nella Biblioteca il Regolamento della Facoltà medica coll'unitovi reale dispaccio per la lettura dei libri donati dal Brambilla — invita il prof. Volpi, bibliotecario, a ricercare tali atti e rassegnarli.

1819. 24 Marzo, N. 94 — Il Volpi presenta una tabella, che fu sempre appesa nella Biblioteca, ed in cui si trovano esposte le norme per la lettura. Quanto al rimanente, di cui lo si richiese, dichiara che gli è ignoto, come lo era al suo predecessore Dott. Cera.

1819. 22 Settembre, N. 345 — La Direzione invita il prof. Volpi a tenere aperta la Biblioteca secondo le prescrizioni.

1821. 17 Novembre, N. 660 — La Direzione — visti gli art. 32 e 42 delle Istruzioni V. R. pei Direttori degli Ospitali di Lombardia — conferma il prof. Volpi nella sua qualità di bibliotecario e custode dell' armamentario — e richiama dalla Amministrazione la copia dei relativi cataloghi.

1822. Marzo — La Direzione nomina, in via provvisoria, Bibliotecario e Custode dell' Armamentario il D.r Agostino Molina Chirurgo residente in 2.° dell' Ospitale; e ciò dietro abilitazione contenuta in Ordinanza delegatizia del 9 detto, che così si esprime: » In quanto alla custodia della libreria e dei ferri chirurgici, che era già affidata al professore Volpi, il sig. Direttore potrà destinare provvisoriamente chi egli crederà meglio, salvo di accordare all' individuo a ciò destinato una rimunerazione in fin d' anno. »

1822. 4 Aprile, N. 261 — La Direzione richiama intanto dalla Amministrazione tutte le carte relative alla Biblioteca; le quali le vengono rimesse con un Elenco in doppio, onde se ne accusi ricevuta.

Quest' Elenco designa carte che incominciano col 1801 e finiscono col 1812. Non havvi in esse veruna cosa che importi, nulla della fondazione, ma solo alcuni cenni di un cambio di duplicati, di qualche opera aggiunta per dono od acquisto, ecc.

1822. 25 Giugno, N. 579 — Il D.r Molina, incaricato di ricevere la riconsegna della Biblioteca e dell' Armamentario dagli eredi Volpi, presenta con rapporto alla Direzione, da cui ricevette l' incarico:

1. Il catalogo, consegnatogli dalla Direzione, dei libri esistenti nella Biblioteca.

2. L' inventario degli stromenti chirurgici, perfettamente concordi cogli esistenti.

3. L' originale abbozzo dell' inventario fatto in concorso dei delegati degli eredi Volpi.

4. La nota dei libri mancanti.

5. Quella dei libri in aumento non registrati sul catalogo.

6. Quella dei libri che, sebbene non registrati, sono di pertinenza dell' Ospitale, come dagli atti.

Così almeno dice il rapporto; al quale in fatto non trovasi unito che l' allegato al N. 3, e da questo risulta che i volumi riconsegnati oltrepassavano i due mila.

In esso rapporto poi il D.r Molina propone:

a) di completare qualche lacuna nei giornali di Brugnatelli ed Omodei,

b) di richiamare le chiavi della Biblioteca dagli eredi Volpi.

1823. 13 Novembre, N. 1264 — Il D.r Molina, Bibliotecario provvisorio, a nome di varii alunni, domanda per la Biblioteca le opere del Direttore Hildenbrand e del padre di lui.

1826. 5 Gennajo, N. 41 — Il D.r Ballarini, bibliotecario nuovamente assunto, riferisce intorno alla consegna fattagli dei libri e degli stromenti, ed avverte: — che i primi, meno le già note mancanze, corrispondono all' inventario ed anzi presentano qualche soprappiù, oltre i giornali del Brugnatelli e dell' Omodei, ed oltre

il Meckel; — che in quanto agli stromenti vi sono delle discrepanze, esistendone di non registrati, ed altri apparendo evidentemente diversi.

1826. 5 Aprile, N. 412 — La Delegazione provinciale notifica che il Governo non ha approvato la destinazione del D.r Ballarini a Bibliotecario ecc., ed a termini del § 32 delle Istruzioni pei Direttori degli Ospitali 30 dicembre 1824, invita a concertarsi col Direttore della Facoltà medica della Università per la scelta del bibliotecario stesso.

1826. 18 Giugno, N. 704 — La Direzione con diffuso e ragionato discorso fa conoscere come non sia applicabile il secondo alinea dell' art. 32 delle Istruzioni succitate (alinea aggiunto a quello identico delle Istruzioni del 21 novembre 1821) dovendosi nel caso medesimo ritenere che il provvedimento spetti in modo esclusivo al Direttore dell' Ospitale.

Infatti, la donazione e le condizioni relative eransi dal Brambilla fatte all' Ospitale, e l' Ospitale le aveva accettate. — Le pratiche per l' adempimento di esse condizioni sempre eransi rivolte alla Rappresentanza ospitaliera, anche per parte dell'Autorità governativa, e persino Sovrana, intervenute in quest' oggetto. — Gli oneri da ciò derivati (per apprestamento di locali, retribuzioni a personale e simili) sempre eran stati sostenuti dall' Opera pia. — La nomina del Bibliotecario erasi costantemente fatta in un sanitario dello Stabilimento e dalla Rappresentanza ospitaliera. — Il Sovrano stesso, in un intervallo di amministrazione diretta del Governo, provvedendo alla istituzione Brambilla e creandovi da presso un insegnamento di Chirurgia pratica, destinava nella identica persona il Chirurgo primario curante ed il Bibliotecario ad Insegnante o Professore, avvertendo bene però ed espressamente il carattere affatto ospitaliero e non universitario dell'insegnamento istituito. — Infine erasi anche additata la ragione del 2.° alinea aggiunto all' art. 32 delle Istruzioni direttoriali nel fatto che a Vienna (ove l' aggiunta avveniva) eransi legate delle biblioteche

alle *Cliniche universitarie* poste nell' Ospitale come le nostre — alla Clinica chirurgica dal prof. Kers, ed alla oculistica dal prof. Beer — e queste biblioteche trovavansi effettivamente, e dovevano trovarsi, alla dipendenza dei rispettivi professori clinici e sotto la sorveglianza del Direttore della Facoltà; nel mentre però a Vienna medesima e nel medesimo Ospitale la biblioteca propria di questo era sotto la esclusiva ispezione del suo Direttore.

1826. 17 Novembre, N. 1418 — La Delegazione richiama l'originale documento della donazione Brambilla.

1826. 15 detto N. 1523 — L' Amministrazione trasmette ciò che, dietro le più accurate indagini, ha potuto rinvenire ne' suoi atti — vale a dire:

1. Il convocato del 27 dicembre 1773. — V. sopra.

2. Quello del 25 febbrajo 1774.

3. Un rapporto dell' Amministratore Barbieri (6 ottobre) con cui propone di compilare l'inventario dei libri e ferri. E si uniscono gli atti indicanti l' esecuzione della proposta.

4. La nota degli stromenti chirurgici donati dal Brambilla, non che di quelli aggiunti dal figlio erede.

5. Un esemplare a stampa dell' invito ai funebri fatti celebrare dall' Amministrazione al defunto Brambilla.

(Quanto è indicato ai N. 3, 4 e 5 manca).

1827. 9 Gennajo, N. 67 — La Congregazione provinciale (non è più la Delegazione) domanda le regole vigenti nel 1773 per l' ammissione degli alunni praticanti, col confronto delle attuali.

1827. 25 Gennajo, N. 112 — Fatte le opportune pratiche e ricerche presso l' Amministrazione, la Direzione trasmette all'Autorità provinciale le Istruzioni pei Giovani praticanti, in vigore del 1773 e quali trovansi annesse al convocato 22 marzo 1770 (da cui si rileva quanto è già accennato di sopra, che i Giovani praticanti erano anche infermieri). E nel rapporto accenna come lo stato attuale di essi Giovani — molto migliorato, come dal relativo Regolamento — verrà a migliorarsi ancor più per effetto della

proposta sistemazione; aggiungendo infine quanto riguarda i Bibliotecarii successivamente nominati, onde si conferma sempre più lo scopo e la destinazione della Biblioteca ad esclusivo uso dell' Ospitale.

1827. 21 Ottobre, N. 1032 — La Congregazione provinciale comunica la decisione recata da dispaccio 6 settembre della Cancelleria Aulica riunita, con cui fu licenziata la domanda del Direttore dell'Ospitale, che per incarico avuto dal Governo di Milano con dispaccio 28 settembre, s' invita a prendere i debiti concerti col Direttore della Facoltà medica per la nomina del Bibliotecario, a sensi del § 32 delle Istruzioni pei Direttori degli Ospitali.

1827. 21 Novembre, N. 1126 — La Direzione fa al Direttore della Facoltà medica la proposta di nominare a Bibliotecario uno dei Chirurghi primarii dell' Ospitale.

1827. 23 detto, N. 1133 — Il Direttore della Facoltà medica, o più rettamente degli studii medici (Scarpa) nomina Bibliotecario il Chirurgo primario dell' Ospitale D.r Kruch.

1827. 24 detto, N. suddetto — La Direzione dà notizia della nomina alla Congregazione provinciale, proponendo in pari tempo una rimunerazione al D.r Ballerini, sulla norma di quella già più volte approvata in L. 250 all' anno in favore di chi lo precedette nella carica di Bibliotecario, dal Ballerini stesso disimpegnata per quasi due anni.

La Delegazione provinciale domanda l' avviso della Direzione sopra due richieste del Direttore degli studii medici — di stabilire un fondo per l' acquisto di opere da aggiungere nella Biblioteca — di scaldare i locali nell' inverno per la lettura.

1828. 6 Gennajo, N. 19 — La Direzione risponde negativamente sull' uno e sull' altro punto.

1828. 18 Febbrajo, N. 174 — La Delegazione comunica che il R. I. Governo non ha trovato di aderire alle domande del Direttore degli Studii medici.

1828. 1 Aprile, N. 313 — La Direzione dell'Ospitale comunica a quella degli Studii medici che il Governo avendo approvato la Pianta morale degli Impiegati dello Stabilimento (con dispaccio Presidenziale 11 marzo d. N. 1610) trovasi in essa compreso — ma come gratuito — il posto di Custode della Biblioteca e dell'Armamentario dell'Ospitale.

A partire da questo momento, negli atti quasi non havvi più cenno della Biblioteca, e si vede chiaro che l'istituzione rimase isterilita, per colpa di una disposizione ingiusta ed improvvida sotto più rispetti, ma principalmente per ciò che la istituzione medesima, posta nell'Ospitale, fatta per questo e con precedenti affatto legati a questo, volevasi subordinata ad una Autorità interamente estranea. — Nel fatto, come si disse, dall'indicato momento negli atti quasi più non si parla della Biblioteca; perocchè durante gli anni 1829 e 1830, non havvi altro cenno che della gratificazione sollecitata pel D.r Ballerini e finalmente corrispostagli in L. 478 (N. 89 del 1829 e N. 600 del 1830): inoltre nel 1833 si fa menzione del trasferimento dei libri d'uno in altro locale (N. 1066 e 1101 del detto anno).

Posteriormente non si trova più altro, da questo poco in fuori:

1839. 14 Febbrajo, N. 269 — Sopra richiesta della Direzione, la Delegazione provinciale

Accorda facoltà di continuare l'associazione ai periodici di medicina in corso (l'Omodei, il Giornale medico di Pavia, il Giornale veneto di scienze mediche, la Gazzetta medica di Parigi).

Accorda pure quella di continuare, poichè già in corso, l'associazione alle opere di Conveilher e del P. Ottavio Ferrario.

Osserva però che, in quanto all'acquisto di nuove opere, si opporrebbero le determinazioni governative del 1828, con cui venne dichiarato che la Biblioteca deve conservarsi come fu trovata allorchè se ne demandava la sorveglianza alla Direzione degli studi medici.

Aggiunge in fine se da quell'epoca si fossero per avventura

cambiate le circostanze, e nuove emergenze si fossero verificate che consigliassero a coltivare la Biblioteca con una piccola dotazione, per provvista di giornali non solo, ma anche di opere; la Direzione potrà tornare sull'argomento, rassegnando quel progetto che riconosca più opportuno, sviluppandone partitamente i titoli di convenienza e per la località, e per la particolarità degli studi, e per le speciali circostanze delle persone singolarmente addette allo Stabilimento, chc approfitterebbero della Biblioteca stessa.

La Direzione tuttavia non ne fece altro.

1853. Gennajo = dicembre — La Direzione tenta di attivare un Gabinetto di lettura serale per mettere a profitto la Biblioteca secondo le intenzioni del donatore; — detta le discipline relative; — ottiene l'approvazione superiore, sebbene condizionata ai concerti col D.r Kruch ottuagenario e quiescente. Ma il tentativo fallisce all'atto pratico ed in breve non ne resta più traccia.

Quanto all'Armamentario chirurgico si trova ancora negli atti quanto segue:

1837. 25 e 31 Luglio, N. 962 e 992 — Cessando l'Aggiunto colla persona del D.r Buffini e subentrando un Medico Ispettore in quella del D.r Broglia, viene fatto un riscontro contestuale dell'Armamentario chirurgico; e sulle risultanze di fatto emerse, la Direzione ordina che venga compilato un esatto Elenco od Inventario per parte della Ragioneria, raccomandando poi al nuovo Ispettore di tenere in proposito la massima precisione per gli occorribili cambiamenti.

1841. 22 Febbrajo, N. 367 — La Ragioneria presenta l'inventario degli strumenti chirurgici, secondo le risultanze verificate al 31 dicembre 1840, in concorso dell'Aggiunto, ripristinato nella persona del D.r Broglia suddetto.

1849. 31 Dicembre, N. 2267 — L'Aggiunto presenta l'Inventario degli stromenti chirurgici rifatto a nuovo sulle risultanze effettive riscontrate fino a quel giorno in concorso della Ragione-

ria, tenuto quindi il debito conto dei carichi e scarichi avvenuti dopo l'ultima verificazione, e fatte ben anco le necessarie correzioni di forma quanto a parecchie denominazioni di stromenti errate.

1851. 24 Gennajo e 24 Aprile, N. 158 e 868 — L'Aggiunto suddetto e la Ragioneria adempiono alle operazioni di riscontro dell'Armamentario a tutto il 1850.

Norme per la lettura dei libri, come furono primamente dettate dal Brambilla, poscia proposte dal Podestà di Pavia in nome del Governo, e adottate dalla Rappresentanza Ospitaliera. —

1.

Che a veruna persona sia permesso sotto qualunque titolo o pretesto di estrar mai alcuno degli accennati libri (donati dal detto Brambilla) dal luogo, che sarà destinato per tale effetto, a meno che la Congregazione non trovi necessario di farli riparare, oppure riporli in altra più convenevole stanza.

I.

Non sarà permesso ad alcuna persona sotto qualunque titolo o pretesto di estrarre alcuno dei libri esistenti in questa Libreria dal luogo, che al presente è destinato per la di loro lettura.

2.

Che la lettura di tali libri non sia mai permessa se non ai Professori, ai giovani studenti dello Spedale e a quelle persone che ne otterranno dalla Congregazione speciale licenza, e ciò perchè se venisse per avventura o a mancare qualche Libro, o svellersi dai libri, massimamente anatomici, qualche stampa dimostrativa, possa agevolmente scoprirsi l'autore d'un simile mancamento.

II.

La lettura di questi libri non sarà mai permessa, se non ai Professori, ai Giovani praticanti in questo Ospitale, e a quelle persone, che ne otterranno dall' Ill.ª Congregazione o dallo stesso Sig. Brambilla, come abbasso, la special licenza.

3.

Che ad ogni Tirone non sia permesso di leggere indistintamente a proprio capriccio ogni libro, ciò che non servirebbe se non a confondere in esso le idee non mai troppo chiare e metodiche d' un' arte, ch' è destinata alla salute dell' umanità sofferente, ma che il Professore di chirurgia debba consigliare a ciascheduno dei giovani la lettura di quei libri, che successivamente istruire lo possono, educarlo e perfezionarlo a dovere.

III.

Siccome il leggere indistintamente ed a proprio capriccio ogni libro, servirebbe piuttosto a confondere le idee non troppo chiare e metodiche d'un'arte, ch'è destinata alla salute dell' umanità sofferente, perciò ciascheduno de'giovani, che vorrà approfittarsi di detta lettura, dovrà seguire il consiglio del Sig. Professore di Chirurgia per leggere quello di essi che metodicamente lo possano educarlo e perfezionarlo a dovere.

4.

Che la Congregazione invigili particolarmente, anche collo specifico mezzo di qualche visita, alla conservazione dei libri, non senza procurare che vengano registrati nel protocollo que' che da me si andran trasmettendo e che non si smarriscano gli esistenti. Dippiù, che le chiavi sotto cui saranno custoditi siano affidate a quello dei giovani che sarà più provetto, e che più sembrerà beneviso ed idoneo, a carico del quale dovrà però cader l'obbligo di rendere esatto conto di simile commissione, acciò mai non sia nè pregiudicato, nè trafugato alcun libro.

IV.

Si riserva l' Ill.ª Congregazione d' invigilare alla conservazione dei libri con quei mezzi ch' ella stimerà più convenevoli, affine anche non si smarriscano, e la persona a cui dalla predetta Ill.ª Congregazione restano affidate le chiavi, sotto delle quali sono custoditi, dovrà usare tutta l' attenzione, perchè non se ne smarrisca o ne sia pregiudicato o guasto alcuno dei medesimi.

5.

Resterà quindi a me la libera fa-

V.

Resterà anche libera la facoltà al

coltà di cambiare qualche libro semprecchè ne lo giudicassi opportuno, per sostituirne degli altri, egualmente che il pieno diritto di permetterne indistintamente la lettura o a qualche mio consanguineo, o a qualche persona amica, nel luogo però destinato, e sempre in quelle ore, che dalla Congregazione saranno per essere stabilite a tale uopo.

predetto Sig. Brambilla di cambiare quello de' libri che esso crederà, come di darne il permesso della lettura a chi gli sarà più a grado, nel luogo, e nelle ore destinate per la lettura, presentandosi però il permesso in scritto alla detta persona, che ne ha la direzione e custodia, e non altrimenti.

6.

Finalmente siccome i libri non hanno l' intrinseca proprietà di formare di valenti uomini, se non in quanto sono eglino con attenzione studiati da chi è a portata di intenderli, così sarebbe ottima cosa lo statuire che avere non possano l' accesso nello Spedale (in conformità della pratica inviolabilmente osservata nello Spedal Grande di Milano) se non quei giovani che faranno constare d' aver imparata quella parte di filosofia, della quale non può prescindere un buon chirurgo, e di possedere sovra tutto la lingua latina, senza di cui non s'intendono i più rinomati maestri dell' arte.

VI.

E perchè i libri non hanno l'intrinseca proprietà di formare dei valenti uomini, se non in quanto sono con attenzione studiati da chi è a portata d' intenderli, così da oggi in avanti non saranno ammessi in questo Spedale, se non que' giovani, che faranno constare d' aver imparata almeno quella parte di Filosofia, dalla quale non può prescindere un buon Chirurgo, e di possedere sopratutto la lingua latina, senza di cui non s' intendono i più rinomati maestri dell' arte.

7.

Siccome ogni legge senza pena è inutile, sembra che ai contravventori delle disposizioni che la Congregazione

VII.

Finalmente, siccome ogni legge senza pena è inutile, resta perciò stabilito, che quello, chiunque siasi, si tro-

sarà per dare dovrebbe costituirsi un castigo, il quale nel caso di essere guastato qualche libro, potrebbe essere del doppio o quadruplo del valore, per supplirvi così, ed aumentare ancora la quantità, ed inoltre si dovrebbe dare qualche castigo personale. Tutto ciò però dipenderà dalla determinazione della Congregazione, e del Sig. Vice Ministro.

verà d'aver trafugato, lacerato, o in qualunque modo guasto qualche libro di quelli esistenti in questa Libreria, debba cadere irremissibilmente nella pena del doppio del valore del libro trafugato, lacerato o guasto, da applicarsi in profitto ed aumento della Libreria stessa, e di altro castigo in arbitrio dell'Ill.ª Congregazione.

Estratto delle Istruzioni pei Direttori degli Ospitali, riguardo alla tenuta delle Biblioteche, Armamentarii, ecc.

Art. 32.

I Gabinetti Patologici, gli Armamentarii chirurgici, le macchine, e le biblioteche esistenti negli Spedali saranno sotto la particolare ispezione del Direttore, il quale dovrà per ciò avere cura della loro conservazione.

Art. 32.

I Gabinetti patologici, gli armamentarii chirurgici, le macchine e le biblioteche esistenti negli Spedali saranno sotto la particolare ispezione del Direttore, il quale dovrà per ciò aver cura della loro conservazione.

In quegli Spedali però ove ha luogo nel tempo stesso uno studio medico-chirurgo, come per es. in Padova e Pavia, la sorveglianza alle macchine, agli stromenti, alle biblioteche, ai musei patologici ed anatomici sarà affidata non già al Direttore dello Spedale, ma a quello degli studii ed al rispettivo Professore, a norma dei regolamenti in corso.

Art. 42.

La Biblioteca è sotto l'ispezione

Art. 42.

La biblioteca, salvo il caso indicato

del Direttore, il quale sceglierà uno tra i Medici o Chirurghi per l' immediata custodia della medesima, cui consegnerà il catalogo dei libri esistenti, conservandone però la copia negli atti della Direzione.

L' acquisto delle opere nuove, come pure l' associazione ai Giornali scientifici più rinomati di medicina appartiene esclusivamente al Direttore.

al §. 32, è sotto l' ispezione del Direttore, il quale sceglierà uno tra i Medici o Chirurghi per l' immediata custodia della medesima, cui consegnerà il catalogo dei libri esistenti, conservandone però la copia negli atti della Direzione. L' acquisto delle opere nuove, come pure l' associazione ai giornali scientifici più rinomati di medicina appartiene esclusivamente al Direttore.

Alleg. P.

Obblighi dell' Ospitale a favore dei terzi.

Concerti seguiti tra l' Ospitale e l' Istituto Elemosiniere.

1786. 18. Novembre — Concerti seguiti fra il Sig. March. Don Luigi Malaspina, come Amministratore dello Spedale Mag.[e] di S. Matteo della Pietà di Pavia per una parte, e Marchese Don Benedetto Corti come Amministratore dell' Istituto generale Elemosiniere della stessa Città per l' altra, in esecuzione di lettere del R. I. C. di Governo delli 22 Giugno corr. 1786, passate a detti rispettivi Amministratori, sul proposito del rilascio de' legati Elemosinieri, e in passato a carico del d.° Ospitale, da consegnarsi al d.° generale Instituto, cioè:

Primo. Poichè nel riandare le carte del detto Spedale, ed a motivo delle varie vicende seguite ne' suoi beni a titolo di Vendite ed anche di Cambii non è riuscito di appurare li precisi fondi affetti alli diversi legati Elemosinieri, de' quali fu caricato il detto Spedale per varie disposizioni, così, in parte anche ritenuto quanto è portato dall' Instromento di riduzione dei Legati del detto Spedale 21 marzo 1732 rogato Rusca, dovrà lo Spedale

suddetto corrispondere annualmente, di trimestre in trimestre, in quattro rate eguali per maggior comodo di ambedue le cause pie, al detto Instituto generale Elemosiniere, nelle mani del suo Cassiere per tempo, le infrascritte somme in adempimento degli infrascritti Legati, cioè:

I. Gio. di Sannazzaro, per Testamento 11 dicembre 1461 rog. Strazzapatta, per quattro cedole dotali da L. 25 cadauna a quattro povere figlie nubili di d.a famiglia, ed in loro mancanza ad altre quattro povere figlie nubili del Borgo di Sannazzaro Lomellina, lire cento . . . . L. 100. —

II. Paolo de' Beretti, per Testamento 23 gennajo 1477 rog. Gio. P.ro Immodello, per soccorso de' poveri di detta famiglia abitanti come sopra, e di altri poveri di città, lire quaranta . L. 40. —

III. Gio. Ant. Fornari, per Testamento 30 ottobre 1481 rogato Ant. Baracco, da distribuirsi in soccorso de' poveri di questa città, a norma anche delle Convenzioni col Collegio de' Mercanti di Pavia 18 giugno 1701 rog. Angelo Domenico Lucca, quelle solite passarsi al detto Collegio lire mille settanta . . . L. 1070. —

IV. Bernardino Laboranti, per Testamento 9 luglio 1547 rogato Strazzapatta, per sussidio dotale ad una figlia nubile di detta famiglia, ed in sua mancanza ad altra figlia nubile del luogo di Dorno, Lomellina, lire cento . . . . L. 100. —

V. Marco Guenzio, per Testamento 31 dicembre 1558 rogato . . . , da convertirsi nell' ammaestramento in lettere ed educazione dei discendenti della sua famiglia se maschi, ed in collocarle, se femmine, ed in loro mancanza in simil causa a favore di altri del luogo di Chignolo, Campagna di Pavia, lire quattrocento venti . . . . L. 420. —

VI. — 1. Orazio Ramos, per Testamento 6 maggio 1572 rog. Gio. Giulio Subaglio Notajo di Milano, per mantenimento di un Medico alla cura di poveri del luogo di Porcara e circostante Campagna pavese, per ora, salvo come abbasso, lire quattrocento . L. 400. —

» 2. Più per d.a disposizione in provvista di medicinali per

li poveri infermi di d.o luogo, come da Instromento di riduzione 1732 rog. Rusca, e da adequato, lire mille duecento L. 1200. —

VII. Gio. Enrico Fornari, per Testamento 3 agosto 1573 rogato Bartol. Cottollo, in causa di tre sussidj dotali a povere figlie nubili, di L. 400 cadauna, lire mille duecento . . . L. 1200. —

VIII. Miani o Miazza Giuseppe, per Testamento 1 agosto 1591 rog. . . , da convertirsi in tre doti da L. 100 a povere figlie nubili con la prelazione alle discendenti della famiglia e Casato de' Piceni, lire trecento . . . . L. 300. —

IX. De Conti di Albonese Cesare, per Codicilli 28 maggio 1602 rog. Gio. Batt. Panza, da convertirsi in tre doti a povere figlie nubili in ragione di L. 100, al caso di mancanza di figlie della famiglia, salvo come abbasso, dicesi, per ora, lire trecento L. 300. —

X. Capelli Lanfranco, per Testamento 17 marzo 1609 rogato Giacomo Chiesa, da convertirsi in quattro doti a povere figlie nubili del luogo di Mirabello, parco di Pavia, in tutto lire cento L. 100. —

XI. 1. Scaramuzza Visconti Conte don Giuseppe, per Testamento 19 marzo 1740 rog. Bonaventura Gramegna, distribuibili in dodici doti ad altrettante figlie dodici povere di Pavia lire mille duecento. . . . . L. 1200. —

» 2. Per disposizione del medesimo distribuibili a dodici poveri di Pavia in ragione di L. 69 cadauno, in tutto lire settecento venti . . . . L. 720. —

Totale lire settemila cento cinquanta . . . . L. 7150. —

Secondo. Per essersi attenuto nello stabilimento delle sopraesposte singole rispettive somme al portato per la massima parte dall' Instromento di riduzione 21 marzo 1732 rog. Rusca, nel quale per il mantenimento del Medico restano fissate L. 800, per le doti dell' Albonese, in questo al N. 9, si è ritenuta la somma di L. 200 cad.ª a favore delle figlie di tale famiglia, e per le doti disposte da Giuseppe Miani, di sopra al N. 8, in origine di L. 200, si è ritenuta la riduzione a sole L. 100 senza distinzione al caso del concorso di figlie della famiglia de' Piceni dal testatore pre-

dilette. Quindi al caso, che con le sole L. 400, che di presente si corrispondono al Medico per gli infermi di Porcara, non possa in qualsivoglia tempo avvenire trovarsi medico abile e capace, che voglia assumere il carico, sarà tenuto lo Spedale a supplire del proprio con quel di più, che fosse necessario alla Condotta del detto Medico, dato però in tal caso per parte dell' Instituto l'avviso agli agenti per tempo del detto Spedale per mesi quattro a proporre un medico abile ed idoneo, che se ne voglia assumere il peso per la suproposta somma di lire quattrocento, o per quella somma minore al di più della suddetta che sarà praticabile, come pure sarà tenuto lo Spedale a supplire del proprio con altre lire cento al caso di concorso di una o più figlie sino al N.° delle tre all'anno della famiglia de' Conti di Albonese al beneficio delle doti lasciate dal detto Cesare, ed egualmente a tener rilevato l'Instituto per quel di più che si pretendesse oltre lire cento di sopra calcolato per le tre doti lasciate dal fu Giuseppe Miani, al caso di concorso di figlie nubili discendenti dalla famiglia de' Piceni prelativamente contemplate.

Terzo. A titolo del quinto del total Reddito netto della sua Eredità, lasciato da distribuirsi annualmente alli poveri di questa Città dal Conte don Paolo Torquato Sparvara di Cambiò nel suo Testamento 18 giugno 1768 rog. Baldassare Re, facendosi risultare per adequato di anni 7 mesi 7 e $^4/_5$ dal giorno 2 maggio 1778, nel quale cominciò lo Spedale ad esserne in possesso, a tutto il 31 dicembre 1786, il reddito netto di detto quinto in lire mille duecento settantasei e denari cinque e quattro quinti, con avervi altresì aggiunto una carta di riflessi tendente alla sua diminuzione in via di reciproca transazione, ed a scanso delle dispute, che potrebbero entrare a vantaggio de' poveri nell'avvenire, ed aventi presenti diversi altri riflessi sopra le future contingibilità da ambedue le parti, dovrà il detto Spedale pagare annualmente, ripartitamente, di trimestre in trimestre come sopra, dal 1. gennajo 1787 in avanti, in tutto lire mille trecento a tutto rischio

e pericolo dello Spedale in qualunque tempo, e per qualsivoglia titolo e causa, diconsi. . . . . L. 1300. —

Oltre le lire novecento settantatrè, soldi nove, denari undici, de' quali diconsi essere creditori li Poveri sopra il detto quinto di Cambiò a saldo del corrente 1786, che dovrà pagarsi alla Cassa del detto Instituto dal detto Spedale per tutto retro, dal d.° 1786, ben inteso però cessando il Vitalizio di lire mille trecento sessantadue imperiali in grida, posto tra le partite passive dello stato di questa sostanza, debba avere l' Istituto, oltre la somma, di cui sopra, altre lire duecento settantadue e soldi otto imperiali in grida all' anno, ripartitamente come sopra, che unite alle lire mille e trecento, di cui sopra, verranno ad essere in tal caso lire mille cinquecento settantadue e soldi otto imperiali in grida.

Quarto. Per le doti sino ad ora distribuite dallo Spedale a causa dei sopraesposti legati a figlie non ancora collocate, ne dovrà consegnare l' Elenco all' Instituto nel termine di giorni quindici, con l' indicazione del tempo del Decreto, nome e cognome delle graziate, e specificazione delle somme, passandone il corrispondente contante al Cassiere del medesimo per il loro soddisfacimento in quattro rate eguali, cioè la prima a tutto li 31 dicembre 1786, la seconda li 31 marzo, la terza li 30 giugno, e la quarta ed ultima li 30 settembre del venturo 1787.

Quinto. Sarà egualmente a carico dello Spedale il consegnare altra nota di queste doti, che restano ancora da distribuirsi a saldo di detti legati per il corrente 1786, e di quegli altri legati elemosinieri tra li sopra espressi, che resteranno ancora da pagarsi in tutto oppure in parte a saldo del detto corr. 1786, con passarne simultaneamente all' Instituto l' effettivo corrispondente contante, col quale poterli soddisfare.

Sesto. Il legato di lire trecentosei distribuibili a tre giovani studenti della famiglia Ferrari d' Agrado, per Testamento di Gio. Matteo Ferrari d' Agrado 25 gennajo 1472 rog. Gio. Francesco de' Gualterj, continuerà a rimanere a carico dello Spedale a norma

della primiera Instituzione, sul riflesso, che in caso di mancanza di tali discendenti, che attendano allo studio, non si trova in tale disposizione veruno sostituito al godimento di tal somma in detti anni vacante.

Settimo. Il pagamento delle dette rispettive somme per li sopra enunciati legati, dovrà cominciarsi ad eseguire nel venturo 1787 al corso delle gride di questo Stato, ripartitamente di tre in tre mesi, in quattro rate eguali, per maggior comodo come sopra, incominciando il primo pagamento per la prima rata li 31 marzo, per la seconda li 30 giugno, per la terza li 30 settembre, e per la quarta ed ultima li 31 dicembre del venturo 1787, e così successivamente, salvi li pagamenti negli altri termini come sopra convenuti per quelle altre ancora da distribuirsi a saldo del 1786, e per gli altri legati elemosinieri a carico dello stesso Ospedale per il detto 1786, che resteranno da pagarsi in tutto, oppure in parte.

Ottavo. Con tale pagamento resterà transfuso nell' Instituto Elemosiniere l' obbligo dell' adempimento de' soprascritti legati, nei modi di cui sopra, dal quale perciò sarà libero e sciolto il detto Spedale, che dovrà anche essere tenuto indenne e rilevato dal detto Instituto per qualunque danno e molestia, che potesse inferirsegli a causa del loro inadempimento.

Nono. Si intende riservata la Superiore approvazione del R. I. C. di governo, a norma del portato da sua lettera 26 giugno 1786, e, riportata tale approvazione, sarà tenuto il R. Amministratore del detto Spedale ad obbligarsi in valida forma, nell' Instromento dell' Elenco generale de' legati elemosinieri di questa città e principato, allo adempimento e pagamento di quanto sopra nei modi, termini e forme sopraespresse.

Firmat. *March. Benedetto Corti R. Am. dell'Instituto Elem.*
» *March. Malaspina R. Ammin. dello Spedale.*

1786. 29 Dicembre — Stante le intelligenze seguite col Col-

legio de' Mercanti posteriormente alli presenti concerti delli 18 novembre detto anno, che possa il Collegio de' Mercanti sud.to continuare nell' esazione delle lire mille e settanta dipendenti dalle Convenzioni sopra l' eredità di Gio. Antonio Fornari, passandole poi esso Collegio all' Instituto Elemosiniere, si detraggono dalle lire sette mille cento cinquanta poste nella presente Scrittura a carico dello Spedale di S. Matteo, pagabili all' Istituto, le dette lire mille e settanta, cosicchè non dovrà l'Ospedale sud.to corrispondere all' Istituto che lire sei mille ed ottanta, ne' modi e termini sopra espressi, e ritenuto nel resto tutto quanto è portato dai soprascritti concerti 18 novembre.

Firmat. *Benedetto de' Marchesi Corti R. Amm.*
» *March. Malaspina R. Amm. dello Spedale.*

Avvertenza

Le convenzioni della Scrittura 18 novembre 1786, qui riferite, vennero trasfuse in appuntamenti 28 marzo 1828 (vedi alleg. E), e poscia in altri analoghi del 16 aprile 1833, dalla qual' epoca non venne più arrecata alcuna innovazione alle convenzioni stesse, ritenendosi sempre assegnata al Pio Istituto Elemosiniere la somma di ital. L. 5838 (aust. L. 6755. 40) che tuttora dall' Ospitale si paga.

ATTI

CONCERNENTI LA DISCUSSIONE

E L' APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Adunanza 2 luglio 1870
del Consiglio Ospitaliero.

Omissis.

Terminata quindi la lettura dell' intero progetto dello Statuto per l' Ospitale di S. Matteo — il Consiglio lo ritiene approvato, con le varianti seguite nelle discussioni, alle quali fu sottoposto, e manda alla Direzione di farne allestire la copia, che, debitamente firmata dal Consiglio stesso, dovrà servire di originale d' ufficio; ritenuto però che, avanti all' esecuzione di detta copia, il Presidente e il Consigliere Comelli faranno luogo ad un' ultima individuale revisione, acciocchè si possa in breve effettuarne la spedizione alla Autorità superiori, a termini delle vigenti leggi.

Avvocato Giovanni Maj *Presidente*
Ingegnere Francesco Lunghi
Avvocato Costantino Comelli
Rinaldo Orlandi
Dott. Carlo Franzini

Camillo Capsoni *A. Segretario.*

Deputazione Provinciale di Pavia.

Processo verbale dell'adunanza 15 *Novembre* 1870. — *N.* 669/11316

Visto ed esaminato il progetto di Statuto dell' Ospitale di San Matteo ed annessi Istituti di Pavia, stato deliberato dal Consiglio d' Amministrazione nell' adunanza 2 luglio 1870;

Visto ed esaminato pure il volume della relazione spiegativa del suddetto organico, non che i principali atti di donazione e con essi gli antichi Statuti a stampa, per meglio conoscere i diritti ed i doveri della Pia Istituzione;

La Deputazione Provinciale è di parere approvarsi l' art. I.° coll' aggiunta che a costituire il domicilio basterà la *abituale dimora.*

Approvarsi l' art. 2., a maggioranza di quattro contro uno, coll' eliminazione delle parole *dei Comuni Lombardi appartenenti al territorio dell' Ospitale stesso.*

Approvarsi il terzo art., aggiungendo al vocabolo *ricetto* l' aggettivo *stabile.*

Approvarsi l' art. 4.°.

Approvarsi l' art. 5.°, sostituendo alla dizione *Città di Pavia* il *territorio Ospitaliero.*

Approvarsi gli articoli 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Approvarsi l' art. 18, soppresse le prime parole *allorquando a cagione* con sostituirsi le seguenti: *nel solo*

caso, ed aggiungendo, dopo la locuzione opera pia, *previa deliberazione del Consiglio Ospitaliero*, e ciò per escludere ogni abuso.

Approvarsi l' art. 19, premettendo alla parola *poveri*, *veramente*.

Approvarsi gli articoli 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Approvarsi l' art. 29, con che i certificati di domicilio e miserabilità siano rilasciati dal Sindaco.

Approvarsi gli articoli 30. 31. 32. 33, 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Fattasi ora tarda, venne sciolta l'adunanza, con riserva di continuare domani la discussione.

Adunanza del 16 *Novembre* 1870.

Ripresa la discussione, la Deputazione provinciale si pronuncia di parere:

Approvarsi l' art. 41.

Approvarsi l' art. 42, colla modificazione seguente: *il solo fatto dell' ammissione di persone estranee al territorio Ospitaliero*, *ecc.*

Sopprimersi tutto il titolo V. *Tutela della istituzione*, ossia gli articoli 43. 44. 45, perchè stabiliscono una tutela maggiore di quella voluta dalla legge (1).

---

(1) = **Tit. V.° — Tutela della Istituzione** = 43 — L' Ospitale di S. Matteo — oltrecchè alla tutela generale del Governo e a quella particolare delle Autorità a ciò designate dalle leggi nazionali — è soggetto, per gli atti specificati qui appresso, anche a quella del Consiglio comunale di Pavia.

Prima di prendere in esame il titolo VI. la Deputazione dichiara che, nel provvedere come Autorità Tutoria sull' attuale Statuto, non intende pregiudicare le ragioni che potessero competere alla Provincia in ordine all' Amministrazione di questo Ospitale.

Approvarsi gli articoli 46. 47.

Presi in esame successivamente gli altri articoli del titolo VI, nacque questione se le norme di eleggibilità e di incompatibilità possono essere determinate nel pre-

---

— 44 — Alla tutela del Consiglio comunale appartengono i seguenti atti =

a) l' elezione generale o parziale della Rappresentanza, nei modi determinati nel presente Statuto;

b) l' approvazione di qualunque proposta di variazione dello Statuto, avanti che la proposta medesima sia assoggettata a tutte le altre approvazioni e sanzioni stabilite dalle leggi; ritenuto però che l' iniziativa di essa non compete in verun caso al Consiglio comunale, ma sempre alla Rappresentanza dell' Opera pia;

c) l' approvazione preventiva dell' alienazione o conversione parziale o totale dei beni stabili per il valore di almeno un terzo di quelli posseduti dall' Ospitale.

— 45 — Spetterà pure al Consiglio comunale di Pavia l' approvazione dei seguenti atti, nel solo caso però che eventualmente non fosse imposta dalle leggi in vigore l' approvazione di altra Autorità tutelare. =

Tali atti sono:

a) il regolamento di amministrazione e le eventuali sue varianti;

b) i conti consuntivi;

c) i contratti d' acquisto o d' alienazione d' immobili e l' accettazione o rifiuto di lasciti e doni;

d) le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio o che impegnano l' Ospitale in liti non riguardanti l' esazione delle sue rendite. —

sente Statuto e se, in caso affermativo, debba pure intervenire una deliberazione del Consiglio Comunale.

Fattasi ora tarda, si è inteso di tenere per la prosecuzione della discussione una seduta straordinaria alle ore 10 antimeridiane del giorno 24 andante mese.

Adunanza 24 Novembre.

Ripresa la discussione, la Deputazione è di parere:

Approvarsi l' art. 48 escluso l'impedimento dell'età. Approvarsi l' art. 49, escluso l' inciso *che coprono altri uffici stipendiati.*

Approvarsi l'art. 50, con che dopo le prime parole *cessa dall' ufficio* si aggiunga *secondo le norme sovraindicate.*

Approvarsi gli articoli 51. 52. 53.

Approvarsi l' art. 54 coll' aggiunta infine: *divenuta esecutiva.*

Approvarsi l' art. 55., tolto il caso sotto la lettera A siccome superfluo nello Statuto.

Approvarsi l' art. 56, coll' aggiunta in fine della parola *collettivamente.*

Approvarsi gli articoli 57. 58. 59. 60.

Approvarsi l' art. 61, aggiungendo ai penultimo inciso, dopo la parola presentazione, *l'obbligo della pubblicazione.*

Approvarsi l' art. 62, sostituendo nel primo allinea alla locuzione *sulla concessione dei,* quest' altra: *sulla ammissione ai.*

In merito all' art. 63, la Deputazione dichiara fin

d' ora che tutte le varianti al numero od agli assegni degli impiegati dovranno essere approvate dall' Autorità tutoria.

Approvarsi gli articoli 64. 65. 66. 67. 68.

Approvarsi l' art. 69, aggiungendo all' inciso 7.°, dopo le parole *in presenza del Tesoriere*, quest' altre: *in concorso di un membro del Consiglio che sarà a ciò delegato per ciascun anno dallo stesso.*

Approvarsi gli articoli 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Approvarsi l' art. 77, esclusa la parola *manifesta.*

Approvarsi l' art. 78 coll' aggiunta in fine: *in caso di 2ª. convocazione, la adunanza sarà legale quando intervenga il numero tre.*

Approvarsi l' art. 79 da ritenersi finito colle parole *assoluta di suffragi.*

Sopprimersi l' art. 80, siccome quello che lede il principio delle deliberazioni a maggioranza.

Approvarsi l' art. 81, riducendo il numero tre a due.

Approvarsi gli articoli 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Approvarsi l' art. 91 colle modificazioni nei seguenti termini: *le deliberazioni circa proposte da farsi per varianti da introdursi nello Statuto dovranno riunire la metà più uno dei voti componenti il Consiglio.*

Approvarsi gli articoli 92. 93.

Approvarsi l' art. 94, coll' aggiunta *avanzi netti.*

Approvarsi gli articoli 95. 96. 97.

Sopprimersi l' art. 98, perchè già portato dalla legge l' obbligo di cui si parla.

Approvarsi l' art. 99 colla variazione di cui all' art. 91.

Approvarsi l' art. 100, coll' aggiunta di *fondi boschivi di alto fusto.*

Approvarsi gli articoli 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

Approvarsi l' art. 108, colla soppressione della parola *possibilmente.*

Approvarsi gli articoli 109 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

La Deputazione ha rilevato che una gran parte delle disposizioni contenute nel presente Statuto devono trovare sede piuttosto in un Regolamento di Amministrazione o di disciplina interna, e perciò a cura della Prefettura dovrà farsene fare la separazione dall' Amministrazione stessa, la quale rassegnerà separatamente lo Statuto per l' approvazione Sovrana ed i Regolamenti per l' approvazione della Deputazione.

Firmato — TURATI.

Verbale dell' Adunanza 3 *dicembre* 1870
del Consiglio ospitaliero.

Presenti i Signori:

Avvocato Giovanni Maj *Presidente*
Ingegnere Francesco Lunghi
Avvocato Costantino Comelli
Cav. Ing. Rinaldo Orlandi
Dottore Fisico Carlo Franzini
Capsoni Camillo *A. Segretario*

Il Consigliere delegato alla Direzione presenta lo Statuto dell' Ospitale rinviato or ora dalla Deputazione Provinciale, con le varianti da essa proposte, come da una copia conforme dei processi verbali d'adunanza della stessa Deputazione, comunicata all' uopo.

Intorno al *domicilio*, di cui all'art. 1, sorge una discussione animata, in cui tutti propendono al mantenimento di tale vocabolo senz' alcuna aggiunta o spiegazione. Il Consigliere Franzini cita un caso recente, anzi in corso, di una donna che è domiciliata a Voghera e quindi ha diritto al beneficio dell'Ospitale di Pavia, ma dimora in Alessandria, ossia in una città che non può inviare i suoi ammalati poveri per la cura gratuita all' Ospitale stesso. Siccome ben molti dei poveri *domiciliati* nel territorio ospitaliero si portano per causa di lavoro fuori di esso e *dimorano* in paesi non addetti al beneficio, così ne verrebbe che quelli andrebbero privi di una carità, alla quale possono invece aspirar sempre, quando si ritenga il loro diritto fondato sul domicilio.— Adottata la semplice *dimora*, un estraneo di leggeri si metterebbe in possesso del beneficio entrando nel territorio, ed uno del territorio lo perderebbe facilmente, se dimorasse altrove, in cerca di lavoro.

Il Presidente aggiunge poi che con l'adottare il *domicilio* si elimina qualunque incertezza di definizione, mentre è la principale e formale parola di cui si vale la legge per esprimere il luogo che più importa a qualunque individuo, il centro de' suoi affari. Egli crede che al vocabolo domicilio si leghi meglio che ad ogni altro

il concetto dell' abituale dimora, e ad ogni modo siccome la definizione scientifica e legale del domicilio è data dal Codice Civile e regolata sempre dalle leggi e dalla giurisprudenza, non accade mai che s' abbia a incorrere nel difetto di un' attendibile spiegazione. — Lo stesso Presidente fa notare in-fine che, non determinandosi per veruna guisa che cosa s' intenda dall'Ospitale per *domicilio* e richiedendosi solo che venga fatta dichiarazione di *domicilio*, non è necessario che l' infermo sia inscritto nell'*anagrafe* (lo che formalmente non si richiede nè meno dalla legge) ma basta che il Sindaco rilasci la detta dichiarazione, dove pure l' infermo non abbia nel Comune che l'*abituale dimora*: è affar suo, e l'Ospitale non ha da preoccuparsi di qual significato pel Sindaco del Comune sia la parola *domicilio*. La parola *domicilio* poi deve adottarsi anche perchè è quella che può dare il senso legale vero nei casi in cui dal medesimo ne derivi una *obbligazione* al Comune.

Datasi lettura del verbale dell' adunanza in cui il Consiglio discusse primamente il progetto di Statuto, nella parte che riguarda il *domicilio*, poi dell' articolo 1° dello Statuto, e infine della Relazione spiegativa; il Consiglio discute ancora a lungo la questione, e delibera di mantenere la parola *domicilio*, senz' altra aggiunta o modificazione.

Il Consigliere Lunghi legge poscia l' articolo 2° e il Consigliere Franzini la variante dalla Deputazione Provinciale introdotta circa la pertinenza territoriale dei *pellagrosi*, di cui nell' art. stesso. — Su questo proposito i

consedenti ritengono che non si deva effettuare tale variante, perchè, siccome il Consiglio, nel limitare il beneficio ai pellagrosi dei Comuni lombardi, non ha fatto altro che applicare ciò che trovò nei Regolamenti, e nel fatto materiale, come anche nelle tradizioni del P. L., così si mancherebbe a un dovere o meglio si farebbe cosa non concessa se si volesse trascurare il disposto dei regolamenti e ciò che è in pratica, per estendere tale particolare beneficenza ad altri che non risultano contemplati dai fondatori. — Il Presidente legge il decreto governativo che stabilì i *dodici* letti per i pellagrosi nel nostro Ospitale ed osservando che nel tempo dell'emanazione la provincia pavese non conteneva alcuna terra che non fosse lombarda, appoggia le considerazioni qui accennate; ed aggiunge poi che se (come pare che si dica) individui del Piemonte venivano in addietro ammessi all'Ospitale di Legnano, non è perciò da credere che la soppressione di esso Ospitale venisse fatta dall'Imperatore Giuseppe II senza tener conto in qualche modo de' loro diritti e senza compensarneli, giusta anche le richieste che il Governo Sardo non avrà mancato di fare. — Se l'Ospitale di Pavia fosse stato tenuto al ricovero di *pellagrosi* del Piemonte per la continuazione dei detti diritti, il Governo austriaco non avrebbe mancato di avvertire e specificare tale onere; e dal fatto poi che dal tempo della istituzione in fino a noi, nè per parte del Governo, di Comuni o privati del Piemonte, nè per parte di altri corpi morali, venne protestato o reclamato contro l'esercizio del beneficio a favore soltanto dei lom-

bardi, pare che si debba indurne che l' Ospitale sancisce nel nuovo Statuto nulla più che un diritto e una pratica legittima, non lesiva dei diritti di nessun altro; lo che veniva sancito già anche nel Regolamento d'accettazione approvato dal Governo austriaco fino dal 1831, colla precisa dizione: *I pellagrosi della provincia pavese*, ecc., il quale Regolamento si trova tuttodì in vigore. — Il Presidente fa notare inoltre che potrebbe avvenire anche questo imbarazzo serio dalla estensione del diritto, che non potendosi toglierlo ai lombardi che l'hanno per 12 letti, non si saprebbe come provvedere quando un lombardo chiedesse di essere ammesso al beneficio e i dodici letti fossero occupati per esempio da 11 lombardi e da un altro non lombardo.

Il Consiglio, dietro ulteriore discussione, delibera di non acconsentire che venga fatta nell'art. 2 la variante suggerita, e di pregare l'Autorità provinciale di rimettere la cosa alla revisione che dovrà praticarsi allo Statuto dal Consiglio di Stato e dal Ministero.

Il Consigliere Lunghi legge il 3° articolo e il Consigliere Delegato il verbale della Deputazione Provinciale, da cui risulta doversi aggiungere l' aggettivo *stabile* alla parola *ricetto*, lo che viene dal Consiglio ammesso dietro breve discussione. — E del pari viene ammessa nell' art. 5° la sostituzione della dizione *territorio ospitaliero* a quella di *città di Pavia*.

Rispetto alla modificazione proposta all' art. 18°, il Consiglio trova che in confronto al vero bisogno che l' Ospitale incontra di valersi della disposizione che si

contiene nell' art. stesso, com'è dimostrato dall'esperienza e massime dal numero sempre crescente degl' infermi, la dizione che si dovrebbe sostituire è troppo ristretta; laonde, pur accettando questa dizione per deferenza alla onorevole Deputazione Provinciale, confida che la medesima approverà che si tolga dalla frase suggerita la parola *solo*, affinchè l' articolo cominci così: *Nel caso*, ec.

Approvansi del pari, dietro breve discussione, le modificazioni che si desiderano dalla Autorità tutoria portate agli articoli 19°, 29° e 42°.

Si discute poscia intorno alla soppressione del Tit. V — *Tutela dell' istituzione.* — Il Presidente dice doversi insistere per il mantenimento di tutto il titolo, perocchè la tutela (del resto minima) affidata al Consiglio comunale, sebbene sia una pallida immagine di quella bene organizzata ed efficace che si volle dai fondatori, almeno dimostra la buona intenzione che si ha di uniformarsi alle viste ed alla volontà di essi, secondo il sacro dovere che incumbe ai successori. — Se un tempo una estesa società di cittadini sopravvegliava continuamente la P. Causa, al punto di occuparsi in adunanze generali, *più d'una volta al mese*, de' suoi interessi, i quali per savia cautela non volevansi per intero affidati alla sola Rappresentanza collettiva, benchè emersa dal seno della Società stessa; ora non vedesi come si possa meglio interpretare la volontà dei fondatori se non se col chiamare il Consiglio comunale ad una qualche tutela dell'Opera Pia, in maniera poi di non ledere le competenze di nessun altro Corpo e quasi nè anche la molta, e forse

soverchia, libertà dell' Amministrazione. — Nessuno più del Consiglio è in grado di apprezzare le condizioni dell' Ospitale e la necessità di qualche garanzia, almeno rispetto agli atti capitali della sua gestione, ond'è che esso medesimo propone nel suo Statuto alcune salutari limitazioni; e si deve poi aver per fermo che alle Autorità superiori apparirà in fine degno d' encomio il desiderio che l' amministrazione di questo grande Stabilimento sia circondato da cautele maggiori delle ordinarie e conformi, del resto, alla mente dei fondatori.

Anche tutti gli altri consedenti dividono l' opinione del Presidente, per le dette ragioni e per altre che si vanno da ognuno esponendo, laonde il Consiglio delibera d' insistere acciocchè venga lasciato nel nuovo Statuto il Titolo V quale si trova, pregando, se occorra, l'Autorità tutoria, di rimettere il giudizio sulla esclusione o conservazione del titolo stesso al Consiglio di Stato e al Ministero.

Il Consiglio ammette poi che venga levato l' *impedimento dell' età*; e insiste in vece che sia lasciato quello che si riferisce a coloro che coprono *altri uffici stipendiati*; e ciò massimamente per la ragione che se tale formola limitativa può ritenersi eccessiva per amministrazioni di minor conto, la incompatibilità diventa per contro quasi assoluta per una importante Rappresentanza come è quella dell'Ospitale, nella quale i membri, già poco numerosi, a mala pena bastano al disimpegno dei molteplici uffici dell'Opera pia anche quando non sono agli stipendii di nessuno, e sciolti quindi dai vincoli relativi.

Il Consiglio, in seguito a brevi discussioni, ammette le modificazioni proposte agli articoli 50°, 54° e 55°.

Circa l' aggiunta della parola *collettivamente* nell'art. 56° ha luogo animata discussione, finchè viene accolta una proposta del Consigliere Comelli, di ammettere tale aggiunta, ma con la riforma dell' articolo stesso come segue =

» Ritenuto che l' amministrazione è affidata collettiva-
» mente a tutti i Membri del Consiglio, questi sono in
» modo solidale responsabili dell'amministrazione stessa. »

L' aggiunta della parola *pubblicazione* nel penultimo inciso dell' art. 61° viene ammessa. E del pari viene accettata la sostituzione della parola *ammissione* alla parola *concessione* nell' alinea primo dell' art. 62.°

Riguardo alla dichiarazione fatta dalla Deputazione Provinciale relativamente all'articolo 63°, cioè che tutte le varianti al numero e agli assegni degl' impiegati dovranno essere approvate da Essa quale Autorità tutoria, il Consiglio dichiara essere sempre ne' suoi propositi di osservare le vigenti leggi; e siccome la pianta del personale va unita al Regolamento, del quale forma parte, e questo non può variarsi senza l' approvazione della Deputazione Provinciale, così non v' ha dubbio che, all'evenienza dei casi, si ricorrerà, come sempre, per ottenerla.

Le varianti agli articoli 69° e 77° vengono ammesse senza discussione. In quella vece riguardo all'art. 78° il Consiglio ritiene di non poter accogliere l' aggiunta suggerita, perocchè per le sue adunanze non può verificarsi

la *seconda convocazione* come si dà per i Corpi di qualche importanza riguardo al numero dei membri.

I *cinque* individui che formano il Consiglio ospitaliero debbono, si può dire, seder *in permanenza*; e non è quindi il caso di regolarne la seconda convocazione, la quale di fatto mai non esiste.

Il Consiglio delibera poi anche di insistere affinchè venga conservata *l' unanimità* di cui all'art. 79°, riguardo alle poche e specificate deliberazioni per le quali fu stabilita; e ciò in vista della importanza vitale delle deliberazioni stesse. Intorno a che giova anche notare che stante il piccolo numero dei membri componenti il Consiglio, l' accordo di essi è assai facile, e l' obbligo della *unanimità* in uno o due casi capitali, non ha per veruna guisa il carattere di una misura vessatoria; bensì quello di una savia cautela nell' interesse dell'Opera pia, e di un provvedimento conforme a quelli desiderati dai fondatori.

L' art. 80°, benchè non *leda* veramente, ma solo *modifichi* il principio delle deliberazioni a *maggioranza* e anzi in certi casi *faciliti* le votazioni; pure viene dal Consiglio soppresso, per omaggio al desiderio dell' Autorità tutoria.

La variante all'art. 81° viene accettata.

Riguardo all'art. 91° il Consiglio si riporta alle considerazioni fatte circa la modificazione che si propose all' art. 79°.

Circa all' art. 94° il Consiglio ammette l' aggiunta proposta; e così del pari ammette la soppressione dell' art. 98.°

Le varianti all'art. 99° non sono operabili, da che non si accettano quelle proposte all'art. 91.°

Il Consiglio accetterebbe poi senza difficoltà l' aggiunta della determinazione operata colle parole d' *alto fusto* rispetto ai fondi boschivi che si ponno eccettuare dagli affitti; ma siccome considera che nel fatto convien condurre ad economia anche i boschivi che non sono d' alto fusto, così crede che l' Autorità tutoria non insisterà per tale aggiunta.

Quanto all' esclusione dell' avverbio *possibilmente*, di cui all' art. 108°, il Consiglio ha dovuto considerare le difficoltà, che talora possono opporsi alla pubblicazione dei rendiconti dell'Istituto; perocchè trattasi, come ognun sa, di gestione estesissima, la cui annuale chiusura avviene naturalmente con qualche ritardo, e d' altronde anche le pratiche molteplici che susseguono alla chiusura e spedizione dei Rendiconti all'Autorità, per l' approvazione, richieggono un tempo assai lungo; al che si aggiunge bene spesso che la revisione e l' approvazione medesima soffrono indugi tali, da non permettere una pubblicazione a tempo debito.

Laonde il Consiglio deliberò di mantenere la parola *possibilmente*, acciocchè la pubblicazione dei Rendiconti ecc. segua bensì in via ordinaria, giusta le intenzioni del Consiglio, ma con la possibilità, per altro, di qualche eccezione nei casi in cui la medesima risulti impedita da circostanze speciali.

In fine il Consiglio, riguardo alla dichiarazione fatta dall' onorevole Deputazione provinciale che *gran parte*

delle disposizioni contenute nello Statuto debbono trovar sede piuttosto nel Regolamento, delibera che si facciano conoscere alla Rappresentanza della Provincia le seguenti considerazioni, cioè =

A) Che le molte cautele poste nello Statuto (secondo le migliori norme amministrative) non solo corrispondono al desiderio dei fondatori, come emerge dallo Statuto originario, ma sì anche alle istruzioni ministeriali; perocchè infatti, in esse è detto =

» Ogni Statuto deve contenere l'origine, il nome, la » sede, gli scopi dell'Opera pia, la sorgente dei suoi mezzi, » l'amministrazione collettiva o singolare onde si regge » e, se divisa fra più persone o più corpi, il limite delle » attribuzioni di ciascune, non che le norme onde si re- » gola l'elezione, la durata in ufficio e la rinnovazione » degli amministratori, la regolarità delle adunanze e la » validità delle deliberazioni (Circolare prefettizia 23 luglio 1863, N. 8071-498). —

B) Che nelle istruzioni date dal Ministero più recentemente, cioè nel settembre 1868, la materia d'uno Statuto è anche più diffusa — e i precetti terminano con queste parole =

» . . . . insomma ogni altra disposizione intrinseca ed » essenziale dell'Opera pia, che *meglio conferisca a farla* » *operare e ad assicurarla secondo la volontà dei testatori* » *e la ragione delle leggi.* » — Più in una Nota posta in calce a un modello dato dallo stesso Ministero venne avvertito = » *L'aggiungere altre cautele e disposizioni a quelle* » contenute nel tracciato modulo dipenderà *dalla mag-*

» *giore* o minore *importanza* dell' Opera pia, dalla *natura* e
» *varietà* de' suoi *scopi*, dalla più o meno *vasta sua ammi-*
» *nistrazione*, dalla qualità delle sue beneficenze e del suo
» patrimonio, dagli abusi ed inconvenienti da rimediare,
» ecc. — Ed è stata consigliata appunto da questo biso-
gno di maggiori cautele la ripetizione nello stesso mo-
dulo di alcuni articoli che pur si trovano nella legge.

C) Che il nuovo Statuto dell' Ospitale è stato compi-
lato, a questo riguardo, in *perfetta conformità alle istru-*
zioni superiori; e l' interesse vero dell' Opera pia esige
che si conservino in esso tutti gli articoli che vi sono
stati posti con l' intenzione di giovarle, e che del resto
furono approvati già anche dalla stessa Deputazione Pro-
vinciale; i quali articoli, in fine (è bene avvertirlo) sono
ciascuno come il nucleo di tutte le numerosissime dispo-
sizioni che concernono i diversi rami di servizio e che
daranno luogo alla compilazione di un voluminoso Re-
golamento, anche quando in gran parte si rimandi la
materia ad *istruzioni personali e speciali.*

D) Che, malgrado le ragioni qui addotte, quando
l' onorevole Deputazione provinciale stimi indispensabile
di eliminare dallo Statuto alcuni degli articoli per riman-
darli al Regolamento, il Consiglio ospitaliero potrà in-
dursi ad effettuare tale stralcio, non foss' altro per atto
di deferenza verso l'Autorità tutoria, voltachè questa si
compiaccia d' indicare gli articoli stessi, limitandoli al
minor numero possibile, anche per non ledere possibil-
mente la forma generale del lavoro.

Il Consiglio, da ultimo, delibera che si abbia a tras-

mettere un sunto del verbale di questa sua adunanza all' onorevole Deputazione provinciale, acciocchè la medesima si compiaccia di far conoscere in proposito le sue ulteriori determinazioni.

Avvocato Giovanni Maj *Presidente*
Avvocato Costantino Comelli
Rinaldo Orlandi
Ingegnere Francesco Lunghi
Dott. Carlo Franzini

Camillo Capsoni *A. Segretario.*

Processo verbale dell' adunanza 8 *Febbrajo* 1871, *N.* 121/1014 *della Deputazione Provinciale di Pavia.*

Richiamate le proprie deliberazioni, di cui alli verbali 15. 16 e 24 Novembre p. p., relative allo Statuto organico dell' Ospitale Maggiore Civico di Pavia, e richiamate pure le modificazioni al medesimo proposte;

Visto il Sunto del processo verbale 3 Dicembre u.° s.°, nel quale il Consiglio Ospitaliero accoglie in parte le riforme proposte.

Considerato che il modo e il tempo del servizio medico-chirurgico, quello dei consulti, dei servizii religiosi, nettezza, igiene e congeneri, le diligenze dirette a verificare i bisogni di chi aspira alla beneficenza, gl' inventarj ed altre prescrizioni disciplinari sono materia di regolamento anzichè di Statuto organico;

Delibera

di mantenere le riforme proposte allo Statuto organico dell' Ospitale civico di Pavia; segna in esso gli articoli 13. 15. 16. 20. 112. 113. 33. 34. 35. 36. 93. 96. 97. 106. 108. da stralciarsi dallo Statuto per essere collocati nel regolamento, in più opportuna sede, e trasmette gli atti al definitivo giudizio dell' Autorità Superiore.

Il Reggente Presidente

TURATI

Regno d' Italia — Ministero dell' Interno, Segretariato Generale — Div. 4. *Sez.* 1., *N.* 26045-158-2 — Oggetto — *Progetto di Statuto organico per l' Ospedale di S. Matteo in Pavia.*

Firenze, addì 10 *Giugno* 1871.

Si è preso in esame il progetto di Statuto per l' Ospedale di S. Matteo in Pavia con tutti gli atti relativi rassegnati colla lettera 13 Marzo p. p. N. 300 Div. 3, e si è consultato in proposito anche il Consiglio di Stato, massime sui punti di divergenza fra il Consisiglio dell' Ospedale anzidetto e la Deputazione di codesta Provincia.

Ora, a seconda anche del parere espresso dal Consiglio di Stato, il prementovato progetto di statuto organico, quale fu formulato dal Consiglio dell' Ospedale in

data 31 Luglio 1870, potrebbe essere sottoposto alla sanzione Sovrana quando vi fossero fatte le modificazioni seguenti:

1. Che l'articolo 18 debba incominciare colle parole *Nel caso di grande concorso*, anzichè colle altre *allorquando a cagione*, modificazione già consentita dal Consiglio dello Spedale nella sua deliberazione del 3 Dicembre 1870.

2. Che sieno eliminati gli art. 43. 44. 45.

3. Finalmente che sia levata nell' art. 108 la parola *possibilmente* come propose la Deputazione Provinciale, non potendosi ammettere la ragione che adduce il Consiglio Ospitaliero delle difficoltà onde può essere impedita la sollecita pubblicazione dei rendiconti materiali e morali dell' Istituto, non essendo prescritta l' epoca in cui la pubblicazione debba aver luogo, e nulla importando che sia fatta in ritardo, purchè si faccia. —

Gli art. 43. 44. 45., i quali attribuiscono al Consiglio Comunale di Pavia una tutela particolare sullo Spedale, non possono ammettersi per i seguenti riflessi:

a) Che i limiti entro i quali gli istituti di Carità e di beneficenza vanno sottoposti ai Consigli Comunali sono determinati dall' art. 82 della Legge Comunale e Provinciale e dalla Legge sulle Opere Pie.

b) Che al Consiglio Comunale di Pavia è già deferita un' attribuzione di molto rilievo su quel pio istituto dacchè in virtù del R. Decreto 7 Luglio 1866 ne nomina il Consiglio Amministrativo.

c) Che l' allargare le attribuzioni del Consiglio Co-

munale chiamandolo ad esercitare quasi in prima istanza, od a condividere quelle che la Legge demanda alla Deputazione Provinciale, non che giovare, potrebbe nuocere all' andamento del pio istituto, dando luogo a dissensi e conflitti.

d) Che l' art. 44 col capoverso *a* non fa che esprimere la facoltà che ha il Consiglio comunale di nominare il Consiglio Amministrativo dell' Ospedale, intorno a che versa il successivo art. 46.; col capoverso *b* attribuisce al Consiglio Comunale l' approvazione delle proposte di riforme dello Statuto in un senso e modo diverso da quello che è determinato nell' art. 24 della Legge sulle Opere pie, e col capoverso *c* dà al Consiglio attribuzioni che la precitata Legge demanda alla Deputazione Provinciale.

e) Finalmente che l' art. 45 non è altro se non la riproduzione dei N. 1. 2. 3. 4. dell' art. 15 dalla legge 3. Agosto 1862 in cui le attribuzioni ivi specificate si danno alla Deputazione Provinciale, e non si può consentire che a fronte della Legge attualmente in vigore sieno condivise dal Consiglio Comunale, nè si può precorrere alle disposizioni che una nuova Legge fosse per dare in proposito.

Sugli altri articoli del progetto, sui quali dissentono il Consiglio Ospitaliero e la Deputazione Provinciale, il Consiglio di Stato ha considerato:

1. Non essere da ammettere nell' art. 1. là dove s' accenna che lo Spedale di S. Matteo dà ricovero agli infermi poveri d' ambo i sessi i quali abbiano domicilio

nei Comuni designati nell' elenco annesso allo statuto, l' aggiunta proposta dalla Deputazione Provinciale nel senso che a costituire il domicilio basti l' abituale dimora, dappoichè un tal concetto è in opposizione con l' art. 16 del Codice Civile, che chiama residenza il luogo dell' abituale dimora d' una persona e domicilio quello in cui essa ha la sede principale de' proprii affari ed interessi, oltrechè *domicilio* è una parola che ha senso preciso e determinato dalla Legge, mentre l' espressione *abituale dimora* potrebbe dar luogo a dubbiezze e questioni, ove si volesse con essa definire il domicilio.

2. Che nell' art. 2. ove è detto che « per effetto di benefico assegno dell' Imperatore Giuseppe II. sono accolti per la cura gratuita nello Spedale 12 pellagrosi dei Comuni Lombardi appartenenti al territorio dello Spedale stesso » non si possono nè si devono togliere come vorrebbe la Deputazione Provinciale le parole che limitano ai Comuni Lombardi il beneficio di cui è caso, in quanto il benefico assegno di Giuseppe II. ebbe origine dalla soppressione che quell' Imperatore ordinò nel 1788 dell' Ospedale de' pellagrosi in Legnano che serviva solo agli affetti da tale malattia del già Ducato di Milano, in luogo del quale fissò che venti letti per pellagrosi vi fossero nello Spedale Maggiore di Milano, e dodici in quello di Pavia, sei per maschi e sei per femmine, e in quanto la costante consuetudine restrinse sempre siffatto beneficio a' pellagrosi dei Comuni Lombardi, in conformità altresì ad espresse condizioni Governative, tra cui è notabile quella contenuta nel Regolamento

per l' accettazione degli infermi nello Spedale di S. Matteo, approvato dal Governo di Lombardia col Dispaccio del 12 agosto 1832, dove all' art. 12 si legge «I pellagrosi della Provincia Pavese devono essere accettati fino al N. di 12» essendo volgarmente noto che la Provincia Pavese non constava allora che di Comuni Lombardi.

3. Che nell' art. 18, ove si determina che « i malati della Città non accolti nello Spedale per deficenza di locale, affine di far luogo ai provenienti da lontano e più bisognevoli di soccorso, possano essere curati a domicilio » giova ammettere l' espressione *nel caso* e non l' altra *nel solo caso* proposta dalla Deputazione Provinciale, onde non sia di troppo limitata una facoltà, di cui può venir frequente il bisogno di valersi a cagione del sempre crescente numero degli infermi, intanto che anche il Consiglio Ospitaliero conviene che occorra all' uopo una sua deliberazione.

4. Che è da tenersi opportuna la disposizione dell' art. 49 per la quale sono esclusi dal far parte del Consiglio Amministrativo *coloro che ricevono stipendio od altro assegno*, dappoichè si tratta d' un Collegio composto di soli cinque membri, i quali hanno il carico d' un' azienda molteplice e di grande importanza, nè potrebbero sdebitarsene convenevolmente quando avessero il vincolo d' altri offici stipendiati.

5. Che non si vede ragione d' aggiungere all' art. 56 la parola *collettivamente* secondo la proposta della Deputazione Provinciale, nè d' adottare la nuova forma che

di tale articolo suggerirebbe il Consiglio Ospitaliero, dappoichè mentre è ovvio che un Collegio amministra collettivamente, il concetto della responsabilità di tutti insieme e di ciascuno de' suoi membri è chiaramente espresso nell' articolo dalla locuzione = *sono solidalmente responsabili*; ond'è che quest' articolo vuol essere mantenuto così come si trova nel progetto di Statuto.

6. Che dovendo la pianta del personale in servizio dell' amministrazione dello Spedale far parte del Regolamento, come ha dichiarato il Consiglio Ospitaliero, e dovendo il Regolamento essere approvato dalla Deputazione Provinciale, a cui sono da sottoporsi le variazioni che vi fossero introdotte, non è mestieri d'alcuna aggiunta al capoverso 1. dell' art. 63 ad esprimere il concetto che non s' intenda sottratta all' approvazione dell' Autorità Tutoria ogni variazione al numero ed agli assegni degli Impiegati dell' Opera Pia.

7. Che l' art. 78, in cui si stabilisce che le adunanze del Consiglio Amministrativo sono legali, quando vi siano presenti tre de' suoi membri, non ha provveduto al caso d' una seconda convocazione del Consiglio stesso, essendo ovvio che un tal caso non si verifichi in un Collegio composto di soli cinque membri, i quali stante la moltiplicità e gravità degl' incarichi che sono loro commessi, devono quasi essere sempre presenti, mentre poi, ove pur s' accettasse l' idea della Deputazione Provinciale, in una seconda convocazione non sarebbe richiesta la presenza di un numero diverso di membri da quello che è prescritto per la legalità d' ogni

adunanza, per modo che anche a quest' articolo non occorre alcuna aggiunta.

8. Che circa l' articolo 79 in cui s' accenna in genere alle deliberazioni per le quali è prescritta l' unanimità e circa gli articoli 91 e 99 ne' quali è stabilito richiedersi l' unanimità sulle deliberazioni intorno a proposte di modificazioni da introdursi nello statuto, intorno alla depennazione di qualunque credito eccedente lire 100, intorno a spese straordinarie eccedenti L. 5000. e intorno a proposte che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio, che impegnino l' Opera pia ad avviare liti non risguardanti l' esazione delle sue vendite o che si riferiscono a vendite di stabili o ad assunzione di mutui passivi, è da avvertire che le disposizioni ne' medesimi contenute corrispondono a quelle degli Statuti organici del P. Domenico da Catalogna, le quali prescrivevano che alla trattazione degli affari di rilievo fossero presenti almeno dodici dei membri della Congregazione dello Spedale, e le deliberazioni non si tenessero valide se non raccogliessero due parti de' voti; che esse disposizioni costituiscono una savia cautela nell' interesse dell' Opera pia; che l' unanimità nelle deliberazioni se non è prescritta dalla legge non è nemmeno contraddetta, e non può qualificarsi regola vessatoria per un Collegio composto di soli cinque membri, tra i quali non può essere difficile a stabilirsi l' accordo, massime in affari della natura di quelli specificati nei detti articoli; che quindi son da mantenere come il Consiglio Ospitaliero gli ha distesi.

9. Che nell' art. 100 non è da determinare che dalla conduzione in economia siano eccettuati, come proporrebbe la Deputazione Provinciale «i soli fondi boschivi *d' alto fusto*, dappoichè l' esperienza attesta essere utile condurre in economia anche i fondi boschivi che non sono d' alto fusto, e il Consiglio Ospitaliero asserisce che nel fatto fondi boschivi di proprietà dello Spedale di S. Matteo di non alto fusto sono vantaggiosamente condotti ad economia.

10. Infine che sebbene giovi nella compilazione degli Statuti rivolti a regolare l' esercizio di qualsivoglia istituzione, il separare le disposizioni formanti il complesso delle norme onde è determinato lo scopo della istituzione medesima da quelle risguardanti i modi della loro applicazione, non è siffatta regola da tenersi così assoluta che non consenta alcuna eccezione; nè potrebbe sostenersi che talvolta, per l' indole del soggetto e della materia da ordinarsi, non sia per riescire egualmente opportuno e ben distribuito un complesso di disposizioni, che seguendo un ordine determinato, fissino le norme fondamentali di un istituto e le regole principali ad un tratto del reggimento interno del medesimo.

Che ad un ordine determinato si è il Consiglio Ospitaliero di Pavia attenuto nella compilazione di questo progetto di statuto come si raccoglie dalla relazione spiegativa che lo accompagna; la quale, come già fu notato, dovrà essere pubblicata con lo Statuto stesso.

Che il Consiglio dichiara d' essersi altresì inspirato

alle istruzioni Ministeriali del 1863 e del 1868, circa la compilazione degli Statuti delle Opere pie, ove s' insinua d' introdurvi ogni disposizione che meglio conferisca a farle operare e ad assicurarle secondo la volontà dei testatori e la ragione delle Leggi, ed eziandio ogni cautela e disposizione consigliata dalla maggiore o minore importanza dell' Opera Pia, dalla natura e varietà de'suoi scopi, dalla più o meno vasta sua amministrazione, dalla qualità delle sue beneficenze e del suo patrimonio, dagli abusi ed inconvenienti da rimediare.

Che gli articoli appuntati dalla Deputazione Provinciale contengono disposizioni, le quali concordano colle altre espresse nello Statuto e possono considerarsi come il nucleo di quelle risguardanti più semplicemente i diversi rami di servizio, che formeranno la materia del Regolamento.

Che in vista di ciò, sebbene abbia buon fondamento l' appunto della Deputazione Provinciale, non è il caso d' ingiungere al Consiglio Ospitaliero di riformare in altro ordine il suo progetto di Statuto organico, e di rimandare al Regolamento gli articoli di cui si tratta, i quali, se in quello avrebbero più acconcia sede, non sono in questo fuor di luogo, e non ne turbano punto l' economia e l' effetto.

E per queste considerazioni è stato d' avviso che lo Statuto organico dello Spedale di S. Matteo di Pavia compilato da quel Consiglio Ospitaliero, soppressi gli articoli 43. 44. e 35 e modificati nel modo sopra espresso gli articoli 18. e 108, possa essere approvato. —

Codesta Prefettura farà analoga partecipazione al Consiglio dell' Ospedale, invitandolo a correggere il progetto di Statuto in menzione secondo le suespresse osservazioni, ed a ripresentarlo in nitido esemplare munito delle firme, onde possa essere sottoposto alla Sovrana sanzione.

Si restituiscono gli atti rassegnati colle lettere sopra citate, meno uno dei due esemplari del progetto summentovato.

PEL MINISTRO

Firmato : **Cavallini.**

Il Consiglio amministrativo dell' Ospedale introdusse nello Statuto le suespresse modificazioni richieste dal Consiglio di Stato e dal Ministero, e dietro di ciò lo Statuto medesimo venne riprodotto col mezzo dell' Autorità provinciale al Ministero stesso, dove fu definitivamente approvato col R. Decreto 18 agosto 1871, riportatosi a principio del presente libro. —